

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	39
GIUSTIZIA (II) .....	»	50
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	58
DIFESA (IV) .....	»	60
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	68
FINANZE (VI) .....	»	71
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	125
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	133
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	142
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	157
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	170

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	179
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	193
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	194
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO .....	»	196
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	198

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione I) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	3
Disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione XIV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione</i> ) .....	9

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza  
del presidente Aniello FORMISANO.*

#### La seduta comincia alle 9.

**Disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).** (Parere alla Commissione I).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesca BUSINAROLO, *relatrice*, nell'illustrare i profili di interesse del provvedimento, ne sottolinea la complessità anche con riferimento ai parametri di valutazione del Comitato, in particolare per quanto concerne l'efficacia per il riordinamento della legislazione vigente e la chiarezza della formulazione.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 3098 e rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni sostanziali, destinate ad entrare immediatamente in vigore, e disposizioni recanti deleghe legislative al Governo;

*sul piano dell'omogeneità del contenuto:*

il disegno di legge è omogeneo, concernendo una pluralità di oggetti riguardanti la materia della pubblica amministrazione;

*sul piano dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente e sul piano del coordinamento con la normativa vigente:*

con riferimento alle disposizioni di delega, in alcuni casi i principi e criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega, mentre la circolare del 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede che "i principi e i criteri direttivi ... devono

essere distinti dall'oggetto della delega" (punto 2, lettera *d*)); in particolare, per effetto della suddetta sovrapposizione, alcune disposizioni, qualificate come "principi e criteri direttivi", finiscono, di fatto, per costituire ulteriori oggetti di delega; ciò si riscontra, in particolare, all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), ove una serie di oggetti sono frammisti a criteri, talvolta di carattere generale, e all'articolo 8, comma 1, che enuclea – alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) – come principi e criteri direttivi quelli che appaiono piuttosto oggetti della delega; all'articolo 12, comma 2, lettere *a*) ed *e*);

taluni principi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno riferimento a mere eventualità ossia a opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato; come già segnalato dal Comitato in altre circostanze, si rammenta che in un *obiter dictum* la Corte costituzionale ha rilevato che: "il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega" (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007). Ciò si riscontra, in particolare: all'articolo 7, comma 1, lettera *a*) ("riordino delle funzioni di polizia ... conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed *eventuale* assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia..."); all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), numero 4) ("la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato ... con *eventuale* riduzione del numero ..."); all'articolo 7, comma 1, lettera *c*) ("riorganizzazione ... *anche* mediante *eventuale* accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti... da perseguire *anche* attraverso *l'eventuale* collegamento e l'interoperabilità dei dati..."); all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), numero 1) ("*eventuale* confluenza nello stesso ruolo [della dirigenza statale] di personale appartenente alle carriere speciali, ad esclusione della carriera diplomatica"); all'arti-

colo 9, comma 1, lettera *c*), numero 3) ("revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con *eventuale* trasformazione della natura giuridica ...");

alcuni fra i principi e i criteri di delega richiedono un migliore coordinamento con la normativa vigente o una più puntuale formulazione onde prevenire dubbi interpretativi e applicativi; in particolare:

*a*) all'articolo 1, il comma 1 fa riferimento ai "sistemi di comunicazione non ripudiabili": si tratta di una espressione nuova per l'ordinamento, di cui andrebbe chiarito il significato;

*b*) all'articolo 2, il comma 1, lettera *m*), indica, fra i criteri direttivi per la riforma della conferenza di servizi, la "possibilità per le amministrazioni di assumere determinazioni in via di autotutela ... purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini": sarebbe opportuno specificare meglio il criterio, prevedendo già in sede di delega legislativa quale sia l'effetto del ritiro in autotutela sul provvedimento finale;

*c*) all'articolo 7, comma 1, lettera *e*), non è corretto il riferimento allo "scorporo" del Comitato italiano paraolimpico (CIP) dal CONI, in quanto il CIP non è attualmente incorporato nel CONI, bensì vigilato dallo stesso;

*d*) all'articolo 9, relativo alla dirigenza pubblica, il comma 1, lettera *b*), numero 4), reca – fra i principi e criteri direttivi relativi alla figura dei *segretari comunali e provinciali* – la "attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa": sarebbe opportuno chiarire se la predetta attribuzione sia riferita solo ai *segretari comunali e provinciali* (come si dedurrebbe dalla col-

locazione della materia) oppure a tutta la dirigenza (come si dedurrebbe dal riferimento al *presente articolo*);

e) all'articolo 15, comma 1, lettera c), non appare corretto il criterio direttivo che prevede la "*risoluzione delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione europea*" in quanto il richiamo dei principi appare o impreciso (nella misura in cui tali fonti non disciplinano la materia delle risoluzioni delle antinomie nel diritto nazionale) o privo di portata normativa (se interpretato quale richiamo meramente ricognitivo);

un caso particolare è quello dell'articolo 4, che delega il Governo ad individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività, quelli oggetto di silenzio assenso, quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e quelli per i quali, in base alla legislazione vigente, è sufficiente una comunicazione preventiva, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa; al comma 1 i principi e criteri direttivi non sono esplicitati bensì sono individuati *per relationem*, con riferimento alla disciplina vigente, nazionale ed europea, come appare appropriato per una delega di tipo "ricognitivo" o "compilativo"; al riguardo, il Comitato per la legislazione ha già segnalato in altre circostanze (da ultimo, ad esempio, nel parere sul disegno di legge C. 2617, riforma del terzo settore) che l'individuazione dei principi e criteri direttivi *per relationem* restringe l'ampiezza del potere dispositivo conferito al legislatore delegato; infatti, è proprio nel caso delle deleghe non innovative che la Corte costituzionale ha ammesso che i principi e criteri direttivi, in luogo di essere puntualmente esplicitati, possano essere ricavabili anche *per relationem*, mediante rinvio al diritto vigente (sentenze n. 52 e 53 del 2005, n. 174 del 2005 e n. 341 del 2007), in quanto "La necessità della indicazione di principi e di criteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionali dell'esecutivo riguarda i casi in cui la revisione ed il riordino

comportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, mentre tale specifica indicazione può anche mancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanziale conferma delle precedenti" (sentenza n. 350 del 2007, che riprende la n. 66 del 2005 e la n. 239 del 2003). Alla luce di tali considerazioni, qualora si intendesse conferire al Governo una delega di contenuto innovativo, sarebbe conseguentemente necessario individuare principi e criteri direttivi specifici, diversi da quelli già desumibili dall'ordinamento (ciò parrebbe comunque necessario con riferimento all'oggetto di delega relativo all'introduzione della "disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa ... e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti", oggetto il quale sembra riferibile a una delega di tipo *innovativo*, e non solamente di tipo *compilativo*);

altro caso particolare è quello dell'articolo 16, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare o modificare "*disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione*", enunciando due principi e criteri direttivi che appaiono nella sostanza quasi coincidere con l'oggetto stesso della delega ("a) *individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie*; b) *individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporre l'abrogazione espressa e specifica*"); si osserva che l'oggetto della delega è, certamente, definito, nella misura in cui i suoi confini sono individuabili senza incertezze; esso è, comunque, relativo a una pluralità assai ampia e molteplice di oggetti di disciplina: proprio per questo la

delega richiederebbe l'individuazione puntuale e specifica di ulteriori principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato;

inoltre, per quanto riguarda l'oggetto della delega, è individuato il termine iniziale di entrata in vigore delle disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione (fissato al 1° gennaio 2012), ma non un termine finale, in assenza del quale si dovrebbe fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di delegazione: al fine di evitare comunque incertezze e di definire compiutamente l'oggetto della delega, andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare anche il termine ultimo di riferimento nell'oggetto della delega;

alcuni criteri di delega sembrano richiedere un coordinamento con la normativa vigente: all'articolo 7, comma 1:

la lettera *b*), n. 3) prevede che “i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri... siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri”: andrebbe valutata l'opportunità di chiarire come tale norma si coordini con l'articolo 1, comma 1, lettera *ii*) della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base alla quale sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica “tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri”;

la lettera *b*), numero 4), delega il Governo a precisare “la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici”: andrebbe valutata l'opportunità di chiarire come tale previsione si coordini con quella recata dal comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, che prevede per la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri un regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica, pre-

vio parere delle competenti Commissioni parlamentari; si dovrebbe in particolare, dunque, chiarire con quale strumento venga adottata la determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

la lettera *c*) prevede (peraltro in via eventuale, come già detto sopra) l'accorpamento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: il comma 427 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 dispone la medesima unificazione, da effettuarsi con regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988;

per tutte le deleghe, si dispone che i termini per l'esercizio delle deleghe possano essere prolungati qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, o successivamente, impiegando pertanto la cosiddetta “tecnica dello scorrimento”, la quale non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; nell'esame del disegno di legge C. 2617 (delega per la riforma del terzo settore), dopo che il Comitato aveva posto una condizione in tal senso, l'Assemblea della Camera ha approvato, il 1° aprile 2015, un emendamento all'articolo 1, comma 6, del disegno di legge, che ha previsto, in luogo dello scorrimento del termine di delega, un termine univoco entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega; nel provvedimento in esame la tecnica dello scorrimento si verifica all'articolo 1, comma 2; all'articolo 2, comma 2; all'articolo 4, comma 2; all'articolo 6, comma 2; all'articolo 7, comma 2; all'articolo 9, comma 2; all'articolo 10, comma 2; all'articolo 12, comma 4; all'articolo 16, comma 2;

l'articolo 16, comma 3, dispone che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi debba avvenire “Entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo”, utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, salvo che nell'unico decreto legislativo o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di atti) non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento in termini di “ultimo decreto legislativo”, che consenta di dissipare tale incertezza;

l'articolo 3 inserisce un nuovo articolo 17-*bis* nella legge n. 241 del 1990 recante: “*Silenzio assenso fra le amministrazioni pubbliche*”:

a) il comma 2 prevede, in taluni casi di mancato accordo fra amministrazioni, un'ipotesi di intervento sostitutivo nella quale “il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento”; tale comma, dunque:

a.1) prevede, in caso di mancato accordo, un'aggravante procedurale consistente nel necessario coinvolgimento del Consiglio dei ministri anche per quei procedimenti che non ne prevederebbero il coinvolgimento (per esempio, decreti interministeriali);

a.2) non lascia intendere, se non in via interpretativa, se l'adozione del provvedimento finale spetti alla stessa Presidenza del Consiglio o all'amministrazione ordinariamente competente;

a.3) disciplina un'ipotesi di disaccordo fra le amministrazioni, rendendo opportuno integrare la rubrica dell'articolo per dare pienamente conto del suo contenuto;

a.4) per effetto di un emendamento introdotto al Senato, non limita il suo campo di applicazione alle sole amministrazioni statali, sembrando dunque consentire – stante la formulazione letterale della disposizione come emendata – all'amministrazione statale di poter superare il dissenso di un'amministrazione regionale, o provinciale autonoma, in ambiti

materiali di competenza regionale concorrente o residuale: tale ipotesi va valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale che esclude un intervento decisorio unilaterale dello Stato come conseguenza automatica del mancato raggiungimento di un accordo con la regione;

a.5) dovrebbe essere oggetto di un esplicito coordinamento con le discipline settoriali già previste in tema di conferenza di servizi;

b) il comma 3, nel fissare i termini per alcune ipotesi di silenzio assenso, non disciplina esplicitamente la fattispecie in cui le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini richiedano un'integrazione istruttoria, potendo ingenerare dubbi nell'individuare i termini effettivamente applicabili al caso;

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 17, recante la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, l'espressione “anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” appare di dubbia o nulla portata normativa, in quanto semplicemente richiama la normativa vigente, “rammentandone” – per così dire – l'esistenza;

il disegno di legge presentato al Senato era corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

con riguardo alle disposizioni di delegazione legislativa, si specifichino quei

principi e criteri direttivi che, di fatto, costituiscono ulteriori oggetti di delega, avendo cura di distinguere chiaramente oggetti e principi di delega, come richiesto dalla circolare del 2001;

con particolare riferimento all'articolo 4, che parrebbe recare una delega di tipo ricognitivo, si valuti se il potere dispositivo da conferire al Governo sia, invece, di tipo innovativo dell'ordinamento e, in caso affermativo, si individuino i relativi principi e criteri direttivi;

con particolare riferimento all'articolo 16, che reca un oggetto di delega particolarmente ampio e molteplice, si individuino ulteriori principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato;

all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), lettera *b*), numero 4), e lettera *c*), nonché all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), numero 1) e lettera *c*), numero 3), si specifichino i principi e criteri direttivi che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato;

all'articolo 1, comma 2; all'articolo 2, comma 2; all'articolo 4, comma 2; all'articolo 6, comma 2; all'articolo 7, comma 2; all'articolo 9, comma 2; all'articolo 10, comma 2; all'articolo 12, comma 4; all'articolo 16, comma 2, al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega, si individui un termine (anche più ampio) per l'esercizio della delega stessa, contestualmente fissando un termine per la trasmissione degli schemi alle Camere e rinunciando alla tecnica dello "scorrimento" (come avvenuto nell'esame in Assemblea del disegno di legge C. 2617, il 1° aprile 2015);

all'articolo 16, comma 3, al fine di poter individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega correttiva ed integrativa, si individui un termine certo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, per esempio calcolato dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, si dovrebbe assicurare il coordinamento con la normativa vigente nonché una formulazione tecnicamente più corretta dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1; all'articolo 2, comma 1, lettera *m*); all'articolo 7, comma 1, lettera *e*); all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), numero 4); all'articolo 15, comma 1, lettera *c*);

appare, in particolare, necessario coordinare con la normativa vigente, nel senso dettagliatamente indicato nelle premesse, cui si rinvia, i criteri di delega recati, all'articolo 7, comma 1: alla lettera *b*), n. 3), alla lettera *b*), numero 4), alla lettera *c*);

all'articolo 16, comma 1, si dovrebbe valutare l'opportunità di esplicitare quale sia il termine ultimo di riferimento per individuare l'oggetto della delega;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 3, per quanto detto in premessa, si dovrebbe:

*a)* chiarire se – nei casi ivi previsti – l'adozione del provvedimento finale spetti alla Presidenza del Consiglio o all'amministrazione ordinariamente competente;

*b)* integrare la rubrica dell'articolo per dare pienamente conto del suo contenuto;

*c)* valutare l'effettiva applicabilità all'ipotesi in cui l'amministrazione statale possa superare il dissenso di un'amministrazione regionale, o provinciale autonoma, in ambiti materiali di competenza regionale concorrente o residuale, ed introdurre le opportune riformulazioni;

d) valutare il modo e l'opportunità di assicurare un coordinamento espresso con le discipline settoriali in materia di conferenza di servizi;

e) chiarire i termini applicabili all'ipotesi di integrazioni istruttorie richieste dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini;

all'articolo 17 si dovrebbe valutare l'effettiva portata normativa del richiamo alla riforma costituzionale del 2001 ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).**

(Parere alla Commissione XIV).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni MONCHIERO, *relatore*, nell'illustrare i profili di interesse del provvedimento, si sofferma in particolare sull'esigenza di circoscrivere meglio la portata di numerosi principi e criteri direttivi di delega, che attualmente risultano formulati facendo riferimento a mere eventualità ossia a opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato. In proposito rileva peraltro che si tratta di un aspetto riscontrato dal Comitato in numerosi provvedimenti di delegazione legislativa e sul quale sarebbe pertanto opportuna una riflessione di carattere generale.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3123 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge, che si compone di 21 articoli e di 2 allegati, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

*sul piano dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

taluni principi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno riferimento a mere eventualità ossia a opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato; a titolo esemplificativo, si richiamano l'articolo 5, comma 1, lettera b) ("prevedere, *ove opportuno*, l'innalzamento della soglia minima prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti"); l'articolo 8, comma 1, lettera b) ("*valutando inoltre l'opportunità* di stabilire modalità applicative del *bail-in* coerenti con la forma societaria cooperativa"); l'articolo 9, comma 1, lettera s) ("*valutare di non prevedere* sanzioni amministrative"); l'articolo 11, comma 1, lettera o) ("*valutare, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, se sia opportuno* prevedere di concedere incentivi finanziari"); l'articolo 15, comma 1, lettera a) e l'articolo 16, comma 1 ("*introduzione ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom* di misure di protezione"); al riguardo si segnala che in un *obiter dictum* la Corte costituzionale ha rilevato che: "il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la le-

gislazione su delega” (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007);

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

il disegno di legge contiene alcune disposizioni sprovviste di un contenuto innovativo dell’ordinamento, in quanto volte a riprodurre o richiamare la disciplina già vigente ovvero riferite ad aspetti endoprocedimentali connessi all’attuazione della delega; con riferimento al primo aspetto, gli articoli 4, comma 1, lettera c) e 10, comma 1, lettera e) riproducono quanto già previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012; l’articolo 6, comma 1, mantiene fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014; i principi direttivi di cui agli articoli 19, comma 1, lettera a) e 21, comma 1, lettera a) vincolano il legislatore delegato a prevedere che le definizioni siano conformi alle definizioni delle decisioni quadro oggetto di delega; con riferimento al secondo aspetto, l’articolo 6, comma 1, alinea, fa riferimento al coordinamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio per l’attuazione della delega oggetto dell’articolo;

*sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno del testo:*

il disegno di legge contiene alcuni rinvii normativi formulati in forma imprecisa che sarebbe opportuno specificare (si vedano gli articoli 2, comma 1, alinea; 4, comma 1, alinea; 6, comma 2, alinea; 7, comma 1, alinea; 8, comma 1, alinea; 13, comma 1, alinea, che prevedono l’osservanza dei “*principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compatibili*”); analogamente, l’articolo 6, comma 1, alinea richiama le procedure previste dall’articolo 31, della legge n. 234 del 2012, “*in quanto compatibili*”;

inoltre, in ciascuno degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20 e 21, il

disegno di legge reca una disposizione di tenore analogo contenente una clausola di invarianza finanziaria, che per il futuro sembrerebbe opportuno concentrare in un’unica disposizione, coordinata con la previsione generale in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, di cui all’articolo 1, comma 4; in particolare, poi, all’articolo 9, è presente sia una clausola di invarianza al comma 2 riferita all’articolo nel suo complesso sia una clausola di invarianza specificamente riferita alla lettera o) del comma 1 che appare ultronea;

il disegno di legge presentato al Senato reca la sola analisi tecnico-normativa;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

si specifichino i principi e criteri direttivi che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

si assicuri il coordinamento fra le varie clausole di invarianza finanziaria, evitando duplicazioni.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi imprecisi, si dovrebbe specificare la normativa oggetto del rinvio ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 9.35.**

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati .....	11
Verifica dei poteri nella Circoscrizione Estero .....	11

#### GIUNTA PLENARIA

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati.**

Alessandro PAGANO, *coordinatore del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze*, a nome del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, propone di prendere atto dell'eleggibilità dei seguenti deputati eletti nella circoscrizione Estero sulle cui cariche o funzioni il Comitato ha svolto l'istruttoria ai fini del giudizio sull'ineleggibilità e per i quali non sono pendenti ricorsi che attengano a tale profilo:

Ripartizione Europa: CARUSO Mario, FARINA Gianni, GARAVINI Laura, PICCHI Guglielmo e TACCONI Alessio;

Ripartizione America Meridionale: BORGHESE Mario, BUENO Renata, MERLO Ricardo Antonio e PORTA Fabio;

Ripartizione America Settentrionale e centrale: FITZGERALD NISSOLI Fucsia e LA MARCA Francesca;

Ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide: FEDI Marco.

La Giunta prende atto.

**Verifica dei poteri nella Circoscrizione Estero.**

Luigi LACQUANITI (PD), *relatore*, riferendo anche a nome dell'altro relatore, onorevole Bianconi, sottolinea che il totale delle schede bianche è pari a 16.445, quello delle schede e dei voti nulli è pari a 109.694, ivi incluse le schede annullate in via preliminare dai presidenti di seggio ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4), della legge 27 dicembre 2001, n. 459) e dei voti contestati e non assegnati.

Il numero dei voti contestati nelle sezioni elettorali risulta pari a 414, di cui 291 voti sono stati convalidati (nel dettaglio: 172 nella ripartizione Europa, 67 nella ripartizione America Meridionale, 22 nella ripartizione America Settentrionale e centrale e 30 nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide) e 123 voti dichiarati nulli dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (nel dettaglio: 68 della ripartizione Europa, 52 della ripar-

tizzazione America Meridionale e 3 della ripartizione America Settentrionale e centrale).

Nei 1.467 seggi delle 4 ripartizioni, risultavano iscritti, 3.436.402 elettori. I votanti, secondo i dati desunti dai verbali sezionali, sono stati 1.107.910.

Nel rinviare al testo della relazione per la parte relativa alle verifiche sul numero dei voti validi di lista e alle assegnazioni dei seggi da parte dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – che risultano confermate – evidenzia che nel corso delle attività di verifica preliminare, condotte ai sensi dell'articolo 8 del regolamento della Giunta delle elezioni, sono state riscontrate numerose incongruenze nei verbali sezionali a causa della loro errata o mancata compilazione, le quali hanno reso necessario fare ricorso alle copie dei verbali in possesso del comune di Roma, nonché ad appositi prospetti elaborati dalla Corte di appello di Roma.

Anche a seguito di tali ulteriori attività di « quadratura » permangono tuttavia, per sette sezioni elettorali, anomalie e incongruenze non sanabili. A tale ultimo riguardo, precisa che i relatori hanno convenuto sull'opportunità di non procedere a una « quadratura » delle sezioni medesime ma di limitarsi a prendere atto dei dati di proclamazione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Ciò ha determinato che i dati riportati nei prospetti contenuti nella relazione depositata agli atti della Giunta, presentino anomalie e incongruenze contabili, fra le quali – in tre ripartizioni su quattro – una non assoluta corrispondenza del totale dei votanti con la somma dei voti validi, delle schede bianche, delle schede e dei voti nulli, ivi incluse le schede annullate in via preliminare dai presidenti di seggio, e dei voti contestati e non assegnati.

A tale ultimo riguardo, i relatori – nel sottolineare l'esigenza di un intervento legislativo che ponga rimedio alle cause all'origine delle diverse disfunzionalità organizzative nel meccanismo elettorale per la circoscrizione Estero, registrate anche in occasione di precedenti elezioni politiche – fanno notare, peraltro, che – anche

ove modificati – i dati delle sezioni sottoidicate non appaiono in ogni caso tali da determinare un sostanziale mutamento dei risultati posti a base delle proclamazioni.

D'altra parte, la giurisprudenza amministrativa e parlamentare in ordine alla prova di resistenza attesta che, laddove non vi sia un possibile effetto di alterazione dei risultati elettorali oggetto di proclamazione, non si dà corso ad attività istruttorie ulteriori.

Le sezioni in questione sono le seguenti:

- Consolato di Caracas, sez. 1155;
- Consolato di Cordoba, sez. 813;
- Consolato di Curitiba, sez. 980;
- Consolato di Mar del Plata, sez. 877;
- Consolato di Santiago, sez. 1070;
- Consolato di Toronto, sez. 1203;
- Consolato di Sidney, sez. 1323.

In conformità ai risultati delle verifiche compiute, in ciascuna ripartizione la cifra elettorale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

I vecchi e i nuovi valori dei voti validi per l'attribuzione dei seggi a ciascuna lista di ogni ripartizione sono riportati nei prospetti contenuti nella relazione depositata agli atti della Giunta.

Fa presente che è pervenuto alla Giunta delle elezioni un esposto presentato dal senatore Esteban Juan Caselli (candidato per il Senato per la lista Italiani per la Libertà nella circoscrizione Estero – ripartizione America Meridionale).

Sono stati inoltre trasmessi alla Camera dei deputati due esposti presentati presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, rispettivamente, dal senatore Esteban Juan Caselli (di contenuto identico a quello richiamato in precedenza) e da Francesco Arena (quest'ultimo delegato

della medesima lista Italiani per la Libertà nella circoscrizione Estero – ripartizione America Meridionale).

Con i predetti esposti viene chiesto il riconteggio delle schede relative alla circoscrizione Estero – ripartizione America Meridionale, in relazione a possibili irregolarità nelle operazioni di scrutinio, nonché che sia vagliata la validità di tutte le schede che sono state annullate durante le operazioni di scrutinio, che siano sospese le proclamazioni delle nomine risultanti da eventuali operazioni fraudolente di spoglio, e che sia sollecitata la Procura della Repubblica per una verifica in merito a eventuali ipotesi di reato connesse alle operazioni di voto.

In relazione a tali esposti non appaiono, peraltro, sussistere i requisiti che legittimano a ricorrere avverso gli atti del procedimento elettorale, ossia la titolarità di un « interesse personale, diretto e qualificato », dovendosi con tale ultima locuzione intendere un interesse qualificato da adeguate motivazioni in fatto ed in diritto che sorreggano il *petitum* e, per ciò solo, consentano alla Giunta di effettuare verifiche mirate e non generiche.

Nel caso di specie, da un lato deve rilevarsi che né il senatore Caselli, né il signor Arena erano candidati per la lista Italiani per la Libertà nella circoscrizione Estero – ripartizione America Meridionale alle elezioni per la Camera dei deputati, dall'altro che gli stessi, nei loro esposti, hanno presentato, a sostegno delle richieste formulate, rilievi e argomentazioni in forma assolutamente generica, laddove la giurisprudenza parlamentare in materia non considera ammissibili ricorsi generici che non diano alla Giunta la possibilità dell'indagine e della valutazione di precisi elementi.

Per completezza, segnala che l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d'appello di Roma, nel trasmettere alla Camera gli esposti presentati dal senatore Caselli e dal signor Arena ha evidenziato che per la ripartizione America Meridionale erano stati provvisoriamente non assegnati per la Camera alla lista MAIE per identità di grafia

n. 3 voti del seggio n. 766, n. 2 voti del seggio n. 1129, e n. 42 voti del seggio n. 1156. L'Ufficio centrale ha quindi assegnato i 3 voti del seggio n. 766, i 2 voti del seggio n. 1129, e 4 voti del seggio 1156, restando invece non assegnati soltanto i residui 38 voti contestati di quest'ultimo seggio.

Fa, infine, presente che il ricorso di tenore analogo presentato dal senatore Caselli presso il Senato è stato respinto dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di quel Consesso, non sussistendo le condizioni per « un possibile effetto di alterazione dei risultati elettorali oggetto di proclamazione », e che l'analogo esposto presentato dal signor Arena non è stato preso in considerazione.

Per le motivazioni esposte in precedenza, i relatori propongono l'archiviazione degli esposti presentati dal senatore Esteban Juan Caselli e dal signor Francesco Arena.

In conclusione, i relatori – sottolineato che non sono stati presentati ricorsi avverso l'eleggibilità dei deputati eletti nella circoscrizione Estero e che pertanto la Giunta, previa comunicazione dell'apposito Comitato, ha preso atto nella seduta odierna della eleggibilità degli stessi – propongono alla Giunta di:

a) archiviare per inammissibilità, per le motivazioni indicate in relazione, gli esposti presentati dal senatore Esteban Juan Caselli e dal signor Francesco Arena;

b) approvare le modifiche ai valori delle cifre elettorali conseguite dalle liste nelle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero, come riportate nelle tabelle contenute nella relazione depositata agli atti della Giunta;

c) preso atto che nelle singole ripartizioni risultano confermate le assegnazioni dei seggi alle liste compiute dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, non essendo contestabili le elezioni e concorrendo negli eletti le qualità previste dalla legge, proporre, conseguentemente, all'Assemblea la convalida dell'elezione dei deputati proclamati eletti nella circoscrizione Estero, indicati nella relazione.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di archiviare per inammissibilità, per le motivazioni indicate in relazione, gli esposti presentati dal senatore Esteban Juan Caselli e dal signor Francesco Arena.

La Giunta approva all'unanimità.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, pone, quindi, in votazione l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali conseguite dalle liste nelle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero e –

non essendo contestabili le elezioni e concorrendo negli eletti le qualità previste dalla legge – la proposta all'Assemblea di convalida dell'elezione dei deputati proclamati eletti nella circoscrizione Estero.

La Giunta approva all'unanimità.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che, avendo la Giunta approvato la proposta di convalida testé formulata, ne sarà data immediata comunicazione al Presidente della Camera ai fini della proposta per l'Assemblea.

**La seduta termina alle 15.05.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Atto n. 164 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	15
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i> .....	37
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 171 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	15

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.*

#### La seduta comincia alle 14.40.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.**

**Atto n. 164.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno scorso.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore per la II Commissione*, formula, anche a nome della deputata Gebhard, *relatrice per la VI Commissione*, una proposta di parere favorevole con un'osservazione sul provvedimento (*vedi allegato*).

Le Commissioni approvano la proposta di parere formulata dai relatori.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.**

**Atto n. 171.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

Assunta TARTAGLIONE (PD), *relatore per la II Commissione*, illustrando il provvedimento anche a nome del relatore per la Commissione Finanze, Bernardo, rileva come le Commissioni siano chiamate a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese dei Paesi membri dell'Unione europea (Atto n. 171), in attuazione della delega recata dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge n. 234 del 2014, n. 154, la quale rinvia, per quanto riguarda le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dalla legge n. 234 del 2012, relativa alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto scade il 29 giugno 2015.

Per quanto concerne il contenuto della direttiva 2013/34/UE, fa presente come essa sia volta a migliorare la portata informativa del documento contabile e ad avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, e quindi del carico normativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.

Le innovazioni introdotte mirano a rendere più trasparenti i rapporti commerciali tra imprese residenti in uno Stato UE e soggetti residenti in uno Stato UE diverso, nonché per tutelare i soci terzi. In particolare, tali innovazioni rispondono ai seguenti obiettivi:

a) ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificarne la relativa disciplina;

b) migliorare la comparabilità dell'informativa resa con i bilanci;

c) tutelare l'interesse degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti;

d) migliorare la trasparenza relativa ai pagamenti effettuati ai governi da parte delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie.

Segnala quindi come le disposizioni della direttiva 2013/34/UE, secondo quanto indicato nell'articolo 1, paragrafo 1, della stessa riguardino in primo luogo le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società in accomandita per azioni, a cui si aggiungono anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice. Sono escluse le imprese senza fine di lucro, ovvero le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, tra le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 vi sono gli «enti di interesse pubblico», che comprendono, oltre alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e le imprese designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti.

In tale ambito rileva come i soggetti destinatari della normativa siano, inoltre, raggruppati sulla base di dati quantitativi riferiti all'attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi e al numero medio dei dipendenti, distinguendo tra imprese singole e realtà aziendali facenti parte di un gruppo. L'individuazione di questi tipi di imprese ha come principale finalità quella di identificare i fruitori delle semplificazioni degli adempimenti amministrativi in termini di redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.

A tal proposito, illustra l'articolo 3, il quale detta i parametri quantitativi per distinguere, nel caso di singole aziende, le microimprese dalle piccole imprese, dalle medie imprese e dalle grandi imprese,

mentre, nel caso di gruppi aziendali, vengono separati i piccoli gruppi, dai gruppi di medie dimensioni e dai grandi gruppi.

I limiti numerici, almeno due su tre, da rispettare alla data di chiusura del bilancio, sono i seguenti:

Parametri	Micro imprese	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Stato patrimoniale (euro)	≤ 350.000	≤ 4.000.000	≤ 20.000.000	> 20.000.000
Ricavi netti vendite e prestazioni (euro)	≤ 700.000	≤ 8.000.000	≤ 40.000.000	> 40.000.000
Numero medio dei dipendenti (unità)	≤ 10	≤ 50	≤ 250	> 250

Con riferimento ai gruppi societari, segnala quindi come la direttiva stabilisca che, affinché l'impresa madre e le imprese figlie rientrino a pieno titolo all'interno di

un raggruppamento piuttosto che di un altro, necessita che almeno due dei tre limiti, di seguito riportati, vengano rispettati alla data di chiusura dell'esercizio.

Parametri	Gruppi piccoli	Gruppi medi	Gruppi grandi
Stato patrimoniale (euro)	≤ 4.000.000	≤ 20.000.000	> 20.000.000
Ricavi netti vendite e prestazioni (euro)	≤ 8.000.000	≤ 40.000.000	> 40.000.000
Numero medio dei dipendenti (unità)	≤ 50	≤ 250	> 250

La classificazione delle imprese in quattro fasce (le microimprese, le piccole imprese, le medie imprese e le grandi imprese), individuate in base a parametri di natura quantitativa (totale dello Stato patrimoniale, ricavi, numero dei dipendenti) è funzionale a disegnare un regime semplificato per le imprese di minori dimensioni, in ossequio alla Comunicazione della Commissione europea intitolata « Pensare innanzitutto in piccolo »: gli obblighi in materia di informativa contabile, ivi compresi quelli di pubblicazione dei documenti, sono infatti modulati in base alle dimensioni dell'impresa, potendo questa attività risultare oltremodo onerosa per le microimprese.

Rammenta che il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 20 luglio 2015, interessando la redazione dei bilanci a partire dal 2016.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, esso, in estrema sintesi:

introduce una nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo e in quello dello sfruttamento delle aree forestali;

integra e modifica il codice civile e il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, riguardante i conti annuali e consolidati, al fine di allinearne le norme in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva;

apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della direttiva o per esigenze di coordinamento. In particolare, viene modificato il decreto legislativo n. 173 del 1997, sulla redazione del bilancio conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione e sono integrate le disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale dei conti, per recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/34/UE in mate-

ria di contenuto del giudizio espresso dal revisore; viene di conseguenza novellato l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 38 del 2005, che individua i soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e/o consolidata, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, per tener conto sia di quanto previsto dal regolamento comunitario n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle società di partecipazione, sia delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal decreto legislativo n. 141 del 2010, e dai relativi provvedimenti attuativi, disciplina che ha previsto il riordino dei soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria.

Ricorda inoltre che, contestualmente allo schema di decreto all'esame delle Commissioni riunite II e VI, è all'esame della Commissione Finanze lo schema di decreto n. 172, recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci delle banche e degli altri istituti finanziari, mediante il quale sono, tra l'altro, rivisti gli obblighi di bilancio per i confidi minori e gli operatori di microcredito, di cui, rispettivamente, agli articoli 112 e 111 del TUB, ai quali si applica una specifica attività di controllo da parte di organismi di categoria vigilati a loro volta dalla Banca d'Italia, e per gli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo dell'articolo 106 del TUB e vigilati dalla Banca d'Italia, tenuti ad applicare i principi contabili IAS/IFRS in forza del Regolamento CE 1606/2002, limitatamente agli obblighi di consolidamento.

Più in dettaglio, segnala come lo schema si componga di 3 Capi e 12 articoli: il Capo I reca disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti, il Capo II in materia di bilancio di esercizio e consolidato, mentre il Capo III contiene le norme di coordinamento per altri provvedimenti legislativi.

Illustra quindi gli articoli da 1 a 5, i quali recepiscono le disposizioni della direttiva 2013/34/UE (articoli 41 e seguenti) che introducono, in capo alle imprese che

operano nel settore estrattivo e in quello di utilizzo delle aree forestali, particolari obblighi di trasparenza con riguardo ai pagamenti effettuati a favore dei Governi e di altri enti dei Paesi ove esse operano in regime di concessione.

Tali obblighi consistono nel redigere e pubblicare una relazione, su base sia individuale sia consolidata, che riporti in modo analitico, per ammontare e natura, i pagamenti effettuati a Governi e ad altri soggetti pubblici o privati, a fronte delle concessioni o delle licenze ottenute.

L'articolo 1 recepisce le definizioni contenute nell'articolo 41 della richiamata direttiva, nonché in altre disposizioni europee. In particolare la nozione di «enti di interesse pubblico» è individuata rimandando all'elenco che di essi fa il decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale dei conti, che ha recepito la direttiva 2006/43/CE con cui tale espressione è stata introdotta nell'ordinamento europeo.

In merito ricorda che ai sensi dell'articolo 16 del predetto decreto legislativo n. 39 sono definiti enti di interesse pubblico (con una specificazione più dettagliata di quella contenuta nella direttiva oggetto di recepimento):

le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;

le banche;

le imprese di assicurazione e riassicurazione;

le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

le società di gestione dei mercati regolamentati;

le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

le società di intermediazione mobiliare (SIM);

le società di gestione del risparmio (SGR);

le società di investimento a capitale variabile (SICAV);

gli istituti di pagamento;

gli istituti di moneta elettronica;

gli intermediari finanziari.

In materia segnala che il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato, nel contesto più ampio delle riforme adottate immediatamente dopo la crisi finanziaria per rilanciare la stabilità del sistema, la riforma della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati attraverso l'adozione dei seguenti atti:

la direttiva 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

il regolamento n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

La nuova « direttiva revisione » contiene una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili, nonché alcune previsioni, riguardanti il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico. Il Regolamento prevede ulteriori e più stringenti regole applicabili unicamente alle revisioni dei bilanci dei citati enti.

Rammenta inoltre che il disegno di legge di C. 3123, recante la legge di delegazione europea 2014, attualmente all'esame della Camera, delega il Governo all'adozione della richiamata direttiva, inserita nell'allegato Bal DDL citato.

Per quanto concerne le nozioni di « industria estrattiva » e « utilizzo delle aree forestali primarie », recate dalle lettere *h*

e *i*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, che definiscono l'ambito oggettivo degli obblighi di divulgazione e trasparenza, il riferimento è al Regolamento n. 1893/2006, in particolare alle sezioni che elencano le attività economiche ascrivibili nei due settori.

Le definizioni di « gruppo », « società madre », « società madre europea » e « società figlia », recate dalle lettere da *e*) a *g*) del comma 1, ripropongono quelle della direttiva. In particolare, evidenzia come la definizione di « società madre » consenta di delineare il consolidato del gruppo societario (sia nel caso di società che applicano i principi contabili internazionali sia, invece, di quelle cui si applicano il codice civile e il decreto legislativo 127 del 1991, modificati dallo schema in esame).

Segnala inoltre che, come chiarito in linea generale dall'alinea del comma 1, le definizioni contenute nell'articolo hanno valenza ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Capo I, dunque non comportano l'introduzione di nuove o diverse fattispecie attinenti l'ambito definitorio del controllo in ambito societario, ulteriori rispetto alla definizione di « controllo » prevista dalle vigenti norme del codice civile.

Rispetto alla direttiva 2013/34/UE, la lettera *l*) esclude dalla nozione di « pagamento » rilevante ai fini degli obblighi di redazione della relazione i dividendi corrisposti agli azionisti, che però non sembrano avere un trattamento differenziato ai sensi della disciplina europea.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale disciplina l'ambito applicativo delle norme dello schema, disponendo che le grandi società e gli enti di interesse pubblico operanti nei settori estrattivi o di utilizzo delle aree forestali sono tenuti alla redazione delle relazioni sui pagamenti effettuati ai governi; al ricorrere di specifiche condizioni la relazione assume la forma di relazione consolidata (in particolare, ove vi sia un gruppo societario con un'impresa « madre » e una o più « figlie », di cui almeno una operi nei predetti settori).

L'articolo 3 individua il contenuto della relazione sui pagamenti ai governi, enumerando, in conformità agli articoli 43 e 44 della direttiva, gli elementi che devono essere contenuti nelle relazioni annuali e consolidate. In particolare, il comma 1 chiarisce che i pagamenti sono indicati nelle relazioni con riferimento sia ai singoli soggetti ricompresi nella nozione di « governo », sia al progetto a cui sono imputabili. Il comma 2 individua una soglia di materialità rilevante per l'evidenziazione dei pagamenti, escludendo dalla relazione i pagamenti inferiori a centomila euro. Nel comma 3 si afferma il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nell'indicazione dei pagamenti e loro eventuali suddivisioni o aggregazioni: l'indicazione dei pagamenti è effettuata con riferimento alla sostanza dei contratti o delle altre obbligazioni da cui hanno origine ed alle attività ed ai progetti a cui si riferiscono, non ricorrendo a suddivisioni o aggregazioni che pregiudichino la qualità delle informazioni o l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme del provvedimento.

Ai sensi del citato comma 1 la relazione deve contenere:

a) l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno dei soggetti ricompresi nella definizione di governo, suddivisi per appartenenza ad uno Stato UE o ad un Paese terzo che non vi appartiene;

b) l'importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun governo;

c) l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto.

In tale ambito sottolinea come tale disposizione sia coerente con la novella che l'articolo 6, comma 3, lettera b) dello schema di decreto apporta all'articolo 2423-bis del codice civile, introducendo un nuovo comma 1-bis ai sensi del quale si chiarisce che con il riferimento alla sostanza si intende dare preminenza ai contenuti del contratto piuttosto che alla forma giuridica che descrive l'operazione.

Il comma 4 dispone che non possono essere escluse dalla relazione le rendicontazioni di ogni singolo progetto, per i pagamenti effettuati per assolvere obblighi imposti all'impresa a livello di entità, derogando quindi all'obbligo di disaggregare e assegnare pagamenti a un progetto. Ove un'impresa abbia più di un progetto in un paese ospitante e il governo di questo paese applichi imposte sul reddito delle persone giuridiche, l'impresa sarà autorizzata a indicare il pagamento o i pagamenti dell'imposta sul reddito, senza specificare i singoli progetti associati ai pagamenti.

Il comma 5 fornisce indicazioni circa la descrizione dei pagamenti effettuati in natura.

Rileva come, coerentemente alle previsioni dell'articolo 44 della direttiva, l'articolo 4, comma 1, dello schema esoneri le società dall'obbligo di redigere la relazione sui pagamenti ai governi qualora i pagamenti ai governi siano inclusi nella relazione consolidata redatta da un'altra società (madre, figlia obbligata a redigere la relazione, ovvero che la include nel suo perimetro di consolidamento).

Inoltre, ai sensi del comma 2 l'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti ai governi non sussiste qualora la società madre che redige il bilancio consolidato è a capo di un gruppo di medie dimensioni e nessun ente di interesse pubblico è ricompreso nell'ambito di consolidamento; ovvero quando la società madre è inclusa nel perimetro di consolidamento di un'impresa madre europea soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea.

Inoltre secondo il comma 3 la società madre, anche nel caso in cui si tratti di un ente di interesse pubblico, tenuta alla redazione della relazione consolidata sui pagamenti ai governi, può escludere da essa i pagamenti effettuati da una sua società figlia qualora:

a) l'esercizio effettivo dei diritti sull'attivo o sulla gestione della società figlia è soggetto a gravi e durature restrizioni;

b) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;

c) le azioni o le quote della società figlia sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

A tale riguardo segnala come, conseguentemente, cada l'obbligo di redigere la relazione consolidata se tutte le società figlie di una stessa madre ricadono nelle predette ipotesi elencate alle lettere a), b) e c).

Sono altresì esentate dall'obbligo di redigere le relazioni sui pagamenti ai governi, ai sensi del comma 4, le società che redigono e pubblicano analoghe relazioni, in conformità agli obblighi derivanti da regimi di informativa di Paesi terzi ritenuti equivalenti, secondo i principi contenuti nella direttiva 2003/34/UE.

Illustra l'articolo 5, che reca disposizioni in materia di pubblicità e sanzioni.

In particolare, il comma 1 obbliga al deposito presso il registro delle imprese delle relazioni individuali e consolidate sui pagamenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 45 della direttiva; tale obbligo è posto in capo agli amministratori ai quali, ai sensi del comma 2, è anche richiesto di agire con professionalità e diligenza, al fine di garantire che le relazioni siano redatte e pubblicate in conformità a quanto prescritto dallo schema di decreto legislativo.

Il comma 3 dispone che il soggetto incaricato di svolgere la revisione legale dei conti presso l'impresa interessata esprima un giudizio circa la conformità dei loro contenuti alle disposizioni che ne disciplinano contenuto e modalità di presentazione. Il giudizio del revisore è contenuto in una relazione, soggetta a deposito presso il registro delle imprese.

Il comma 4 contiene la disciplina sanzionatoria riferita ai casi in cui sia omesso il deposito delle relazioni sui pagamenti, ovvero siano depositate relazioni il cui contenuto non contiene le informazioni previste, oppure siano depositate relazioni che contengano informazioni non veri-

tiere, prevedendo l'arresto sino ad un anno e l'ammenda fino a centoventimila euro per gli amministratori.

Il comma 5 disciplina i casi di ritardato deposito delle relazioni presso il registro delle imprese, prevedendo che un ritardo compreso nei sessanta giorni comporta per gli amministratori una sanzione amministrativa analoga a quella prevista dall'articolo 2630 del codice civile per il ritardato deposito del bilancio, mentre un deposito che avvenga oltre i sessanta giorni è equiparato al mancato deposito.

Rammenta che ai sensi del citato articolo 2630 del codice civile chi, tenutosi per legge, omette di eseguire nei termini prescritti denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

L'articolo 6 apporta numerose modifiche al codice civile.

Il comma 1 modifica l'articolo 2357-ter del codice civile in materia di azioni proprie, prevedendo che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, in coerenza con l'articolo 10 della direttiva, che non consente l'iscrizione nell'attivo immobilizzato delle azioni proprie. Evidenzia come il legislatore abbia optato per il divieto di iscrizione in bilancio anche per le azioni proprie non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società. Per opportuno coordinamento sono modificati gli articoli 2424 (contenuto dello stato patrimoniale) e 2424-bis (disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale) del codice civile.

Attualmente, invece, come chiarisce l'Organismo Italiano di Contabilità nel principio contabile n. 21, le azioni proprie sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, separatamente dalle altre partecipazioni. Nella voce, accanto al valore

contabile delle azioni proprie, è indicato, in conformità al disposto dell'articolo 2424, il valore nominale complessivo; al momento dell'iscrizione delle azioni proprie nell'attivo dello stato patrimoniale, in conformità al disposto degli articoli 2357-ter e 2424, va costituita una riserva di pari ammontare da indicare nel patrimonio netto, quale contropartita di pari ammontare, alla voce « Riserva per azioni proprie in portafoglio ».

Il comma 2 modifica in più punti l'articolo 2423 del codice civile, relativo alla redazione del bilancio. Con una modifica al comma 1 è previsto l'obbligo di redigere, quale ulteriore elemento del bilancio di esercizio, anche il rendiconto finanziario, accanto allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa.

Il contenuto del rendiconto finanziario è disciplinato dal comma 7 dell'articolo 6, che introduce un nuovo apposito articolo nel codice civile, dando corso a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, che consente agli Stati membri di imporre alle imprese – diverse dalle piccole – la redazione di ulteriori documenti di bilancio.

Fa quindi presente come lo stesso comma 2, lettera *b*), inserisca inoltre un nuovo comma quarto nel predetto articolo 2423, che introduce nuovi elementi nella nota integrativa, conseguenti allo snellimento di altre scritture contabili da parte della direttiva. La nuova disposizione prevede che la nota integrativa rechi l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati. Viene chiarito che vi è la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti, al fine di recepire il principio

di rilevanza introdotto dall'articolo 6 (paragrafo 1) della direttiva. In tal caso è necessario illustrare in nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione a tale disposizione; il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilità.

Il comma 3 dell'articolo 6 dello schema modifica l'articolo 2423-*bis* del codice civile, il quale detta i principi di redazione del bilancio. In primo luogo viene modificato il numero 1) del predetto articolo, il quale – nella formulazione vigente – chiarisce che la valutazione delle voci deve essere fatta tra l'altro tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Le lettere *a*) e *b*) del comma 3, eliminando tale inciso e inserendo un nuovo numero 1-*bis*), si chiarisce che la valutazione delle voci deve invece essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, secondo quanto prescritto nei principi generali elencati nell'articolo 6 della direttiva.

Con riferimento al comma 4, segnala come esso modifichi le disposizioni dell'articolo 2424 in ordine al contenuto dello stato patrimoniale, per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati, sulle spese di ricerca e pubblicità (che vengono ricomprese nei cosiddetti costi di sviluppo) e sulle azioni proprie (in relazione a quanto previsto nel comma 1). In particolare, si introducono specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (cioè le cosiddette « imprese sorelle »).

Inoltre la lettera *n*) del comma 4 elimina le disposizioni relative ai conti d'ordine, recate dal terzo comma dell'articolo 2424 del codice civile, la cui informativa – ai sensi della direttiva – è ora fornita nella nota integrativa (articolo 16, paragrafo 1, lettera *d*), della direttiva).

Al riguardo ricorda che i conti d'ordine rappresentano annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale finanziaria esposta dallo stato patrimoniale;

essi non costituiscono attività e passività in senso proprio e svolgono una funzione informativa su operazioni che, pur non influenzando quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell'esercizio, possono influenzare tali grandezze in esercizi successivi. I conti d'ordine comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi presso la società e i beni della società presso terzi.

Il comma 5 apporta le modifiche di coordinamento per recepire la nuova modalità di iscrizione delle azioni proprie, a tal fine incidendo sull'articolo 2424-*bis* del codice civile in tema di singole voci dello stato patrimoniale.

Il comma 6 modifica in più punti l'articolo 2425 del codice civile sul contenuto del conto economico, per recepire in tale scrittura contabile gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati.

Ricorda che i principi generali della direttiva 2013/34/UE prevedono in merito che le voci rilevate nel bilancio siano valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione (articolo 6, comma 1, lettera *i*); tuttavia, in deroga a tali principio gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati (*fair value*); i Paesi membri possono autorizzare o prescrivere che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo, alle condizioni specificate dalla direttiva.

Rammenta che i principi contabili internazionali IAS/IFRS qualificano il *fair value* (valore corretto, valore coerente o congruo, valore corrente o di mercato) come il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti. Esso include quindi gli elementi fondamentali del consenso e della consapevolezza delle parti, nonché quello della piena

libertà della contrattazione, cioè la mancanza di vincoli che obblighino o forzino i soggetti a concludere l'operazione.

Ai sensi della direttiva, il *fair value* (tradotto come valore equo) è determinato con riferimento a uno dei seguenti valori:

nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

nel caso di strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti sono valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, nella misura in cui sia possibile effettuare tale valutazione. In deroga ai principi generali, se uno strumento finanziario è valutato al valore equo, le variazioni del valore sono incluse nel conto economico, tranne in alcuni specifici casi chiariti dalla direttiva.

Passa quindi a illustrare il comma 7 dell'articolo 6 dello schema, il quale introduce nel codice civile l'articolo 2425-*ter*, il quale disciplina il contenuto del rendiconto finanziario. Esso deve rappresentare i flussi di disponibilità liquide, distinti a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento.

Il comma 8 modifica più disposizioni dell'articolo 2426 del codice civile concernente i criteri di valutazione delle voci di bilancio.

In dettaglio le lettere *a*), *f*), *g*) del comma 8 modificano i numeri 1), 7) e 8) dell'articolo 2426, per consentire l'intro-

duzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. Nel caso dei titoli, la norma chiarisce che il metodo è adottato solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano.

Al riguardo la Relazione illustrativa dello schema di decreto chiarisce che la definizione di costo ammortizzato è quella rilevante secondo i principi contabili internazionali omologati dall'Unione europea. In sintesi, il « costo ammortizzato » è l'ammontare a cui un'attività era stata valutata al momento della contabilizzazione iniziale, meno le variazioni finanziarie in linea capitale (rimborsi), più o meno l'ammortamento accumulato di ogni differenza tra l'ammontare iniziale e il valore nominale alla scadenza (calcolato con il metodo dell'interesse effettivo), meno qualsiasi svalutazione per perdita di valore o non incassabilità.

Nella nuova formulazione, la norma impone inoltre che la valutazione dei crediti e dei debiti sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Ciò implica la necessità di attualizzare i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quelle di mercato).

L'obbligo di tener conto del fattore temporale non è esteso alla valutazione dei titoli. La Relazione al riguardo chiarisce che tale scelta è effettuata nel presupposto che, essendo rappresentati da obbligazioni emesse da società private o da titoli di debito pubblico, essi producono di norma interessi in linea con quelli di mercato. Per coerenza è stato eliminato il riferimento alla rilevazione in bilancio dei di saggi (aggi) di emissione.

Le lettere *d*) ed *e*) del comma 8 modificano rispettivamente la disciplina degli oneri pluriennali e dell'avviamento, per coordinarla con le disposizioni di cui articolo 12, paragrafo 11, della direttiva.

In merito ricorda che tale ultima norma della direttiva dispone che le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate nel corso della loro vita utile, e in

casi eccezionali – in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere stimata attendibilmente – essi sono ammortizzati entro un termine massimo, fissato dagli Stati membri, che non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di sviluppo e se detti costi non sono stati completamente ammortizzati, gli Stati membri prescrivono che sia vietata ogni distribuzione degli utili, a meno che l'importo delle riserve disponibili per la distribuzione e degli utili portati a nuovo sia almeno pari a quello dei costi non ammortizzati. Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di impianto e di ampliamento, questi sono ammortizzati entro un termine massimo di cinque anni. In tal caso gli Stati membri prescrivono che il terzo comma si applichi, *mutatis mutandis*, ai costi di impianto e di ampliamento. Sono previste deroghe per casi eccezionali, autorizzate dagli Stati membri; queste, corredate delle relative motivazioni, sono menzionate nella nota integrativa.

Sottolinea a tale proposito come, di conseguenza, per effetto di tali modifiche, sia i costi di impianto sia i costi di ampliamento debbano essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo non sia completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati (lettera *d*), che modifica il numero 5 del comma 1 dell'articolo 2426 del codice civile). Inoltre, viene chiarito che l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne

attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.

Ai sensi della lettera *e*) del comma 8, che modifica il numero 6) del comma 1 dell'articolo 2426 del codice civile, nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

La lettera *b*) del comma 8 modifica il comma 1, numero 3) dell'articolo 2426, precisando che non sono ammesse riprese di valore sulle rettifiche di valore relative all'avviamento, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva.

A tale proposito rammenta che il predetto paragrafo 6 consente agli Stati membri la facoltà di autorizzare o prescrivere che le immobilizzazioni finanziarie siano oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio; indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o meno limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia durevole. Le rettifiche di valore sono iscritte nel conto economico e indicate separatamente nella nota integrativa, se non sono indicate separatamente nel conto economico. La valutazione al valore inferiore non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore; questa disposizione non si applica a rettifiche relative all'avviamento.

La lettera *c*) del comma 8 modifica la disciplina del metodo del patrimonio netto contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 4).

In merito rammenta che detta norma dell'articolo 2426 stabilisce che le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché al costo di acquisto, (da rettificare in caso di perdita durevole di valore) per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimo-

nio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-*bis* del codice civile in materia di redazione dei bilanci, sopra illustrati. Tale metodo è conosciuto come metodo del patrimonio netto; in tal modo il valore della partecipazione viene rettificato in conseguenza dei cambiamenti di valore della quota della partecipante nel patrimonio netto della partecipata: nel caso la partecipata consegua utili, il valore della partecipazione va incrementato; se consegue perdite, esso va diminuito. In questo modo si riconoscono i risultati della partecipata che si sono tradotti in aumenti e diminuzioni intervenuti nelle sue consistenze patrimoniali. I dividendi che verranno successivamente distribuiti vanno portati in riduzione del valore iscritto della partecipazione e non costituiscono componenti di reddito per la partecipante.

Segnala quindi come tali modifiche intendano richiamare la data di acquisizione della partecipazione come quella utile ai fini del calcolo del valore corrispondente del patrimonio netto della partecipazione da porre a confronto con il costo d'acquisto, in sede di prima applicazione del metodo del patrimonio netto, in linea con quanto previsto dall'articolo 27, paragrafo 2, ultimo capoverso, della direttiva.

La lettera *h*) del comma 8 riformula il numero 8-*bis* dell'articolo 2426, al fine di chiarire esplicitamente che l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria.

Illustra quindi la lettera *i*) del comma 8, con la quale viene introdotto un nuovo numero 11-*bis* nell'articolo 2426, comma 1, del codice civile, che reca la disciplina della valutazione contabile dei derivati e delle operazioni di copertura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della direttiva in tema di valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari. È

previsto un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al *fair value*. L'obbligo di valutazione al *fair value* è esteso anche alle circostanze nelle quali lo strumento derivato è inglobato in un altro titolo. Nel caso di strumenti derivati utilizzati a fini di copertura dei rischi, la norma prevede un regime differenziato a seconda che la copertura si riferisca al *fair value* di elementi presenti nel bilancio oppure a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione. Ferma restando la valutazione al *fair value* del derivato, nel primo caso si richiede di valutare l'elemento oggetto di copertura evidenziando le variazioni di valore relative al rischio coperto; nel secondo caso, in assenza di elementi da valutare in bilancio, in quanto la copertura si riferisce a fenomeni di futura manifestazione, gli effetti della valutazione al *fair value* sono rilevati in una voce del patrimonio netto. Una volta manifestatisi gli effetti dell'operazione a cui si è inteso dare copertura, gli utili o le perdite maturati sullo strumento derivato sono rilevati nel conto economico, al fine di sterilizzare le oscillazioni di valore sull'elemento oggetto di copertura. Nel caso di strumenti finanziari non inquadrati in operazioni di copertura, gli eventuali utili derivanti dalla valutazione al *fair value* sono accantonati in una riserva non distribuibile; tale obbligo non sussiste nel caso invece di utili derivanti dalla valutazione di strumenti derivati di copertura, a condizione che la copertura si riferisca a elementi presenti nel bilancio e valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. Le riserve che si generano per effetto della valutazione di strumenti derivati posti a copertura di flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione, non trovando corrispondenza in bilancio con utili o perdite di segno opposto fino a che non si manifestano i flussi o le operazioni coperti, non sono computate ai fini della determinazione del patrimonio netto ai sensi degli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 del codice civile.

La lettera *l*) del comma 8 elimina il punto 12) del primo comma dell'articolo 2426, ai sensi del quale le attrezzature

industriali e commerciali, nonché le materie prime, sussidiarie e di consumo possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione; tale abrogazione è motivata in forza del generale principio di rilevanza.

La lettera *m*) del comma 8 introduce alcuni ulteriori commi (da secondo a quinto) all'articolo 2426 del codice civile. In particolare, ai fini dell'applicazione degli istituti e delle regole recate dal medesimo articolo 2426 (che, ricorda, disciplina le modalità di valutazione delle voci dei documenti contabili), viene chiarito che occorre fare riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea per definire alcuni istituti (tra cui « strumento finanziario », « attività finanziaria » e « passività finanziaria », « strumento finanziario derivato », di « costo ammortizzato », di « *fair value* »). Viene chiarito che sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente specifiche condizioni. Coerentemente alle prescrizioni della direttiva, si stabiliscono le modalità di individuazione del *fair value*.

Il comma 9 dell'articolo 6 interviene sul contenuto della nota integrativa, disciplinata all'articolo 2427 del codice civile, al fine di recepire le previsioni sulla struttura e sul contenuto della nota integrativa contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva.

In dettaglio, la lettera *a*) del comma 9 elimina il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità contenuto nel numero 3) dell'articolo 2427, trattandosi di costi non più capitalizzabili; rimane fermo il riferimento ai costi di sviluppo.

Le lettere *b*), *d*) e *h*) del comma 9 eliminano alcuni riferimenti testuali, presenti nell'articolo 2427, alla « significati-

vità » o alla « rilevanza », dal momento che si tratta di valutazioni già ricomprese nel più generale principio di rilevanza.

La lettera *c)* del comma 9 sostituisce il numero 9) dell'articolo 2427, che nella formulazione vigente impone di evidenziare nella nota integrativa gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime. Per effetto di tali modifiche, coerentemente alle previsioni della direttiva in tema di informativa su impegni, garanzie e passività potenziali (articolo 16, comma 1, lettera *d)*, della direttiva), si statuisce che la nota integrativa rechi l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; viene chiarito che gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime, sono distintamente indicati.

Segnala come, con la lettera *e)* del comma 9, venga eliminata l'informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto economico nella nota integrativa. In sua sostituzione (secondo l'articolo 16, comma 1, lettera *f)*, della direttiva), si richiede che la nota fornisca informazioni circa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, a tal fine sostituendo il numero 13) del primo comma dell'articolo 2427 del codice civile.

Con la lettera *f)* del comma 9 si integrano le informazioni da fornire relativamente ai rapporti economici che possono intercorrere tra società, amministratori e sindaci. Viene richiesto che, oltre all'ammontare dei compensi, la nota integrativa informi sulle anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci,

cumulativamente per ciascuna categoria; viene introdotta la previsione secondo cui nel medesimo documento contabile devono essere precisati il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, specificando il totale per ciascuna categoria.

La lettera *g)* del comma 9 completa il novero delle informazioni da fornire sugli strumenti finanziari emessi dalla società, richiamando anche i *warrants* e le opzioni.

Con la lettera *i)* del comma 9 si prevede che la nota contenga ulteriori, nuove informazioni riguardanti: la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande e dell'insieme più piccolo di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato; la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (nuovi numeri da 22-*quater* a 22-*septies* del comma 1 dell'articolo 2427).

La lettera *l)* del comma 9 sostituisce il secondo comma dell'articolo 2427, del codice civile, prevedendo che le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico siano presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Il comma 10 dell'articolo 6 interviene sulla disciplina delle informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari, contenuta nell'articolo 2427-*bis* del codice civile.

In dettaglio, fa presente che la lettera *a)* del comma 10 apporta una modifica lessicale alla rubrica dell'articolo 2427-*bis* del codice civile, mentre la lettera *b)* apporta integrazioni alla disciplina dell'informativa degli strumenti finanziari, secondo quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera *c)*, della direttiva 2013/34/UE, relativa a strumenti finanziari valutati al *fair value*. Si richiede che per ciascuna categoria

di strumento finanziario derivato siano indicati alcuni elementi, ovvero: i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio.

Con la lettera *c)* si eliminano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2427-*bis*, in quanto ricompresi entro l'alveo delle norme sui criteri di valutazione delle voci di bilancio, di cui all'articolo 2426 del codice civile (come modificato dal comma 8 dell'articolo 6).

Il comma 11 dell'articolo 6 interviene sulla relazione sulla gestione, disciplinata dall'articolo 2428 del codice civile, eliminando il riferimento all'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, contenuto nel comma 3, numero 5), dell'articolo 2428, in attuazione delle modificazioni apportate dalla direttiva (articolo 19), ai sensi delle quali tale informazione è compresa nell'ambito della nota integrativa (articolo 2427, comma 1, nuovo numero 22-*quater*).

Il comma 12 apporta alcune modifiche alla disciplina del bilancio in forma abbreviata di cui all'articolo 2435-*bis* del codice civile, che può essere redatto dalle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati aventi specifici limiti dimensionali.

In dettaglio, la lettera *a)* modifica il secondo comma, eliminando la previsione secondo cui dalle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni. La norma inoltre esonera dalla redazione del rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (stante il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo capoverso, della direttiva, secondo cui agli Stati membri è

data facoltà di imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d'esercizio altri prospetti, oltre a stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa).

La lettera *b)* integra i riferimenti alle voci del conto economico raggruppabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, in considerazione della collocazione delle nuove voci inserite nel conto economico *ex* articolo 2425 del codice civile.

La lettera *c)* abroga il comma 4 dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, per effetto dell'eliminazione delle voci straordinarie del conto economico.

La lettera *d)* modifica gli obblighi di informativa in nota integrativa previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in linea con quanto stabilito dall'articolo 16 della direttiva.

La lettera *e)* interviene su alcune precisazioni in tema di informativa contenute nel comma sesto dell'articolo 2435-*bis* del codice civile. A tale proposito, evidenzia come, in primo luogo, venga integrata la disciplina sulle parti correlate (incluse nella nota integrativa, in linea con quanto stabilito dalla direttiva all'articolo 17, comma 1, lettera *r)*; in particolare, ci si avvale della facoltà di consentire che le informazioni fornite da una media impresa sulle operazioni realizzate con parti correlate siano limitate alle operazioni concluse con le imprese in cui l'impresa stessa detiene una partecipazione. Dall'altro lato, viene soppresso il riferimento alle operazioni fuori bilancio, in quanto disciplinate in modo completo al comma 5.

Con la lettera *f)* viene inserito un nuovo comma ottavo nell'articolo 2435-*bis* del codice civile, in cui si dispone che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Illustra quindi il comma 13 dell'articolo 6, che introduce nel codice civile un nuovo articolo 2435-*ter*, dedicato al bilancio delle microimprese.

Il primo comma del nuovo articolo indica i presupposti di applicabilità della norma, stabilendo che per poter rientrare in tale regime, le società nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non devono aver superato due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

In merito rileva come i requisiti di accesso previsti dalla previsione appaiano più restrittivi di quanto disposto, in favore delle «microimprese», dal combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 36 della direttiva 2013/34/UE.

Ricorda infatti che l'articolo 3 della direttiva, per l'accesso alle misure di semplificazione, prevede il possesso di requisiti numericamente meno restrittivi rispetto a quelli sanciti dalle norme in esame; tali requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bilancio:

a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 EUR;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 EUR;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

Le microimprese applicano la stessa disciplina delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, salvo ulteriori semplificazioni, tra cui l'esonero dalla redazione della nota integrativa, se in calce allo stato patrimoniale risultano specifiche informazioni. Inoltre, alle microimprese non si applicano alcune disposizioni (in particolare l'articolo 2423, comma 5 sulla deroga per casi eccezionali e l'articolo 2426, comma 1, numero 11-*bis* sulla valutazione dei derivati e delle operazioni di copertura).

Il comma 14 riformula il primo periodo del primo comma dell'articolo 2478-*bis* in

materia di bilancio e distribuzione degli utili ai soci, sostituendo il rinvio alle specifiche norme sul bilancio delle società per azioni con un più ampio richiamo alle disposizioni in tema di bilancio, presenti nel capo della sezione del codice contenente la disciplina delle società per azioni, in modo da assicurare la completezza nel tempo dei riferimenti normativi applicabili.

L'articolo 7 dello schema apporta modificazioni alla disciplina del bilancio consolidato contenuta nel decreto legislativo n. 127 del 1991, il quale ha recepito le direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati (ora abrogate dalla direttiva che si intende recepire con lo schema di decreto), volte a dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico delle società attraverso i conti annuali, che devono comprendere lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato, nonché informazioni complementari qualora i predetti documenti non siano sufficienti a fornire un quadro fedele.

In particolare, rammenta che il decreto legislativo n. 127 del 1991, con numerose modifiche al codice civile, interviene – tra l'altro – sulla definizione di società controllate e collegate, sulle modalità di redazione del bilancio, sulla struttura e i contenuti dello stato patrimoniale e del conto economico e relativi criteri di valutazione, nonché sul contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione, sulla pubblicazione e sul collegio sindacale.

Ulteriori interventi riguardano il decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975 in materia di controllo contabile e certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa (successivamente abrogato dal TUF). Attualmente la materia della revisione contabile è regolata dal decreto legislativo n. 39 del 2010, che ha recepito la direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Rileva inoltre che, per quanto qui interessa, il Capo III del decreto legislativo n. 127 – come modificato dall'articolo 7 dello schema – detta le modalità di predisposizione del bilancio consolidato per le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa, nonché per gli enti pubblici esercenti attività commerciali, società cooperative e le imprese di mutua assicurazione che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata (articolo 25).

In particolare, il comma 1 dell'articolo 7 dello schema, alle lettere *a)* e *b)* modifica in primo luogo l'articolo 27 del predetto decreto legislativo n. 127, concernente i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, elevando la misura delle soglie quantitative al superamento delle quali sorge l'obbligo di consolidamento, da 17,5 a 20 milioni di euro per quanto riguarda il totale degli attivi degli stati patrimoniali e da 35 a 40 milioni di euro per il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, fermo restando il numero di 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Tali nuovi limiti corrispondono a quelli previsti per definire le grandi imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva.

La lettera *c)* del comma 1 introduce il riferimento agli enti di interesse pubblico in sostituzione del previgente richiamo alle società che emettono titoli quotati in borsa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, gli enti di interesse pubblico comprendono le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e le imprese designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico.

Per effetto di tale previsione, nel caso in cui la controllante o una delle controllate sia un ente di interesse pubblico sorge l'obbligo di consolidamento a prescindere dalla misura delle soglie quantitative.

La lettera *d)* del comma 1 aggiunge al comma 3-*bis* dell'articolo 27 un altro caso di esonero dal consolidamento in attuazione del disposto dell'articolo 23, paragrafo 10, della direttiva. La controllante non è infatti tenuta a redigere il bilancio consolidato qualora le controllate siano tutte escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 127, il quale esclude le imprese controllate dagli obblighi di consolidamento quando:

*a)* l'inclusione sarebbe irrilevante ai fini della chiarezza e rappresentatività del bilancio;

*b)* l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;

*c)* in casi eccezionali, (secondo la modifica introdotta dal comma 2 dell'articolo 7 dello schema) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;

*d)* le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

La lettera *e)* del comma 1 interviene su una delle condizioni richieste dal comma 4, lettera *a)*, dell'articolo 27 per poter esonerare una controllata dalla redazione del bilancio consolidato. A tal fine il bilancio consolidato della controllante deve essere redatto e sottoposto a controllo non solo in base al diritto interno o al diritto di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ma anche in conformità ai principi contabili internazionali adottati nell'Unione Europea. Viene così recepita la precisazione contenuta nell'articolo 23, paragrafo 8, della direttiva.

La lettera *f)* del comma 1 interviene sul comma 4, lettera *b)*, dell'articolo 27, apportando alcuni aggiornamenti di natura terminologica; in particolare il riferimento ai titoli quotati in borsa è sostituito con quello ai valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

La lettera *g)* integra il comma 5 dell'articolo 27 consentendo – a fini di sem-

plificazione e riduzione degli oneri amministrativi – alla società che fruisce dell'esonero dalla redazione del consolidato di depositare presso il registro delle imprese la copia del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo anche in lingua inglese (oltre che in lingua italiana). Viene eliminato inoltre il riferimento al Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, soppresso dall'articolo 29 della legge n. 266 del 1997.

Il comma 2 dell'articolo 7 interviene su uno dei casi di esclusione dal consolidamento previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 127 del 1991. In particolare, viene precisato che in casi eccezionali l'esclusione avviene quando non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni. Segnala al riguardo che all'articolo 23, paragrafo 9, lettera a), della direttiva, è utilizzata la formulazione « casi estremamente rari ».

Il comma 3 interviene sulla disciplina della redazione del bilancio consolidato contenuta nell'articolo 29 del decreto legislativo n. 127 del 1991. In dettaglio segnala che:

la lettera a) modifica il comma 1, precisando che il bilancio consolidato è costituito non solo dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ma anche dal rendiconto finanziario, in linea con quanto già previsto dall'articolo 6 del presente decreto sul bilancio di esercizio;

la lettera b) prevede un nuovo comma 3-bis che disciplina il principio della rilevanza nel bilancio consolidato, in modo analogo a quanto già fatto nella disciplina del codice civile del bilancio di esercizio.

Non è quindi necessario rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di

regolare tenuta delle scritture contabili, mentre le società sono chiamate ad esplicitare nella nota integrativa i criteri utilizzati per aderire al nuovo principio. La previsione attua l'articolo 6, paragrafo 1, lettera j), della direttiva.

Il comma 4 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 127 relativo ai principi di consolidamento. Nello specifico:

la lettera a) modifica il comma 3 eliminando le previsioni che consentivano di non elidere, dallo stato patrimoniale, i crediti e i debiti fra imprese incluse nel consolidamento e, dal conto economico, i proventi e gli oneri da operazioni effettuate tra le medesime imprese, quando risultino irrilevanti. La stessa modifica è stata apportata anche con riguardo agli utili e alle perdite derivanti da operazioni effettuate tra imprese relativi a valori presenti nel patrimonio;

la lettera b) sostituisce l'ultimo periodo del comma 4 in conseguenza del divieto di iscrivere le proprie azioni o quote nell'attivo dello stato patrimoniale previsto dal nuovo comma 7 dell'articolo 2424-bis del codice civile: più specificamente, nel bilancio consolidato trova applicazione l'obbligo di portare in deduzione del patrimonio netto il costo sostenuto da imprese incluse nel consolidamento per l'acquisto di azioni o quote della società che redige il consolidato. Tale previsione appare coerente con il combinato disposto delle disposizioni sullo stato patrimoniale di cui all'articolo 10 e all'allegato III della direttiva.

Il comma 5 interviene sull'articolo 32 del decreto legislativo n. 127, relativo alla struttura e al contenuto dei prospetti che compongono il bilancio, introducendo i riferimenti al rendiconto finanziario consolidato.

Il comma 6 interviene sulla disciplina del consolidamento delle partecipazioni contenuta nell'articolo 33 del decreto legislativo n. 127. Nello specifico:

la lettera a) integra la previsione del comma 1 richiamando la data di acquisi-

zione ai fini dell'eliminazione della partecipazione in sede di primo consolidamento, in linea con quanto previsto dall'articolo 24, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva;

la lettera *b*) modifica il comma 3 con riguardo al caso in cui la differenza che emerge dall'eliminazione delle partecipazioni in sede di prima inclusione nel consolidamento sia positiva (cioè il prezzo pagato per l'acquisto sia maggiore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata) e residui un ammontare dopo l'allocazione di tale differenza sulle attività e passività della partecipata: al riguardo si chiarisce che la differenza è imputata all'avviamento; altrimenti, tale differenza è imputata, per la parte non recuperabile, tra i componenti negativi di reddito del conto economico consolidato.

Segnala al riguardo, sotto il profilo della formulazione del testo, come il rinvio all'articolo 2426 debba essere completato con il richiamo al codice civile.

Il comma 7 modifica l'articolo 34 riguardante l'uniformità dei criteri di valutazione nel consolidato. Nello specifico, la lettera *a*) elimina l'ultima parte del comma 2 che consentiva eccezioni al principio dell'uniformità dei criteri di valutazione. Tale previsione è stata riformulata inserendo, con la lettera *b*), un nuovo comma 2-*bis*, ai sensi del quale in casi eccezionali sono ammesse deroghe al predetto principio, purché queste siano indicate e motivate nella nota integrativa.

Il comma 8 reca una modifica formale all'articolo 36.

Segnala al riguardo, sotto il profilo della formulazione del testo, come il rinvio all'articolo 2426 debba essere completato con il richiamo al codice civile.

Il comma 9 modifica l'articolo 38 riguardante il contenuto della nota integrativa consolidata, aggiornandolo agli articoli 16, 17, 18 e 28 della direttiva. Oltre ad una serie di modifiche formali e di coordina-

mento, viene prevista, in particolare, l'indicazione di nuove informazioni riguardanti:

i movimenti delle immobilizzazioni, per i quali occorre specificare per ciascuna voce: il costo; precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (comma 1, nuova lettera *b-bis*));

l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali (lettera *m*);

in relazione a compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante, il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria (lettera *o*);

per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni di valore iscritte direttamente nel conte economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio (lettera *o-ter*));

il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande e dell'insieme più piccolo di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato (nuove lettere *o-octies*) – *o-decies*));

Il comma 10 interviene sulla relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 127, modificando il comma 2 eliminando il riferimento all'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato in applicazione delle modificazioni apportate all'articolo 29 della direttiva. Tale informativa è ora richiesta nell'ambito della nota integrativa.

Illustra quindi il comma 11, il quale interviene sulla disciplina della pubblicazione del bilancio consolidato, eliminando il comma 2 dell'articolo 42 in conseguenza dell'abolizione del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, ad opera dell'articolo 29 della legge n. 266 del 1997.

Il comma 12 modifica l'articolo 44 del decreto legislativo n. 127 del 1991 al fine di chiarire che dall'ambito di applicazione sono esclusi i soggetti vigilati dalla Banca d'Italia, cui si applicano le norme previste dal richiamato schema di decreto n. 172, il quale distingue due categorie di intermediari finanziari:

confidi minori e operatori di microcredito, che non sono tenuti alla redazione dei bilanci secondo le norme contabili internazionali IFRS («intermediari non IFRS»);

intermediari finanziari e bancari tenuti alla redazione dei bilanci secondo i principi IFRS («intermediari IFRS»).

L'articolo 8 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 173 del 1997, che reca la disciplina di redazione del bilancio da parte delle imprese di assicurazione, al fine di adeguarle alle disposizioni generali introdotte dalla direttiva e recepite nel codice civile nonché nel decreto legislativo n. 127 del 1991.

Il comma 1 modifica l'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 173 del 1997, il quale attualmente prescrive che le attività e passività relative ai fondi pensione gestiti dall'impresa di assicurazione in nome proprio, ma per conto di terzi, siano registrate nell'apposita voce dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale

al loro valore corrente. Nel bilancio di esercizio, la nota integrativa riporta la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalità dei fondi pensione e gli attivi inerenti ogni specifica gestione conformemente alle condizioni presenti in convenzione nonché l'indicazione, per ogni classe di attivo, del relativo valore di costo. È altresì riportato l'ammontare delle passività afferenti a ciascun fondo pensione con evidenza delle eventuali garanzie prestate. Il comma 2 prescrive che le attività relative ai fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi sono ricomprese tra le garanzie, impegni e altri conti d'ordine.

In primo luogo la lettera *a*) del comma 1 modifica il comma 1 al fine di inserire, tra le informazioni della nota integrativa, anche le attività relative ai fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi, mentre la lettera *b*) del comma 1 abroga il comma 2 del predetto articolo 2; tali modifiche conseguono al fatto che la direttiva (articolo 16, paragrafo 1, lettera *d*) non riporta i conti d'ordine e, dunque, le informazioni ivi recate sono ricondotte altrove (nota integrativa).

Il comma 2 apporta una modifica di coordinamento all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 173 del 1997, eliminandovi il riferimento all'articolo 60 del medesimo decreto (espunto dal codice delle assicurazioni private).

Il comma 3 abroga l'articolo 14 del decreto legislativo n. 173, relativo a garanzie, impegni e conti d'ordine, in connessione con la già menzionata eliminazione dei conti d'ordine dal novero degli elementi contabili.

Il comma 4 apporta diverse modifiche all'articolo 16 del predetto decreto legislativo n. 173.

Le modifiche ai commi 7, 11, 12 e 15 sono effettuate con finalità di coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 2426 del codice civile dallo schema in commento.

Con le modifiche apportate ai commi 1 e 6 dell'articolo 16, nonché con la contestuale introduzione del nuovo comma 16-*bis*, si intende escludere, per le compagnie

assicurative, l'utilizzo del costo ammortizzato quale criterio per la valutazione di crediti, debiti e titoli, ed il ricorso alle metodologie del *fair value* per la valutazione dei derivati.

Al riguardo la relazione illustrativa dello schema di decreto chiarisce che tale deroga risiede nelle caratteristiche che presentano le compagnie assicurative e, in particolare, nella necessità che le voci dell'attivo e del passivo siano valutate secondo criteri omogenei (in coerenza con la logica dell'*asset liability management*), pena l'emersione di disallineamenti che deriverebbero dalle sole tecniche contabili utilizzate e non da un loro reale riscontro nella situazione economica e finanziaria. Nello specifico, il ricorso al costo ammortizzato potrebbe produrre effetti non voluti sulla distribuzione temporale dei rendimenti delle gestioni separate. Infine, la contabilizzazione di tutti i contratti derivati a *fair value* non troverebbe una corretta rappresentazione contabile, poiché come previsto dal Regolamento n. 36 dell'IVASS, le imprese di assicurazione possono detenere ad esempio contratti derivati nella logica della « gestione efficace » cioè contratti sottoscritti né per fini speculativi, né per fini di copertura, ma per migliorare il profilo reddituale dei portafogli di riferimento. Tali contratti sono in taluni casi correlati a passività assicurative nei rami vita.

In tale ambito segnala come l'eventuale iscrizione di una variazione positiva del derivato non troverebbe sempre una corrispondente rappresentazione nelle passività assicurative secondo le regole di riservazione attualmente in vigore. Pertanto, tale asimmetria di rappresentazione comporterebbe da un lato un aumento della volatilità nei risultati economici e dall'altro un'accentuazione, peraltro già esistente nell'attuale impianto contabile, dell'effetto della mancata iscrizione in bilancio della quota di utili non realizzati di competenza degli assicurati.

Il comma 5 dell'articolo 8 modifica l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 173, che impone di riportare nei conti d'ordine l'importo corrispondente ai

titoli costituiti in deposito presso un'impresa cedente o terzi, e che restano di proprietà dell'impresa che accetta la riassicurazione; per effetto delle modifiche proposte tale importo è inserito nella nota integrativa, dal momento che la direttiva non ripropone i conti d'ordine.

L'articolo 9 apporta modifiche al decreto legislativo n. 38 del 2005, che riguarda l'utilizzo dei principi contabili internazionali (IFRS) per tener conto di quanto previsto dal Regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle società di partecipazione, nonché delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal decreto legislativo n. 141 del 2010 (successivamente modificato nel tempo) e dai relativi provvedimenti attuativi.

Rammenta che il richiamato regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, insieme alla direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, recepiscono a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche, che ha fissato livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali delle banche ed introduce un nuovo schema internazionale per la liquidità. Con tale sistema normativo si è inteso procedere ad un più generale riassetto, in un corpus normativo organico, della legislazione europea in materia.

Ricorda quindi come, in attuazione della delega contenuta all'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, (legge comunitaria 2008) per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e la revisione della disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria, il Titolo IV del decreto legislativo n. 141 del 2010 ha ridisegnato l'assetto delle professioni di mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria. Accanto alle modifiche al Testo Unico Bancario, sono state emanate disposizioni in materia di incompatibilità e

di requisiti (tecnico-informatici, patrimoniali, di professionalità ed onorabilità, decreto ministeriale n. 31 del 2014) richiesti a mediatori ed agenti ed è stato disciplinato l'organismo competente alla gestione degli elenchi. Il decreto legislativo n. 169 del 2012 ha introdotto norme volte ad accelerare l'avvio del nuovo assetto dei soggetti operanti nel settore finanziario, ivi compresi quelli che esercitano l'attività di microcredito (DM 176 del 2014); è recata una disciplina compiuta dei cambiavalute, nei confronti dei quali è modificata la disciplina sull'uso del contante e quella antiriciclaggio. Il DM n. 53 del 2015 ha disposto l'attuazione delle novità introdotte nel TUB dal decreto legislativo n. 141 in tema di esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti.

In tale contesto il comma 1, lettera *a*) dell'articolo 9 dello schema individua nuovi soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e su base consolidata, secondo i principi contabili IFRS. A tal fine viene sostituito l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 38 del 2005.

Specifica come si tratti in particolare dei seguenti soggetti:

*i*) le società di partecipazione finanziaria mista (SPFM), a capo di conglomerati finanziari a prevalenza bancaria (le società di partecipazione finanziaria mista sono l'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario, giusto il richiamo dell'articolo 59 comma 1, lettera *b-bis*), del TUB);

*ii*) le società finanziarie iscritte nell'albo degli intermediari abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di cui all'articolo 106 del TUB;

*iii*) le società controllanti i gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del TUB; l'articolo 110 del TUB

– mediante rinvio a numerosi articoli del TUB stesso – disciplina i gruppi finanziari che, stante il rinvio all'articolo 64, devono essere iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

*iv*) le agenzie di prestito su pegno, comprese negli altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti di cui all'articolo 112 del TUB.

La Relazione illustrativa chiarisce che le SPFM a capo di conglomerati finanziari a prevalenza bancaria redigono il bilancio sulla base di quanto previsto dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 sui bilanci bancari, e successive modifiche, emanata dalla Banca d'Italia.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 87 del 1992 (confluito nell'articolo 43 dello schema di decreto n. 172) gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico, nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.

Per effetto delle modifiche di cui alla lettera *b*) del comma 1 devono redigere il bilancio secondo i principi IFRS anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo. Per tali imprese, la redazione del bilancio avverrà secondo gli schemi disciplinati dall'IVASS, così come previsto dal decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private).

Il comma 2 abroga – con finalità di coordinamento, anche in relazione al richiamato schema di decreto n. 172 – l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2005, ai sensi del quale i poteri della Banca d'Italia di emanare norme tecniche relative ai bilanci bancari ed applicare sanzioni per le relative con-

dotte illecite (articolo 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo n. 87 del 1992) sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali con riferimento ai soggetti vigilati obbligati a redigere i bilanci secondo i principi contabili internazionali (di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, novellata dal comma 1, lettera a), dell'articolo 9 dello schema), ai patrimoni destinati alla prestazione di servizi di pagamento e alle società finanziarie abilitate a concedere finanziamenti che abbiano esercitato la facoltà di redigere i bilanci secondo i principi contabili internazionali.

L'articolo 10 apporta modifiche di coordinamento alla disciplina della revisione contabile, contenuta nel decreto legislativo n. 39 del 2010.

In particolare, viene ampliata sia la nozione, sia il contenuto del giudizio di coerenza espresso dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto dall'articolo 35 della direttiva 2013/34/UE che ha modificato significativamente le norme europee sul contenuto della relazione di revisione.

Al riguardo rammenta che il disegno di legge C. 3123, recante la legge di delegazione europea 2014, delega il Governo al recepimento della direttiva 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, inserita nell'Allegato B al disegno di legge.

In particolare, per effetto delle modifiche, nella relazione del revisore si esprime, accanto al giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio, anche una valutazione sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso del-

l'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del decreto non derivano oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale.

L'articolo 12 contiene le disposizioni finali e transitorie.

A tale riguardo segnala come il comma 1 disponga che le nuove disposizioni entrino in vigore a partire dagli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

In ordine all'applicabilità di alcuni criteri di valutazione del bilancio introdotti dallo schema in esame all'articolo 2426, primo comma, del codice civile, il comma 2 sancisce che essi possono non trovare applicazione alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Osserva come si tratti, in particolare, delle voci cui si applica il criterio del cosiddetto costo ammortizzato, per effetto delle modifiche apportate dallo schema di decreto.

Ai sensi del comma 3 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è tenuto ad aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nello schema in esame e, quindi, delle novelle da esse apportate al codice civile e al decreto legislativo n. 127 del 1991. Tale attività è svolta dall'OIC nell'ambito di quelle a cui è istituzionalmente preposto, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 38 del 2005.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. (Atto n. 164).**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (Atto n. 164);

evidenziato come il provvedimento costituisca un passaggio importante per il completamento del quadro normativo nazionale in materia, al fine di adeguarlo alle previsioni del legislatore europeo;

sottolineato come la realizzazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, attraverso la costituzione di un'area unica dei pagamenti in euro (SEPA – *Single Euro Payments Area*), rappresenti un elemento significativo ai fini della piena realizzazione del Mercato unico, nonché per l'ammodernamento del sistema finanziario e economico del Paese, che costituisce a sua volta un fattore positivo per il sostegno alla competitività e alla ripresa economica del Paese;

segnalato, in particolare, come la costituzione della SEPA consenta di facilitare l'accesso di nuovi operatori sul mercato e lo sviluppo di nuovi prodotti, crei condizioni favorevoli a una maggiore concorrenza nei servizi di pagamento nonché al libero sviluppo e alla rapida attuazione

in tutta l'Unione delle innovazioni relative ai pagamenti, realizzando altresì una riduzione dei prezzi dei servizi di pagamento elettronici in euro;

evidenziato come la creazione di un quadro sanzionatorio chiaro e adeguatamente dissuasivo costituisca un fattore centrale per assicurare la piena tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, nonché di tutti i soggetti che utilizzano il sistema dei pagamenti;

rilevato in tale contesto come la scelta, compiuta dallo schema di decreto rispetto all'attuale sistema sanzionatorio, di applicare le sanzioni non più ai soggetti che svolgono funzioni apicali nei prestatori di servizi di pagamento, (PSP), ai dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento o ai soggetti che vi svolgono funzioni di controllo, bensì nei confronti degli stessi prestatori di servizi di pagamento, risulti motivata, oltre che dall'esigenza di adeguarsi all'orientamento comunitario prevalente, anche dalla considerazione secondo cui, a causa delle peculiarità della materia e delle caratteristiche dei servizi di pagamento SEPA, tali fattispecie non sono direttamente riconducibili a responsabilità di singoli soggetti, ma attengono a scelte « strategiche » di posizionamento del PSP;

rilevato altresì positivamente come l'individuazione dell'autorità competente per l'irrogazione delle predette sanzioni, oltre a corrispondere alle previsioni europee in materia, consenta di rafforzare e chiarire ulteriormente gli assetti di vigilanza e con-

trollo sul settore, a garanzia della complessiva stabilità e regolarità del sistema,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di inserire esplicitamente, quale

metodo di risoluzione delle controversie eventualmente insorte, anche la mediazione facoltativa, già prevista con riferimento ai rapporti bancari, come condizione prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, nonché l'eventualità di far ricorso ad un arbitrato internazionale e non solo all'arbitro bancario finanziario, al fine di contenere maggiormente i costi sia per il cittadino sia per gli operatori.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	39
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative) (Pubblicato in un fascicolo a parte)</i>	

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015)240 final ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41
---	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato)	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3) ( <i>Parere alla XIV Commissione</i> ) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	42

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	44
5-05766 Fiano, Lacquaniti e altri: Sul servizio di tesoreria del comune di Gioia Tauro ...	44
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	46
5-05767 Dadone: Sulla sospensione della normativa vigente relativa alla carica di segretario provinciale .....	45
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	48

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.**

**C. 3098 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 2000 proposte emendative (*vedi allegato 1 pubblicato in un fascicolo a parte*). Ricorda che la valutazione in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative è stata effettuata secondo le previsioni del Regolamento e della legislazione vigente in materia in contabilità e di finanza pubblica, tenuto conto della circostanza che si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica.

In proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del medesimo Regolamento, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, come definito nei documenti di programmazione economica e finanziaria, come risultanti a seguito dell'approvazione della relativa risoluzione da parte dell'Assemblea della Camera, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato.

Quanto alla valutazione in ordine all'estraneità della materia rispetto all'oggetto del provvedimento, individuato nei documenti di programmazione economica e finanziaria e nelle relative risoluzioni approvate dalla Camera, segnala che la risoluzione n. 6-00083 Speranza ed altri, approvata dalla Camera il 14 ottobre 2014 con riferimento alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, ha indicato puntualmente il provvedimento in questione come collegato. Pertanto, ai fini della valutazione dell'estraneità all'oggetto del provvedimento, occorre essenzialmente fare riferimento al contenuto del disegno di legge approvato dal Senato.

Fa presente che la valutazione sull'ammissibilità sarà oggi limitata alle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 5 e che nella prossima seduta di martedì 16 giugno sarà comunicato l'esito del giudizio di ammissibilità relativo alle proposte emendative riferite ai restanti articoli. Fa notare, quindi, che, in applicazione dei criteri sopracitati, per quanto concerne gli articoli da 1 a 5, risultano inammissibili, in ragione della materia trattata, le seguenti proposte emendative; Tancredi 1.119, che destina risorse per la realizzazione di percorsi di mobilità di personale assegnato temporaneamente ad altre amministrazioni; Baroni 1.34, in quanto volto ad introdurre una normativa quadro in

materia di difesa civica; Di Gioia 1.04, che estende l'ambito di applicazione del Codice dell'amministrazione digitale all'esercizio delle attività di ordine e sicurezza pubblica, alle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali e all'amministrazione della giustizia.

Segnala, inoltre, che l'articolo premissivo Mucci 01.02, intervenendo in materia di trasformazione delle pubbliche amministrazioni in amministrazioni di servizi e di scopo, è da ritenersi inammissibile, in quanto conferisce una delega al Governo senza prevedere un termine per il suo esercizio, presentando, pertanto, profili di criticità sul piano della legittimità costituzionale.

Per quanto concerne l'introduzione di nuovi oneri a carico della finanza pubblica, devono invece ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative che, comportando maggiori spese o minori entrate, non recano al proprio interno misure idonee a compensarne gli effetti finanziari, ai sensi della legislazione vigente in materia di contabilità e finanza pubblica: Dieni 5.18; Mucci 5.47. La Presidenza si riserva di pronunciare eventuali ulteriori dichiarazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame in ordine alle valutazioni di ammissibilità rese nella seduta odierna è fissato alle ore 12 di lunedì 15 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 giugno 2015.

Celeste COSTANTINO (SEL) osserva che per il suo gruppo l'agenda in esame appare senza dubbio deludente, in quanto non dà risposte alla necessità di mettere al primo posto la salvaguardia della vita dei profughi. Salvaguardia che potrebbe, a suo avviso, essere messa in opera, per esempio, attraverso la messa in atto di operazioni di ricerca e salvataggio in mare e l'apertura di vie di ingresso legali, che è anche l'unica risposta efficace alla tratta degli esseri umani che si dice di voler combattere. Si triplicano invece le capacità e i mezzi delle operazioni *Triton* e *Poseidon* dell'agenzia Frontex per il 2015 e il 2016, finalizzate alla sicurezza delle frontiere e non alla ricerca e al salvataggio dei naufraghi, e non se ne amplia il raggio di azione. Si stabilisce in ventimila il numero di posti per i rifugiati da distribuire nei diversi paesi europei. Una cifra a suo avviso ridicola, se rapportata ai trecentomila arrivati l'anno passato alle frontiere europee. Si stabiliscono le percentuali di profughi che i vari paesi dell'Unione europea devono accogliere, ma senza prevedere la possibilità di successivi motivati spostamenti – per esempio per ricongiungimenti familiari – e consentire così la libertà di circolazione che va considerata un diritto inalienabile di ogni essere umano.

Sottolinea, quindi, che il sistema delle quote va accompagnato dall'abolizione del Regolamento Dublino e dall'introduzione dello *status* di rifugiato europeo. Si parla nell'agenda di collaborazione con i paesi di partenza o di transito, presentandola come una possibilità per salvare vite umane eliminando le cause che spingono a mi-

grare, ma in realtà l'intento è quello di esternalizzare le frontiere. Questo in molti casi significa bloccare le persone in paesi in cui i diritti umani sono sistematicamente violati.

Evidenzia che al suo gruppo sembra estremamente pericoloso il tentativo di ottenere l'avvallo del consiglio di sicurezza dell'Onu ad intervenire anche militarmente in Libia per distruggere o sequestrare i barconi prima che partano, distruggere i depositi di carburante e le strutture di attracco. Un intervento militare in un paese che è oggi un'autentica polveriera, potrebbe innescare una situazione esplosiva in tutta la regione. D'altra parte qualsiasi ipotesi di bloccare i flussi via mare, attraverso il massiccio dispiegamento già in atto di navi militari, appare, a suo avviso, velleitario e incurante della necessità di mettere al primo posto la vita delle persone.

Osserva, in fine, che le politiche di immigrazione dell'Unione europea dovrebbero fondarsi su un approccio globale basato soprattutto su politiche di accoglienza e di integrazione, nonché sulla definizione di uno *status* preciso e di diritti di cittadinanza, sociali e politici per i migranti in tutta l'Unione europea. Approccio, a suo avviso, purtroppo ancora lontano.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.**  
(C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.**

(Doc. LXXXVII, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge europea 2014 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014.

Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del predetto disegno di legge di delegazione europea, assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale: a tal fine, gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità.

Ricorda altresì che, congiuntamente al disegno di delegazione europea, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 e conclude tale esame con l'approvazione di un parere.

Dorina BIANCHI (AP), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame congiunto della legge di delegazione europea 2014, nel testo approvato dal Senato, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Al riguardo, ricorda che la legge di delegazione e la legge europea sono i due strumenti, introdotti dalla legge n. 234 del 2012, che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, in sostituzione della legge comunitaria già prevista dalla legge n. 11 del 2005.

In base alla riforma introdotta dalla predetta legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, mentre la legge europea reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Per quanto concerne il disegno di legge di delegazione europea 2014, nel testo trasmesso dal Senato (C. 3123), rileva che lo stesso consta di 21 articoli ed è corredato da due allegati.

Entrando nel merito del contenuto, osserva che non vi sono disposizioni specificamente attinenti alle competenze della Commissione Affari costituzionali.

L'Allegato B del disegno di legge di delegazione reca, peraltro, due direttive di interesse della I Commissione. La prima è la direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione), che fa parte di un pacchetto unitario – il cosiddetto « pacchetto di adeguamento al nuovo quadro normativo » – la cui ratio dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti medesimi, soggetti ad una forte concorrenza

internazionale. Il termine fissato per il recepimento di tale direttiva è il 19 aprile 2016.

La seconda è la direttiva 2014/58/UE, che definisce le modalità mediante le quali istituire un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici immessi sul mercato dell'Unione europea.

L'adozione di tale disciplina è prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera a), della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme volte ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno e prevede, tra le misure esecutive, l'istituzione di un sistema di tracciabilità per l'identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e del loro fabbricante.

Ricorda che la direttiva 2007/23/CE è stata già recepita nell'ordinamento italiano.

Successivamente, è stata adottata la direttiva 2013/29/UE, che aggiorna la disciplina relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, considerate le sostanziali modificazioni avute negli anni recenti, ed evidenzia la necessità della « rifusione » della direttiva 2007/23/CE. Ricorda che sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/29/UE (Atto del Governo n. 160) la Commissione Affari costituzionali ha espresso il parere di propria competenza, favorevole con osservazioni, in data 4 giugno 2015.

Per quanto concerne, poi, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 – nell'ambito del quale si è collocato il semestre di Presidenza italiana – essa è stata trasmessa alla Camera il 30 aprile scorso, quindi oltre il termine del 28 febbraio, previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

Dall'analisi dei contenuti emerge, con riferimento ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, come una delle priorità europee sia stata l'accelerazione del processo di innovazione del settore pubblico e dell'intera società attraverso lo sviluppo dei servizi pubblici digitali.

Nell'ambito della riforma delle pubbliche amministrazioni, l'Italia ha fortemente sostenuto il rilancio delle attività nell'ambito della cooperazione europea per la modernizzazione del settore pubblico, della programmazione dei fondi europei e dell'attuazione dell'Agenda digitale, assumendo, in occasione del semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea, l'Italia la presidenza di turno della rete EUPAN (*European Public Administration Network*).

Nel campo della semplificazione, il Governo ha operato per dare nuovo impulso alle politiche di *smart regulation* e in particolare al « Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione » (REFIT) e per rafforzare la cooperazione tra Stati membri e Unione europea. Tramite REFIT si intende, da un lato, evitare l'introduzione di nuovi ed inutili oneri, mediante strumenti quali l'analisi di impatto, le consultazioni delle parti interessate od anche mediante il ritiro di proposte normative; dall'altro, analizzare ex post l'efficacia della legislazione europea e ridurre i costi da essa imposti. Il programma coinvolge sia le istituzioni europee (in particolare, la Commissione) sia gli Stati membri e prevede una costante partecipazione degli *stakeholder*.

In materia di controllo delle frontiere e di immigrazione illegale, l'Italia, sia prima sia durante il semestre di Presidenza, ha svolto un'intensa attività per ottenere un maggiore coinvolgimento dell'Unione europea e degli altri Stati membri nella gestione dei flussi migratori, con particolare attenzione al quadrante mediterraneo. L'impegno italiano, che s'inserisce nel solco tracciato dai lavori della *Task force Mediterranean*, istituita a seguito del naufragio di Lampedusa dell'ottobre 2013, ha portato ad un importante risultato politico nel corso del Consiglio Giustizia Affari Interni del 9-10 ottobre scorsi.

Uno dei profili salienti delle nuove « Linee guida per gli Affari interni », approvate dal Consiglio Europeo del giugno 2014, è la realizzazione di migliori sinergie tra il settore Affari interni e le politiche esterne dell'UE e, in particolare, la piena

integrazione della politica migratoria europea con l'azione esterna dell'Unione, anche alla luce del nuovo contesto istituzionale. In questo ambito, la Presidenza italiana ha organizzato due importanti appuntamenti con i Paesi terzi, quali la periodica Conferenza ministeriale del Processo di Rabat e la cosiddetta Conferenza di Khartoum, con l'obiettivo di coinvolgere responsabilmente, sui temi migratori, gli Stati dell'Africa occidentale, centrale, mediterranea e del Corno d'Africa.

L'Italia, inoltre, ha richiamato l'attenzione degli altri Stati membri e delle Istituzioni europee sull'opportunità di valutare ulteriori progressi nel settore dell'asilo. Più specificamente è stata aperta una riflessione, a livello tecnico, sull'esigenza di procedere verso un meccanismo di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo, pur nella consapevolezza che tale obiettivo risulta difficilmente raggiungibile nel breve periodo, a fronte della posizione della maggioranza del Consiglio più favorevole, nell'attuale fase, all'implementazione degli strumenti normativi già esistenti che al lancio di nuove iniziative. Il Governo, poi, in linea con il consolidato impegno dell'Italia per la tutela dei minori non accompagnati, ha sostenuto il negoziato sulla proposta di regolamento relativo alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro.

Per quanto riguarda la lotta al terrorismo ed alla radicalizzazione, il Governo ha dedicato particolare attenzione al fenomeno dei *foreign fighter*. Un altro tema inerente alla sicurezza, sul quale si è concentrata l'attenzione della Presidenza italiana, è stato quella della violenza di genere, specie quella contro le donne.

Il dibattito sul tema è stato intrapreso all'esordio della Presidenza italiana durante il Consiglio informale Giustizia Affari Interni dell'8 luglio 2014 svoltosi a Milano, con la partecipazione della FRA (*Fundamental right agency*), che ha diramato in proposito un rapporto europeo, con l'indicazione di specifiche azioni che ogni Stato e l'Unione europea dovranno intraprendere per contrastare il fenomeno. Il tema è stato anche sviluppato nel corso di un apposito Convegno il 24 novembre 2014 a Roma.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Danilo TONINELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Danilo TONINELLI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05766 Fiano, Lacquaniti e altri: Sul servizio di tesoreria del comune di Gioia Tauro.**

Luigi LACQUANITI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, nata dalla grave situazione del comune di Gioia Tauro. La perdurante assenza di un servizio di tesoreria crea problemi sia sul piano dei dipendenti comunali che non ricevono lo stipendio, sia sul piano di servizi essenziali come la raccolta di rifiuti o il servizio di trasporto scolastico e per disabili.

Osserva che non sono serviti neanche i fondi stanziati dallo Stato che sono stati

trattenuti dalla banca che era titolare della precedente assegnazione del servizio di tesoreria,

Chiede, quindi, al Governo quali interventi intende mettere in atto, anche a supporto della nuova amministrazione che si insedierà dopo il ballottaggio di domenica prossima per l'elezione del sindaco.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi LACQUANITI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Ritiene che la riscossione delle tasse inevase possa servire nel breve termine al pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali, ma osserva che è necessaria una risposta più continuativa dalla nuova amministrazione coadiuvata, si augura, dall'azione del Governo.

**5-05767 Dadone: Sulla sospensione della normativa vigente relativa alla carica di segretario provinciale.**

Fabiana DADONE (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, riservandosi di intervenire in sede di replica.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabiana DADONE (M5S), replicando, dichiara di non potersi ritenere soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che, a suo avviso, pur avendo ricostruito puntualmente la vicenda descritta nell'interrogazione, non ha indicato valide soluzioni al problema in oggetto. Rileva, in proposito, che l'Esecutivo, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, che ha disposto l'avvio di un processo di superamento delle province, avrebbe dovuto introdurre – nelle more dell'attuazione della legge delega in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione, che prevede l'abolizione della figura dei segretari provinciali – una disciplina transitoria tesa a regolamentare casi come quello verificatosi nella provincia di Cuneo. Osserva, quindi, che nel lungo processo di riordino della pubblica amministrazione sussistono ancora vuoti ed incongruenze tecnico-normative, che mettono in rilievo situazioni paradossali come quella testé descritta, dalla quale – in un quadro di progressiva riduzione di risorse destinate al funzionamento delle province – emerge un problema di assegnazione di incarichi per figure professionali destinate ad essere soppresse, ma ancora attualmente esistenti.

Danilo TONINELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

## ALLEGATO 2

**5-05766 Fiano, Lacquaniti e altri: Sul servizio di tesoreria del comune di Gioia Tauro****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fiano, unitamente ad altri deputati, richiama l'attenzione del Ministro dell'interno sulla situazione del Comune di Gioia Tauro, attualmente commissariato, segnalando in particolare la perdurante assenza del servizio di tesoreria dell'ente locale, con ripercussioni negative sul pagamento degli stipendi al personale e, più in generale, sulla gestione delle risorse dell'ente.

In relazione a tale situazione, chiede al commissario straordinario del Comune e al Governo l'adozione in tempi brevissimi di iniziative volte a far ripartire la struttura amministrativa e burocratica.

Premetto che la gestione commissariale è in via di conclusione, essendosi svolta il 31 maggio scorso la prima tornata per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, a cui seguirà tra tre giorni il turno di ballottaggio.

Passo ora a rispondere sulla base delle notizie acquisite presso il commissario straordinario, che, in merito alle criticità evidenziate nell'atto di sindacato ispettivo, ha riferito di aver rinvenuto una situazione finanziaria e di cassa dell'ente locale gravemente deficitaria, risalente nel tempo e superabile solo con interventi gradualmente.

Il servizio di tesoreria del Comune di Gioia Tauro è gestito attualmente dall'istituto bancario UBI Carime.

Già in prossimità della scadenza del relativo contratto (31 dicembre 2013), l'Amministrazione comunale *pro tempore* aveva proceduto ad esperire dei tentativi di aggiudicazione del servizio, andati deserti. Ulteriori tentativi di gara, con esiti

negativi, sono stati esperiti anche dalla gestione commissariale subentrata in seguito alle dimissioni del sindaco.

Nelle more dell'individuazione del nuovo tesoriere, il commissario ha provveduto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali, richiedendo una proroga del servizio che, come dicevo, è tuttora in corso.

Secondo quanto riferito, fino al mese di marzo il pagamento degli stipendi e delle altre indennità, fisse, continuative o accessorie, sarebbe stato garantito regolarmente sia ai 95 dipendenti comunali a tempo indeterminato, sia, a decorrere dal gennaio 2015, ai 101 dipendenti contrattualizzati a tempo determinato con contributo statale (ex lavoratori socialmente utili ed ex lavoratori di pubblica utilità del bacino regionale).

Gli emolumenti relativi al mese di aprile, non erogati per indisponibilità di cassa alla consueta scadenza, sono stati corrisposti in data 30 aprile 2015 a seguito della concessione dell'anticipazione accordata dall'istituto di credito in data 28 aprile, su espressa richiesta della gestione commissariale.

In relazione allo stato di agitazione e protesta dei dipendenti comunali dovuto al mancato pagamento degli emolumenti stipendiali del mese di maggio, la Prefettura di Reggio Calabria ha invitato il Commissario a verificare lo stato di riscossione dell'IMU e della TARI, in scadenza il prossimo 16 giugno, in quanto i versamenti in acconto dei predetti tributi potrebbero consentire il contenimento della predetta criticità.

In questo delicato contesto, la Prefettura ha svolto una continua attività di sensibilizzazione e di mediazione verso le organizzazioni sindacali, invitando nel contempo il commissario a mantenere un costante confronto e raccordo informativo con le parti interessate e con lo stesso Ufficio territoriale del Governo.

Proprio in Prefettura nella giornata di ieri si è tenuta una riunione, anche nell'ambito della procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dalla legge 146 del 1990, nel corso della quale le organizzazioni sindacali, pur mantenendo lo stato di agitazione del personale, hanno inteso aggiornare le valutazioni sulla possibilità dello sciopero all'esito delle verifiche sullo stato di riscossione dell'IMU e della TARI e su eventuali trasferimenti erariali, finalizzate al pagamento della mensilità di maggio.

Quanto alle problematiche relative ad altri servizi comunali, informo che la gestione commissariale ha intrapreso ulteriori iniziative finalizzate a migliorare l'efficienza degli uffici comunali e la riscossione dei tributi inevasi.

In effetti per l'anno 2014 si era registrata un'alta percentuale di evasione con riferimento in particolare al servizio idrico (88,50 per cento), alla TASI (46,44 per cento) e all'IMU (61,38 per cento), e secondo quanto riferito dal Commissario, la percentuale di evasione negli anni precedenti risultava ancora più elevata.

In ordine alla manutenzione del manto stradale, espressamente richiamata nell'interrogazione, comunico che durante la gestione commissariale sono stati reperiti altri 200 mila euro per il rifacimento di gran parte delle strade comunali.

Segnalo, infine, che la Prefettura ha svolto un significativo ruolo d'impulso e di sollecitazione nei confronti del commissario, invitandolo formalmente al perfezionamento degli adempimenti contabili, con particolare riferimento alla certificazione del bilancio 2014 e all'adozione del rendiconto dello stesso esercizio finanziario, propedeutici all'erogazione dei trasferimenti erariali dello Stato.

## ALLEGATO 3

**5-05767 Dadone: Sulla sospensione della normativa vigente relativa alla carica di segretario provinciale****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Dadone, nel richiamare l'attenzione sulle modifiche apportate dalla cosiddetta legge Delrio all'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento alle disposizioni che ridisegnano le province quali enti con funzioni di area vasta, chiede quali iniziative intenda assumere il Ministro dell'interno per sospendere in via transitoria l'applicazione della normativa vigente relativa all'incarico di segretario provinciale.

Argomentando la richiesta, l'interrogante si sofferma sul caso verificatosi a Cuneo ove l'incarico di segretario provinciale risulta vacante dalla fine del 2014. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, il Presidente della Provincia avrebbe manifestato perplessità sulla nomina di un nuovo segretario data l'onerosità finanziaria dell'incarico, soprattutto nell'attuale fase di riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento dell'ente.

In merito al quesito posto con l'interrogazione, rilevo preliminarmente che, in sede di approvazione della stessa legge Delrio, che pure contiene disposizioni di contenimento della spesa legate all'attività dei segretari comunali negli enti locali, il Parlamento non ha ritenuto di introdurre nell'ordinamento misure sospensive delle funzioni del segretario provinciale, con ciò confermando la cogenza degli articoli 97 e 99 del Testo unico degli enti locali che disciplinano il ruolo, le funzioni e la nomina di tale figura professionale.

Quindi allo stato attuale, non appare consentita l'adozione di strumenti finaliz-

zati a disporre, in via amministrativa, la sospensione delle vigenti disposizioni di legge in materia di segretari comunali e provinciali.

La vicenda di Cuneo, che mi accingo ad esporre in sintesi, va letta alla luce del quadro normativo vigente e delle considerazioni sopra riferite.

Effettivamente la sede di segreteria della Provincia di Cuneo risulta priva del segretario titolare dal 1° gennaio 2015.

Al riguardo, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, successivamente allo scadere del 120° giorno dall'inizio della vacanza, l'Albo nazionale ha invitato il Presidente della Provincia a concludere il procedimento di nomina già avviato, trattandosi di un atto obbligatorio per legge.

Nel contempo la Prefettura di Torino – Albo dei segretari comunali e provinciali sezione regionale del Piemonte, verificata la mancanza di segretari generali di fascia A disponibili nella Regione, ha inviato presso la provincia di Cuneo, come previsto dalle procedure, un segretario provinciale in disponibilità con funzioni di reggenza fino alla nomina del titolare da parte del Presidente.

Il segretario in disponibilità reggente ha preso servizio l'8 giugno scorso.

Su un piano più generale, è noto anche a questa Commissione, che se ne sta occupando proprio in queste ore, che il disegno di legge 3098, di iniziativa governativa, recante misure per la riorganizzazione delle amministrazioni pub-

bliche contiene, all'articolo 9, una delega al Governo in materia di dirigenza pubblica, che incide significativamente anche sull'ordinamento dei segretari comunali e provinciali. In sostanza, in relazione a tale istituto, il Governo ha indicato al Parlamento un determinato indirizzo di

carattere generale, rimettendosi alle sue valutazioni e alle sue scelte discrezionali.

Sono sicuro che, grazie all'ampia discussione che sarà dedicata allo specifico tema, le Camere compiranno le scelte più appropriate sul ruolo e le funzioni dei segretari comunali e provinciali.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e altre disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche. C. 2595 Dambruoso ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	50
Sui lavori della Commissione .....	56

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 166 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	57
--	----

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

##### **La seduta comincia alle 13.10.**

**Modifiche al codice penale e al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e altre disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche.**

**C. 2595 Dambruoso.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, dopo aver ricordato che la proposta di legge in esame è stata presentata da circa un anno ed aver sottolineato l'urgenza di prevedere particolari misure per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei

partecipanti alle manifestazioni pubbliche, come è dimostrato dagli ultimi eclatanti episodi di violenza a Roma, da parte di tifosi olandesi, e a Milano il primo maggio scorso, osserva che la proposta di legge in esame ha come obiettivo primario quello di salvaguardare il diritto – sancito dall'articolo 17 della Carta costituzionale – di riunirsi liberamente e di preservare, con ogni mezzo, la dignità e l'incolumità dei manifestanti pacifici e di tutti i cittadini coinvolti in cortei o altre manifestazioni pubbliche. Troppo spesso accade che riunioni assolutamente legittime vengano impedito o compromesse da piccoli gruppi di facinorosi.

Al fine di porre rimedio alla lesione di un diritto fondamentale per uno stato democratico, quale è quello di riunione, si può in primo luogo fare ricorso all'esperienza estendendo alle manifestazioni pubbliche alcune disposizioni, già in vigore nel nostro ordinamento, per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi e garantire il corretto svolgimento delle competizioni calcistiche. Si tratta di misure

che hanno fortemente contribuito alla riduzione della violenza negli stadi, la cui valenza è stata quindi già testata nella pratica. Come si vedrà, il provvedimento contiene anche disposizioni nuove dirette sempre a contrastare la violenza nelle manifestazioni pubbliche. In particolare, la proposta di legge C. 2595, composta da 11 articoli (l'ultimo dei quali riguarda l'entrata in vigore), prevede l'estensione alle manifestazioni pubbliche della disciplina: delle lesioni gravi e gravissime, del danneggiamento di cose e della comparazione delle circostanze, contenuta nel codice penale (artt. 1-3); del cosiddetto DASPO (articolo 4), il divieto di accesso temporaneo alle manifestazioni sportive; degli illeciti consistenti nel lancio di materiale pericoloso e al possesso di artifici pirotecnici (artt. 5 e 6); dell'arresto in flagranza e dell'arresto differito (articolo 7); del rito processuale (giudizio direttissimo, articolo 8). La proposta prevede, inoltre: una modifica al Codice antimafia volta alla possibile applicazione della disciplina sulle misure di prevenzione (articolo 9); l'obbligo di dotare di telecamere le divise degli appartenenti alle forze dell'ordine impegnati nel mantenimento dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o sportive (articolo 10).

Passando all'esame dei singoli articoli, l'articolo 1 estende al pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche la disciplina sanzionatoria di maggior rigore (rispetto a quella dell'articolo 583 c.p. sulle circostanze aggravanti del reato di lesioni personali), attualmente prevista dall'articolo 583-*quater* c.p. in caso di lesioni personali gravi o gravissime subite dallo stesso pubblico ufficiale in occasione di manifestazioni sportive.

L'articolo 6-*quinquies* della legge 401/1989 prevede identica disciplina sanzionatoria in caso di lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Il nuovo testo non muta la cornice edittale attualmente prevista dall'articolo 583-*quater*: le lesioni gravi al pubblico ufficiale sono punite con

la reclusione da 4 a 10 anni; quelle gravissime, con la reclusione da 8 a 16 anni. Con la stessa finalità dell'articolo 1, viene integrata la formulazione dell'articolo 635 c.p. in materia di danneggiamento, per contemplare l'ipotesi di commissione del reato nel corso di manifestazioni pubbliche. Analogamente a quanto previsto per il danneggiamento di attrezzature e impianti sportivi, l'articolo 2 aggiunge un numero 5-*ter*) al secondo comma dell'articolo 635 c.p., che punisce il danneggiamento di cose mobili o immobili allo scopo di impedire o interrompere il regolare svolgimento di manifestazioni pubbliche.

L'articolo 3 detta una disposizione speciale in tema di bilanciamento delle circostanze nel reato di resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 c.p., punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni), volta a impedire un eccessivo affievolimento della sanzione penale.

Si prevede, infatti, che nei casi di cui all'articolo 337 c.p., ove ricorrano specifiche aggravanti, le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti non possano essere ritenute prevalenti o equivalenti.

Le diminuzioni di pena, inoltre, vanno calcolate sulla quantità di pena determinata dopo avere applicato le aggravanti. Le specifiche aggravanti, rispetto a cui le attenuanti non possono prevalere o essere considerate equivalenti, sono quelle: di cui all'articolo 339 c.p. (ove cioè la violenza o minaccia con cui si oppone al pubblico ufficiale avvenga con l'uso di armi o da persona travisata, o da parte di più persone riunite o, ancora, mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici); di cui all'articolo 583-*quater* c.p. (introdotto dall'articolo 1 della p.d.l.) ovvero in caso di lesioni personali gravi o gravissime subite da un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o sportive; di cui all'articolo 635, secondo comma, nn. 5-*bis* e 5-*ter*, c.p. (quest'ultimo introdotto dall'articolo 2 della p.d.l.) ovvero in caso di danneggiamento di attrezzature e impianti sportivi per impedire

o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive nonché di danneggiamento di cose mobili o immobili per impedire o interrompere il regolare svolgimento di manifestazioni pubbliche. Sono stabilite peraltro due sole ipotesi in cui le attenuanti possono prevalere o essere considerate equivalenti: articolo 98 c.p. (diminuzione di pena dovuta alla minore età); articolo 114 c.p. (diminuzione di pena per coloro che sono concorsi nel reato e hanno avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato medesimo; per coloro che sono stati determinati a commettere il reato o a cooperarvi, essendo soggetti all'altrui autorità, direzione o vigilanza ovvero essendo minori di anni diciotto o in stato di infermità o di deficienza psichica ovvero essendo stati determinati a commettere il reato da un genitore esercente la responsabilità genitoriale).

L'articolo 4 estende al settore delle manifestazioni pubbliche la disciplina del cd. DASPO, la misura di prevenzione attualmente vigente in materia di violenza negli stadi, che consente di interdire temporaneamente l'accesso alle manifestazioni sportive a soggetti che siano stati denunciati o condannati per specifici reati o che abbiano preso parte ad episodi di violenza prima, durante e dopo le citate manifestazioni. La disciplina del DASPO (come da ultimo modificata dal decreto-legge 119/2014 (L. 146/2014) è dettata dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive».

La disposizione in esame prevede dunque che il questore possa disporre a carico di determinati soggetti (evidentemente considerati pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica) il divieto temporaneo di accesso ai luoghi di svolgimento di determinate manifestazioni pubbliche nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano a dette manifestazioni.

La disciplina introdotta è in gran parte analoga a quella del DASPO previsto dalla legge 401/1989.

Le differenze tra la disciplina introdotta dall'articolo 4 in esame e quella vigente relativa al DASPO per le manifestazioni sportive, di cui all'articolo 6 della legge 401/1989 sono le seguenti: in relazione ai presupposti applicativi, l'articolo 4 non include tra i reati presupposto quello di cui all'articolo 2-bis del DL 8/2007 (il divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce); alcuni delitti contro l'ordine e l'incolumità pubblica di cui ai titoli V e VI, capo I, del Libro secondo del codice penale, i reati di rapina, estorsione, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lett. *f*) ed *h*), c.p.p.); l'articolo 4 prevede che il questore, nel disporre il divieto di accesso alle manifestazioni pubbliche, debba considerare l'attività lavorativa dell'interessato; la pena della reclusione per le eventuali violazioni (ovvero l'accesso alle manifestazioni pubbliche nonostante il DASPO o la mancata comparizione personale presso gli uffici di polizia), ai sensi dell'articolo 4, è compresa tra 2 e 6 anni (da 1 a 3 anni nella legge 401, per le manifestazioni sportive); nell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza per violazione del DASPO; l'articolo 4 prevede che possano essere disposti dal giudice sia l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (articolo 282 c.p.p.) sia il divieto e l'obbligo di dimora (articolo 283 c.p.p.), anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280; non è riprodotta dall'articolo 4 la disposizione sul DASPO estero ovvero la possibilità che il divieto riguardi manifestazioni che si svolgano fuori dall'Italia (alle autorità italiane non sarà possibile, quindi, impedire ad un cittadino, pur condannato per uno dei reati-presupposto, di prendere parte a manifestazioni pubbliche all'estero), né sarà possibile applicare un DASPO in relazione a violenze commesse in occasione di manifestazioni svoltesi all'estero; l'articolo 4 non prevede la durata minima di 3 anni del DASPO per i capi («coloro che ne

assumono la direzione») in caso di condotta di gruppo; analogamente, l'articolo 4 in esame non prevede una disciplina di maggior rigore per i recidivi (coloro cui è già stato irrogato un DASPO); l'articolo 6 della legge 401 stabilisce, invece, che sia sempre applicato in tali casi l'obbligo di comparizione e che la durata minima del nuovo DASPO e del citato obbligo debba essere almeno di 5 anni (ma non superiore a 8).

Tra gli elementi comuni alle due discipline si segnala, in particolare, anche per le manifestazioni pubbliche, la possibilità dell'arresto in flagranza differita degli autori di violenze nel corso di dette manifestazioni (v. *ultra*, articolo 7 della p.d.l.).

Tale disciplina, a differenza di quella prevista per le manifestazioni sportive, (che cessa di avere efficacia il 30 giugno 2016) è, tuttavia, introdotta a regime.

L'articolo 5 introduce una nuova figura di reato, esterna al codice penale, relativa al lancio di materiale pericoloso durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche.

Infatti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o comunque atti a offendere.

La condotta deve essere posta in essere nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, o comunque nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa.

La sanzione prevista è la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione

della manifestazione pubblica. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

La nuova figura di reato è analoga a quella già prevista con riguardo alle manifestazioni sportive.

L'articolo 6 riprende i contenuti della analoga disposizione (articolo 6-*ter* della legge n. 401/1989) concernente le manifestazioni sportive e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, o comunque nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o comunque atti ad offendere.

La sanzione è la reclusione da uno a tre anni e la multa da 2.000 a 5.000 euro.

Per le corrispondenti condotte in occasione di manifestazioni sportive, l'articolo 6-*ter* della legge n. 401/1989 prevede invece la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 1.000 a 5.000 euro.

Anche il contenuto dell'articolo in esame è mutuato dalla legge 401/1989 che, all'articolo 8, individua i casi in cui è consentito l'arresto in flagranza di reato durante o in occasione di manifestazioni sportive, disciplina il c.d. arresto in flagranza differita e dispone che all'interessato dalla misura possa essere altresì imposto il DASPO.

L'articolo 7, comma 2, riproduce – con riferimento alle manifestazioni pubbliche – il contenuto dell'articolo 8, comma 1-*bis*, della legge 401/1989, da cui si differenzia con riguardo all'elenco dei reati-presupposto che consentono l'arresto in flagranza e in flagranza differita (che qui, per il

differente ambito operativo, solo parzialmente coincidono con quelli indicati dal citato articolo 8).

Il comma 2, infatti, oltre che per reati commessi con violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto in flagranza *ex artt.* 380 e 381 c.p.p., prevede che l'arresto sia altresì consentito – anche nel caso in cui il divieto di accesso a manifestazioni pubbliche non sia accompagnato dalla prescrizione di comparire negli uffici di polizia – in riferimento ai reati di cui all'articolo 4, comma 1 e 8, della proposta di legge ovvero:

porto d'armi od oggetti atti ad offendere (articolo 4, commi 1 e 2, della L. 110/1975);

uso di caschi protettivi od altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (articolo 5 della L. 152/1975);

esposizione o introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti (articolo 2, comma 2, del DL 122/1993);

lancio di oggetti idonei a recare offesa alla persona, indebito superamento di recinzioni o separazioni dell'impianto sportivo, invasione di terreno di gioco e possesso di artifici pirotecnici (artt. 6-*bis* e 6-*ter* della L. 401/1989);

accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (articolo 2, comma 2, DL 122/1993);

violazione del divieto di accesso alle manifestazioni pubbliche e violazione dell'obbligo di comparizione presso gli uffici di polizia.

Lo stesso articolo 7, comma 2, al secondo periodo ribadisce – analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1-*bis*, della legge 401 – che l'arresto è

inoltre consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, disposto dal giudice con la sentenza di condanna per uno dei reati in occasione di manifestazioni pubbliche, richiamati dall'articolo 4, comma 9.

L'articolo 7, comma 1, prevede che, nei casi di arresto in flagranza o in flagranza differita per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

Il comma 3 e 4 dell'articolo 7 estendono alle manifestazioni pubbliche la disciplina dell'arresto in flagranza differita e quella sull'applicazione delle misure coercitive in deroga ai limiti di pena, riproducendo quella in vigore per le manifestazioni sportive (articolo 8, commi 1-*ter* e 1-*quater*, L. 401).

Unica significativa differenza è che tali discipline derogatorie, per le manifestazioni pubbliche sono previste a regime. Come accennato, nelle manifestazioni sportive, invece, le disposizioni dei citati commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 401 rimarranno in vigore fino al 30 giugno 2016.

L'articolo 8 prevede che – analogamente a quanto già accade ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 401/1989 per le manifestazioni sportive – per specifici reati commessi nel corso o in occasione di manifestazioni pubbliche, salva la necessità di speciali indagini, si procede sempre con giudizio direttissimo.

Il catalogo dei reati che comportano il rito direttissimo comprende: quelli per i quali il questore può irrogare il divieto di accesso alle manifestazioni pubbliche (articolo 4, comma 1); la violazione dell'obbligo di comparizione (articolo 4, comma 3); i reati commessi durante o in occasione di manifestazioni pubbliche (articolo 7, comma 1).

L'articolo 9 integra il contenuto degli articoli 4 e 16 del Codice antimafia (D.Lgs. 159 del 2011) in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali.

In particolare, la disposizione in esame (comma 1), con la modifica dell'articolo 4, aggiorna l'elenco dei destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria comprendendovi « le persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno commesso atti di violenza durante manifestazioni pubbliche ».

L'articolo 9, comma 2, integrando la formulazione dell'articolo 16, comma 2, del Codice antimafia, prevede la possibilità di applicare la confisca dei beni nella disponibilità delle persone che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche. Analoga possibilità è già prevista dall'articolo 16 in relazione alle manifestazioni sportive.

Come per queste ultime, il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione della violenza nelle manifestazioni pubbliche deve essere convalidato entro 30 giorni dal tribunale.

L'articolo 10 stabilisce che, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le forze dell'ordine impegnate in servizio di ordine pubblico durante manifestazioni pubbliche o sportive dovranno essere dotate di telecamere, atte a registrare le stesse manifestazioni.

Si prevede che le relative registrazioni siano parte integrante dell'atto pubblico con cui il pubblico ufficiale attesta i fatti avvenuti in sua presenza o da lui stesso compiuti; tali registrazioni costituiscono piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle stesse dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile (comma 1).

Per la dotazione delle telecamere è autorizzata una spesa di 200 mln di euro per ogni anno del triennio 2014-2016 (il triennio di riferimento è evidentemente collegato alla data di presentazione della proposta di legge).

Il relativo onere finanziario è sostenuto mediante riduzione delle dotazioni iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili nelle missioni di spesa di ciascun Ministero (comma 2).

L'articolo 11 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si tratta di un provvedimento che tocca uno dei degli snodi più rilevanti per uno Stato democratico, quale la libertà di riunirsi per manifestare pubblicamente. Tocca questo snodo per tutelare e garantire il diritto a riunirsi e non certamente per comprimerlo, come potrebbe sostenere chi vede nelle disposizioni della proposta di legge una limitazione dei diritti dei manifestanti. Ciò che viene limitata è la manifestazione violenta di coloro (spesso una minoranza sparuta) che approfittano delle manifestazioni pubbliche del tutto lecite per compiere atti di violenza. Naturalmente il testo sarà valutato con profonda attenzione dalla Commissione in considerazione alla delicatezza del tema trattato, al fine di escludere il rischio che le disposizioni in esso previste possano essere strumentalizzate attraverso applicazioni distorte, in quanto non corrispondenti alle finalità del provvedimento. Un primo spunto di riflessione potrebbe essere il seguente: è opportuno prevedere una definizione di manifestazione pubblica, non prevista dal testo, ovvero è meglio continuare a lasciare alla giurisprudenza il compito di delineare questa nozione? Altra questione è quella della esclusione della delimitazione temporale di alcune misure (DASPO e arresto in flagranza differita) al contrario di quanto invece previsto per le manifestazioni sportive. Si tratta solo di alcuni spunti di riflessione che vengono sottoposti alla Commissione in vista di una istruttoria che sarà sicuramente approfondita senza, tuttavia, dimenticare l'urgenza di introdurre nell'ordinamento delle specifiche misure volte a garantire il diritto di riunione che la Costituzione riconosce a ciascuno.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che il provvedimento in esame tocchi temi estremamente delicati e complessi che richiedono congrui approfondimenti e, quindi, tutto il tempo necessario per verificare la reale portata delle disposizioni ivi previste, evitando quindi di legiferare sotto la spinta di emozioni che possono portare a facili errori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che nella seduta di ieri si è conclusa l'indagine conoscitiva deliberata nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino, recanti modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare, secondo quanto stabilito in sede di programmazione dei lavori da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Non sarà pertanto possibile procedere ad ulteriori audizioni. Naturalmente le associazioni che abbiano interesse potranno trasmettere alla Presidenza della Commissione eventuali osservazioni che verranno messe a disposizione dei deputati. Comunica che la prossima settimana si concluderà l'esame preliminare delle proposte abbinata e sarà fissato il termine per la presentazione di emendamenti.

Per quanto attiene all'esame del disegno di legge C. 2953 di riforma del processo civile, ricorda che è in corso una indagine conoscitiva. Nel frattempo ritiene opportuno segnalare, ai fini dell'istruttoria legislativa, che il Ministero della Giustizia ha pubblicato online il 14 maggio scorso il rapporto sulla *performance* dei tribunali nel settore civile, realizzata dall'Osservatorio per il monitoraggio degli effetti sul-

l'economia delle riforme della giustizia». Il rapporto « Misurare la performance dei tribunali nel settore civile » è stato realizzato dall'Osservatorio del Ministero della Giustizia presieduto da Paola Severino, ed ha coinvolto tutti gli Uffici giudiziari italiani impegnati nella giustizia civile. Il documento presenta un'analisi dell'andamento del settore, focalizzandosi su dati relativi alle pendenze nazionali e al contenzioso. Il percorso analitico sulle performance si è sviluppato a seguito del documento denominato « Censimento speciale sulla giustizia civile », elaborato dalla Direzione Generale di Statistica (DG-Stat) del Ministero, nell'ambito dell'operazione trasparenza, che presenta un censimento selettivo dei 139 Tribunali, applicando 23 parametri di misurazione. Questo studio ha costituito la base per la realizzazione del Rapporto sulla Performance, che è suddiviso nei seguenti capitoli: 1. Le pendenze nazionali del settore civile; 2. Analisi della performance dei Tribunali italiani; 3. Comparazione con altri Paesi Europei; 4. Misure pratiche e organizzative per il miglioramento della performance dei Tribunali.

Invita i deputati a prendere visione di questo rapporto, del quale comunque ne chiederà la formale trasmissione alla Commissione Giustizia da parte del Ministero della Giustizia, ritenendo che possa essere un importante spunto anche in relazione alla successiva fase emendativa del disegno di legge.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede che siano acquisiti dal ministero della Giustizia i dati statistici relativi al carcere al fine di valutare l'impatto delle diverse leggi approvate in materia dall'avvio della legislatura. Inoltre, sarebbe opportuno acquisire i dati relativi agli effetti deflativi, qualora vi siano stati, delle disposizioni sul processo civile che sono state finora approvate.

**La seduta termina alle 13.15.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.**

**Atto n. 166.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiede se vi siano interventi, avvertendo che la Commissione esprimerà il parere martedì 16 giugno prossimo.

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara che il suo gruppo è favorevole allo schema di decreto, per quanto sia opportuno fare una precisazione all'articolo 6, comma 1, lettera *d*) laddove viene fatto riferimento ad «immunità e i privilegi» in grado di consentire de plano alla Corte d'appello di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca proveniente da altro Stato. Al fine di prevenire abusi, sarebbe opportuno stabilire dettagliatamente quali siano gli status e le circostanze contemplati da tale disposizione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione di Suha Oda, giornalista ed attivista per i diritti umani in Iraq, e di Jimmy Shahinian, attivista per i diritti umani in Siria ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	58
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione di Jorge Molano, attivista per i diritti umani in Colombia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	59

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Emanuele SCAGLIUSI.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.**

**Audizione di Suha Oda, giornalista ed attivista per i diritti umani in Iraq, e di Jimmy Shahinian, attivista per i diritti umani in Siria.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Michele NICOLETTI (PD) svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Suha ODA, giornalista ed attivista per i diritti umani in Iraq, e Jimmy SHAHINIAN, attivista per i diritti umani in Siria, svolgono interventi sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi Emanuele SCAGLIUSI, presidente.

Suha ODA, giornalista ed attivista per i diritti umani in Iraq, e Jimmy SHAHINIAN, attivista per i diritti umani in Siria, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Michele NICOLETTI (PD) integra l'esposizione degli auditi con proprie riflessioni sulla situazione della regione occupata da *Daesh*.

Emanuele SCAGLIUSI, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.**

**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI****INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Emanuele SCAGLIUSI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.**

**Audizione di Jorge Molano, attivista per i diritti umani in Colombia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Emanuele SCAGLIUSI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Jorge MOLANO, *attivista per i diritti umani in Colombia*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi Fabio PORTA (PD), Eleonora CIMBRO (PD) e Emanuele SCAGLIUSI, *presidente*.

Jorge MOLANO, *attivista per i diritti umani in Colombia*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Emanuele SCAGLIUSI, *presidente*, svolge un breve intervento conclusivo e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-05755 Vito: Sulla sistemazione degli alpini dell'Ottavo Reggimento di Cividale e Venzone reclutati per la sicurezza dell'Expo di Milano .....	60
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	63
5-04705 D'Arienzo: Sull'allarme provocato nella provincia di Verona da due aerei militari in sorvolo che avrebbero superato la barriera del suono .....	61
5-05624 Frusone: Sulle parti di aerei da combattimento F-16 che il Governo italiano intende fornire alla Repubblica araba d'Egitto .....	61
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	64
5-04890 Marcon: Sull'attività delle navi militari italiane impiegate al largo delle coste libiche .....	61
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	67
Sui lavori della Commissione .....	62
<b>INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:</b>	
Incontro con una delegazione della Commissione difesa del Nationalrat austriaco .....	62

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**5-05755 Vito: Sulla sistemazione degli alpini dell'Ottavo Reggimento di Cividale e Venzone reclutati per la sicurezza dell'Expo di Milano.**

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elio VITO, *presidente*, con riferimento alla sistemazione per i militari del contingente impegnato in compiti di sicurezza all'Expo di Milano di cui all'interrogazione in titolo, osserva che si sarebbe dovuto pianificare il tutto in maniera più lungimirante e con più attenzione alle esigenze e alla dignità del personale.

Osserva che l'impiego dei militari in compiti di sicurezza sul territorio, come per esempio nell'operazione Strade sicure o nella Terra dei fuochi, è condiviso da tutti, ma non è accettabile che ai militari non siano assicurate le stesse condizioni alloggiative previste per le altre forze di polizia impegnate negli stessi compiti. Non ritiene ammissibile che, magari per ottenere un risparmio economico, si possa prevedere per gli appartenenti alle Forze

armate un trattamento più disagiato rispetto a quello previsto per altri. In altre parole, ai militari impegnati sul territorio devono essere sempre assicurate condizioni appropriate, con strutture adeguate e alloggiamenti accettabili, al pari delle altre componenti dell'apparato di sicurezza.

Si dichiara dunque solo parzialmente soddisfatto della risposta, che comunque dimostra l'impegno del Governo nel cercare di risolvere la questione, e ribadisce l'esigenza di assicurare ai militari impegnati sul territorio, una volta che abbiano terminato il loro turno di servizio, le medesime condizioni di riposo previste per altro personale, tutelando le loro esigenze di vita quotidiana.

**5-04705 D'Arienzo: Sull'allarme provocato nella provincia di Verona da due aerei militari in sorvolo che avrebbero superato la barriera del suono.**

Elio VITO, *presidente*, su richiesta del presentatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, e concorde il Governo, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione in titolo ad altra seduta.

**5-05624 Frusone: Sulle parti di aerei da combattimento F-16 che il Governo italiano intende fornire alla Repubblica araba d'Egitto.**

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca FRUSONE (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta molto articolata e per la documentazione aggiuntiva da lui fornita, di cui prenderà visione.

Ritiene che l'intenzione del Governo di procedere alla fornitura all'Egitto di parti di ricambio per i velivoli F-16 sia stata comunicata al Parlamento con modalità del tutto inadeguate, in un rapido passaggio al margine di una audizione del ministro della difesa su altro tema, vale a dire sul Libro bianco.

Rilevato, quindi, che l'Egitto è un Paese coinvolto in alcuni degli scenari di crisi al momento più complicati e non solo non fa parte della coalizione che contrasta l'ISIS, ma è apertamente schierato a supporto della fazione libica che fa capo all'esecutivo di Tobruk, evidenzia l'inopportunità della decisione assunta dal Governo italiano, che potrebbe essere interpretata da qualcuno anche come un tentativo di ostacolare il ripristino della stabilità in Libia.

Conclude aggiungendo che la scelta di operare una cessione di parti dei velivoli F-16 appare non conforme alle disposizioni ed ai principi della legge n. 185 del 1990 in materia di commercio di armamenti, anche in considerazione del fatto che l'Italia dispone ancora di 4 velivoli F-16 non più in uso che si sarebbero potuti utilizzare per ricavare pezzi di ricambio.

**5-04890 Marcon: Sull'attività delle navi militari italiane impiegate al largo delle coste libiche.**

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulio MARCON (SEL) ringrazia il sottosegretario Rossi per la risposta fornita, osservando tuttavia che questa giunge quando ormai l'attività delle navi militari italiane si è conclusa da tempo.

Si dichiara comunque rassicurato dal fatto che l'esercitazione effettuata a largo della Libia denominata « Mare aperto » abbia assunto i connotati di un'operazione addestrativa e limitata nel tempo e che non si sia, invece, trattato di un blocco navale o di un'attività volta a contrastare gli sbarchi degli immigrati.

Manifesta, quindi, il proprio convincimento che la presenza delle navi militari in quel tratto di Mediterraneo debba assumere i connotati di un intervento di soccorso umanitario e ribadisce il bisogno di sviluppare in ambito parlamentare una discussione sulle caratteristiche e gli obiettivi dell'impiego di navi militari davanti

alle coste libiche, in modo da poter chiarire quale tipologia di attività possa essere effettuata in quello scenario.

Auspica che in futuro possano essere chiare sin dall'inizio le finalità e gli obiettivi di tali esercitazioni e che non si debba, invece, assistere a dichiarazioni da parte dei vertici militari che possano far presagire la possibilità di utilizzare queste attività addestrative anche per svolgere un ruolo di sicurezza deterrenza e dissuasione.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Gian Piero SCANU (PD) auspica che anche la Commissione difesa della Camera, similmente a quanto fatto nella giornata di ieri dall'omologa Commissione del Senato, possa quanto prima programmare l'audizione del nuovo Capo di stato maggiore della difesa, generale Graziano.

Elio VITO, *presidente*, nel ricordare che la proposta è stata già portata nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, assicura che l'audizione verrà svolta non appena possibile. Dichiarò, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### **INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI**

*Giovedì 11 giugno 2015.*

**Incontro con una delegazione della Commissione  
difesa del Nationalrat austriaco.**

L'incontro informale si è svolto dalle 14.40 alle 15.55.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-05755 Vito: Sulla sistemazione degli alpini dell'Ottavo Reggimento di Cividale e Venzone reclutati per la sicurezza dell'Expo di Milano****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 17 aprile 2015, n. 43, ha autorizzato l'impiego, limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito dove si svolge l'evento Expo 2015, di un contingente di 600 unità delle Forze armate dal 15 aprile scorso al 1° novembre 2015, oltre alle 600 unità già impegnate per l'operazione Strade Sicure a Milano.

Successivamente, il Consiglio dei Ministri, con delibera adottata nella riunione del 29 aprile 2015, ha autorizzato il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a mettere a disposizione del Prefetto di Milano una ulteriore *Task Force* pari a 1.255 unità, già dallo scorso 1° maggio fino al 1° novembre 2015.

Considerato il rilevante incremento di personale, la disponibilità alloggiativa insufficiente presso le infrastrutture militari nell'area di Milano e nelle zone limitrofe, nonché i tempi estremamente brevi per il dispiegamento del personale (3 giorni dalla decisione), è stata individuata, quale soluzione contingente e con carattere di assoluta provvisorietà, la possibilità di alloggiare una parte del personale in tende presso le caserme « Montello » di Milano e « Babini » di Bellinzago Novarese. Tutti gli attendamenti sono dotati di bagni e docce.

Il fenomeno meteorologico di carattere eccezionale e particolarmente intenso che ha colpito l'area di Malpensa/Bellinzago Novarese il 14 maggio 2015, cui fa riferimento l'atto di sindacato ispettivo, ha procurato numerosi danni nella zona,

senza risparmiare alcune tende a uso generale e alloggiative installate presso la caserma Babini di Bellinzago Novarese.

L'emergenza è stata affrontata dal personale dell'Esercito con immediatezza, ripristinando le iniziali condizioni, prevenendo la sostituzione delle tende rese inefficienti, con priorità a quelle destinate alla componente alloggiativa.

Per completezza di informazione si rappresenta infine che, allo scopo di dare migliore sistemazione ai militari impegnati in compiti di sorveglianza, sono in corso le opportune predisposizioni per ospitare:

110 militari presso la caserma « Annibaldi » di Milano, previa effettuazione di interventi essenziali di ripristino e messa in sicurezza degli spazi disponibili, la cui ultimazione è prevista entro la prima metà di giugno;

350 militari presso la caserma « Magenta » di Milano, previa esecuzione dei necessari interventi di ripristino e di messa in sicurezza di una palazzina a tre piani che sarà disponibile entro la 1<sup>a</sup> decade di luglio.

Ulteriori disponibilità alloggiative (200 posti) saranno ricavate dalla rimodulazione del dispositivo Strade Sicure.

Alla data del 3 giugno, una parte del personale alloggiato alla caserma Babini di Bellinzago Novarese, anche per ridurre i tempi verso il sito di « EXPO 2015 », è stato riallocato in tendopoli realizzate a Milano presso la caserma Montello e presso la caserma Santa Barbara.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-05624 Frusone: Sulle parti di aerei da combattimento F-16 che il Governo italiano intende fornire alla Repubblica araba d'Egitto****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'ambito della cooperazione tecnico militare tra i Ministri della Difesa italiano ed egiziano, è stata sottoscritta a Roma, in data 20 dicembre 2014, una dichiarazione congiunta con cui i sottoscrittori si sono impegnati, nel pieno rispetto della Carta delle nazioni Unite, a riaffermare lo sforzo nel consolidare la cooperazione per promuovere la pace e la sicurezza negli scenari internazionali, a confermare l'importanza delle azioni della comunità internazionale finalizzate alla lotta contro il terrorismo, a riaffermare la comune determinazione ad intensificare il dialogo sulla sicurezza e la difesa a livello politico.

A tal riguardo, il Ministero della Difesa italiano continuerà a fornire la sua cooperazione al collaterale dicastero della Repubblica araba d'Egitto, per sviluppare progetti di cooperazione in determinati settori quali, tra gli altri, la politica di sicurezza e di difesa, la lotta al terrorismo internazionale, la sorveglianza dei confini, l'addestramento delle Forze armate, l'acquisizione di prodotti e servizi per la difesa e relativo supporto logistico.

In tale ambito, pertanto, vanno necessariamente ricondotte le dichiarazioni del Ministro della Difesa dello scorso 14 maggio, dinanzi alle Commissioni riunite 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> del Senato, relative alla cessione all'Egitto di parti di ricambio per gli F-16.

Allo stato, il Dicastero sta espletando le previste procedure per rendere esecutiva la fornitura di tali materiali che, come

comunicato dall'Ambasciata Egiziana in Italia con nota del 20 maggio 2015, è finalizzata ad attività addestrative.

Peraltro, alla luce dei vigenti accordi in materia, l'« *end user certificate* » e la « *letter of assurance* » prodotti dal Dipartimento degli Armamenti Egiziano (documenti attraverso i quali si richiede agli Stati Uniti, paese produttore dei materiali, l'autorizzazione alla riesportazione) sottolineano i vincoli e i limiti di impiego dei pezzi di ricambio per sicurezza interna, per autodifesa o per attività o misure riconducibili alla Carta delle Nazioni Unite.

Va sottolineato che il Governo egiziano, al fine della validità giuridica della cessione, dovrà comunicare la propria ratifica del « Memorandum d'intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della Repubblica araba d'Egitto sulla Cooperazione nel settore della Difesa », ancora non in vigore.

Nel merito dei quesiti posti nell'atto di sindacato ispettivo, faccio presente che è stata depositata, per una più agevole consultazione, presso gli uffici della Commissione Difesa, una scheda (riportata di seguito) contenente quantità e tipologia dei materiali oggetto della cessione in argomento e che, in aderenza alle previsioni della legge n. 185 del 1990, recante « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento », è stata chiesta l'autorizzazione all'esportazione alla competente Autorità nazionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

PN	NSN	DESCRIPTION	UM	PREVIOUS REQUEST	STATUS	UNIT PRICE	NEW REQUEST Q.TY	TOTAL VALUE €
583R969H01	1270-010606506	CABLE ASSEMBLY,SPEC	NR	1	EFF	€ 853,73	3	2.561,19
681R622G03	1270-011022966	RECEIVER GENERATOR	NR	1	EFF	€ 41.946,44	5	209.732,19
750R088G01	1270-011336494	PROCESSOR,RADAR,TAR	NR	1	INEFF	€ 24.147,45	1	24.147,45
7560500-041	1270-012223829	COMPUTER F	NR	1	EFF	€ 52.263,78	17	888.484,34
27-370-01238	1560-010603024	RING CLAMP,FUEL TAN	NR	1	EFF	€ 121,46	1	121,46
16F0195-5	1560-011161954	PANEL	NR	1	EFF	€ 140,10	6	840,61
16B6572-23	1560-014398101	DOOR,ACCESS,AIRCRAF	NR	1	EFF	€ 221,22	1	221,22
2006035-104	1620-010710537	AXLE,LANDING GEAR	NR	1	EFF	€ 3.874,66	1	3.874,66
2006323-106	1620-010710969	COLLAR,TORQUE,LANDI	NR	1	EFF	€ 3.629,25	1	3.629,25
2006324-104	1620-010738818	DRAG LINK	NR	1	EFF	€ 534,46	9	4.810,10
2006000-131	1620-012348655	DRAG BRACE,LANDING	NR	1	EFF	€ 7.791,04	3	23.373,12
16M002-5	1650-011414875	DRIVE UNIT,HYDRAULI	NR	1	EFF	€ 14.347,67	2	28.695,35
1211176-003	1650-014176406	CYLINDER ASSEMBLY,A	NR	1	EFF	€ 2.860,82	8	22.886,56
<del>121180-004</del>	<del>1650-0141765</del>	<del>CYLINDER ASSEMBLY,A</del>	<del>NR</del>	<del>1</del>	<del>EFF</del>	<del>€ 2.870,9</del>	<del>8</del>	<del>22.886,56</del>
21145-3	1660-010414494	CONVERTER	NR	1	EFF	€ 1.938,37	3	5.815,12
16F0095-3	1680-011146877	FOOT GUIDE ASSEMBLY	NR	1	EFF	€ 601,92	1	601,92
16Z1450-1	1680-011158047	PANEL ASSEMBLY, EQU	NR	1	EFF	€ 1.801,73	2	3.603,47
111-4	3110-014714438	CUP,TAPERED ROLLER	NR	1	EFF	€ 10,30	9	92,69
EXHIBITWCL869TYP	3655-005411385	TRAILER,COMPRESSED	NR	1	INEFF	€ 543,47	1	543,47
55D6053	3655-006140002	TRAILER, COMPRESSED	NR	1	EFF	€ 708,52	2	1.417,04
791600-001	3655-014633338	GENERATING PLANT,OX	NR	1	INEFF	€ 3.406,28	3	10.218,83
55113A	4320-013763868	PUMP,HYDRAULIC RAM,	NR	1	EFF	€ 8.165,09	1	8.165,09
16H2521-7	4720-010433247	HOSE ASSY	NR	1	EFF	€ 49,15	2	98,29
S3-3-16X1-8	4730-008511940	ADAPTER STRAIGH	NR	1	EFF	€ 0,23	110	25,50
765592-13	4810-011543200	VALVE REG	NR	1	EFF	€ 4.504,64	7	31.532,51
12A2203-1	4920-009248364	ADAPTER PRESSURE TE	NR	1	EFF	€ 1.226,36	2	2.452,73
65J34440	4920-009493976	AIR EJECTOR	NR	1	EFF	€ 336,21	1	336,21
472844	4920-010314945	TEST STATION-FUEL C	NR	1	EFF	€ 8.600,30	4	34.401,19
11941D100	4920-010519235	TEST SET, FUEL TA	NR	1	EFF	€ 2.968,02	2	5.936,05
16A75056-1	4920-010550353	ADAPTER ASSEMBLY,I	NR	1	EFF	€ 695,01	3	2.085,04
16U46505-3	4920-010601810	ADAPTER CABLES	NR	1	EFF	€ 1,89	4	7,56
16A46051-3	4920-010956770	ADAPTER TEST	NR	1	EFF	€ 114,00	4	456,02
16A46029-3	4920-011078167	ADAPTER ASSY	NR	1	EFF	€ 6.495,60	2	12.991,20
16A14242L1-1	4920-011490252	BREAKOUT HARNESS, F	NR	1	EFF	€ 6.608,65	4	26.674,60
1291F68	4920-012088398	TEST SET, ELECTONIC	NR	1	EFF	€ 52.213,71	1	52.213,71
APAF16-725	4920-013223712	PITOT STATIC TESTER	NR	1	EFF	€ 3.476,71	5	17.383,53

PSD90-1M	4920-014716373	TEST SET,FUEL CONTR	NR	1	EFF	€ 9,048,12	3	27.144,37
16U90A11-807	4920-015036307	SIMULATOR-VERIFIER,	NR	1	EFF	€ 17,238,59	2	34.477,19
16A46172L1-1	4930-011315143	ADAPTER, PRESSURE F	NR	1	EFF	€ 724,72	3	2.174,16
16A13171-1	5120-011487933	INSERTER AND REMOVE	NR	1	EFF	€ 7.243,88	2	14.487,75
443-3RL	5210-004779603	GAGE DEPTH MICROMET	NR	1	EFF	€ 39,97	5	199,84
16A11125-1	5315-010544812	PIN STRAIGHT, HEADL	NR	1	EFF	€ 1.588,79	1	1.588,79
584R340H03	5325-011212076	INSERT, SCREW THREA	NR	1	EFF	€ 29,59	11	325,52
MS28775-338	5331-005991000	PACKING	NR	1	EFF	€ 0,11	174	19,47
2320-275	5342-003957392	COUPLING,CLAMP,GROO	NR	1	EFF	€ 66,80	4	267,21
SA384-102	5355-010714005	KNOB	NR	1	EFF	€ 10,33	43	444,05
129JH1	5821-010934633	SENSOR CTVS	NR	1	EFF	€ 7.088,05	10	70.880,48
1291B1	5821-010939852	VIDEO SENSOR HEAD	NR	1	EFF	€ 7.844,72	1	7.844,72
4030132-910	5895-014904753	INDICATOR,AZIMUTH	NR	1	EFF	€ 3.600,58	2	7.201,15
646R922G01	5985-010609052	WAVEGUIDE ASSEMBLY	NR	1	EFF	€ 5.705,30	4	22.821,21
16E1081	6110-010553507	PANEL,POWER DISTRIB	NR	1	EFF	€ 1.496,62	3	4.489,85
16E1156-167	6110-011157549	PANEL,POWER DISTRIB	NR	1	EFF	€ 3.258,54	1	3.258,54
16E1156-43	6110-011139531	PANEL,POWER DISTRIB	NR	1	EFF	€ 1.107,00	1	1.107,00
8523875-10	6130-012115474	POWER SUPPLY	NR	1	EFF	€ 646,91	1	646,91
16VE081-11	6130-012742367	POWER SUPPLY	NR	1	EFF	€ 833,64	1	833,64
16U42544-3	6150-011340933	CABLE ADAPTER	NR	1	EFF	€ 2,68	4	10,73
16U42560L1-1	6150-011685119	CABLE ASSEMBLY,SPEC	NR	1	EFF	€ 156,55	1	156,55
45-01	6625-013359323	MULTIMETER	NR	1	EFF	€ 333,40	1	333,40
IRP0125	6635-011025753	REFERENCE PARTS	NR	1	EFF	€ 2.236,73	2	4.473,47
IRP0123	6635-011025825	REFERENCE PART, DEF	NR	1	EFF	€ 860,62	2	1.721,24
IRP0122	6635-011025826	REFERENCE PART, DEF	NR	1	EFF	€ 799,36	2	1.598,72
MIL-T-25620	6695-010970441	TESTER, OXYGEN MASK	NR	1	EFF	€ 1.620,05	3	4.860,15
A-A-188	7510-001711123	EYELET REINFORCEMEN	NR	1	EFF	€ 1,20	200	239,78
PO17-96A	7510-010695764	TAPE, IDENTIFICATIO	RL	1	EFF	€ 26,82	25	670,49
P082-1	7690-014927112	MARKER,IDENTIFICATI	NR	1	EFF	€ 2,43	31	75,45
P5038-65	9390-011411463	NONMETALLIC SPECIAL	LENGT	1	EFF	€ 7,93	1	7,93
								€ 1.652.300,26

Asterisco \*: REQUESTED 4 ONLY 3 AVAILABLE

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-04890 Marcon: Sull'attività delle navi militari italiane impiegate al largo delle coste libiche****TESTO DELLA RISPOSTA**

« Mare Aperto » è stata, come già in passato, unicamente un'attività di addestramento condotta dalla Marina Militare Italiana, iniziata lo scorso 27 febbraio e conclusasi il successivo 13 marzo; del resto, « Mare Aperto » è un evento periodico, sospeso solo nel 2013 e nel 2014, essendo la Forza armata impegnata nella missione umanitaria di salvataggio dei migranti nel Canale di Sicilia.

Le Unità Navali hanno svolto uno specifico programma di esercitazioni, tra le quali manovre cinematiche ravvicinate, difesa aerea e antisommergibile, gestione delle emergenze di bordo, contrasto delle attività illegali in mare e sono state anche impegnate a testare l'efficienza delle comunicazioni e della capacità di trasmettere dati tra le varie Unità Navali, ovvero a verificarne la capacità di sinergia.

Fermo restando che l'esercitazione non era in alcun modo correlabile alla situazione in atto dal punto di vista geopolitico, è prioritario, comunque, garantire l'efficienza delle Forze armate che, in ogni momento, devono essere in grado di fronteggiare qualsiasi tipo di rischio con la massima tempestività e operatività.

In particolare, è importante acquisire la capacità d'intervenire in modo coordinato con le componenti diplomatica, uma-

nitaria, economica e di *intelligence*, in quanto la risposta alle attuali crisi internazionali non può essere conseguita se non agendo in una dimensione multilaterale.

Nell'ambito dell'esercitazione « Mare Aperto » sono state impegnate da tre a cinque Unità, a seconda della tipologia dell'addestramento e, nello specifico, il dispiegamento degli assetti ha interessato l'area che si estende dal mar Tirreno allo Ionio, attraverso il Canale di Sicilia.

Tra i compiti assegnati alle Unità Navali in mare non sono contemplati il blocco di imbarcazioni di migranti e il loro rimpatrio nei porti libici.

Con riferimento all'ultimo quesito posto dall'interrogante, nel ribadire che « Mare Aperto » è stata un'attività addestrativa, si evidenzia che rientrano nelle competenze della Marina Militare le funzioni di sicurezza, deterrenza, dissuasione e protezione degli interessi nazionali.

Inoltre, la Forza armata esercita le funzioni di polizia dell'alto mare negli spazi marittimi internazionali (demandate alle navi da guerra dal Codice della navigazione e dalla legge n. 689/1994), nonché quelle concernenti la tutela degli spazi marittimi internazionali dalle minacce, compreso il contrasto alla pirateria.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012. C. 2796-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	69
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. C. 2802-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	69
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 2676-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	70
AVVERTENZA .....	70

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 9.25.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per**

**lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.**

**C. 2796-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 16 aprile 2015, che ha espresso sul testo parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda,

altresì, che nella seduta del 22 aprile scorso, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando al testo una sola modifica volta a recepire la predetta condizione. Avverte che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge di ratifica in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.**

**C. 3053-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 10 giugno 2015, che ha espresso sul testo parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda, altresì, che in pari data la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando al testo una sola modifica volta a recepire la predetta condizione. Avverte che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge di ratifica in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri. Nel

rilevare che il provvedimento non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.**

**C. 2802-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 10 giugno 2015, che ha espresso sul testo parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda, altresì, che in pari data la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando al testo una sola modifica volta a recepire la predetta condizione. Avverte che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge di ratifica in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.**

**C. 2676-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 31 marzo 2015, che ha espresso sul testo parere favorevole con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda, altresì, che nella seduta del 6 maggio scorso la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando al testo due sole modifiche volte a recepire le predette condizioni. Avverte che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge di ratifica in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.35.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### *ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.*

*Atto n. 163.*

*Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.*

*Atto n. 161.*

#### *DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).*

*Atto n. 165.*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	71
Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Atto n. 161 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	72
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	98
Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Atto n. 162 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	72
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	101
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Atto n. 172 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	73
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Atto n. 163 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	92
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	104
ALLEGATO 4 ( <i>Proposte di modifica alla proposta di parere del relatore</i> ) .....	107
ALLEGATO 5 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pesco ed altri</i> ) .....	113
ALLEGATO 6 ( <i>Osservazioni del deputato Paglia sulla proposta di parere del relatore</i> ) .....	117
ALLEGATO 7 ( <i>Riformulazione della proposta di parere del relatore</i> ) .....	119
ALLEGATO 8 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	112

#### ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

**La seduta comincia alle 13.40.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la

crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161) e all'esame dello schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162), quindi all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (Atto n. 172) e, da ultimo, all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163).

**Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.**

**Atto n. 161.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 13 maggio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che nella precedente seduta di esame il relatore, Sanga, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione delle proposte di modifica alla proposta di parere del relatore alle ore 12 di martedì 16 giugno prossimo.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede di poter disporre di termini più ampi per la predisposizione delle proposte di modifiche, fissando il relativo termine alle ore 12 di mercoledì 17 giugno.

Marco CAUSI (PD) non ritiene opportuno posticipare eccessivamente il termine per la presentazione delle proposte di modifica alla proposta di parere del relatore, al fine di consentire alla Commissione di esprimere il parere sullo schema di decreto nella prossima settimana.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, alla luce delle risultanze emerse dal dibattito, avverte che il termine per la presentazione delle proposte di modifica alla proposta di parere del relatore è fissato alle ore 18 di martedì 16 giugno e che lo stesso parere sarà votato nella seduta di mercoledì o di giovedì prossimi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.**

**Atto n. 162.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 12 maggio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che nella precedente seduta di esame il relatore, Sanga, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che il termine per la presentazione delle proposte di modifica alla proposta di parere del relatore alle ore 18 di martedì 16 giugno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.**

Atto n. 172.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in sostituzione del relatore, Gitti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese dei Paesi membri dell'Unione europea (Atto n. 172), in attuazione della delega in materia prevista dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge n. 154 del 2014, recante la legge di delegazione europea.

La predetta legge di delegazione europea rinvia, per quanto riguarda le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dalla legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Segnala come il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto scada il 29 giugno 2015.

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2013/34/UE, rileva come essa sia volta a migliorare la portata informativa del documento contabile e ad avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, e quindi del carico nor-

mativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.

Le innovazioni introdotte mirano a rendere più trasparenti i rapporti commerciali tra imprese residenti in uno Stato UE e soggetti residenti in uno Stato UE diverso, nonché per tutelare i soci terzi. In particolare, tali innovazioni rispondono ai seguenti obiettivi:

a) ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificarne la relativa disciplina;

b) migliorare la comparabilità dell'informativa resa con i bilanci;

c) tutelare l'interesse degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti;

d) migliorare la trasparenza relativa ai pagamenti effettuati ai governi da parte delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie.

In particolare, le disposizioni della direttiva 2013/34/UE, secondo quanto indicato nell'articolo 1, paragrafo 1, riguardano in primo luogo le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società in accomandita per azioni, a cui si aggiungono anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice. Sono escluse le imprese senza fine di lucro, ovvero le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, tra le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 vi sono gli «enti di interesse pubblico», che comprendono, oltre alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e le imprese designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti.

I soggetti destinatari della normativa sono, inoltre, raggruppati sulla base di dati quantitativi riferiti all'attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi e al numero medio dei dipendenti, distinguendo tra imprese singole e realtà aziendali facenti parte di un gruppo.

L'individuazione di questi tipi di imprese ha come principale finalità quella di identificare i fruitori delle semplificazioni degli adempimenti amministrativi in termini di redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.

A tal proposito, segnala come l'articolo 3 detti i parametri quantitativi per distinguere, nel caso di singole aziende, le microimprese dalle piccole imprese, dalle medie imprese e dalle grandi imprese, mentre, nel caso di gruppi aziendali, vengono separati i piccoli gruppi, dai gruppi di medie dimensioni e dai grandi gruppi.

Per quanto attiene ai limiti numerici, almeno due su tre, da rispettare alla data di chiusura del bilancio, essi sono i seguenti:

Parametri	Micro imprese	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Stato patrimoniale (euro)	≤ 350.000	≤ 4.000.000	≤ 20.000.000	› 20.000.000
Ricavi netti vendite e prestazioni (euro)	≤ 700.000	≤ 8.000.000	≤ 40.000.000	› 40.000.000
Numero medio dei dipendenti (unità)	≤ 10	≤ 50	≤ 250	› 250

Con riferimento ai gruppi societari, segnala quindi come la direttiva stabilisca che, affinché l'impresa madre e le imprese figlie rientrino a pieno titolo all'interno di

un raggruppamento piuttosto che di un altro, necessita che almeno due dei tre limiti, di seguito riportati, vengano rispettati alla data di chiusura dell'esercizio.

Parametri	Gruppi piccoli	Gruppi medi	Gruppi grandi
Stato patrimoniale (euro)	≤ 4.000.000	≤ 20.000.000	› 20.000.000
Ricavi netti vendite e prestazioni (euro)	≤ 8.000.000	≤ 40.000.000	› 40.000.000
Numero medio dei dipendenti (unità)	≤ 50	≤ 250	› 250

La classificazione delle imprese in quattro fasce (le microimprese, le piccole imprese, le medie imprese e le grandi imprese), individuate in base a parametri di natura quantitativa (totale dello Stato patrimoniale, ricavi, numero dei dipendenti) è funzionale a disegnare un regime semplificato per le imprese di minori dimensioni, in ossequio alla Comunicazione della Commissione intitolata « Pensare innanzitutto in piccolo »: gli obblighi in materia di informativa contabile, ivi compresi quelli di pubblicazione dei documenti, sono infatti modulati in base alle dimensioni dell'impresa, potendo questa attività

risultare oltremodo onerosa per le microimprese.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 20 luglio 2015, interessando la redazione dei bilanci a partire dal 2016.

Passando al contenuto dello schema di decreto, ricorda in primo luogo che esso si applica a due distinte categorie di intermediari finanziari:

confidi minori e operatori di microcredito, che non sono tenuti alla redazione dei bilanci secondo le norme contabili internazionali IFRS, *International Finan-*

*cial Reporting Standards* (cosiddetti intermediari non IFRS), cui si applica il Capo II, recante la disciplina del bilancio d'impresa e del bilancio consolidato;

intermediari finanziari e bancari tenuti alla redazione dei bilanci secondo i principi IFRS (cosiddetti intermediari IFRS), cui si applica il Capo III, recante esclusivamente norme in materia di bilancio consolidato, in quanto essi sono già obbligati a seguire i principi internazionali: il decreto legislativo n. 38 del 2005, esercitando le opzioni previste dal regolamento (CE) 1606/2002, già prevede infatti, in capo a tali soggetti, l'obbligo di utilizzare i principi contabili internazionali.

Rileva come il provvedimento riprenda numerose disposizioni del decreto legislativo n. 87 del 1992, di cui propone contestualmente l'abrogazione: esso ha recepito la direttiva 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e la direttiva 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

Segnala inoltre come contestualmente allo schema di decreto, è in corso di esame da parte delle Commissioni riunite II e VI lo schema di decreto legislativo n. 171, cui è affidata, invece, l'attuazione della medesima direttiva 2013/34/UE, con riferimento alle società di capitali e ad altri soggetti.

Più in dettaglio, lo schema di decreto si compone di 5 Capi e 49 articoli: oltre ai citati Capi II e III, il Capo I reca le disposizioni generali, il Capo IV riguarda la disciplina dei documenti contabili delle succursali di banche e società finanziarie di altri Paesi, il Capo V disciplina i poteri delle autorità competenti e le sanzioni, mentre il Capo VI contiene le disposizioni finali.

L'articolo 1 reca le definizioni, distinguendo gli intermediari che adottano i principi contabili internazionali IFRS (*International Financial Reporting Standards*) e gli intermediari non IFRS.

Ai sensi della lettera *c*), comma 1, alla nozione di intermediario IFRS sono riconducibili i soggetti elencati nell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 38 del 2005, cui l'articolo rinvia.

In particolare la nozione riguarda:

le banche italiane;

le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti dall'apposito albo previsto dall'articolo 64 del testo unico bancario (TUB) (albo dei gruppi bancari);

le società di intermediazione mobiliare (SIM), definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) qualificate come imprese autorizzate a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia e diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari;

le capogruppo dei gruppi di SIM, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 11, comma 1-*bis*, del TUF;

le società di gestione del risparmio (SGR), definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *o*), del medesimo TUF, quali « società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio »;

le società finanziarie iscritte nell'apposito albo di cui all'articolo 107 del TUB; al riguardo segnala che la formulazione vigente dell'articolo 107 reca le condizioni di autorizzazione all'esercizio dell'attività degli intermediari e non più un elenco speciale degli stessi;

gli istituti di moneta elettronica previsti dal titolo *V-bis* del TUB;

gli istituti di pagamento previsti dal titolo *V-ter* del TUB.

Secondo la lettera *d*) del comma 1, con intermediari non IFRS devono intendersi gli operatori del microcredito e i confidi minori: si tratta dei soggetti iscritti negli elenchi previsti, rispettivamente, dall'articolo 111 e dall'articolo 112-*bis* del TUB.

In merito ricorda che l'articolo 111 del TUB – in deroga a quanto stabilito dall'articolo 106, comma 1, in materia di albo degli intermediari finanziari – prevede uno specifico elenco di soggetti autorizzati a concedere finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti siano di ammontare non superiore a 25.000 euro e non siano assistiti da garanzie reali; siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

L'articolo 112-*bis* del TUB istituisce l'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi. Tale elenco è previsto dall'articolo 112, comma 1, del TUB e vi sono iscritti confidi, anche di secondo grado, che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali. Ricorda che i confidi tenuti all'iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB non sono tenuti all'iscrizione dell'albo di cui all'articolo 112.

Segnala quindi come la strutturazione dell'apparato delle definizioni previste dall'articolo derivi anche da quanto disposto dalla riforma dei soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria operata dal decreto legislativo n. 141 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha determinato sostanzialmente la seguente tripartizione: soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico ed iscritti in apposito albo previsto dal TUB all'articolo 106; confidi minori e operatori del microcredito (i soggetti non IFRS); altri soggetti non iscritti ad albo e non sottoposti a vigilanza tenuti a redigere i bilanci secondo le norme del codice civile e del decreto legislativo n. 171 del 1991. Con riferimento ai confidi, infatti, il decreto legislativo n. 141 del 2010 ha previsto l'iscrizione all'Albo generale (« Albo unico » per tutti gli intermediari autorizzati ad esercitare attività di concessione di

finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico) *ex* articolo 106 per i confidi che superano determinate soglie patrimoniali. La riforma ha poi previsto l'istituzione di un nuovo elenco, riferibile ai confidi cosiddetti « minori » (di cui all'articolo 112 del TUB) che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi, tenuto da un apposito Organismo di diritto privato disciplinato dall'articolo 112-*bis* del TUB. Ai fini del Capo II, dedicato agli intermediari non IFRS, le lettere *f*), *g*) e *h*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto definiscono le seguenti nozioni:

« controllo », ricorrente nelle ipotesi previste dall'articolo 23 del TUB, ai sensi del quale, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile: in particolare il comma secondo prevede che la società è da considerarsi controllata da altra società quando questa possiede un numero di azioni tale da assicurarle la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, o quelle che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l'influenza dominante di altra società; il medesimo articolo 23 stabilisce anche che il controllo sussiste in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; ai fini del Capo III si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;

« impresa collegata », consistente in un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole;

« partecipazioni », consistenti in diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, in presenza di una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante.

In relazione ad altre nozioni (strumento finanziario e strumento finanziario derivato; *fair value*; parte correlata), il comma 2 dell'articolo 1 dello schema rin-

via ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

In particolare, ricorda che i principi contabili internazionali qualificano il *fair value* (valore corretto, valore coerente o congruo, valore corrente o di mercato) come il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti. Esso include quindi gli elementi fondamentali del consenso e della consapevolezza delle parti, nonché quello della piena libertà della contrattazione, cioè la mancanza di vincoli che obblighino o forzino i soggetti a concludere l'operazione.

Illustra quindi l'articolo 2, in materia di redazione dei bilanci, il quale si colloca all'interno del Capo II ed è quindi da riferirsi, insieme agli altri articoli che costituiscono il medesimo Capo, agli intermediari non IFRS disciplinati dallo schema di decreto: gli operatori del microcredito e i confidi minori.

Ai sensi dei commi da 1 a 4 si prevede che gli amministratori degli intermediari non IFRS – o altro organo individuato da norma di legge o dagli statuti – redigano il bilancio dell'impresa e, ove ricorrano determinati presupposti previsti dall'articolo 22 del presente provvedimento, il bilancio consolidato. I bilanci d'esercizio sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Quando i bilanci non sono sufficienti a restituire una descrizione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico d'esercizio, la nota integrativa fornisce le ulteriori informazioni necessarie.

Ai sensi del comma 5, le disposizioni di carattere generale sulla redazione dei bilanci possono essere derogate quando dal rispetto delle stesse derivi una rappresentazione non veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell'esercizio. In tali casi la nota integrativa al bilancio dovrà indicare tali discostamenti dalla disciplina applicabile e le relative motivazioni. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti

in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Le disposizioni dell'articolo sono dettate in analogia a quanto previsto dall'articolo 2423 del codice civile dedicato alla redazione dei bilanci e riprendono quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 87 del 1992 oggetto di abrogazione da parte dello schema di decreto.

L'articolo 3 stabilisce la redazione di un rendiconto separato relativo a ciascun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, come previsto dall'articolo 2447-*bis*, primo comma, lettera a), del codice civile. Esso riprende quanto previsto dall'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 87 del 1992. Il rendiconto separato deve rispettare le disposizioni previste dallo schema e dalle disposizioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 43.

Illustra l'articolo 4, comma 1, il quale, nell'ambito della sezione II dedicata al bilancio dell'impresa, stabilisce che gli intermediari non IFRS sono tenuti a rispettare le disposizioni del decreto legislativo e delle disposizioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia. Tali disposizioni possono prevedere la possibilità di considerare totali parziali o nuove voci, ma solo nel caso che il contenuto delle nuove voci non sia riconducibile a quello delle voci già previste.

Il comma 2 stabilisce che ogni voce debba riportare l'importo della voce corrispondente nell'anno precedente. Nei casi in cui le due voci non siano comparabili possono essere stabilite delle forme di adattamento da parte delle disposizioni della Banca d'Italia. In ogni caso la non comparabilità dovrà essere segnalata nella nota integrativa al bilancio.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico degli intermediari non IFRS, secondo quanto disposto dall'articolo 5, ai commi da 1 a 5, sono redatti secondo quanto stabilito dal presente decreto e dalle successive disposizioni tecniche. Il sistema contabile degli schemi deve consentire il raccordo con il conto

del bilancio. Viene stabilito inoltre che i criteri per la redazione del bilancio non possono essere modificati da un anno all'altro ed eventuali deroghe a tale principio devono essere indicate nella nota integrativa, insieme all'indicazione dei relativi effetti nella rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Attraverso le disposizioni adottate dalla Banca d'Italia, si possono prevedere le modalità di applicazione del principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma, nonché le deroghe, soddisfatte determinate condizioni, del principio del divieto dei compensi di partite (divieto di compensazioni tra valori di bilancio di segno opposto).

Con riferimento al principio di prevalenza della sostanza, segnala come l'articolo 6, paragrafo 1, lettera *h*), della direttiva 2013/34/UE stabilisca che la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione e del contratto in questione derivando tale principio dal sistema IFRS: l'International Accounting Standard Board ha stabilito che il bilancio debba essere redatto in modo da riportare « the substance of contractual rights and contractual obligation ». L'articolo 2423-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile, recependo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, nella sua attuale formulazione afferma che la valutazione delle voci del bilancio deve essere condotta – oltre che in base al principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività – tenendo conto « della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato ».

Rammenta al riguardo che l'articolo 6, comma 3 del citato schema di decreto n. 171, presentato contestualmente al provvedimento in esame, apporta modifiche all'articolo 2423-*bis* del codice civile. In particolare modifica il richiamato primo comma, numero 1) dell'articolo 2423-*bis*, eliminando il riferimento alla funzione economica degli elementi rappresentati in bilancio ed inserendo un nuovo numero 1-*bis*), col quale viene disposto che

la valutazione delle voci sia fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, come previsto dalla direttiva.

Il comma 6 dell'articolo 5 afferma che la situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio debba corrispondere a quella confluita nel bilancio approvato nell'esercizio precedente. Il bilancio deve essere scritto in euro, senza cifre decimali, e solo gli atti delle autorità competenti possono stabilire le eccezioni a tale regola, mentre il comma 7 indica che le note integrative possono essere redatte in migliaia di euro.

Il comma 8 riprende il principio di competenza e il principio di prudenza, il quale ultimo è privilegiato nella misura in cui non vi sia formazione di riserve non esplicite.

Passa a illustrare l'articolo 6, il quale dispone in ordine alle modalità di contabilizzazione dell'attivo. Il comma 1 prevede che i crediti derivanti da contratti di finanziamento siano contabilizzati per l'importo erogato.

Ai sensi del comma 2 tutti gli altri elementi sono contabilizzati al costo di acquisto (comprendente qualsiasi corrispettivo, inclusi i costi accessori) ovvero di produzione (comprendente tutti i costi imputabili al prodotto). Il costo di produzione può comprendere anche altri costi ragionevolmente imputabili al prodotto e relativi al periodo di fabbricazione fino al momento in cui il bene può essere utilizzato. Oneri relativi al finanziamento della fabbricazione del prodotto possono essere considerati con apposita segnalazione nella nota integrativa. Restano esclusi i costi di distribuzione.

Il costo degli elementi fungibili (inclusi i valori mobiliari), secondo il comma 3, può essere considerato in base a valori medi ponderati o rispettando determinati metodi di calcolo. I metodi previsti dall'articolo 6 sono quelli ammessi dal codice civile, all'articolo 2426, primo comma, numero 10): il LIFO (*Last In First Out* o « Ultimo Entrato Primo Uscito »), il FIFO (*First In First Out* o « Primo Entrato Primo Uscito ») e il costo medio ponderato.

L'articolo 7, in materia di rettifiche di valori e fondi per rischi e oneri, stabilisce al comma 1 l'obbligo di effettuare direttamente la rettifica in diminuzione in occasione di svalutazione o ammortamento di elementi dell'attivo.

Il comma 2 enumera i casi in cui possono essere previsti i fondi per rischi e oneri e stabilisce che tali fondi non possono rettificare valori dell'attivo. Essi, inoltre, non possono superare l'importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono costituiti. La disposizione del comma 2 è da collegare a quanto previsto dal comma 1, in quanto l'obbligo di svalutare in via diretta il valore delle attività comporta che nel passivo dello stato patrimoniale non possano essere iscritti fondi rettificativi di elementi dell'attivo.

L'articolo 8 reca la disciplina generale sulle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. Le immobilizzazioni sono definite in analogia a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 87 del 1992: rispetto a tale disposizione sono eliminati i costi di ricerca dal novero delle immobilizzazioni immateriali (non più previsti dalla direttiva n. 2013/34/UE).

In tale contesto ricorda che il primo comma dell'articolo 2424-bis del codice civile stabilisce che gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

In base al comma 1 le immobilizzazioni materiali sono costituite da terreni, fabbricati, impianti tecnici, attrezzature di qualsiasi tipo, nonché dagli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni; sono da considerarsi anche le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato. Costituiscono inoltre immobilizzazioni materiali tutti gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

Ai sensi dei commi 2 e 3 costituiscono invece immobilizzazioni immateriali

(quindi caratterizzate dall'intangibilità) inserite nei conti dell'attivo: *a)* i costi di impianto e di ampliamento e di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale; *b)* l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso; *c)* i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati; *d)* tutti gli altri costi pluriennali. Per alcune delle suddette categorie di immobilizzazioni immateriali (in particolare le immobilizzazioni di cui alle citate lettere *a)*, *b)* e *d)* l'iscrizione all'attivo è consentita ove autorizzata dall'organo di controllo.

Secondo il comma 4 sono considerate immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo; i titoli e gli altri valori mobiliari sono considerati immobilizzazioni finanziarie solo se destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

L'articolo 9 autorizza l'eventuale costituzione di un fondo per la copertura dei rischi propri delle operazioni finanziarie, prevedendo che i movimenti ascrivibili al fondo sono riportati in apposita voce del consuntivo.

I ratei e i risconti, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, sono indicati in apposite voci di attivo e passivo nello stato patrimoniale. Alle norme tecniche emanate dalla Banca d'Italia è attribuita la definizione dei casi per i quali è ammessa la rettifica.

L'articolo 11, comma 1, prevede che interessi, proventi, oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti siano contabilizzati secondo il principio di competenza. Tali proventi e oneri assimilati sono definiti dal comma 2. Vi rientrano, tra l'altro: la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari; le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono.

In particolare la lettera *e)* del comma 2 include nell'elencazione proventi e oneri

derivanti da operazioni « fuori bilancio » destinate a coprire attività o passività. In tale categoria possono rientrare operazioni che gli intermediari non IFRS potrebbero porre in essere per trasferire i rischi di mercato cui sono esposti portafogli di attività ovvero passività finanziarie oppure specifiche attività o passività finanziarie.

In tale contesto rileva come l'articolo 12 rechi le norme per la contabilizzazione dei profitti e delle perdite da operazioni in bilancio e fuori bilancio: si tratta, ai sensi della lettera *a*), dell'attività di negoziazione su titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ai sensi della lettera *b*) delle valute, nonché, ai sensi della lettera *c*), dei metalli preziosi e altri strumenti finanziari. Con riferimento a tali attività, la norma prevede che l'utile o la perdita debbano rappresentare il saldo complessivo dei profitti e delle perdite delle operazioni finanziarie. Tale previsione è finalizzata ad evidenziare in maniera chiara il risultato dell'attività complessiva di negoziazione dell'intermediario.

L'articolo 13 reca la disciplina generale delle valutazioni. Le disposizioni riprendono, sostanzialmente, quanto previsto dall'articolo 2423-*bis* del codice civile e sono dettati in continuità con quanto prevede l'articolo 15 del decreto legislativo n. 87 del 1992.

Segnala come vi si preveda che: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro; si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio (salvo deroghe previste dal presente decreto); si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; vanno considerate, in ogni caso, tutte le rettifiche di valore. È previsto inoltre l'obbligo di valutare in modo coerente le attività e le passività (in bilancio e « fuori bilancio ») tra loro collegate.

Il comma 2 stabilisce che, in casi eccezionali, possono essere previste deroghe

da indicare nella nota integrativa, insieme con l'illustrazione degli effetti della deroga.

Sotto il profilo della formulazione del testo segnala l'opportunità di valutare la modifica della rubrica dell'articolo, al fine di chiarire che i principi generali riguardano la disciplina delle valutazioni.

In tale ambito rileva come l'articolo 14 rechi disposizioni per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali.

Il comma 1 stabilisce che le immobilizzazioni immateriali devono essere ammortizzate in via sistematica in ogni esercizio. Secondo la relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 127 del 1991, di attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati – citata dalla relazione al presente schema di decreto – l'avverbio « sistematicamente » mira ad evitare che gli ammortamenti vengano accelerati o rallentati nei vari esercizi a seconda della convenienza, anziché essere effettuati in conformità a piani: l'ammortamento deve essere, infatti, operato in conformità di un piano prestabilito.

Poiché le immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma lungo un arco temporale di più esercizi, qualora non sia facile stimare in maniera attendibile i tempi di vita utile delle stesse in termini di avviamento e sviluppo, il comma 2 prevede che i relativi costi siano ammortizzati entro dieci anni per l'avviamento e cinque anni per lo sviluppo.

In base ai commi 3 e 4 i costi pluriennali contemplati dall'articolo 8, comma 2, lettera *d*), nonché i costi di impianto e ampliamento, devono essere ammortizzati entro cinque anni; con riferimento ai suddetti costi, finché l'ammortamento non è completato si può dar luogo alla distribuzione dei dividendi solo in presenza di riserve necessarie all'ammortamento stesso.

Ai sensi dei commi 5 e 6 qualora le immobilizzazioni immateriali risultino di valore inferiore alla chiusura dell'esercizio, esse andranno iscritte a tale minor

valore, che non può essere mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano a mancare i motivi della rettifica effettuata.

In analogia a quanto previsto dall'articolo 14 in relazione alle immobilizzazioni immateriali, il comma 1 dell'articolo 15 impone l'ammortamento del costo in maniera « sistematica » anche nel caso delle immobilizzazioni materiali.

Il comma 2 prevede che si applica la stessa disposizione dell'articolo 14 in caso di minor valore risultante.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, le immobilizzazioni finanziarie si valutano al costo d'acquisto. Quando alla chiusura del bilancio d'esercizio il loro valore risulta durevolmente inferiore, esse devono essere iscritte a tale minor valore tenendo conto delle quotazioni nei casi in cui le immobilizzazioni siano costituite da titoli ovvero considerando l'andamento del mercato negli altri casi.

Ai sensi del comma 2 la svalutazione diviene obbligatoria nei casi in cui le immobilizzazioni non siano costituite da partecipazioni, quando la situazione di criticità nella solvibilità dell'emittente risulti essere duratura e quando si verifichi il deterioramento della capacità di rimborso del Paese di residenza dell'emittente medesimo. Anche quando la partecipazione registri una perdita di valore durevole si applica l'obbligo di svalutazione.

Il comma 3 prevede l'applicazione dei criteri suddetti ai valori mobiliari che rappresentano operazioni « fuori bilancio » diverse da quelle su valute, nei casi si tratti di immobilizzazioni finanziarie, mentre il comma 4 ribadisce, per il caso delle immobilizzazioni finanziarie, la norma secondo cui la svalutazione non può essere mantenuta qualora siano venuti meno i motivi che l'hanno originata.

Con riferimento all'articolo 17, segnala come esso disponga in ordine alla valutazione delle partecipazioni rilevanti, costituite dalle partecipazioni in imprese controllate o collegate (vale a dire, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), dello schema di decreto – corrispondente all'articolo 2, numero 13), della direttiva in recepimento – un'impresa in cui un'altra

impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 20 per cento o più dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale altra impresa). In tali casi viene stabilito un metodo alternativo di valutazione (cosiddetto metodo del « patrimonio netto »).

Ai sensi del comma 2 le partecipazioni possono essere valutate « al valore della frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, di patrimonio netto della partecipata ».

In base al comma 5 tale valore può essere rettificato in relazione all'andamento del valore del patrimonio netto (ovvero patrimonio netto consolidato se le imprese sono tenute alla redazione del bilancio consolidato) della partecipata, corrispondente alla quota di partecipazione. Sono detratti i dividendi ad essa corrispondenti. Come illustrato dalla relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo, l'impresa che per la prima volta applica il metodo del patrimonio netto modifica il valore contabile della partecipazione per adeguarlo alla frazione di patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di interesse. L'eventuale differenza positiva, per la parte riferibile a beni ammortizzabili e all'avviamento, viene ammortizzata secondo le pertinenti disposizioni del decreto. Se la differenza è di segno negativo, essa è iscritta (per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata) in una riserva non distribuibile ovvero nei fondi per rischi e oneri diversi, qualora il minor costo rispetto al patrimonio netto sconti la previsione di future perdite della partecipata. Il valore della partecipazione così determinato deve essere annualmente aumentato o diminuito, in proporzione alla quota di capitale posseduto, della variazione intervenuta nel patrimonio netto della partecipata. L'eccedenza degli incrementi rispetto ai dividendi percepiti o assegnati va imputata in una riserva non distribuibile. Per l'applicazione del metodo dovranno essere eli-

minati i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione, secondo le procedure di eliminazione dal bilancio consolidato dettate dall'articolo 31, comma 1, lettera *c*).

Ai sensi del comma 6 tale eliminazione può essere omessa se di importo irrilevante (in analogia a quanto stabilito dall'articolo 31, comma 2).

Illustra quindi l'articolo 18, il quale disciplina la valutazione delle attività diverse dalle immobilizzazioni.

Il comma 1 prevede che i titoli quotati che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono valutati al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di mercato oppure al valore di mercato con indicazione delle rivalutazioni nella nota integrativa.

Ai sensi dei commi 2, 4 e 5 i titoli non quotati sono valutati al costo di acquisto. In questo caso eventuali svalutazioni (mancando la quotazione di mercato) dovranno essere effettuati sulla base della solvibilità del debitore ovvero in relazione alle difficoltà di servizio del debito nel Paese di residenza del debitore stesso, anche tenendo conto di fattori economici negativi. Secondo il comma 3 tali criteri trovano applicazione anche per gli impegni che comportino assunzioni di rischi di credito.

In base al comma 6 i criteri appena ricordati applicabili ai titoli quotati o non quotati sono applicabili anche ai valori mobiliari (quotati o meno), sempre a condizione che essi non costituiscano immobilizzazioni finanziarie. Essi sono applicati, per quanto possibile, per la valutazione di tutte le attività che non costituiscono immobilizzazioni. Secondo i commi 7 e 8 le svalutazioni non possono essere mantenute quando vengano meno i presupposti che le hanno originate.

L'articolo 19, al comma 1 stabilisce che le attività e le passività in valuta, diverse da quelle relative a operazioni fuori bilancio, sono valutate al tasso di cambio « a pronti » (quindi per scambi di valuta « on the spot », ovvero nell'immediato che normalmente diventano effettivi dopo due giorni) corrente alla fine dell'esercizio.

Soltanto per le immobilizzazioni che non risultano « coperte » da operazioni in valuta di segno opposto è possibile adottare un criterio di valutazione basato sul cambio « storico ».

Con riferimento ad operazioni in valuta fuori bilancio, il comma 2 introduce una distinzione tra le operazioni « a pronti » non ancora regolate finanziariamente e quelle « a termine » (tassi di cambio per scambi di valuta che si verificano ad una data futura, cosiddetti forward). Mentre alle prime è applicato il cambio « a pronti » corrente, per le seconde deve essere adottato, per omogeneità, il cambio « a termine » corrente per scadenze temporali corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.

Il comma 3 stabilisce che la differenza di conversione derivante dal processo di valutazione dell'insieme delle attività e delle passività in valuta, « a pronti » e « a termine », sia iscritta nel conto economico tra i proventi (o tra le perdite) da operazioni finanziarie.

Ai sensi dell'articolo 20, che reca i criteri generali sulla nota integrativa, gli intermediari non IFRS possono arricchire la nota integrativa – suddivisa in sezioni riferibili a singoli sezioni dell'attività aziendale – con informazioni aggiuntive rispetto ai contenuti necessari fissati dall'articolo 21, da altre disposizioni dello schema di decreto, nonché dalle disposizioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 43.

Passa a illustrare il contenuto dell'articolo 21, il quale indica una serie di contenuti della nota integrativa. In sintesi essa deve riportare:

le politiche contabili adottate;

nome e sede legale di tutte le imprese nelle quali l'intermediario possiede una partecipazione con una serie di ulteriori informazioni ad esso riferite;

l'ammontare dei compensi che spettano agli amministratori e ai sindaci, compresi crediti erogati e garanzie prestate a loro favore;

il numero medio dei dipendenti ripartito per categorie;

i dati (ad esempio numero e valore nominale) relativi ad azioni e quote dell'ente;

i crediti in sofferenza e per interessi di mora;

il *fair value* e altre informazioni circa gli strumenti finanziari derivati;

l'indicazione, per le immobilizzazioni iscritte ad un valore superiore rispetto alla valutazione ai sensi dell'articolo 16, della valutazione ridotta e dei motivi della mancata riduzione, specificando i motivi in base ai quali si ritiene possibile che il valore possa essere recuperato;

le operazioni rilevanti con parti correlate e non concluse a normali condizioni di mercato, specificando ogni informazione utile alla comprensione del bilancio, nonché gli effetti di tali operazioni;

natura e obiettivi commerciali di accordi non rilevati dallo stato patrimoniale con l'indicazione dei loro effetti, nei casi in cui tali accordi siano di rilievo;

i dati (in particolare nome e sede legale) relativi alla controllante tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nonché l'indicazione del luogo ove è possibile reperire copia del bilancio consolidato medesimo.

Rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 87 del 1992, le informazioni da includere nella nota integrativa sono state integrate tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva n. 2013/34/UE includendovi, fra l'altro, la natura e l'effetto finanziario, patrimoniale ed economico dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

Sotto il profilo della formulazione del testo segnala l'opportunità di valutare la modifica della rubrica dell'articolo 20, al fine di chiarire che i criteri generali riguardano la nota integrativa.

L'articolo 22 disciplina gli obblighi di redazione del bilancio consolidato per gli intermediari non IFRS.

Ai sensi del comma 1 sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari che controllano altre imprese e che non sono controllate da imprese (eventualmente intermediari IFRS) tenute alla redazione del bilancio consolidato. A tale proposito segnala che la nozione di controllo è ricondotta (dall'articolo 1, comma 1, lettera f), alla definizione recata dall'articolo 23 del TUB, sopra illustrata. Ai sensi del comma 2 sono inoltre tenuti alla redazione del bilancio consolidato i soggetti sottoposti alla direzione unitaria disciplinata dall'articolo 23.

Il comma 3 stabilisce che le imprese controllate, le imprese sottoposte a controllo congiunto (ai sensi dell'articolo 32) e le imprese partecipate (articolo 33) sono tenute a trasmettere tutte le informazioni necessarie all'intermediario tenuto alla redazione del bilancio consolidato.

Ricorda che il decreto legislativo n. 127 del 1991, all'articolo 25 prevede (in attuazione degli articoli 1 e 4 della direttiva 83/469/CEE) l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata, che controllano un'impresa. Lo stesso obbligo hanno gli enti di cui all'articolo 2201 del codice civile (enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale), le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata. L'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 127 (in attuazione dell'articolo 6 della direttiva 83/349/CEE) dispone l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato in base a limiti di grandezza ovvero in base a ricavi oppure attivi delle imprese. In particolare sono esonerate le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Segnala inoltre come il richiamato schema di decreto legislativo n. 171, che reca l'attuazione della medesima direttiva oggetto dello schema in esame, ma con riferimento alle società di capitali e ad altri soggetti modifica (all'articolo 7) il citato articolo 27 del citato decreto legislativo n. 127, elevando la misura delle soglie quantitative al superamento delle quali sorge l'obbligo di consolidamento, da 17,5 a 20 milioni di euro per quanto riguarda il totale degli attivi degli stati patrimoniali e da 35 a 40 milioni di euro per il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, fermo restando il numero di 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Tali nuovi limiti corrispondono a quelli previsti per definire le grandi imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.

L'articolo 23, comma 1, pone l'obbligo di redazione del bilancio consolidato quando intermediari non IFRS non siano controllati da altri soggetti tenuti alla redazione dello stesso ma operino secondo direzione unitaria, anche in assenza di legami partecipativi. La direzione unitaria può sussistere « in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone ».

Ulteriori ipotesi sono dettate dal comma 2, il quale prevede la redazione del bilancio consolidato nei casi in cui un intermediario sia diretto in maniera unitaria da un soggetto controllante che può essere: impresa o ente diverso da un intermediario (IFRS ovvero non IFRS) costituito in Italia; impresa o ente costituito in altro Paese, salvo non ricorrano le ipotesi di esonero dalla redazione del bilancio consolidato previste dall'articolo 24 per gli intermediari non IFRS e dall'articolo 40 per gli intermediari IFRS; una persona fisica.

Il comma 3 stabilisce quale degli intermediari non IFRS, che operano in direzione unitaria, sia tenuto alla redazione

del bilancio consolidato: tale onere è attribuito all'intermediario che presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, considerando anche gli impegni a erogare fondi e garanzie rilasciate.

Secondo quanto prevede il comma 4, gli intermediari non IFRS per i quali ricorrano le condizioni di obbligo di redazione del bilancio consolidato e che operino in regime di direzione unitaria, sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in virtù del comma 3.

L'articolo 24 elenca una serie di condizioni di esonero dalla redazione del bilancio consolidato da parte di un intermediario non IFRS controllante costituito in Italia che sia a sua volta controllato da una banca soggetta al diritto di un altro stato membro dell'Unione europea:

a) l'intermediario non ha emesso titoli quotati in borsa: segnala al riguardo che l'analoga previsione contenuta all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 127 del 1991, è oggetto di modifica ad opera dello schema di decreto n. 171, il quale, all'articolo 7, introduce il riferimento agli enti di interesse pubblico in sostituzione del previgente richiamo alle società che emettono titoli quotati in borsa; ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, gli « enti di interesse pubblico » comprendono le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e le imprese designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico; per effetto di tale previsione, nel caso in cui la controllante o una delle controllate sia un ente di interesse pubblico sorge l'obbligo di consolidamento a prescindere dalla misura delle soglie quantitative;

b) la banca estera controllante dispone di almeno il 90 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'intermediario esentato, purché gli altri azionisti o soci abbiano approvato l'esonero (analogamente a quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 1991, che prevede

l'esonero quando la controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata);

c) l'intermediario e tutte le sue imprese sono ricomprese nel bilancio consolidato della banca estera controllante;

d) il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata sono redatti dalla banca estera controllante e revisionati secondo il diritto dello Stato membro in cui esso è costituito.

Il comma 2 prevede che la nota integrativa dia indicazione dell'esonero e dei motivi dello stesso.

Il comma 3 indica un ulteriore motivo di esonero per gli intermediari che controllano imprese irrilevanti ai fini della chiara e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico di esercizio. Sono inoltre esonerati gli intermediari che controllano solamente imprese che possono essere escluse dal consolidamento in base alla disciplina applicabile.

L'articolo 25 stabilisce che sono incluse nel consolidamento l'intermediario non IFRS controllante o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le controllate, ovunque costituite.

Il successivo articolo 26 prevede i casi di esclusione dal consolidamento delle imprese controllate. Ai sensi del comma 1 tali casi si verificano quando: l'inclusione sia irrilevante; l'esercizio effettivo dei diritti dell'intermediario non IFRS tenuto alla redazione del bilancio consolidato sia soggetto a forti e durature restrizioni; non è possibile ottenere tempestivamente le informazioni ovvero è possibile ottenerle a costi troppo alti o sproporzionati; azioni o quote sono detenute solamente in prospettiva della loro alienazione.

Il comma 2, analogamente ad altre disposizioni dello schema di decreto, stabilisce l'obbligo di indicare in nota integrativa l'esclusione e i motivi.

L'articolo 27 prevede che per la redazione del bilancio consolidato degli intermediari non IFRS si applichino le norme specifiche dettate dai successivi articoli

28-34, le disposizioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia, nonché le disposizioni relative alla redazione dei bilanci degli intermediari non IFRS dettate dagli articoli 4-12 del presente decreto.

Sono inoltre ribaditi i principi già enunciati con riferimento ai bilanci d'esercizio: i criteri di redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro e le eventuali deroghe devono essere illustrate nella nota integrativa. Infine è previsto che il bilancio consolidato possa essere redatto in migliaia di euro; le disposizioni tecniche della Banca d'Italia possono imporlo.

Sotto il profilo della formulazione del testo segnala l'opportunità di valutare la modifica della rubrica dell'articolo, al fine di chiarire che le regole generali riguardano la redazione del bilancio consolidato.

Ai sensi dell'articolo 28 il bilancio consolidato deve riprendere integralmente gli elementi dell'attivo e del passivo, le operazioni fuori bilancio, proventi e oneri delle imprese incluse nel consolidamento, salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, in materia, rispettivamente, di partecipazione e di rapporti reciproci tra imprese.

L'articolo 29 disciplina il procedimento di calcolo e di attribuzione delle differenze risultanti dalla compensazione tra il valore della partecipazione e la corrispondente quota di patrimonio netto dell'impresa controllata.

Il comma 1 stabilisce che le partecipazioni delle imprese controllate sono compensate con la corrispondente frazione del patrimonio netto di tali imprese.

Il comma 2 dispone in ordine a talune modalità per effettuare tale compensazione.

Il comma 3 prevede che nel caso la compensazione implichi una differenza, questa deve essere imputata, nel bilancio consolidato, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata.

Segnala come, con riferimento al calcolo, i commi da 4 a 6 stabiliscano che: a) la compensazione tra partecipazione e patrimonio netto può essere operata anche sulla base dei valori esistenti alla data di acquisizione della partecipazione;

b) l'eventuale differenza deve essere imputata, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo della partecipata che l'hanno generata; c) la parte residua della differenza se positiva, va contabilizzata nello stato patrimoniale consolidato nella voce avviamento e trattata secondo le regole previste per l'avviamento, salvo che debba essere imputata tra i componenti negativi di reddito del conto economico consolidato per la parte non recuperabile; se negativa e dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri esercizi, va accantonata nel « fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri »; altrimenti deve essere iscritta in una specifica voce dello stato patrimoniale.

Il comma 1 dell'articolo 30 stabilisce l'esposizione della voce denominata « patrimonio di pertinenza di terzi » nello stato patrimoniale consolidato cui iscrivere l'ammontare del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi.

Ai sensi del comma 2 nella voce « utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi » nel conto economico consolidato è iscritto l'ammontare del risultato economico.

L'articolo 31, comma 1, stabilisce che rapporti reciproci interni al gruppo devono essere eliminati dal bilancio consolidato. Sono in particolare oggetto di eliminazione rapporti attivi e passivi e operazioni fuori bilancio; proventi ed oneri di operazioni infragruppo; negoziazioni cui possono rientrare le compravendite di titoli, di valute e di altri strumenti finanziari.

Ai sensi del comma 2 tali eliminazioni possono essere omesse in caso di rapporti reciproci irrilevanti.

L'articolo 32, comma 1, include nel consolidamento le imprese controllate congiuntamente con altre imprese, che si aggiungono quindi alle controllate dal singolo intermediario e alle imprese in direzione unitaria. L'inclusione è operata quando il soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato e le imprese da questo controllate abbiano una partecipa-

zione corrispondente almeno ad un quinto dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria.

In base al comma 2 gli elementi ripresi nel bilancio consolidato dell'impresa congiuntamente controllata – elementi dell'attivo e del passivo, operazioni fuori bilancio, proventi e oneri – sono considerati in proporzione con la partecipazione in essa posseduta.

Il comma 3 prevede l'applicazione delle eventuali esclusioni dettate in particolare dall'articolo 26.

L'articolo 33, comma 1, prevede l'applicabilità del metodo del « patrimonio netto », previsto dall'articolo 17 per la valutazione delle partecipazioni rilevanti, ai fini della valutazione del valore alle partecipazioni in imprese collegate. È previsto che la frazione dell'utile della partecipata che superi i dividendi può essere iscritta nel conto economico consolidato.

Secondo quanto disposto dal comma 2, la disposizione si applica alle imprese controllate, anche congiuntamente, che non siano incluse nel consolidamento.

Il comma 3 prevede l'irrelevanza quale causa di non applicazione della presente disposizione con relativa indicazione in nota integrativa.

Il comma 1 dell'articolo 34 stabilisce la coincidenza, in via generale, tra la data di riferimento del bilancio d'esercizio e quella del bilancio consolidato. Al fine di favorire la comparabilità tra documenti, è prevista la possibilità di deroga a tale regola, da indicare in nota integrativa, quando la maggior parte delle imprese consolidate abbiano una diversa data di riferimento.

Secondo quanto stabilito dal comma 2, quando il bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento differisce da quella del bilancio consolidato, il consolidamento di tale impresa è effettuato con riferimento ad un bilancio intermedio riferito alla stessa data del bilancio consolidato.

Sempre al fine di favorire la comparabilità dei documenti contabili, l'articolo 35, comma 1, prevede che i criteri di valutazione utilizzati per il bilancio consolidato siano gli stessi di quelli utilizzati per il bilancio di esercizio. Per la deroga

a tale regola è richiesta apposita evidenziazione nella nota integrativa, ove dovranno essere indicati i motivi della scelta di diversi criteri di valutazione. Qualora imprese incluse nel consolidamento abbiano utilizzato criteri di valutazione differenti da quelli utilizzati nel bilancio consolidato, si dovranno ripetere le valutazioni riferite agli elementi dell'attivo e del passivo e alle operazioni fuori bilancio. Non si procede a tali nuove valutazioni in caso di difformità irrilevanti ovvero in casi eccezionali, debitamente riportati in nota integrativa.

Riguardo ai contenuti della nota integrativa del bilancio consolidato, sottolinea come l'articolo 36 rimandi alla disciplina sui contenuti del bilancio d'esercizio di cui agli articoli 20 e 21.

Il comma 1 prevede che siano rispettate ulteriori regole in considerazione di alcune specificità legate al consolidamento: le operazioni fra parti correlate escluse in sede di consolidamento sono conseguentemente escluse; è indicato a parte il numero di dipendenti delle imprese oggetto di consolidamento proporzionale, ai fini dell'indicazione del numero medio di dipendenti durante l'esercizio; sono indicati gli importi concessi dalla controllante e dalle controllate solamente ad amministratori e sindaci dell'intermediario controllante, in relazione a compensi, crediti e garanzie a loro favore.

In base ai commi 2 e 3 sono inoltre indicati: l'elenco delle imprese incluse con metodo integrale e l'elenco di quelle incluse proporzionalmente; l'elenco delle partecipazioni la cui valutazione è effettuata con il metodo proporzionale ai sensi dell'articolo 33; l'elenco di tutte le altre imprese controllate, collegate o sottoposte a controllo congiunto. In relazione a tali elenchi andranno indicati denominazione e sede dell'impresa, quote possedute direttamente o indirettamente dalla capogruppo e dalle controllate, la percentuale dei voti nell'assemblea ordinaria; inoltre devono comunque risultare le ragioni dell'inclusione negli elenchi.

Il comma 4 prevede che, qualora si siano determinate variazioni notevoli al-

l'interno di un gruppo, occorre fornire gli elementi necessari a chiarire il confronto tra il bilancio consolidato e il precedente bilancio di esercizio, anche tramite la redazione di documenti contabili adattati riferiti all'anno precedente.

Il comma 5 prevede la possibilità di non includere nella nota informazioni relative a una o più imprese incluse nel bilancio consolidato quando dall'indicazione possa derivare un pregiudizio grave per le imprese stesse.

L'articolo 37 dispone in ordine ai contenuti minimi della relazione di gestione redatta dagli amministratori a corredo del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato. Anche in tale ambito è prevista l'applicazione di quanto stabilito dallo schema di decreto e dalle norme tecniche emanate dalla Banca d'Italia.

Il comma 1 prescrive che la relazione contenga un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente dell'andamento e del risultato di gestione, completo di una descrizione dei principali rischi e delle incertezze; la relazione deve essere coerente, secondo il comma 2, con l'entità e la complessità degli affari e integrata con gli indicatori di risultato, finanziari e non finanziari, nella misura necessaria a meglio comprendere la situazione dell'impresa o del complesso delle imprese incluse nel conto consolidato.

Il comma 3 enumera i seguenti contenuti specifici della relazione:

l'indicazione delle attività di ricerca e sviluppo;

l'evoluzione prevedibile della gestione;

nel bilancio d'impresa, talune informazioni relative all'uso di strumenti finanziari (quando ciò sia rilevante per la situazione patrimoniale e finanziaria), consistenti nell'indicazione degli obiettivi e delle politiche adottate nella gestione del rischio finanziario nonché l'esposizione al rischio di prezzo, di credito, di liquidità, di variazione dei flussi finanziari; le medesime informazioni sono richieste nella relazione al bilancio consolidato con riferi-

mento alle imprese incluse nel consolidamento;

nella relazione al bilancio d'impresa, il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie come delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; le medesime informazioni sono richieste nella relazione al bilancio consolidato con riferimento alle imprese incluse nel consolidamento e all'impresa capogruppo;

nella relazione al bilancio d'impresa, i rapporti reciproci tra le imprese controllate del gruppo, tra le controllanti e le controllate, i rapporti con le collegate.

In base al comma 4 le disposizioni relative a quote e azioni si applicano anche nei casi in cui le stesse sono acquistate o alienate per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria.

Il comma 5 contempla la possibilità che le relazioni di gestione al bilancio d'impresa e a quello consolidato siano presentate in unico documento. In tal caso, si darà maggior rilievo, se opportuno, alle questioni rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.

L'articolo 38 apre il Capo III dello schema di decreto dedicato alla disciplina degli intermediari IFRS, distinto in due sezioni riguardanti, rispettivamente, il bilancio consolidato (Sezione I) e le relazioni di gestione (Sezione II) a corredo del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato.

Per quanto riguarda i bilanci di esercizio per gli intermediari IFRS continuano ad applicarsi le disposizioni nazionali anche di recepimento della Quarta direttiva contabile (direttiva 78/660/CEE) contenute nel decreto legislativo n. 127 del 1991, modificato dal già citato schema di decreto n. 171, all'esame delle Commissioni riunite II e VI.

Osserva al riguardo come il regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo ai prin-

cipi contabili internazionali (cosiddetto regolamento IAS) trovi applicazione diretta ai conti consolidati e ponga alcune opzioni relative ai conti annuali. Come chiarito dalle Osservazioni della Commissione europea del novembre 2013 in tema di interazione tra il diritto nazionale e il regolamento IAS, le disposizioni del diritto nazionale che attuano le direttive contabili e disciplinano questioni che esulano dal campo di applicazione del medesimo regolamento continuano comunque ad applicarsi (richiama in particolare il capitolo 3 delle Osservazioni relativo a «Interazione tra il Regolamento IAS e le direttive contabili»). Conseguentemente, la circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005, concernente il bilancio bancario, prevede che le banche e le società finanziarie capigruppo di gruppi bancari debbano redigere, ove ricorrano i presupposti ai sensi del decreto legislativo n. 87 del 1992, il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali. Lo schema di decreto, quindi, in relazione ai soggetti IFRS, è chiamato a disciplinare il bilancio consolidato ed altri aspetti quali la pubblicità e le relazioni annuali, in seguito all'abrogazione delle direttive contabili (operata dalla direttiva 2013/34/UE) ed in sostituzione del decreto legislativo n. 87 del 1992 di cui si propone l'abrogazione.

Ricorda inoltre che il decreto legislativo n. 38 del 2005, nel novero delle opzioni proposte dal regolamento (CE) n. 1606/2002, ha esteso l'obbligo di applicazione dei principi internazionali a tutti gli enti finanziari sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, oltre che ai gruppi assicurativi vigilati da ISVAP, quotati e non quotati. Tale obbligo riguarda anche le società capogruppo quotate e degli enti finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, quotati e non quotati, per il bilancio di esercizio. Il medesimo decreto legislativo dispone la possibilità di adottare i principi IFRS nella redazione di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati, da parte di società incluse in consolidati IFRS.

In tale contesto il comma 1 dell'articolo 38 dello schema stabilisce l'obbligo di

redazione del bilancio consolidato da parte di intermediari IFRS controllanti che non siano a loro volta controllati da soggetti tenuti a redigerlo; in particolare esso include le seguenti tipologie: intermediari IFRS che controllano un gruppo bancario, un gruppo di SIM o finanziario – ovvero che controllino banche, SIM o società finanziaria non appartenenti a gruppi – che a loro volta non siano controllati da altri intermediari tenuti alla redazione del bilancio consolidato; intermediari IFRS che in generale controllano imprese e che non siano controllati da intermediari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.

Il comma 2 dispone l'obbligo di trasmissione di tutte le informazioni utili alla redazione del bilancio consolidato da parte delle imprese controllate incluse nel consolidamento, di quelle sottoposte a controllo congiunto e delle imprese collegate.

Illustra l'articolo 39, comma 1, che pone l'obbligo di redazione del bilancio consolidato quando intermediari IFRS non siano controllati da altri intermediari IFRS ma operino secondo direzione unitaria, anche in assenza di legami partecipativi. Tale disposizione – analoga all'articolo 23 sugli intermediari non IFRS – stabilisce che la direzione unitaria può sussistere «in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone».

Ulteriori ipotesi sono dettate dal comma 2, il quale prevede la redazione del bilancio consolidato nei casi in cui un intermediario sia diretto in maniera unitaria da un soggetto controllante che può essere: impresa o ente diverso da un intermediario IFRS costituito in Italia; impresa o ente costituito in altro Paese, salvo non ricorrano le ipotesi di esonero dalla redazione del bilancio consolidato previste dall'articolo 40 per gli intermediari IFRS; una persona fisica.

Il comma 3 stabilisce quale degli intermediari non IFRS, che operano in direzione unitaria, sia tenuto alla redazione

del bilancio consolidato: tale onere è attribuito all'intermediario che presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, considerando anche gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.

Secondo quanto prevede il comma 4, intermediari IFRS per i quali ricorrano le condizioni di obbligo di redazione del bilancio consolidato e che operino in regime di direzione unitaria, sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in virtù del comma 3. Restano comunque salve le disposizioni relative a enti e società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.

L'articolo 40 pone, per gli intermediari IFRS, le medesime condizioni di esonero dalla redazione del bilancio consolidato poste dall'articolo 24 per gli intermediari non IFRS. Esso quindi elenca le condizioni che determinano l'esonero per l'intermediario IFRS controllante, costituito in Italia, che sia a sua volta controllato da una banca soggetta a diritto di altro stato membro dell'Unione europea. È previsto, analogamente all'articolo 24, che la nota integrativa dia indicazione dell'esonero e dei motivi dello stesso.

L'articolo 41 presenta, per gli intermediari IFRS, disciplina analoga a quanto previsto dall'articolo 37 per gli intermediari non IFRS sul contenuto delle relazioni sulla gestione. Anche nel presente articolo è previsto, tra l'altro, che si applichino gli atti della Banca d'Italia emanati in virtù dell'articolo 43, oltre alle disposizioni qui dettate.

L'articolo 42, comma 1, prevede che le succursali di banche o società finanziarie costituite in altri Stati membri debbano pubblicare il bilancio di esercizio e, ove previsto, quello consolidato, corredati dalle relazioni di gestione e di controllo, della propria casa madre.

Ai sensi del comma 2, quando la casa madre sia costituita in Stato extracomunitario, si applica la previsione del comma 1 qualora il bilancio sia redatto con i criteri dettati dalla legislazione comunitaria o in modo equivalente (facendo riferimento in particolare alla direttiva 86/635/CEE) e quando sussistano condizioni

di reciprocità. Negli altri casi, le succursali sono tenute alla pubblicazione di un bilancio separato oppure, quando ciò sia previsto dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, sono tenute alla pubblicazione del bilancio della casa madre. Le forme tecniche del bilancio separato, le informazioni supplementari, i criteri per la verifica dell'equivalenza dei bilanci sono dettati sempre dalle disposizioni della Banca d'Italia.

In base al comma 3 gli obblighi di pubblicazione sono assolti da una delle succursali; le altre comunicano il registro delle imprese presso il quale i documenti qui previsti sono stati depositati. Trovano applicazione le norme nazionali in materia di pubblicità del bilancio e delle relazioni: tale disposizione si applica anche in deroga alle esclusioni di taluni enti creditizi e finanziari dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di conti annuali e consolidati previste dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 127 del 1991.

Ai sensi del comma 4 i documenti previsti nell'articolo 42 sono tradotti in italiano e la conformità della traduzione all'originale è certificata dal soggetto che rappresenta la succursale.

L'articolo 43, comma 1, dispone in ordine al potere della Banca d'Italia di emanare specifiche disposizioni concernenti le forme tecniche dei bilanci e le situazioni dei conti destinate al pubblico, nonché modalità e termini di pubblicazione delle medesime situazioni dei conti. Tali disposizioni si applicano agli intermediari IFRS e non IFRS.

Ai sensi del comma 4, tali disposizioni vengono adottate anche per le modifiche alle forme tecniche previste dal presente decreto ovvero per l'adeguamento alla disciplina comunitaria; il comma 6 prevede la pubblicazione delle suddette disposizioni nella *Gazzetta Ufficiale*.

Analogamente a quanto previsto dal comma 1, il comma 2 prevede che la Banca d'Italia può emanare disposizioni relative ai patrimoni destinati di cui all'articolo 3 dello schema di decreto in esame e ai patrimoni destinati di cui all'articolo 8, commi 1 e 1-bis, del decreto

legislativo n. 38 del 2005, nonché alle relazioni sulla gestione disciplinate dagli articoli 37 e 41 dello schema di decreto.

A tale ultimo proposito rammenta che il comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2005 stabilisce che il rendiconto di ciascun patrimonio destinato – costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile – deve essere redatto in conformità ai principi contabili internazionali e allegato al bilancio di esercizio o al bilancio consolidato. Tale obbligo sussiste quando il bilancio di esercizio ovvero quello consolidato sono redatti in conformità con i principi contabili internazionali.

Il comma 3 prevede che le disposizioni relative ad intermediari IFRS devono sempre rispettare i principi contabili internazionali. Inoltre, devono sempre rispettare i principi contabili internazionali i rendiconti dei patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 38 del 2005. Rileva come si tratti dei patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del TUB: tale disposizione disciplina la costituzione di patrimoni destinati per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali nei casi in cui la Banca d'Italia abbia autorizzato soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali alla prestazione di tali servizi.

Il comma 5 disciplina i casi in cui le istruzioni sono adottate dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB. L'intesa è richiesta quando le istruzioni riguardano intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ed iscritti nel relativo albo (articolo 106 del TUB). L'intesa è altresì richiesta nel caso le istruzioni riguardino:

società di intermediazione mobiliare (SIM) definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del TUF quali «impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari [...], autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia»;

società di gestione del risparmio (SGR) definite dalla lettera o) del medesimo articolo 1 del TUF quali « società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio ».

Illustra quindi l'articolo 44, che reca le sanzioni amministrative pecuniarie.

Il comma 1 stabilisce che le violazioni compiute dagli intermediari IFRS comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 150.000. Il comma 2 prevede una sanzione da euro 4.000 a euro 12.000 nei confronti di violazioni compiute da soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per gli intermediari IFRS, nonché al dirigente chiamato a predisporre – ai sensi dell'articolo 154-*bis* del TUF – le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Il comma 3 dispone l'applicazione dei capi V e VI del titolo VIII del TUB alla procedura sanzionatoria.

In merito ricorda che l'Atto del Governo n. 147, recentemente esaminato dalla Commissione Finanze, recante lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, ha apportato una sostanziale revisione alla disciplina delle sanzioni nei confronti degli intermediari, contenute nell'articolo 144 del TUB. In particolare, recependo l'articolo 65, comma 2, della CRD IV, viene sancito il passaggio ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. Il comma 53 dell'articolo 1 del citato schema modifica l'articolo 145 del TUB, al fine di rivedere la procedura sanzionatoria e il regime di pubblicità delle sanzioni. In

sintesi, tra le principali modifiche vi è il rafforzamento del contraddittorio col soggetto sanzionato (gli interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare con l'assistenza di un avvocato). Viene chiarito inoltre che il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie. Viene sostituita la pubblicazione dei provvedimenti su giornali cartacei con quella sul sito web della Banca d'Italia e viene dettata una puntuale disciplina dell'opposizione alla sanzione, con possibilità di ricorrere in corte d'appello. Il comma 54 dell'articolo 1 del predetto schema introduce gli articoli 145-*bis* (che impone la comunicazione all'ABE dei provvedimenti sanzionatori) e 145-*ter* (che conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare le relative disposizioni attuative).

L'articolo 45 prevede che le disposizioni del decreto legislativo, nonché le ulteriori disposizioni emanate dalla Banca d'Italia come previsto dall'articolo 43, trovano applicazione anche alle situazioni di conti infrannuali e ai bilanci consolidati previsti da specifiche disposizioni di legge.

L'articolo 46 prevede la generale applicabilità delle disposizioni del codice civile in relazione a quanto non diversamente disposto dallo schema di decreto e alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, anche in deroga all'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 127 del 1991 sui conti annuali e consolidati.

Ricorda che tale ultimo articolo esclude dal campo di applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 127 gli enti creditizi e le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, consistente: nella concessione di finanziamenti sotto ogni forma; nell'assunzione di partecipazioni; nella compravendita, possesso, gestione e collocamento di valori mobiliari.

Segnala che il citato Atto del Governo n. 171 apporta, all'articolo 6, numerose modifiche alla disciplina del bilancio contenuta nel codice civile, cui rinviano le disposizioni in esame.

L'articolo 47 fissa l'esercizio di prima applicazione per gli intermediari non IFRS al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2015. La prima applicazione può derogare alla disposizione, recata dall'articolo 4, comma 2, primo periodo, secondo la quale per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico debba essere riportato anche l'importo dell'esercizio dell'anno precedente.

L'articolo 48, comma 1, abroga il decreto legislativo n. 87 del 1992. L'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Ai sensi del comma 2, tuttavia, le pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 87 del 1992 continuano ad applicarsi agli intermediari non IFRS con riferimento al bilancio d'impresa o il bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015. Oltre alle disposizioni del decreto n. 87, si applicano altresì le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia del medesimo decreto legislativo n. 87 del 1992 e le disposizioni del più volte citato decreto legislativo n. 38 del 2005.

L'articolo 49 stabilisce che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.**

**Atto n. 163.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 12 maggio scorso.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che il relatore, Pelillo, ha formulato una proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*), la quale è già stata trasmessa via e-mail la settimana scorsa a tutti componenti della Commissione. Avverte quindi che sono state presentate 16 proposte di modifica alla proposta di parere del relatore (*vedi allegato 4*), che il gruppo M5S ha formulato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 5*), la quale sarà posta in votazione qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore, e che il deputato Paglia ha depositato un documento contenente osservazioni sulla proposta di parere del relatore (*vedi allegato 6*).

Michele PELILLO (PD), *relatore*, ribadisce innanzitutto come l'impostazione data dallo schema di decreto alle tre tematiche da esso affrontate risulti pienamente convincente: in tale prospettiva le condizioni e le osservazioni contenute nella sua proposta di parere non confliggono dunque con la struttura del provvedimento. In tale contesto rileva di aver comunque ritenuto opportuno compiere un approfondimento con il Governo circa la possibilità di chiarire ulteriormente, specificandola meglio, la nuova fattispecie giuridica dell'abuso del diritto individuata dall'articolo 1 dello schema. Sottolinea, infatti, al riguardo, come la dottrina abbia assunto posizioni molto articolate su tale tematica, come del resto è emerso chiaramente nel corso del Seminario istituzionale recentemente svolto in materia dalla Commissione. Da un lato si registra un'impostazione, particolarmente restrittiva, espressa dal professor Visco; dall'altro lato si segnala la posizione, di cui è portavoce in particolare il professor Gallo, Presidente della commissione ministeriale che ha provveduto alla redazione dello schema di decreto e che è stata recepita nel testo del provvedimento, mentre un ulteriore

orientamento è espresso da altri studiosi, tra i quali il professor Beghin e il professor Giovanardi, i quali, pur concordando in parte con l'impostazione seguita dalla commissione ministeriale, evidenziano tuttavia alcune perplessità. In questo spirito la sua proposta di parere contiene, alla lettera *a)* delle osservazioni, un'ipotesi di riformulazione volta a chiarire meglio la fattispecie dell'abuso del diritto, atteso che è di per sé difficile trasfondere le condotte abusive in una fattispecie giuridica compiuta e definitiva. Evidenzia come su tale aspetto si sia svolto un confronto con Governo, il quale ha tuttavia mantenuto l'opinione che la formulazione contenuta nello schema di decreto sia quella che rispetta il numero più elevato di condizioni possibili. Alla luce degli esiti di tale confronto, nonostante alcune perplessità espresse da lui stesso e da altri deputati, non ritiene quindi di opporsi alla formulazione normativa cristallizzata nel testo, considerata l'autorevolezza scientifica del professor Gallo e l'oggettiva complessità della questione, sulla quale non si possono nutrire certezze assolute.

In tale quadro ritiene quindi opportuno riformulare la sua proposta di parere (*vedi allegato 7*), espungendo in particolare la predetta lettera *a)* delle osservazioni, nonché una premessa ad essa connessa. Le ulteriori modifiche riformulazioni apportate alla proposta di parere, in particolare alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e alle osservazioni di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, hanno invece natura quasi esclusivamente lessicale.

Per quanto riguarda invece i rilievi contenuti nella proposta di parere alternativa formulata dal gruppo M5S nonché nel documento formulato dal deputato Paglia, le quali si appuntano in particolare sulla non rilevanza penale dell'abuso del diritto, ricorda che su tale questione si era già svolto un ampio dibattito in occasione dell'esame del disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale. Sottolinea, quindi, come la scelta, compiuta dallo schema di decreto, di non attribuire rilevanza penale all'abuso del diritto sia pienamente coerente con l'articolo 5 della

legge delega, il quale prevede la netta separazione tra evasione ed elusione fiscale. Tale distinzione, evidenziata anche dalla relazione illustrativa allo schema di decreto, trova ulteriore fondamento nella considerazione secondo cui i reati penali tributari presuppongono la sussistenza del dolo specifico, essendo costruiti come fattispecie nelle quali si registra la volontà di porre in essere talune condotte al fine di evadere il prelievo, mentre tale figura del dolo specifico risulta poco compatibile con la fattispecie dell'abuso del diritto.

Sottolinea, ulteriormente, come la giurisprudenza abbia assunto al riguardo posizioni quanto meno ondivaghe, indirizzandosi recentemente, con le ultime due sentenze emesse nel 2014 dalla Corte di cassazione in materia, nel senso di affermare la non rilevanza penale dell'abuso, a prescindere dunque dalle nuove previsioni previste dallo schema di decreto. Rileva altresì come nella quasi totalità dei Paesi europei, in particolare in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, non si preveda la rilevanza penale dell'abuso del diritto.

Passando quindi alle proposte di modifica presentate alla sua proposta di parere, esprime parere contrario sulle proposte Pesco n. 1 e Sottanelli n. 2 e n. 3. Rileva quindi come la proposta di modifica Carella n. 4, soppressiva della lettera *a)* delle osservazioni, risulti assorbita dalla riformulazione della sua proposta di parere, mentre esprime parere contrario sulle proposte di modifica Sottanelli n. 5, n. 6 e n. 7. Esprime parere favorevole sulla proposta di modifica Causi n. 8, mentre esprime parere contrario sulle proposte di modifica Capezzone n. 9 e Sottanelli n. 10. Esprime parere favorevole sulla proposta di modifica Capezzone n. 11, a condizione che sia riformulata sostituendo le parole: « la notificazione » con le seguenti: « l'informazione ». Rileva quindi come la proposta di modifica Capezzone n. 12 risulterebbe assorbita dall'approvazione della proposta di modifica n. 11, mentre esprime parere contrario sulle proposte di modifica Capezzone

n. 13 e n. 14. Esprime quindi parere favorevole sulle proposte di modifica Capezzone n. 15 e n. 16.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con i pareri espressi dal relatore, evidenziando peraltro, con riferimento alla proposta di modifica Capezzone n. 15, come la complessità dell'interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e le imprese che possono accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo possa rendere difficile, in taluni casi, una tempistica specifica entro la quale dare risposta alle richieste avanzate in tale ambito.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accoglie la proposta di riformulazione della sua proposta di modifica n. 11.

Carla RUOCCO (M5S) ritiene lo schema di decreto complessivamente insoddisfacente e inidoneo a risolvere le problematiche connesse alle fattispecie dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale.

A tale proposito rileva innanzitutto come sia criticabile la scelta del Governo di affrontare tali tematiche intervenendo sullo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000 attraverso l'introduzione in tale ambito dell'articolo 10-*bis*. Ritiene, infatti, che sarebbe stato opportuno intervenire attraverso una modifica dell'attuale articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 600 del 1973, ampliandone la portata applicativa e trasformandola in una norma generale di contrasto all'elusione fiscale, così da contrastare efficacemente i comportamenti elusivi posti in essere dalle grandi imprese.

Passando all'esame di singole norme contenute nello schema di decreto, con particolare riferimento all'articolo 2, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte operi solo nei casi di presentazione di denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria entro la scadenza ordinaria dei termini, evidenzia come tale norma, anziché favorire la certezza dei rapporti giuridici tra i cittadini e il fisco, avrà soltanto l'effetto di

sottrarre all'Amministrazione finanziaria il tempo necessario per l'accertamento di fattispecie particolarmente complesse e articolate, come quelle nelle quali si sostanziano normalmente le operazioni elusive poste in essere dalle grandi imprese.

In relazione all'irrilevanza penale delle condotte riconducibili all'abuso del diritto, stabilita dal comma 13 del predetto articolo 10-*bis*, ritiene che essa condurrà i grandi evasori ad adottare strategie fiscali particolarmente aggressive, così da evadere il fisco senza incorrere in sanzioni penali.

Evidenzia inoltre come la fattispecie dell'abuso del diritto avrebbe dovuto essere definita in modo più stringente, adottando come discrimen tra le diverse condotte le ragioni sottese alle strategie poste in essere dai contribuenti, ed escludendo il verificarsi dell'abuso solo qualora le operazioni poste in essere risultino giustificate da motivi di ordine organizzativo ovvero gestionale dell'impresa o dell'attività professionale.

Giovanni PAGLIA (SEL) valuta lo schema di decreto in esame complessivamente dannoso per il Paese e ritiene che la proposta di parere del relatore non vi apporti alcun miglioramento, contribuendo anzi a peggiorarlo ulteriormente.

Critica in particolare l'impostazione del provvedimento laddove esso, depenalizzando l'abuso del diritto e riferendo le fattispecie non alle persone fisiche ma alle persone giuridiche, si indirizza nella direzione di deresponsabilizzazione i comportamenti dei soggetti responsabili delle strategie fiscali aggressive attuate dai grandi soggetti economici. A tale proposito ritiene che la circostanza, richiamata dal relatore, Pelillo, che l'abuso del diritto e l'elusione fiscale non sono penalmente rilevanti in altri Paesi dell'Unione europea non possa essere considerata sintomo della bontà di tale depenalizzazione, ma, casomai, dell'arretratezza su tale aspetto di molti Stati. Reputa inoltre che tali scelte non comporteranno effetti benefici in termini di maggiore certezza del diritto per i contribuenti, poiché la magistratura penale do-

vrà ridefinire, nell'ambito delle sue decisioni, tali fattispecie, attraverso una diversa configurazione delle diverse fattispecie penali.

Con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, in base al quale il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sussiste solo nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia presentato denuncia entro la scadenza ordinaria dei termini, evidenzia come tale norma, come prospettato dal dottor Francesco Greco, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano nel corso del Seminario istituzionale svolto il 20 maggio scorso, si tradurrà in una sorta di maxi-condono.

Nel sottolineare quindi come anche le forze di maggioranza abbiano espresso, attraverso il relatore, perplessità su taluni aspetti del provvedimento, ritiene evidente la necessità di approfondire meglio alcune delicate problematiche e comprendere appieno gli effetti complessivi delle norme prima di esprimere il parere sul provvedimento, chiedendo in tal senso di poter acquisire la valutazione scritta in materia da parte dell'Agenzia delle entrate.

Chiede, in particolare, che sia sottoposto all'Agenzia il quesito relativo alle minori entrate che ritiene possano derivare dalla norma sul raddoppio dei termini per l'accertamento.

Inoltre, con riferimento al regime dell'adempimento collaborativo istituito dall'articolo 3 dello schema di decreto con la finalità di promuovere forme rafforzate di compliance tra fisco e contribuenti, ritiene si debba chiedere all'Agenzia delle entrate se non ritenga eccessivamente esiguo il termine di 15 giorni entro il quale essa sarà tenuta a rispondere alle istanze di interpello preventivo delle imprese che vorranno accedere a tale regime. A tale riguardo reputa infatti che per l'Agenzia stessa sarà estremamente difficoltoso valutare compiutamente tali piani di strategia fiscale molto articolati e complessi nell'arco di pochi giorni.

Ritiene quindi prioritario acquisire i rilievi dell'Agenzia delle entrate su tali tematiche, al fine di evitare che l'adozione

affrettata delle misure contenute nello schema di decreto possa condurre a gravi effetti condonistici e di sostanziale legalizzazione di strategie fiscali elusive.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ringrazia innanzitutto il relatore, Pelillo, per il lavoro di approfondimento e di ascolto svolto ai fini della predisposizione della proposta di parere sullo schema di decreto.

Ricorda quindi l'ampia condivisione tra le diverse forze politiche che ha caratterizzato l'esame e l'approvazione della legge delega per la riforma del fisco, la quale ha costituito il momento di sintesi delle diverse opinioni politiche espresse in Commissione ed evidenzia come, anche in occasione dell'esame dello schema di decreto in esame, il suo gruppo abbia proposto modifiche del testo volte a migliorarne e specificarne taluni aspetti, a fini di maggior certezza del diritto e, quindi, più in generale, a tutela dei contribuenti.

Nel rilevare come le sue proposte di modifica alla proposta di parere del relatore non siano tuttavia state accolte, e come la riformulazione della proposta di parere costituisca un passo indietro rispetto alla prima versione della stessa proposta, auspica che il Governo muti il proprio atteggiamento, dimostrando maggiore apertura nei confronti delle osservazioni e dei suggerimenti di merito avanzati da tutte le forze politiche, in particolare da quelle di maggioranza, augurandosi che ciò possa avvenire già in occasione della discussione degli altri schemi di decreto attuativi della delega fiscale di cui la Commissione ha avviato l'esame.

In considerazione del parere negativo espresso su di esse, ritira le proprie proposte di modifica n. 2, 3, 5, 6, 7 e 10, preannunciando quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, come riformulata.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si dichiara in primo luogo deluso dall'atteggiamento della maggioranza di Governo, la quale non ha in alcun modo accolto le

proposte formulate dal suo gruppo, nonostante esse fossero ispirate a un intento costruttivo e accogliessero molti spunti e osservazioni emerse nel corso del Seminario istituzionale svolto ai fini dell'esame del provvedimento.

In particolare richiama le considerazioni espresse dal Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano, dottor Greco, il quale ha formulato alcune critiche rispetto alla possibilità che le misure contenute nel provvedimento possano essere censurate dagli organi giurisdizionali dell'UE, nonché sul fatto che le norme stesse non distinguono tra legittime strategie fiscali e strategie fiscali aggressive, poste in essere da grandi soggetti economici esclusivamente a fini di elusione fiscale.

Sottolinea quindi come sia inaccettabile per i cittadini che, a fronte delle gravi sanzioni penali che colpiscono reati di lievissima entità compiuti da piccoli imprenditori e professionisti, le grandi imprese siano lasciate nelle condizioni di porre in essere strategie fiscali estremamente aggressive, volte a sottrarre redditi molto ingenti all'imposizione fiscale dirottandoli nei cosiddetti « paradisi fiscali ». In tale contesto rileva quindi come il Governo, invece di intervenire con misure volte a perseguire tali soggetti, li agevoli attraverso misure che rendono penalmente irrilevanti tali condotte elusive, oltre che attraverso l'adozione di ulteriori provvedimenti normativi che prevedono accordi di rulling internazionale con le grandi imprese.

Rileva inoltre l'esigenza di specificare maggiormente la fattispecie di abuso del diritto introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto, la quale appare formulata come una sorta di « contenitore giuridico », la cui indeterminatezza rischia di porre in gravi difficoltà i giudici chiamati ad applicare tali previsioni.

Evidenzia altresì come l'articolo 2 dello schema di decreto, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte operi solo nei casi di presentazione di denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria entro la scadenza

ordinaria dei termini, anziché comportare un beneficio per i contribuenti virtuosi in termini di certezza del diritto, comporti un sostanziale condono, posto che le attività di controllo ad oggi eseguite non sarebbero più utilizzabili qualora fosse decorso il termine ordinario di accertamento.

Alla luce delle considerazioni svolte invita quindi il Governo a un ripensamento e a una riflessione approfondita sui temi oggetto dello schema di decreto, affinché si eviti di approvare misure potenzialmente molto dannose per il Paese.

Marco CAUSI (PD) sottolinea innanzitutto come la scelta, compiuta dalla delega per la riforma del sistema fiscale, di operare una separazione netta tra elusione ed evasione fiscale, corrisponda alle raccomandazioni espresse in materia dalla Commissione europea e dall'OCSE, concordando, peraltro con il deputato Paglia, circa il fatto che la fattispecie dell'abuso del diritto introdotta dallo schema di decreto sarà naturalmente sottoposta al vaglio della magistratura in occasione della sua applicazione ai casi concreti.

In tale contesto riconosce che sarebbe stato preferibile discutere dell'abuso del diritto unitamente alle misure per la revisione del sistema penale tributario, come previsto nell'originario schema di decreto in materia approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 dicembre scorso, il quale successivamente è stato modificato e suddiviso in due distinti schemi di decreto a causa di un problema rispetto alla riformulazione di una norma ivi contenuta, di cui lo stesso Presidente del Consiglio si è fatto carico. Occorre, peraltro, tener presente il fatto che nello schema di decreto sulle sanzioni penali e tributarie, prossimamente all'esame del Consiglio dei ministri è stata mantenuta la previsione di rafforzare le sanzioni penali previste dal decreto legislativo n. 74 del 2000, inasprendo in particolare le pene nelle ipotesi di dichiarazioni fraudolente. Considerando pertanto il combinato disposto delle prossime norme in materia penale e di quelle in

materia di abuso del diritto contenute nello schema di decreto in esame, emerge come condotte finora qualificate come elusione fiscale saranno in futuro sanzionate come frode fiscale, applicando quindi pene più rigorose, a esempio nei casi di operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente che intendano indurre in errore l'Amministrazione finanziaria al fine di evadere il prelievo.

Alla luce di tale dato di fatto evidenzia come non si possa in alcun modo sostenere che lo schema di decreto abbia in alcun modo finalità condonistiche o che esso si ponga in contraddizione col sistema penale tributario, dovendosi invece affermare che il provvedimento consente di adeguare l'ordinamento italiano agli *standard* europei.

Analoghe considerazioni possono essere svolte anche per quanto riguarda il tema del raddoppio dei termini di accertamento, rispetto al quale le norme dell'articolo 2 dello schema di decreto coincidono perfettamente con i principi e criteri direttivi di delega in materia. A tale proposito rileva inoltre come le condizioni contenute nella proposta di parere del relatore tengano conto di alcuni rilievi espressi in materia dal dottor Greco. A questo riguardo ribadisce come, fin dalla fase di esame del disegno di legge delega, sia sempre stata chiara l'intenzione della maggioranza e del Governo di escludere ogni forma di condono, perseguendo invece l'obiettivo di massimizzare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, consentendole di svolgere la propria attività *ex ante*, e comunque entro termini temporali certi, senza peraltro incidere in alcun modo sui termini di indagine dell'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda la terza parte dello schema di decreto, relativa al regime dell'adempimento collaborativo, sottolinea come tale istituto obbligherà i grandi contribuenti che si avvarranno di tale regime ad essere molto più trasparenti, consentendo in tal modo all'Amministrazione

finanziaria di disporre di una quantità di informazioni molto più ampia e di monitorare costantemente le operazioni fiscali delle imprese stesse. A tale proposito, con riferimento al rilievo avanzato dal deputato Paglia in materia, sottolinea come il termine di 15 giorni previsto dalla procedura abbreviata di interpello preventivo di cui all'articolo 6, comma 2, riguardi la verifica circa l'idoneità della domanda di interpello, mentre il termine per la risposta all'interpello medesimo è fissato in 45 giorni.

Con riferimento invece all'organizzazione dell'esame del provvedimento sottolinea come il gruppo PD ritenga necessario procedere nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere, ricordando che la Commissione Finanze del Senato si è già espressa in merito nella giornata di ieri.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) considera improprio procedere all'espressione del parere nella seduta odierna, in considerazione delle gravi perplessità e delle richieste di approfondimento avanzate su numerosi aspetti del provvedimento da molti dei deputati intervenuti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge la proposta di modifica Pesco n. 1, approva la proposta di modifica Causi n. 8, respinge la proposta di modifica Capezzone n. 9, approva la proposta di modifica Capezzone n. 11, come riformulata, risultando pertanto assorbita la proposta di modifica Capezzone n. 12, respinge le proposte di modifica Capezzone n. 13 e n. 14 e approva le proposte di modifica Capezzone n. 15 e n. 16.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata e come risultante dalle proposte di modifica approvate (*vedi allegato 8*).

**La seduta termina alle 14.40.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161);

considerato che lo schema di decreto legislativo, coerentemente con le previsioni della legge delega:

contiene misure idonee a facilitare l'adempimento degli oneri fiscali per le imprese, siano esse italiane o straniere, che intendano operare in Italia e per quelle italiane che intendano operare all'estero;

garantisce una maggiore certezza nell'applicazione delle norme;

favorisce una maggiore coerenza fra il nostro ordinamento e i più recenti orientamenti dell'Unione europea e della Corte di giustizia nonché con gli standard internazionali stabiliti dall'OCSE;

permette di superare alcune distorsioni dei regimi esistenti favorendone al tempo stesso la semplificazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

1) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto, relativo al ruling internazionale, il quale introduce un nuovo articolo 31-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, che, nell'individuare al comma 3 le condizioni per l'estensione retroattiva della validità dell'accordo, fa riferimento alle « condizioni di fatto o di diritto a base dell'accordo » stesso, utilizzando un'espressione ambigua che potrebbe creare difficoltà interpretative: al fine di chiarire che l'accordo può retroagire solo se sussistono congiuntamente sia le condizioni di fatto che quelle di diritto poste a base dell'accordo stesso e in coerenza con quanto indicato dalla stessa Relazione al provvedimento, valuti pertanto il Governo l'opportunità di utilizzare la locuzione « condizioni di fatto e di diritto »;

2) con riferimento all'articolo 2 dello schema, il quale introduce al comma 1 un « nuovo interpello » per le imprese che intendano effettuare investimenti in Italia rilevanti e con « significative e durature ricadute sull'occupazione », si rileva come tale secondo criterio appaia di dubbio significato, potendo infatti determinare l'esclusione dall'interpello di imprese disponibili ad effettuare investimenti significativi in settori, quali quelli ad alta tecnologia, che, per loro natura, hanno un impatto occupazionale inferiore rispetto a quelli in altri settori: valuti quindi il Governo l'opportunità di modulare il criterio richiedendo che gli investimenti di cui si parla abbiano « ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature »;

3) con riferimento all'articolo 5, il quale riconduce la deducibilità dei costi cosiddetti black list al loro valore normale, valuti il Governo l'opportunità di chiarire nella relazione illustrativa del provvedi-

mento che, trattandosi di un contesto internazionale, il valore normale a cui si fa riferimento è definito sulla base delle linee guida dell'OCSE;

4) con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il comma 3 del novellato articolo 152 del TUIR, il quale prevede che i componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l'entità cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi del comma 7 dell'articolo 110 del TUIR, fa riferimento al cosiddetto « functional separate entity approach » adottato in sede OCSE e di cui le disposizioni proposte rappresentano l'attuazione sul piano normativo nazionale;

5) con riferimento all'articolo 8, il quale, nel riformulare l'articolo 167 del TUIR, alla lettera *f*) prevede che « Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8-*bis*, indipendentemente dalla verifica, in tale ultimo caso, delle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 8-*bis* », valuti il Governo l'opportunità di eliminare le parole « indipendentemente dalla verifica, in tale ultimo caso, delle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 8-*bis* », che sembrano essere presenti per un difetto di coordinamento e che determinerebbero un eccesso di segnalazioni, con l'ulteriore effetto di ostacolare i controlli;

6) con riferimento all'articolo 10, il quale modifica il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, valuti il Governo l'opportunità di introdurre un meccanismo per evitare un adeguamento tardivo della lista ivi richiamata rispetto all'entrata in vigore delle convenzioni che prevedano un

adeguato scambio di informazioni, prevenendo, in particolare, un aggiornamento periodico, a cadenza non superiore ai sei mesi, della lista in questione;

7) sempre con riferimento all'articolo 10, nell'ottica di una maggiore aderenza agli standard internazionali di trasparenza, valuti il Governo l'opportunità di chiarire l'espressione « adeguato scambio di informazioni », prevedendo che esso sia svolto in conformità con quanto stabilito dalle fonti internazionali e, in particolare, dall'articolo 26 del Modello OCSE e dal Modello di Tax Information Exchange Agreement dell'OCSE del 2002;

8) in ordine all'articolo 11, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se il regime di exit tax ivi previsto con riferimento alle operazioni straordinarie riguardi anche le operazioni di questo tipo realizzate con Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;

9) con riferimento all'articolo 13, relativo alle perdite su crediti, il quale, al comma 1, lettera *a*), sostituisce l'articolo 88 del TUIR introducendo al comma 4-*bis* e al comma 4-*ter* una disciplina maggiormente onerosa, rispetto a quella in essere, per le società oggetto di procedure concorsuali e di procedure *ex* articolo 67 e 182-*bis* della legge fallimentare, che abbiano già definito o stiano definendo il percorso di risanamento, già oggetto di asseverazioni da parte di professionisti e di specifici decreti emessi dal tribunale, valuti il Governo, nel rispetto dello statuto del contribuente, e al fine di evitare un onere che non poteva essere correttamente previsto in capo a tali società, l'opportunità di modificare il comma 2 del medesimo articolo 13 al fine di prevedere che le disposizioni previste dal comma 1, lettere *a*), *b*) ed *e*), si applichino dal periodo di imposta successivo alla data in vigore del decreto legislativo in esame;

10) per un difetto di coordinamento, la modifica apportata dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), al comma 6 dell'articolo 165 del TUIR sembrerebbe eliminare il criterio della *per country limitation*

in relazione al solo riporto delle eccedenze, lasciandola invece in vita ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 165: valuti quindi il Governo l'opportunità di ripristinare il riferimento a tale criterio nel predetto comma 6, anche al fine di una migliore formulazione lessicale del

testo, sostituendo le parole da: « Nel caso di reddito d'impresa prodotto » fino a: « su tale reddito » con le seguenti: « L'imposta estera pagata a titolo definitivo sui redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota d'imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri ».

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162);

evidenziato come il provvedimento intenda realizzare un passo avanti importante verso l'obiettivo di alleggerire gli oneri documentali a carico dei contribuenti e di rafforzare la capacità dell'amministrazione finanziaria di svolgere con maggiore efficacia la sua funzione di controllo;

rilevato come la generalizzazione del sistema di fatturazione elettronica delle fatture e di trasmissione telematica dei corrispettivi costituisca un elemento di stimolo importante per un più generale processo di innovazione tecnologica del Paese nel suo complesso, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, in quanto rappresenta una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, rendere più efficienti i processi amministrativi e ridurre i costi di gestione, realizzando risparmi che sono stati stimati dalla Commissione Europea in circa 240 miliardi di euro se entro il 2020 venissero ammesse e scambiate solo fatture elettroniche, nonché per migliorare il rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti e indurre a una maggiore tax compliance, attraverso la semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali;

sottolineata l'esigenza di rafforzare il più possibile gli strumenti per incentivare l'utilizzo del sistema da parte del numero più ampio possibile di contribuenti, al fine di massimizzare i vantaggi che possono essere forniti dal sistema stesso;

evidenziato infatti come i vantaggi forniti da tali nuovi strumenti telematici sarà tanto maggiore, sia per i singoli contribuenti, sia per l'efficienza del sistema nel suo complesso, quanto più ampia sarà la loro diffusione;

rilevata pertanto la necessità che i nuovi strumenti di trasmissione e memorizzazione telematica introdotti dallo schema di decreto non siano considerati come adempimenti aggiuntivi, ma come strumenti posti a disposizione dei contribuenti per modernizzare la loro operatività quotidiana e per snellire le modalità attraverso cui adempiere ai loro obblighi tributari;

evidenziata l'opportunità di assicurare la massima flessibilità e interoperabilità delle soluzioni tecniche per la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, al fine di evitare l'obsolescenza di tali soluzioni e per integrarle il più possibile nell'operatività delle imprese chiamate a utilizzarle;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) si preveda un forte sostegno tecnologico pubblico rispetto al funziona-

mento dei meccanismi telematici previsti dallo schema di decreto, prevedendo in tale contesto che il sistema consenta non solo la trasmissione, ma anche la conservazione dei dati di interesse fiscale, al fine di offrire a tutti i contribuenti uno strumento in grado di modernizzare concretamente la loro operatività quotidiana e di semplificare e velocizzare effettivamente gli adempimenti cui essi sono chiamati;

b) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo, in una prospettiva di medio periodo, l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in forma telematica all'Agenzia delle Entrate, in coincidenza con i termini della liquidazione periodica IVA, dei dati di interesse fiscale delle fatture in luogo degli attuali adempimenti, valutando gli effetti di tale disposizione in un periodo individuato come sperimentale in una prima fase, in quanto tale misura potrebbe soddisfare sia le esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA (eliminando una serie molto ampia di adempimenti gravosi per i contribuenti, quali, ad esempio: le comunicazioni dei dati rilevanti a fini IVA – cosiddetto spesometro; le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i Paesi a regime fiscale privilegiato appartenenti alla cosiddetta « *black list* »; la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi ricevuti e degli acquisti effettuati; la comunicazione delle dichiarazioni d'intento da parte degli esportatori abituali; l'obbligo di registrazione delle fatture emesse e delle fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati; l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA), sia l'esigenza di contrastare la sensibile evasione di tale tributo: valuti pertanto il Governo la possibilità di operare un'ulteriore semplificazione in favore dei contribuenti relativamente agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA, verificando la possibilità di eliminare anche le disposizioni in materia di *reverse charge* e di *split payment* introdotte con la legge di stabilità

2015, in quanto la trasmissione generalizzata in via telematica dei dati di interesse fiscale avrebbe gli stessi effetti di contrasto all'evasione IVA perseguiti dai predetti meccanismi del *reverse charge* e dello *split payment*;

c) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, provveda il Governo a introdurre detrazioni fiscali per le spese sostenute dai contribuenti in relazione alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di incentivare maggiormente i contribuenti ad optare per tale strumento, che avrà ricadute positive sia sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti sia sotto il profilo del rafforzamento del contrasto all'evasione, evitando il disorientamento per i contribuenti che provocherebbe un'adesione non generalizzata ai nuovi meccanismi di trasmissione;

d) con riferimento all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, il quale stabilisce l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, si preveda che tali funzioni di memorizzazione e trasmissione possano essere effettuate utilizzando gli strumenti tecnologici già in uso da parte di tali operatori, senza prevedere l'inserimento all'interno dei predetti distributori di ulteriori dispositivi, evitando in tal modo aggravii di costi per il settore;

e) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, il quale prevede una serie di incentivi, consistenti sostanzialmente nel venir meno di alcuni obblighi di comunicazione, nell'accelerazione dei rimborsi IVA e nella riduzione dei termini di accertamento, in favore dei contribuenti che trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le fatture emesse e ricevute e tutte le note di variazione, si provveda a chiarire il meccanismo di applicazione di tali benefici in presenza di fornitori che inviano ancora le fatture in modalità cartacea;

f) con riferimento all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in favore dei soggetti che aderiscono ai meccanismi di trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, oltre agli incentivi già individuati dallo stesso articolo 3, anche l'esclusione della possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di

esperire gli accertamenti analitico-induttivi sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 54, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, analogamente a quanto già previsto per i soggetti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera di deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163);

sottolineata la notevole rilevanza dell'intervento legislativo, il quale consentirà di compiere un importante passo in avanti sul piano della chiarezza, della semplificazione e della stabilità dell'ordinamento tributario, nonché del miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuenti;

evidenziato in particolare come le norme in materia di abuso del diritto di cui al nuovo articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 consentiranno finalmente di regolare a livello legislativo una fattispecie nata in sede giurisprudenziale e che, per tale ragione, si presta a suscitare notevoli dissensi interpretativi e a generare inevitabilmente contenzioso, con il duplice effetto negativo di esporre da, un lato, i contribuenti a una situazione di incertezza e di indurre, dall'altro, la giurisprudenza a dover colmare spazi interpretativi eccessivamente ampi;

sottolineato inoltre come la nuova disciplina recata dall'articolo 10-bis della legge n. 212 introduca opportunamente nell'ordinamento una norma generale antiabuso che unifica in un unico concetto l'abuso del diritto e l'elusione fiscale con riferimento alle imposte sui redditi e alle imposte indirette, fatta salva solo la speciale disciplina in materia doganale, ottemperando altresì alle indicazioni contenute nella Raccomandazione della Com-

missione europea n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva;

rilevata in tale contesto l'opportunità di apportare alcune precisazioni alla definizione della fattispecie di abuso del diritto disciplinata dal nuovo articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, al fine di chiarire il più possibile la formulazione della norma, evitando in tal modo di estendere eccessivamente la discrezionalità interpretativa lasciata alla giurisprudenza e di generare ulteriore contenzioso in materia, nonché assicurando la coerenza della norma con la fisiologia della prassi negoziale ed economica;

evidenziato come le previsioni dell'articolo 2 dello schema, che intervengono sulla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di reato tributario, chiarendo che il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini, consentano anch'esse di superare un fattore di incertezza e conflittualità presente nell'ordinamento tributario, facilitando inoltre l'applicazione di altri strumenti previsti dallo stesso ordinamento, quali la procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014, introdotta sulla base del modello stabilito in sede OCSE;

sottolineata la portata innovativa del regime di adempimento collaborativo introdotto dal Titolo III dello schema di decreto legislativo, il quale rappresenta un progresso significativo verso la costruzione

di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata, la semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti stessi, nonché al fine di focalizzare le energie e le professionalità esistenti nelle diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria verso funzioni a più alto valore aggiunto, che consentano di rendere più mirate ed efficaci le attività di controllo e accertamento;

evidenziato come tale nuovo regime collaborativo abbia ancora un connotato necessariamente sperimentale, essendo limitato a una platea ancora ristretta di imprese, ma costituisca un modello da estendere a un novero più ampio di contribuenti, sulla base degli sviluppi e degli affinamenti successivi della disciplina,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi scatti solo per i casi di presentazione delle denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda il Governo a far riferimento, oltre che all'ipotesi di denunce da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche all'ipotesi in cui la denuncia sia presentata dalla Guardia di finanza;

2) con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento in materia di IVA scatti solo per i casi di presentazione delle denunce da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda anche in questo caso il Governo a far riferimento, oltre che all'ipotesi di denuncia da parte

dell'Amministrazione finanziaria, anche all'ipotesi in cui la denuncia sia presentata dalla Guardia di finanza;

3) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 dello schema, il quale, sempre nel quadro delle modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, stabilisce che sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, provveda il Governo ad adeguare meglio il contenuto della disposizione al tenore letterale della norma di delega in materia di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 23 del 2014, facendo più propriamente riferimento agli atti di controllo ed indicando specificamente quali siano tali atti;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, inserito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la lettera a), laddove si definiscono gli elementi che costituiscono la fattispecie di abuso del diritto, nei seguenti termini:

« a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, i quali, in mancanza di valide ragioni economiche, non siano adeguati a normali logiche di mercato e siano inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali; »;

b) con riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, inserito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, laddove si fornisce la definizione di vantaggi fiscali indebiti, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il richiamo ai principi dell'ordinamento tributario riguarda sia l'ordinamento nazionale sia quello comunitario;

c) con riferimento al comma 5 del citato articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione tecnica della disposizione, sostituendo il riferimento al-

l'articolo 11 « della legge 27 luglio 2000, n. 212 » con quella all'articolo 11 « della presente legge », dal momento che l'articolo 10-*bis* viene inserito nella stessa legge n. 212;

*d)* valuti il Governo l'opportunità di coordinare il comma 5 del predetto articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, laddove si fa riferimento alla possibilità per il contribuente di proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano abuso del diritto, con il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale prevede che il contribuente presenti istanza di interpello ai fini della disapplicazione delle norme tributarie che, per contrastare fenomeni elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse;

*e)* con riferimento al comma 9 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, laddove si prevede che l'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la contestazione della condotta stessa sia preventivamente validata a livello di vertice dell'Amministrazione finanziaria;

*f)* con riferimento al comma 13 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del

2000, laddove si prevede che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, valuti il Governo l'opportunità, nell'ambito dello schema di decreto legislativo stesso ovvero nell'emanando decreto legislativo sulle sanzioni amministrative, di graduare le sanzioni amministrative applicabili all'abuso del diritto rispettando la differenza tra evasione ed elusione, ed eventualmente dettando una specifica norma generale sulle sanzioni amministrative applicabili nel caso di elusione con riferimento a tutte le imposte;

*g)* con riferimento al comma 3 dell'articolo 6, il quale prevede, nel quadro del nuovo regime dell'adempimento collaborativo, la riduzione della metà delle sanzioni amministrative applicabili per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, qualora l'Agenzia medesima non condivida la posizione del contribuente, valuti il Governo l'opportunità di regolare la rilevanza penale di tale fattispecie, nell'ambito dello stesso schema di decreto ovvero nell'ambito dell'emanando decreto legislativo sulle sanzioni penali tributarie.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163).****PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA  
DI PARERE DEL RELATORE**

*Sostituire le premesse con le seguenti:*

« in merito all'articolo 1, sono molteplici le ragioni per le quali il principio del divieto di abuso del diritto desta perplessità. Anzitutto, è agevole osservare che la definizione di abuso del diritto individuata dalla norma presenta molteplici punti di contatto con la nozione di elusione fiscale già delineata dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Invero, anche nell'abuso del diritto v'è un riferimento al vantaggio fiscale; anche qui, il vantaggio deve connotarsi per il suo carattere « indebito »; anche qui, poi, è prevista l'esimente della sussistenza di sostanza economica, che richiama le valide ragioni economiche contemplate nel citato articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

la norma introduce poi ulteriori elementi caratterizzanti l'abuso di diritto andando a specificare i concetti di « operazioni prive di sostanza economica » e « vantaggi fiscali indebiti ». In questo senso, però, la norma ricorre a formule ambigue e non univoche (« il fondamento giuridico del loro insieme » o « normali logiche di mercato »), lasciando all'interprete l'arduo compito di riempire di contenuto la disposizione. La specificazione di operazione priva di sostanza economica, individuata nella « inidoneità a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali » e dunque nella essenzialità del vantaggio fiscale, lascia ampi spazi all'interprete, con il concreto rischio di ricondurvi anche ipotesi tipiche di evasione fiscale

(con conseguente irrilevanza penale della condotta): non è pensabile infatti un'attività di evasione fiscale che non sia dettata dal fine esclusivo (non solo essenziale!) di ottenere un vantaggio fiscale. La stessa esimente di cui al comma 3, introduce concetti ambigui, di ampia portata applicativa e di difficile interpretazione: si pensi, ad esempio, al solo concetto di « marginalità »;

l'abuso del diritto disciplinato dalla disposizione rappresenta, in definitiva, non un principio dal contenuto specifico bensì un « contenitore » destinato a comprendere in se le più disparate forme di elusione o utilizzo distorto degli istituti giuridici. Un contenitore, come evidenziato dalla dottrina più attenta, di « miscelanea giuridica », che mescola fenomeni aventi natura distinta e diversa andando contro la stessa finalità dichiarata di ridurre l'incertezza giuridica nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Detto altrimenti, gli effetti derivanti dalla disposizione sono lasciati all'applicazione di un principio non definito, la cui specificazione è rimessa alla personale sensibilità dei giudici ed in un contesto che, negli ultimi anni, ha visto discutibili applicazioni del principio del divieto di abuso, con l'inclusione in esso di fattispecie pacificamente riconducibili all'evasione fiscale;

da considerare poi la specificazione contenuta nella disposizione in merito all'irrilevanza penale delle condotte abusive. In disparte la superfluità di tale specificazione (costituisce illecito penale ciò che la legge qualifica come reato), la norma,

come rilevato dagli esperti del settore, potrebbe avere forti ricadute sui procedimenti penali pendenti instaurati sulla base di un accostamento e/o commistione dei concetti di elusione ed evasione;

infine, come rilevato anche nel corso del seminario istituzionale del 20 maggio 2015, la portata applicativa delle disposizioni del presente schema di decreto non può essere concretamente apprezzata se non all'esito dello schema di decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio penale tributario, stante il labile confine tra fattispecie di evasione e abusive;

in merito alla disciplina del raddoppio dei termini di cui all'articolo 2, la disposizione, seppure ispirata dall'intento di garantire una maggiore certezza dei rapporti tributari, sembra invece perseguire come concreto obiettivo quello di ostacolare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, per di più in dazione a fattispecie che integrano ipotesi di reato. La riduzione delle ipotesi di raddoppio dei termini ai soli casi di inoltro della denuncia di reato entro il termine ordinario di accertamento rappresenta oggi un freno alle attività di verifica considerate le attuali dotazioni dell'amministrazione finanziaria (insufficienti a garantire un adeguato controllo nel breve arco temporale di soli 4 anni) sia la complessità delle pratiche e delle condotte di evasione fiscale, spesso celate da laboriosi artifici di difficile individuazione. Appare oltremodo ambigua, inoltre, la scelta di modificare il testo originariamente presentato che doveva prevedere che « sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti di controllo divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ». Invece nel decreto gli « atti di controllo » sono divenuti « atti impositivi ». Il tutto comporterebbe, secondo le parole di Francesco Greco, a capo del pool reati finanziari della Procura di Milano, « un condono nascosto » giacché tutte le attività di controllo ad oggi eseguite (si pensi alle risultanze acquisite in processi verbali di constatazione) non sarebbero più utilizzabili ai fini fiscali se già decorso il termine ordinario di accertamento;

quanto invece al nuovo regime collaborativo previsto dagli articoli 3 e seguenti, esso troverebbe applicazione in via sperimentale per i soli contribuenti di maggiori dimensioni. Considerato pertanto il carattere meramente sperimentale del nuovo regime, peraltro già preceduto da un progetto sperimentale quale il Progetto Pilota sul regime di adempimento collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, sarebbe opportuno un diverso impiego delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili; »

*Conseguentemente sostituire le condizioni e le osservazioni espresse nel parere del Relatore con le seguenti:*

Con le seguenti condizioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di non intervenire sullo Statuto dei diritti del contribuente con l'introduzione dell'articolo 10-*bis* bensì di modificare l'attuale articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 600 del 1973, ampliandone la portata applicativa attraverso la soppressione del comma 3; ciò al fine di creare il minor impatto sulla consolidata applicazione e interpretazione della detta disposizione, trasformandola al contempo in una clausola generale antielusiva che consenta di superare all'Amministrazione finanziaria e ai giudici le limitazioni casistiche attualmente previste dalla disposizione;

2) In alternativa, con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-*bis* della legge 212/2000, provveda il Governo a riformularne il testo normativo e, in sostituzione, introdurre il concetto di abuso del diritto nei seguenti termini: « Configurano abuso del diritto gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche e che, pur nel rispetto formale delle norme, siano diretti ad aggirare gli obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario ed a conseguire un vantaggio fiscale indebito ».

3) con riferimento al comma 3 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, inserito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, provveda il Governo a sopprimere il comma essendo l'esimente in esso contenuta una superflua specificazione del concetto di abuso del diritto già espresso nei precedenti commi. In alternativa, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il testo nel modo seguente: « In ogni caso, non si configura l'abuso del diritto se le operazioni risultino giustificate da ragioni di ordine organizzativo o gestionale, che rispondano ad obiettive esigenze di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente »;

4) con riferimento al comma 5 del citato articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione tecnica della disposizione, sostituendo il riferimento all'articolo 11 « della legge 27 luglio 2000, n. 212 » con quella all'articolo 11 « della presente legge », dal momento che l'articolo 10-*bis* viene inserito nella stessa legge n. 212;

5) con riferimento al comma 9 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, laddove si disciplina l'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria e del contribuente, provveda il Governo a sopprimere il comma essendo la ripartizione dell'onere della prova già implicita nella struttura dell'abuso così come disciplinato nei precedenti commi, in ogni caso, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento al comma 3, potendosi configurare l'abuso del diritto anche in relazione ad operazioni non legate all'esercizio di attività d'impresa o professionale;

6) con riferimento ai commi 12 e 13 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, provveda il Governo alla soppressione dei commi trattandosi di specificazioni superflue che non apportano alcun ausilio ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni in materia di abuso del diritto;

7) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi scatti solo per i casi di presentazione delle denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda il Governo a sostituire il comma con il seguente:

« All'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Pena la nullità dell'avviso di accertamento, l'amministrazione finanziaria ha foriere di dimostrare l'avvenuta trasmissione o presentazione, anche oltre la scadenza dei termini di accertamento, della denuncia all'autorità giudiziaria competente »;

8) con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento in materia di IVA scatti solo per i casi di presentazione delle denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda il Governo a sostituire il comma con il seguente:

« All'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Pena la nullità dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare l'avvenuta trasmissione o presentazione, anche oltre la scadenza dei termini di accertamento, della denuncia all'autorità giudiziaria competente ».

9) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 dello schema, il quale, sempre nel quadro delle modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, stabilisce che sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, provveda il Governo ad adeguare meglio il contenuto della disposizione al tenore letterale della norma di delega in materia di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 23 del 2014,

facendo più propriamente riferimento agli atti di controllo ed indicando specificamente quali siano tali atti;

10 sopprimere gli articoli 3, 4, 5 e 6.

1. Pesco, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa.

*Al numero 1) delle condizioni inserire, in fine, le parole: «e all'ipotesi in cui la denuncia sia acquisita di iniziativa del pubblico Ministero, con iscrizione, entro gli ordinari termini, nel registro degli indagati, ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale.*

In caso di presentazione o trasmissione della denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, o su iniziativa della polizia giudiziaria, gli stessi, o comunque l'Amministrazione di cui fanno parte, ne fanno tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate. In caso di iscrizione su iniziativa del pubblico ministero, la competente Procura, tranne i casi di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, ne fa tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate, una volta presentata o trasmessa la denuncia, o ricevuta la comunicazione di cui ai commi precedenti, tranne i casi di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, e in ogni caso, per le fattispecie previste alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, previa acquisizione del nulla osta da parte del pubblico ministero, ne fa tempestiva comunicazione al contribuente. »

2. Sottanelli.

*Al numero 2) delle condizioni inserire, in fine, le parole: «all'ipotesi in cui la denuncia sia acquisita di iniziativa del pubblico Ministero, con iscrizione, entro gli ordinari termini, nel registro degli indagati ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale.*

In caso di presentazione o trasmissione della denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, o su iniziativa della polizia giudiziaria, gli stessi, o comunque l'Amministrazione di cui fanno parte, ne fanno tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

In caso di iscrizione su iniziativa del pubblico ministero, la competente Procura, tranne i casi di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, ne fa tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate, una volta presentata o trasmessa la denuncia, o ricevuta la comunicazione di cui ai commi precedenti, tranne i casi di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, ed in ogni caso, per le fattispecie previste alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, previa acquisizione del nulla osta da parte del pubblico ministero, ne fa tempestiva comunicazione al contribuente. »

3. Sottanelli.

*Sopprimere la lettera a) delle osservazioni.*

*Conseguentemente sopprimere la quinta premessa.*

4. Carella.

*Alla lettera a) delle osservazioni inserire, infine, le parole: fermo restando che le predette valutazioni di coerenza e di conformità devono essere effettuate avendo riguardo al risultato economico, patrimoniale, organizzativo o gestionale che i fatti, gli atti e i contratti determinano con riguardo a tutte le parti in causa della complessiva operazione considerata e non soltanto con riguardo ad alcune di esse.*

5. Sottanelli.

*Sopprimere la lettera h) delle osservazioni.*

**6. Sottanelli.**

*Dopo la lettera b) delle osservazioni inserire la seguente:*

*b-bis)* con riferimento al comma 3 dell'articolo 10-bis inserito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di specificare che: « Non si considerano altresì abusive, in ogni caso, le operazioni che determinano quale unico vantaggio fiscale il differimento della tassazione di plusvalori, in ragione della natura fiscalmente neutrale delle operazioni medesime, tali per cui vi è in parallelo la perfetta continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, in assenza pertanto di qualsivoglia salto di imposta sui valori imponibili. »

**7. Sottanelli.**

*Dopo la lettera d) delle osservazioni inserire la seguente:*

*d-bis)* valuti, in particolare, il Governo l'opportunità che l'istanza di interpello preventivo in materia di abuso del diritto sia presentata prima che siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione e per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie per la quale si presenta l'istanza;

**8. Causi.**

**(Approvata)**

*Dopo la lettera d) delle osservazioni inserire la seguente:*

*d-bis)* con riferimento al comma 7 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, valuti il Governo se la proroga contenuta nel terzo periodo di tale disposizione sia in sintonia con *la ratio* del provvedimento, volto a realizzare la certezza del diritto e non sia in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7,

della legge 27 luglio 2000, n. 212, non potendosi ritenere che la scadenza del termine costituisca causa di eccezionale urgenza tale da consentire la notifica dell'accertamento, come stabilito dalla prevalente giurisprudenza, anche di legittimità;

**9. Capezzone.**

*Sopprimere la lettera e) delle osservazioni*

**10. Sottanelli.**

*Dopo la lettera e) delle osservazioni inserire la seguente:*

*c-bis)* con riferimento al comma 11 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, specifichi il Governo che il termine di un anno per la richiesta, da parte dei terzi, del rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, decorre dal giorno in cui i terzi stessi ricevono la notificazione, da parte dell'Amministrazione stessa, della sopravvenuta emersione del diritto;

**11. Capezzone.**

*Dopo la lettera e) delle osservazioni inserire la seguente:*

*e-bis)* con riferimento al comma 11 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, specifichi il Governo che il termine di un anno per la richiesta, da parte dei terzi, del rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, decorre dal giorno in cui i terzi stessi ricevono l'informazione, da parte dell'Amministrazione medesima, della sopravvenuta emersione del diritto;

**11. (nuova formulazione) Capezzone.**

**(Approvata)**

*Dopo la lettera e) delle osservazioni inserire la seguente:*

*e-bis)* valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 11 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 nei seguenti termini:

« 11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria entro un anno dal giorno in cui viene ricevuta la notificazione, da effettuarsi da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le previsioni di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'intervenuta definitività dell'accertamento ovvero della sua definizione mediante adesione o conciliazione giudiziale, inoltrando a tal fine apposita istanza all'Agenzia, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. ».

**12.** Capezzone.

*Sostituire la lettera f) delle osservazioni con la seguente:*

*f)* con riferimento al comma 13 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, valuti il Governo l'opportunità di sostituirlo con il seguente:

« 13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi tributarie e delle leggi penali tributarie ».

**13.** Capezzone.

*Dopo la lettera f) delle osservazioni inserire la seguente:*

*f-bis)* con riferimento all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di meglio

specificare e disciplinare le modalità di accesso all'istituto dell'adempimento collaborativo, così come le cause, anche sopraggiunte, per l'eventuale disconoscimento del diritto a permanere in tale peculiare regime, senza rimandare esclusivamente a provvedimenti di carattere non regolamentare emanati dal Direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 7, comma 5.

**14.** Capezzone.

*Dopo la lettera f) delle osservazioni inserire la seguente:*

*f-bis)* con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di meglio definire la previsione, altrimenti troppo generica, secondo la quale il contribuente si impegna a rispondere alle richieste dell'Agenzia delle entrate « nel più breve tempo possibile ».

**15.** Capezzone.

**(Approvata)**

*Dopo la lettera g) delle osservazioni inserire la seguente:*

*h)* con riferimento all'articolo 7, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di stabilire un termine temporale certo volto a definire la durata della fase di prima applicazione delle norme sull'adempimento collaborativo, prevedendo inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione relativa all'applicazione del nuovo istituto.

**16.** Capezzone.

**(Approvata)**

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163).****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA  
DAI DEPUTATI PESCO ED ALTRI**

La VI Commissione Finanze della Camera di deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163);

premesso che:

in merito all'articolo 1, sono molteplici le ragioni per le quali la formulazione del principio del divieto di abuso del diritto desta perplessità: anzitutto, è agevole osservare che la definizione di abuso del diritto individuata dalla norma presenta molteplici punti di contatto con la nozione di elusione fiscale già delineata dall'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; invero, anche nell'abuso del diritto v'è un riferimento al vantaggio fiscale; anche qui, il vantaggio deve connotarsi per il suo carattere « indebito »; anche qui, poi, è prevista l'esimente della sussistenza di sostanza economica, che richiama le valide ragioni economiche contemplate nel citato articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: sotto tale profilo, quindi, sarebbe stato più opportuno intervenire non sullo Statuto dei diritti del contribuente con l'introduzione dell'articolo 10-*bis*, bensì modificare l'attuale articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ampliandone la portata applicativa attraverso la soppressione del comma 3; ciò al fine di creare il minor impatto sulla consolidata applicazione e interpretazione della detta disposizione, trasformandola al

contempo in una clausola generale antielusiva che consenta di superare all'Amministrazione finanziaria e ai giudici le limitazioni casistiche attualmente previste dalla disposizione;

la norma introduce poi ulteriori elementi caratterizzanti l'abuso di diritto andando a specificare i concetti di « operazioni prive di sostanza economica » e vantaggi fiscali indebiti »; in questo senso, però, la norma ricorre a formule ambigue e non univoche (« il fondamento giuridico del loro insieme » o « normali logiche di mercato »), lasciando all'interprete l'arduo compito di riempire di contenuto la disposizione; la specificazione di operazione priva di sostanza economica, individuata nella « inidoneità a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali » e dunque nella essenzialità del vantaggio fiscale, lascia ampi spazi all'interprete, con il concreto rischio di ricondurvi anche ipotesi tipiche di evasione fiscale (con conseguente irrilevanza penale della condotta): non è pensabile infatti un'attività di evasione fiscale che non sia dettata dal fine esclusivo (non solo essenziale !) di ottenere un vantaggio fiscale; la stessa esimente di cui al comma 3, introduce concetti ambigui, di ampia portata applicativa e di difficile interpretazione: si pensi, ad esempio, al solo concetto di « marginalità »;

l'abuso del diritto disciplinato dalla disposizione rappresenta, in definitiva, non un principio dal contenuto specifico bensì un « contenitore » destinato a comprendere in sé le più disparate forme di elusione o utilizzo distorto degli istituti

giuridici: un contenitore, come evidenziato dalla dottrina più attenta, di « miscellanea giuridica », che mescola fenomeni aventi natura distinta e diversa andando contro la stessa finalità dichiarata di ridurre l'incertezza giuridica nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti; detto altrimenti, gli effetti derivanti dalla disposizione sono lasciati all'applicazione di un principio non definito, la cui specificazione è rimessa alla personale sensibilità dei giudici ed in un contesto che, negli ultimi anni, ha visto discutibili applicazioni del principio del divieto di abuso, con l'inclusione in esso di fattispecie pacificamente riconducibili all'evasione fiscale;

da considerare poi la specificazione contenuta nella disposizione in merito all'irrilevanza penale delle condotte abusive: in disparte la superfluità di tale specificazione (costituisce illecito penale ciò che la legge qualifica come reato), la norma, come rilevato dagli esperti del settore, potrebbe avere forti ricadute sui procedimenti penali pendenti instaurati sulla base di un accostamento e/o commistione dei concetti di elusione ed evasione;

infine, come rilevato anche nel corso del seminario istituzionale del 20 maggio scorso, la portata applicativa delle disposizioni del presente schema di decreto non può essere concretamente apprezzata se non all'esito dello schema di decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio penale tributario, stante il labile confine tra fattispecie di evasione e abusive;

in merito alla disciplina del raddoppio dei termini di cui all'articolo 2, la disposizione, seppure ispirata dall'intento di garantire una maggiore certezza dei rapporti tributari, sembra invece perseguire come concreto obiettivo quello di ostacolare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, per di più in relazione a fattispecie che integrano ipotesi di reato; la riduzione delle ipotesi di raddoppio dei termini ai soli casi di inoltro della denuncia di reato entro il termine ordinario di accertamento rappresenta oggi un freno alle attività di

verifica considerate le attuali dotazioni dell'amministrazione finanziaria (insufficienti a garantire un adeguato controllo nel breve arco temporale di soli 4 anni) sia la complessità delle pratiche e delle condotte di evasione fiscale, spesso celate da laboriosi artifici di difficile individuazione; appare oltremodo ambigua, inoltre, la scelta di modificare il testo originariamente presentato che doveva prevedere che « sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti di controllo divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo »; invece nel decreto gli « atti di controllo » sono divenuti « atti impositivi »: il tutto comporterebbe, secondo le parole di Francesco Greco, a capo del pool reati finanziari della Procura di Milano, « un condono nascosto », giacché tutte le attività di controllo ad oggi eseguite (si pensi alle risultanze acquisite in processi verbali di constatazione) non sarebbero più utilizzabili ai fini fiscali se già decorso il termine ordinario di accertamento;

quanto invece al nuovo regime collaborativo previsto dagli articoli 3 e seguenti, esso troverebbe applicazione in via sperimentale per i soli contribuenti di maggiori dimensioni: considerato pertanto il carattere meramente sperimentale del nuovo regime, peraltro già preceduto da un progetto sperimentale quale il Progetto Pilota sul regime di adempimento collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, sarebbe opportuno un diverso impiego delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili; »,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

invitando il Governo ad una integrale revisione della normativa di cui allo schema di decreto in esame, che tenga conto delle criticità suesposte ed emerse nel corso dell'esame in Commissione, nonché durante il seminario istituzionale, ed in particolare delle seguenti raccomandazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di non intervenire sullo Statuto dei diritti del

contribuente con l'introduzione dell'articolo 10-*bis*, bensì di modificare l'attuale articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ampliandone la portata applicativa attraverso la soppressione del comma 3; ciò al fine di creare il minor impatto sulla consolidata applicazione e interpretazione della detta disposizione, trasformandola al contempo in una clausola generale antielusiva che consenta di superare all'Amministrazione finanziaria e ai giudici le limitazioni casistiche attualmente previste dalla disposizione;

2) in alternativa, con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, provveda il Governo a riformularne il testo normativo e, in sostituzione, introdurre il concetto di abuso del diritto nei seguenti termini: «Configurano abuso del diritto gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche e che, pur nel rispetto formale delle norme, siano diretti ad aggirare gli obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario ed a conseguire un vantaggio fiscale indebito»;

3) con riferimento al comma 3 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, inserito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, provveda il Governo a sopprimere il comma essendo l'esimente in esso contenuta una superflua specificazione del concetto di abuso del diritto già espresso nei precedenti commi. In alternativa, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il testo nel modo seguente: «In ogni caso, non si configura l'abuso del diritto se le operazioni risultino giustificate da ragioni di ordine organizzativo o gestionale, che rispondano ad obiettive esigenze di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente»;

4) con riferimento al comma 5 del citato articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione tecnica della disposizione, sostituendo il riferimento al-

l'articolo 11 «della legge 27 luglio 2000, n. 212» con quella all'articolo 11 «della presente legge», dal momento che l'articolo 10-*bis* viene inserito nella stessa legge n. 212;

5) con riferimento al comma 9 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, laddove si disciplina l'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria e del contribuente, provveda il Governo a sopprimere il comma essendo la ripartizione dell'onere della prova già implicita nella struttura dell'abuso così come disciplinato nei precedenti commi. In ogni caso, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento al comma 3, potendosi configurare l'abuso del diritto anche in relazione ad operazioni non legate all'esercizio di attività d'impresa o professionale;

6) con riferimento ai commi 12 e 13 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, provveda il Governo alla soppressione di tali commi, trattandosi di specificazioni superflue che non apportano alcun ausilio ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni in materia di abuso del diritto;

7) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi scatti solo per i casi di presentazione delle denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda il Governo a sostituire il comma con il seguente: «All'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Pena la nullità dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare l'avvenuta trasmissione o presentazione, anche oltre la scadenza dei termini di accertamento, della denuncia all'autorità giudiziaria competente»;

8) con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accerta-

mento in materia di IVA scatti solo per i casi di presentazione delle denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda il Governo a sostituire il comma con il seguente: « All'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Pena la nullità dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare l'avvenuta trasmissione o presentazione, anche oltre la scadenza dei termini di accertamento, della denuncia all'autorità giudiziaria competente »;

9) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 dello schema, il quale, sempre

nel quadro delle modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, stabilisce che sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, provveda il Governo ad adeguare meglio il contenuto della disposizione al tenore letterale della norma di delega in materia di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 23 del 2014, facendo più propriamente riferimento agli atti di controllo ed indicando specificamente quali siano tali atti;

10) provveda il Governo a sopprimere gli articoli 3, 4, 5 e 6.

« Pesco, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa ».

## ALLEGATO 6

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163).****OSSERVAZIONI DEL DEPUTATO PAGLIA SULLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE***Abuso di diritto.*

Con l'articolo 1 dello schema di decreto in questione il Governo, nel dare una definizione univoca dell'abuso di diritto e dell'elusione fiscale, ha inteso da una parte delineare una netta demarcazione tra le condotte elusive e quelle evasive, e dall'altra porre un freno alle precedenti modalità applicative dei concetti di abuso e di elusione che avevano generato gravissime incertezze tra gli operatori e che erano sostanzialmente affidate all'apprezzamento, spesso soggettivo e arbitrario. Pertanto l'inserimento dell'articolo 10-*bis* alla legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), apprezzabile per la finalità di rendere certa la relativa disciplina.

Meno apprezzabile è invece la previsione all'interno dello stesso articolo 1 di quanto disposto dal comma 13, laddove stabilisce che « le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili secondo le leggi penali tributarie » e che, quindi, vanno sanzionate amministrativamente. Con la disposizione si introduce sostanzialmente una depenalizzazione della fattispecie riconducibile all'elusione fiscale, tema che sarebbe stato, peraltro, più opportuno proporre in sede di un generale riordino del sistema sanzionatorio penale tributario previsto dall'articolo 8 della legge di delega fiscale n. 23 del 2014. Si tratta, inoltre di una scelta incoerente perché o la condotta è lecita ed allora non va sanzionata neppure amministrativamente, risolvendosi in un legittimo rispar-

mio d'imposta, o, viceversa, la condotta resta illecita ed allora non si comprende perché la sua riconducibilità ad un comportamento meramente elusivo debba determinare un ingiustificato privilegio sul piano della mancata sanzionabilità penale.

Di più. Pur in assenza di alcun criterio sostanziale che consenta di stabilire il grado di pericolosità delle condotte abusive rispetto alle altre condotte evasive, il suddetto articolo 1 dello schema di decreto n. 163 depenalizzando l'elusione fiscale commette il gravissimo errore di spazzar via la più recente articolata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la condotta è penalmente sanzionabile in relazione alla fattispecie di dichiarazione infedele (laddove superate le soglie previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000), quando riconducibile a forme codificate di abuso. Pertanto, secondo quanto previsto dallo schema di decreto, tutti quei comportamenti che integrano « soltanto » l'abuso non saranno penalmente sanzionabili, e quindi sanzionati, ancorché risultino superate le soglie di punibilità previste, ad esempio, per l'infedele dichiarazione, con l'ulteriore conseguenza, che le nuove norme del decreto si applicherebbero, in quanto più favorevoli, anche ai processi in corso e, se vi è già stata condanna, annullandone del tutto l'esecuzione e i relativi effetti penali.

*Sul tema dell'abuso di diritto la posizione è pertanto difforme.*

*Raddoppio dei termini.*

In ordine poi a quanto previsto dal successivo articolo 2 in tema di raddoppio dei termini per l'accertamento, si esprimono profonde riserve in quanto la prevista differenziazione dei termini di decadenza per la rettifica delle dichiarazioni in ragione della condotta colposa o dolosa del contribuente dovrebbe costituire un fatto del tutto ovvio, analogamente a quanto avviene in altri Paesi ad economia evoluta quanto la nostra, e che distinguono tra condotta colposa, condotta gravemente colposa o intenzionale, condotta penalmente rilevante, stabilendo per ognuna di queste termini di decadenza diversi. Nel nostro Paese tale impostazione era riconosciuta dalla disciplina di cui all'articolo 37, commi 24, 25 e 26, del decreto-legge n. 223 del 2006, ma successivamente vanificata da quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 della legge di delega fiscale n. 23 del 2014 che delegava il Governo a definire la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifici soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi. In tal modo si vanifica quasi del tutto la portata della richiamata novella del 2006, essendo evidente che il momento in cui l'amministrazione finanziaria è in grado di presentare la denuncia è lo stesso momento in cui la stessa è in grado di formalizzare l'accertamento fiscale. Con la formulazione proposta all'articolo 2 dello schema di decreto n. 163, il termine per l'accertamento tributario verrà sostanzialmente a coincidere, indipendentemente dalla condotta del contribuente, con quello ordinario, dato che un termine più esteso sarebbe comunque subordinato alla pre-

sentazione della denuncia entro quello ordinario;

*Sul tema del raddoppio dei termini la posizione è pertanto difforme.*

Rispetto alla condizione del Relatore con riferimento all'articolo 2, comma 2, essa va totalmente rivista essendo troppo vaga: devono infatti essere acquisite certezze rispetto al fatto che non si producano effetti condonistici.

Rispetto all'osservazione di cui alla lettera e) la posizione è totalmente difforme.

Anche rispetto all'osservazione sub lettera f) la posizione è totalmente difforme pur se condivisibile il riconoscimento, all'interno del parere alternativo, di scelte « pasticciate » da parte del Governo.

Rispetto a quanto raccomandato al Governo sub lettera g), la posizione è anch'essa totalmente difforme, in quanto con gli effetti dell'osservazione si introdurrebbe un'ulteriore depenalizzazione. Se ne raccomanda, pertanto, lo stralcio.

*Clausola d'invarianza economica.*

Da ultimo, la mancata previsione di risorse finanziarie aggiuntive, secondo quanto disposto dalla clausola di invarianza degli oneri economici di cui all'articolo 8 dello schema di decreto in questione, desta perplessità soprattutto alla luce del nuovo regime di adempimento collaborativo che impone nel termine di 15 giorni di rispondere a situazioni di grande complessità, rischiando, in tal modo, di mandare in tilt il sistema.

*Sarebbe pertanto opportuno aggiungere al parere tale ultimo rilievo.*

« Paglia ».

## ALLEGATO 7

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163).****RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA  
DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera di deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163);

sottolineata la notevole rilevanza dell'intervento legislativo, il quale consentirà di compiere un importante passo in avanti sul piano della chiarezza, della semplificazione e della stabilità dell'ordinamento tributario, nonché del miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuenti;

evidenziato in particolare come le norme in materia di abuso del diritto di cui al nuovo articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 consentiranno finalmente di regolare a livello legislativo una fattispecie nata in sede giurisprudenziale e che, per tale ragione, si presta a suscitare notevoli dissensi interpretativi e a generare inevitabilmente contenzioso, con il duplice effetto negativo di esporre da, un lato, i contribuenti a una situazione di incertezza e di indurre, dall'altro, la giurisprudenza a dover colmare spazi interpretativi eccessivamente ampi;

sottolineato inoltre come la nuova disciplina recata dall'articolo 10-bis della legge n. 212 introduca opportunamente nell'ordinamento una norma generale antiabuso che unifica in un unico concetto l'abuso del diritto e l'elusione fiscale con riferimento alle imposte sui redditi e alle imposte indirette, fatta salva solo la speciale disciplina in materia doganale, ottemperando altresì alle indicazioni conte-

nute nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva;

evidenziato come le previsioni dell'articolo 2 dello schema, che intervengono sulla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di reato tributario, chiarendo che il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini, consentano anch'esse di superare un fattore di incertezza e conflittualità presente nell'ordinamento tributario, facilitando inoltre l'applicazione di altri strumenti previsti dallo stesso ordinamento, quali la procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014, introdotta sulla base del modello stabilito in sede OCSE;

sottolineata la portata innovativa del regime di adempimento collaborativo introdotto dal Titolo III dello schema di decreto legislativo, il quale rappresenta un progresso significativo verso la costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata, la semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti stessi, nonché al fine di focalizzare le energie e le professionalità esistenti nelle diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria verso funzioni a più alto valore aggiunto, che consentano di rendere più mirate ed efficaci le attività di controllo e accertamento;

evidenziato come tale nuovo regime collaborativo abbia ancora un connotato necessariamente sperimentale, essendo limitato a una platea ancora ristretta di imprese, ma costituisca un modello da estendere a un novero più ampio di contribuenti, sulla base degli sviluppi e degli affinamenti successivi della disciplina,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi scatti solo per i casi di presentazione delle denunce da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda il Governo a precisare che tali fattispecie comprendono anche le denunce presentate dalla Guardia di Finanza;

2) con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento in materia di IVA scatti solo per i casi di presentazione delle denunce da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda anche in questo caso il Governo a precisare che tali fattispecie comprendono anche le denunce presentate dalla Guardia di Finanza;

3) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 dello schema, il quale, sempre nel quadro delle modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, stabilisce che sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, provveda il Governo ad adeguare meglio il contenuto della disposizione al tenore letterale della norma di delega in materia di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 23 del 2014, facendo più propriamente riferimento agli atti di controllo ed indicando specificamente quali siano tali atti;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, inserito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, laddove si fornisce la definizione di vantaggi fiscali indebiti, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il richiamo ai principi dell'ordinamento tributario riguarda sia l'ordinamento nazionale sia quello dell'Unione Europea sia gli accordi internazionali;

b) con riferimento al comma 5 del citato articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione tecnica della disposizione, sostituendo il riferimento all'articolo 11 « della legge 27 luglio 2000, n. 212 » con quella all'articolo 11 « della presente legge », dal momento che l'articolo 10-bis viene inserito nella stessa legge n. 212;

c) valuti il Governo l'opportunità di coordinare, nel presente schema di decreto legislativo o nell'emanando decreto legislativo contenente un più generale riordino degli interpelli, il comma 5 del predetto articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si fa riferimento alla possibilità per il contribuente di proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano abuso del diritto, con il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale prevede che il contribuente presenti istanza di interpello ai fini della disapplicazione delle norme tributarie che, per contrastare fenomeni elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse;

d) con riferimento al comma 9 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si prevede che l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la contestazione della condotta stessa sia preventivamente validata a livello di vertice territoriale dell'Amministrazione finanziaria;

e) con riferimento al comma 13 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, laddove si prevede che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, valuti il Governo l'opportunità, nell'ambito dello schema di decreto legislativo stesso ovvero nell'emanando decreto legislativo sulle sanzioni amministrative, di graduare le sanzioni amministrative rispettando la differenza tra evasione ed elusione, ed eventualmente dettando una specifica norma generale sulle sanzioni amministrative applicabili nel caso di elusione con riferimento a tutte le imposte;

f) con riferimento al comma 3 dell'articolo 6, il quale prevede, nel quadro del nuovo regime dell'adempimento collaborativo, la riduzione della metà delle sanzioni amministrative applicabili per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, qualora l'Agenzia medesima non condivida la posizione del contribuente, valuti il Governo l'opportunità di regolare la rilevanza penale di tale fattispecie, nell'ambito dello stesso schema di decreto ovvero nell'ambito dell'emanando decreto legislativo sulle sanzioni penali tributarie.

## ALLEGATO 8

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera di deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163);

sottolineata la notevole rilevanza dell'intervento legislativo, il quale consentirà di compiere un importante passo in avanti sul piano della chiarezza, della semplificazione e della stabilità dell'ordinamento tributario, nonché del miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuenti;

evidenziato in particolare come le norme in materia di abuso del diritto di cui al nuovo articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 consentiranno finalmente di regolare a livello legislativo una fattispecie nata in sede giurisprudenziale e che, per tale ragione, si presta a suscitare notevoli dissensi interpretativi e a generare inevitabilmente contenzioso, con il duplice effetto negativo di esporre da, un lato, i contribuenti a una situazione di incertezza e di indurre, dall'altro, la giurisprudenza a dover colmare spazi interpretativi eccessivamente ampi;

sottolineato inoltre come la nuova disciplina recata dall'articolo 10-bis della legge n. 212 introduca opportunamente nell'ordinamento una norma generale antiabuso che unifica in un unico concetto l'abuso del diritto e l'elusione fiscale con riferimento alle imposte sui redditi e alle imposte indirette, fatta salva solo la speciale disciplina in materia doganale, ottemperando altresì alle indicazioni contenute nella Raccomandazione della Com-

missione europea n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva;

evidenziato come le previsioni dell'articolo 2 dello schema, che intervengono sulla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di reato tributario, chiarendo che il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini, consentano anch'esse di superare un fattore di incertezza e conflittualità presente nell'ordinamento tributario, facilitando inoltre l'applicazione di altri strumenti previsti dallo stesso ordinamento, quali la procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014, introdotta sulla base del modello stabilito in sede OCSE;

sottolineata la portata innovativa del regime di adempimento collaborativo introdotto dal Titolo III dello schema di decreto legislativo, il quale rappresenta un progresso significativo verso la costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata, la semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti stessi, nonché al fine di focalizzare le energie e le professionalità esistenti nelle diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria verso funzioni a più alto valore aggiunto, che consentano di rendere più mirate ed efficaci le attività di controllo e accertamento;

evidenziato come tale nuovo regime collaborativo abbia ancora un connotato

necessariamente sperimentale, essendo limitato a una platea ancora ristretta di imprese, ma costituisca un modello da estendere a un novero più ampio di contribuenti, sulla base degli sviluppi e degli affinamenti successivi della disciplina,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi scatti solo per i casi di presentazione delle denunce da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda il Governo a precisare che tali fattispecie comprendono anche le denunce presentate dalla Guardia di Finanza;

2) con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento in materia di IVA scatti solo per i casi di presentazione delle denunce da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda anche in questo caso il Governo a precisare che tali fattispecie comprendono anche le denunce presentate dalla Guardia di Finanza;

3) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 dello schema, il quale, sempre nel quadro delle modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, stabilisce che sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, provveda il Governo ad adeguare meglio il contenuto della disposizione al tenore letterale della norma di delega in materia di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 23 del 2014, facendo più propriamente riferimento agli atti di controllo ed indicando specificamente quali siano tali atti;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, inserito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, laddove si fornisce la definizione di vantaggi fiscali indebiti, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il richiamo ai principi dell'ordinamento tributario riguarda sia l'ordinamento nazionale sia quello dell'Unione Europea sia gli accordi internazionali;

b) con riferimento al comma 5 del citato articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione tecnica della disposizione, sostituendo il riferimento all'articolo 11 « della legge 27 luglio 2000, n. 212 » con quella all'articolo 11 « della presente legge », dal momento che l'articolo 10-*bis* viene inserito nella stessa legge n. 212;

c) valuti il Governo l'opportunità di coordinare, nel presente schema di decreto legislativo o nell'emanando decreto legislativo contenente un più generale riordino degli interpelli, il comma 5 del predetto articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, laddove si fa riferimento alla possibilità per il contribuente di proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano abuso del diritto, con il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale prevede che il contribuente presenti istanza di interpello ai fini della disapplicazione delle norme tributarie che, per contrastare fenomeni elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse;

d) valuti, in particolare, il Governo l'opportunità che l'istanza di interpello preventivo in materia di abuso del diritto sia presentata prima che siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione e per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie per la quale si presenta l'istanza;

e) con riferimento al comma 9 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, laddove si prevede che l'Ammini-

strazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la contestazione della condotta stessa sia preventivamente validata a livello di vertice territoriale dell'Amministrazione finanziaria;

f) con riferimento al comma 11 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, specifichi il Governo che il termine di un anno per la richiesta, da parte dei terzi, del rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, decorre dal giorno in cui i terzi stessi ricevono l'informazione, da parte dell'Amministrazione medesima, della sopravvenuta emersione del diritto;

g) con riferimento al comma 13 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, laddove si prevede che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, valuti il Governo l'opportunità, nell'ambito dello schema di decreto legislativo stesso ovvero nell'emanando decreto legislativo sulle sanzioni amministrative, di graduare le sanzioni amministrative rispettando la differenza tra evasione ed elusione, ed eventualmente dettando una specifica norma generale sulle sanzioni amministrative applicabili nel caso di elusione con riferimento a tutte le imposte;

h) con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di meglio definire la previsione, altrimenti troppo generica, secondo la quale il contribuente si impegna a rispondere alle richieste dell'Agenzia delle entrate « nel più breve tempo possibile »;

i) con riferimento al comma 3 dell'articolo 6, il quale prevede, nel quadro del nuovo regime dell'adempimento collaborativo, la riduzione della metà delle sanzioni amministrative applicabili per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, qualora l'Agenzia medesima non condivida la posizione del contribuente, valuti il Governo l'opportunità di regolare la rilevanza penale di tale fattispecie, nell'ambito dello stesso schema di decreto ovvero nell'ambito dell'emanando decreto legislativo sulle sanzioni penali tributarie;

l) con riferimento all'articolo 7, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di stabilire un termine temporale certo volto a definire la durata della fase di prima applicazione delle norme sull'adempimento collaborativo, prevedendo inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione circa l'applicazione del nuovo istituto.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.  
C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa ..... 125

#### INTERROGAZIONI:

5-05228 Carrescia: Sull'assegnazione dei posti di organico di diritto dei docenti nella regione Marche ..... 125

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ..... 128

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sui lavori della Commissione ..... 126

ALLEGATO 2 (Interrogazioni pendenti e sollecitate presso la VII Commissione) ..... 130

#### COMITATO RISTRETTO

*Giovedì 11 giugno 2015.*

**Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.**

**C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.20 alle 13.50.

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che, non essendovi obiezioni, si

svolgerà preliminarmente la seduta dedicata all'interrogazione all'ordine del giorno e si darà poi luogo alle comunicazioni del presidente. Accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**5-05228 Carrescia: Sull'assegnazione dei posti di organico di diritto dei docenti nella regione Marche.**

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Auspica, quindi, che il MIUR possa rivedere la propria posizione sulla questione che lui ha posto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.55.**

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 13.55.****Sui lavori della Commissione.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi ieri ha reso comunicazioni, in esito a cui sono state raggiunte le intese che si appresta a illustrare.

Anzitutto, ha dato comunicazione di alcuni impegni attinenti a incontri istituzionali richiesti alla Commissione, cui i componenti sono invitati a partecipare.

Per quanto concerne, invece, la sede consultiva, la Commissione dovrà rendere a breve due pareri: alla I Commissione, sul disegno di legge C. 3098 recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche », per il quale il termine degli emendamenti è scaduto ieri ed è prevista la calendarizzazione per l'esame in Assemblea il 22 giugno 2015; alla III Commissione, sul provvedimento n. 3057 recante la « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 ». Sono state individuate come relatrici per il parere alla I Commissione la deputata Malpezzi; e per il parere alla III Commissione la deputata Narduolo.

Per quanto riguarda gli atti di indirizzo e controllo, ricorda le due risoluzioni di cui i membri sono già a conoscenza. La prima inerisce alla ricerca aerospaziale, assegnata in congiunta con la X Commissione e il cui incardinamento si è avuto nella seduta congiunta dello scorso 9 giugno 2015. Dopo l'illustrazione del primo firmatario, on. Montroni, l'iter è rimasto sospeso giacché si è concordato di avviare una attività conoscitiva in ordine ai con-

tenuti della risoluzione. Tempi, contenuti e modalità delle audizioni saranno stabiliti dagli Uffici di Presidenza congiunti, che i presidenti delle Commissioni riunite convocheranno d'intesa.

La seconda risoluzione, in tema di tutela dei beni culturali in zone di guerra, è assegnata in congiunta con la III Commissione. Al riguardo, si procederà d'intesa con il presidente della III Commissione e con il Governo.

Quanto al sindacato ispettivo, si è convenuto di mettere all'ordine del giorno di qui alla chiusura estiva tutti gli atti ispettivi sollecitati dai presentatori, sentiti i Ministeri di diretta competenza.

Quanto infine ai provvedimenti legislativi, di cui la Commissione ha già iniziato l'iter, l'Ufficio di Presidenza ha convenuto di proseguire con le audizioni sulla proposta inerente all'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia – relatore Rampi). Le ultime due audizioni si svolgeranno mercoledì 17 giugno 2015 alle ore 9.

Quanto alla proposta di legge sulla diffusione del libro (C. 1504 e abb.) per la quale è in via di definizione il testo unificato, riferisce che proprio oggi si è riunito il Comitato ristretto, che ha deciso di proseguire celermente i propri lavori onde riprendere la sede referente in sede plenaria.

Rammenta altresì che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di ieri si è anche convenuto, con riferimento alla proposta di legge sulla promozione della funzione sociale dello sport (C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello) di pervenire alla definizione del testo e di chiedere al Governo quale sia il suo orientamento politico in materia e di domandare, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 una relazione tecnica che dia indicazioni circa la copertura finanziaria. Analoghe conclusioni sono state raggiunte in ordine alla proposta di legge sulle barriere architettoniche della collega Argentin, C 705. Nell'Ufficio di Presidenza si è concordato infine che l'Ufficio medesimo e la Commissione tutta saranno tempestivamente informati degli sviluppi presso il Senato

della Repubblica del provvedimento sulla scuola, in vista dell'eventuale terza lettura.

Conseguentemente, ha predisposto un calendario per la prossima settimana come da prospetto in distribuzione, comunicando che è altresì in distribuzione l'elenco delle interrogazioni pendenti e sollecitate, che verranno poste all'ordine

del giorno di qui alla chiusura senza ulteriore avviso (*vedi allegato 2*) e avvertendo che, se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 14.**

## ALLEGATO 1

**5-05228 Carrescia: Sull'assegnazione dei posti di organico di diritto dei docenti nella regione Marche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti, nell'evidenziare alcune criticità del sistema scolastico della Regione Marche, chiedono se il Ministro intenda assumere i necessari atti per il ripristino dei 131 posti aggiuntivi in organico di diritto autorizzati a partire dall'anno scolastico 2011/2012 e se, inoltre, intenda assegnare ulteriori risorse di organico al fine di corrispondere alle suddette criticità.

Preliminarmente è opportuno precisare che la quantificazione degli organici del personale docente, stante la normativa attuale ed in attesa del definitivo varo del disegno di legge di riforma del sistema di istruzione e formazione attualmente all'esame del Senato, è effettuata in ottemperanza a quanto disposto dal decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111, e in particolare dall'articolo 19, comma 7, il quale fissa, nella consistenza numerica degli organici del personale della scuola operanti nell'anno 2011/2012, il limite massimo delle dotazioni autorizzabili in termini di posti disponibili in via definitiva, cosiddetto « organico di diritto ».

Tale dotazione, poi, viene annualmente integrata da un numero di posti necessari all'adeguamento alle situazioni che i diversi uffici scolastici regionali segnalano come necessarie a far fronte ad evenienze che si creano prima dell'inizio dell'anno scolastico; situazioni che, rispettando il limite imposto dalla norma citata, si tende successivamente ad integrare nella dotazione prevista per l'anno scolastico seguente.

Le autorizzazioni ad incrementare l'organico nascono dal presupposto che, aumentando il numero dei posti in organico di diritto, ma restando invariata la consistenza generale e complessiva di quelli attivati, non si accresce in sostanza la spesa pubblica e si rispettano i parametri fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dal citato articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011. Ciò sul presupposto che non si dilati neppure la spesa per personale stabilizzato (nomine in ruolo) perché se è vero che si incrementa il numero dei posti disponibili è pur vero che la quota dei posti autorizzati per le nomine in ruolo è sempre inferiore al 100 per cento dei posti esistenti. Queste condizioni, tuttavia, sono venute meno con l'approvazione del piano triennale di assunzioni previsto dal decreto-legge n. 104 del 2013 (cosiddetto decreto Carrozza) che ha previsto la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili. In costanza di tale legge, l'incremento dell'organico di diritto « a scomputo della situazione di fatto » non è più possibile poiché comporterebbe, di fatto, un incremento ingiustificato della spesa pubblica.

Ciò posto, si evidenzia che attraverso la sopra descritta operazione di adeguamento, e la verifica dell'andamento demografico regionale, si è proceduto anche quest'anno alla definizione dell'organico del personale docente per ogni regione.

Per la regione Marche, che quest'anno ha registrato, rispetto allo scorso anno, una diminuzione di 648 alunni, si è avuto

un aumento delle classi costituite (+82) che ha determinato un conseguente sbilanciamento del fabbisogno.

Tale condizione è da collegarsi alla mancata riconduzione alla dotazione organica di riferimento (quella dell'anno scolastico 2011/2012) delle situazioni che annualmente la direzione scolastica regionale ha chiesto di affrontare con ulteriori attivazioni di posti, aggiungendo all'organico le sopravvenute esigenze senza contemporaneamente sottrarre le sopravvenute riduzioni.

Dal momento che, dopo la presente fase di definizione delle dotazioni organiche, si dovrà procedere, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, all'attuazione del processo di riforma, al momento in discussione, risulta necessario che per ogni regione si parta dalla situazione prevista dall'attuale normativa, al

fine di non pregiudicare, data la consistenza nazionale degli organici della scuola, l'assetto di ciascun territorio.

Non è, quindi, possibile aggiungere i posti richiesti dalla Regione Marche, come peraltro già ufficialmente comunicato alla locale direzione scolastica regionale, se non altro perché lo schema di decreto interministeriale, attualmente in fase di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, prevede un saldo nazionale.

Infine, occorre evidenziare, che se da un lato, nell'auspicabile applicazione della nuova normativa attualmente in discussione in Parlamento, si potrà tener conto delle esigenze territoriali che vengono sottolineate nell'atto di sindacato ispettivo, dall'altro lato permane il dato oggettivo della contrazione della popolazione scolastica regionale.

## ALLEGATO 2

**Interrogazioni pendenti e sollecitate presso la VII Commissione.**

Da calendarizzare sino alla chiusura estiva, secondo le intese con i Ministeri competenti:

<u>5-03625</u>	Binetti	PI	Sulla prova di selezione per l'accesso ai corsi regionali di formazione specifica di medicina generale	23 settembre 2014	Istruzione
<u>5-03644</u>	Carocci	PD	Sull'emanazione dei decreti attuativi del decreto-legge n. 104 del 2013	25 settembre 2014	Istruzione
<u>5-02523</u>	Luigi Gallo	M5S	Sulla situazione del capo del dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del MIUR	1 aprile 2014	Istruzione
<u>5-04593</u>	Chimienti	M5S	Sulla possibilità di effettuare un aggiornamento delle scelte delle province ove prestare servizio da parte dei docenti della scuola in attesa di immissione in ruolo	27 gennaio 2015	Istruzione
<u>5-04685</u>	Di Benedetto	M5S	Su talune dichiarazioni svolte presso l'istituto tecnico Giovanni XXIII di Roma, in occasione della giornata dedicata alla cultura della legalità e alla lotta alla corruzione	10 febbraio 2015	Istruzione
<u>5-03625</u>	Binetti	AP	Sulla prova di selezione per l'accesso ai corsi regionali di formazione specifica di medicina generale	23 settembre 2014	Istruzione
<u>5-04470</u>	Amoddio	PD	Sulle graduatorie ad esaurimento dei docenti della scuola	15 gennaio 2015	Istruzione
<u>5-03912</u>	Ascani	PD	Sulle iniziative tese a contrastare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere	29 ottobre 2014	Presidenza del Consiglio Istruzione
<u>5-05395</u>	Crimi	PD	Sull'accesso alla facoltà di medicina e l'accesso alle scuole di specializzazione e di medicina generale	22 aprile 2015	Istruzione

5/04242	D'Uva	M5S	Scorrimento graduatoria di medicina	09/12/2014	Istruzione
<u>5-02339</u>	Di Benedetto	M5S	Sugli interventi in materia di edilizia scolastica	12 marzo 2014	Istruzione
<u>5-03877</u>	Di Benedetto	M5S	Sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici	27 ottobre 2014	Istruzione
<u>5-04685</u>	Di Benedetto	M5S	Su talune dichiarazioni svolte presso l'istituto tecnico Giovanni XXIII di Roma, in occasione della giornata dedicata alla cultura della legalità e alla lotta alla corruzione	10 febbraio 2015	Istruzione
<u>5-05451</u>	Di Benedetto	M5S	Su un provvedimento disciplinare nei confronti di un docente dell'Istituto San Gallo di Terni	27 aprile 2015	Istruzione

<u>5-04668</u>	Liuzzi	M5S	Sulla salvaguardia dei "Sassi" di Matera	6 febbraio 2015	Beni culturali
<u>5-04660</u>	Mannino	M5S	Sulla selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di direttore dei 20 principali musei italiani	5 febbraio 2015	Beni culturali
5-04822	Mannino	M5S	Sul restauro di parte della Basilica di San Francesco ad Assisi	24 febbraio 2015	Beni culturali
<u>5-05419</u>	Segoni	Misto	Sulla tutela del territorio di Monticiano-Chiusdino (Siena) per le sue valenze monumentali e paesaggistiche,	22 aprile 2015	Beni culturali
<u>5-03414</u>	Di Benedetto	M5S	Sull'avviso pubblico per proposte finalizzate alla realizzazione di eventi culturali in occasione della manifestazione «Notti al museo»	4 agosto 2014	Beni culturali
<u>5-04160</u>	Di Benedetto	M5S	Sulla tutela dell'abbazia di San Giusto al Pinone, sita nel comune di Carmignano	28 novembre 2014	Beni culturali
<u>5-04911</u>	Di Benedetto	M5S	Sullo stato di esecuzione del contratto stipulato tra la soprintendenza archeologica di Pompei, Ercolano e Stabia e la RTI Samoa Restauri Srl	4 marzo 2015	Beni culturali
<u>5-04358</u>	De Lorenzis	M5S	Sulla tutela di un palazzo storico a Castrignano dei Greci (Lecce)	22 dicembre 2014	Beni culturali

<u>5-05334</u>	De Lorenzis	M5S	Sul sito <i>verybello.it</i>	15 aprile 2015	Beni culturali
<u>5-02573</u>	Di Benedetto	M5S	Su un furto nel sito archeologico di Pompei	4 aprile 2014	Beni culturali
<u>5-05308</u>	Di Benedetto	M5S	Sull'area denominata "Muro dei Francesi", sita nel comune di Ciampino (RM)	10 aprile 2015	Beni culturali

<u>5-04839</u>	Simone Valente	M5S	Sul controllo da parte del Coni della Federazione italiana baseball softball (FIBS)	25/2/2015,	Presidenza del Consiglio
<u>5-03912</u>	Ascani	PD	Sulle iniziative tese a contrastare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere	29 ottobre 2014	Presidenza del Consiglio Istruzione
<u>5-04468</u>	Gagnarli	M5S	Sulla realizzazione del polo scolastico nel comune di Cortona (Arezzo)	15 gennaio 2015	Presidenza del Consiglio Infrastrutture

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (*Svolgimento e conclusione*) ..... 133

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05773 Matarrese: Iniziative del Governo a tutela della specie protetta della tartaruga « caretta caretta » ..... 134

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) ..... 136

5-05774 Daga: Intendimenti del Governo in merito all'attuazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014, relativo ad interventi nel settore idrico ..... 134

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 137

5-05775 Pellegrino: Sulla grave situazione di inquinamento ambientale cagionato dalla società Sardinia gold Mining ..... 134

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 139

5-05776 Castiello: Iniziative del Governo per l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina ..... 135

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 140

5-05777 Mariani: Iniziative del Governo per armonizzare la normativa italiana con quella europea in materia di classificazione dei rifiuti ..... 135

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) ..... 141

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali.**

**Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che la Conferenza delle Regioni, impossibilitata a partecipare al ciclo di audizioni previsto nell'ambito dell'indagine conoscitiva, ha trasmesso una nota recante le valutazioni delle Regioni sul tema oggetto dell'indagine.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo SESTITO, *Capo del servizio struttura economica della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Enrico BORGHI

(PD), Raffaella MARIANI (PD), Filiberto ZARATTI (SEL) e Tino IANNUZZI, *presidente*.

Paolo SESTITO, *Capo del servizio struttura economica della Banca d'Italia*, fornisce chiarimenti in relazione ai quesiti posti.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ringrazia il dottor Sestito per l'intervento svolto e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

**La seduta termina alle 14.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05773 Matarrese: Iniziative del Governo a tutela della specie protetta della tartaruga « caretta caretta ».**

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Salvatore MATARRESE (SCpI), nel ringraziare la sottosegretaria per l'esaustiva risposta, auspica che lo studio predisposto dall'ISPRA possa fornire elementi utili per la definizione di un quadro normativo organico a tutela delle specie marine protette.

**5-05774 Daga: Intendimenti del Governo in merito all'attuazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014, relativo ad interventi nel settore idrico.**

Federica DAGA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federica DAGA (M5S), nel richiamare l'attenzione sulla disastrosa situazione in cui versano numerosi agglomerati urbani ad alta vocazione turistica, sprovvisti di adeguati servizi di fognatura e di depurazione, ritiene che debbano essere adottate iniziative perché sia valutata la responsabilità, in termini di danno erariale, a carico degli enti locali inadempienti che non abbiano utilizzato i fondi previsti dalla vigente normativa Sottolinea inoltre come, in più di un'occasione, il suo gruppo parlamentare abbia manifestato netta contrarietà in ordine alle procedure di commissariamento, di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto cosiddetto « Sblocca Italia ».

**5-05775 Pellegrino: Sulla grave situazione di inquinamento ambientale cagionato dalla società Sardinia gold Mining.**

Michele PIRAS (SEL), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Michele PIRAS (SEL) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo che non fornisce ulteriori elementi, oltre a quelli già noti, sulla vicenda descritta nell'interrogazione.

**5-05776 Castiello: Iniziative del Governo per l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina.**

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) dichiara di non potersi ritenere soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, ritenendo che debbano essere forniti ulteriori chiarimenti in merito ai poteri attribuiti al Commissario *ad acta*.

**5-05777 Mariani: Iniziative del Governo per armonizzare la normativa italiana con quella europea in materia di classificazione dei rifiuti.**

Raffaella MARIANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Raffaella MARIANI (PD), nel ritenersi soddisfatta della risposta della rappresentante del Governo, auspica che il provvedimento con il quale sarà disposto il necessario allineamento della normativa nazionale con quella europea sia adottato in tempi rapidi, al fine di non penalizzare ulteriormente le imprese italiane.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**5-05773 Matarrese: Iniziative del Governo a tutela della specie protetta della tartaruga « caretta caretta ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dell'ambiente ha sempre prestato grande attenzione alla conservazione delle tartarughe marine, promuovendo diverse iniziative di coordinamento tra i soggetti coinvolti a vario titolo e cofinanziando diversi progetti LIFE sull'argomento, quali, ad esempio, « Riduzione impatto attività umane su Casetta e Tursiope e loro conservazione in Sicilia » (LIFE03 NAT/IT/000163) e un « Network per la conservazione delle tartarughe marine in Italia » (LIFE04 NAT/IT/000187 TARTANET).

Inoltre, con il decreto legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010, di recepimento della Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente ha incaricato Ispra di elaborare una strategia marina italiana che permetta di raggiungere, entro il 2020; il buono stato ambientale dei nostri mari.

A tale scopo sono previste, oltre ad attività generali di monitoraggio della biodiversità e di contenimento dell'inquinamento marino, anche azioni volte alla diminuzione degli inquinanti nocivi e quindi dei rifiuti marini galleggianti che spesso sono ingerite dalle tartarughe.

Per quanto concerne l'aggiornamento delle « Linee Guida per il recupero, soc-

corso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici » si precisa che le stesse sono state recentemente aggiornate dall'ISPRA e il testo definitivo è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni il 10 luglio 2014.

Tuttavia le predette linee guida hanno la precisa finalità di disciplinare le attività di soccorso, recupero ed eventuale rilascio in natura di tartarughe marine in difficoltà, le attività di recupero di carcasse, le attività che prevedono la manipolazione ai fini scientifici e l'individuazione dei requisiti necessari ai centri di recupero per lo svolgimento delle loro attività, pertanto non trattano direttamente il problema della diffusione del corretto utilizzo delle attività di pesca necessarie per la riduzione della mortalità delle tartarughe.

A tale proposito, si informa che nell'ottobre 2012 è iniziato il progetto NETCET « Rete per la tutela dei cetacei e delle tartarughe marine nell'Adriatico » (che terminerà a settembre 2015), finanziato dal programma IPA Adriatico di Cooperazione Transfrontaliera, che prevede diverse attività finalizzate proprio alla diffusione tra i pescatori dell'adozione di corrette procedure d'azione.

## ALLEGATO 2

**5-05774 Daga: Intendimenti del Governo in merito all'attuazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014, relativo ad interventi nel settore idrico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla specifica questione posta dagli Interroganti, occorre considerare due aspetti.

Il primo, relativo all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 dell'11 settembre 2014 (Sblocca Italia), che prevede la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell'ambiente, da alimentare mediante la revoca delle risorse stanziare dal CIPE con la delibera 30 aprile 2012, n. 60/2012 destinate a 183 interventi nel settore della depurazione, per i quali ricorrano alcuni presupposti di impossibilità tecnica, progettuale, urbanistica, o di inerzia e alla data del 30 settembre 2014, non fossero stati assunti atti giuridicamente vincolanti.

Sul punto si rappresenta che, sebbene la disposizione rimandi all'emanazione di un DPCM la fissazione di criteri, modalità ed entità delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi sempre in materia di adeguamento dei sistemi depurativi, la stessa norma non ha previsto l'assegnazione delle risorse revocate, in « entrata di bilancio dello Stato ».

Il Ministero dell'ambiente da mesi ha predisposto un emendamento per colmare il vuoto normativo, ma tale modifica ad oggi non ha trovato alcuna collocazione nei provvedimenti legislativi approvati. In ogni caso il testo si trova attualmente all'esame dei competenti uffici della PCM.

Il secondo aspetto è quello previsto dall'articolo 7, comma 7, del decreto c.d. « Sblocca Italia » che prevede « Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane » l'attivazione, entro il 30 settembre 2015, della procedura del potere sostitutivo del Governo anche con la nomina di appositi Commissari.

Nell'allegato che si deposita, sono riportati le procedure di cui al comma 7 (potere sostitutivo) attivate dal Ministero dell'ambiente.

Procedure di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 133/2014 (sblocca Italia)

1) *Commissariato (DPCM di nomina del 1° aprile 2015 - in registrazione).*

Misterbianco (1 intervento - costo euro 204.967.660)

2) *Diffidati.*

Forio Casamicciola Terme (2 interventi - costo euro 75.732.258)

Mondragone (1 intervento - costo euro 15.600.000)

Carlentini (1 intervento - costo euro 1.350.000)

Acireale (1 intervento - costo euro 133.699.570)

Augusta (12 interventi - costo euro 37.677.047)

Adrano (1 intervento - costo euro 7.088.819)

Cefalù (1 intervento - costo euro 12.085.183)

Mazara del Vallo (1 intervento - costo euro 23.000.000)

Messina (1 intervento - costo euro 40.000.000)

Niscemi (1 intervento - costo euro 2.148.100)

Santa Flavia (1 intervento - costo euro 2.762.492)

Scoglitti Vittoria (2 interventi - costo euro 3.772.000)

Scordia, Militello Val di Catania (1 intervento - costo euro 1.000.000)

Campobello di Mazara (2 interventi - costo euro 31.900.000)

Palermo (4 interventi - costo euro 27.442.821)

Porto Cesareo Nardò (1 intervento - costo euro 21.350.000)

A seguito della diffida Palermo e Cefalù hanno presentato documentazione progettuale ritenuta idonea.

3) *Il MATTM sta valutando l'attivazione della diffida anche per altre situazioni.*

Dei 183 interventi previsti dalla delibera CIPE, dal novembre 2013 sono stati verificati 156 interventi e formulati 135 pareri tecnici sulla progettazione e sulle successive integrazioni. Sono stati attivati appositi tavoli tecnici per l'individuazione di soluzioni organiche per gli interventi più ampi e complessi.

## ALLEGATO 3

**5-05775 Pellegrino: Sulla grave situazione di inquinamento ambientale cagionato dalla società Sardinia gold Mining.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Dal novembre 2009 la Regione Autonoma Sardegna ha provveduto alla gestione delle miniere a cielo aperto nel comune di Furtei della Sardinia Gold Mining, oggi in stato fallimentare, per il tramite della IGEA Spa, quale Società *in house* da essa partecipata al 100 per cento, con la quale ha stipulato apposite convenzioni per la realizzazione del piano della caratterizzazione, del successivo progetto di messa in sicurezza permanente e bonifica e per l'esecuzione dei lavori di custodia, vigilanza e messa in sicurezza di emergenza del sito minerario.

La caratterizzazione ambientale risulta conclusa e l'IGEA ha presentato il progetto preliminare degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente, che dovrà essere approvato in sede di conferenza di servizi presso la regione.

Nel frattempo l'IGEA opera per garantire il mantenimento in sicurezza del sito minerario dismesso svolgendo le attività di custodia e gestione, che comprendono l'esercizio del sistema di pompaggio delle acque, il mantenimento in efficienza e in sicurezza di canalizzazioni, dighe, argini e scavi, la sorveglianza del cantiere ed eseguendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La gestione ordinaria, indispensabile per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza, verrà portata avanti fino alla completa esecuzione degli interventi previsti nel progetto di bonifica.

In merito a quanto segnalato nel corpo dell'interrogazione, è stato precisato che il piano della caratterizzazione ha evidenziato che le acque contenute nel bacino idrico non sono contaminate da cianuro; questo elemento è presente solo nei sedimenti del fondo del bacino e non si trova mai nelle acque. Inoltre, lo specchio d'acqua all'interno del bacino non «diventa sempre più grande», ma, al contrario, si riduce in conseguenza dei minori apporti rispetto al periodo di esercizio della miniera.

Pur con le precisazioni sopra riferite, acquisite nel corso dell'istruttoria, la questione appare di una certa rilevanza, tanto che il Ministero dell'ambiente, pur trattandosi di una competenza strettamente regionale, provvederà a tenersi costantemente informato circa gli sviluppi della situazione, valutando, se del caso o richiesto, di offrire la propria collaborazione istituzionale, direttamente o per il tramite dell'ISPRA.

## ALLEGATO 4

**5-05776 Castiello: Iniziative del Governo per l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il procedimento ordinario per l'istituzione dei parchi nazionali è disciplinato dalle leggi n. 394/91 e n. 426/98 e dal decreto legislativo n. 112/98. In breve, tale procedimento prevede che il Ministero dell'ambiente, sulla base del confronto attivato con gli Enti interessati, predisponga la proposta di perimetrazione e zonazione del Parco nonché la relativa disciplina di tutela provvisoria e che su di esse sia acquisita l'intesa della regione ed il parere della Conferenza Unificata; il Parco verrà, quindi, istituito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

L'avvenuta nomina, tuttavia, del Commissario *ad acta* disposta con DPCM del 4 agosto 2014 nella persona del dott. Giuseppe De Dominicis, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 3-*bis* del decreto-legge 225 del 2010, ha previsto un regime « straordinario » per la istituzione del Parco nazionale della costa teatina, ancorché non derogatorio, attribuendo al medesimo Commissario l'incarico di predisporre ed attuare ogni intervento necessario ai fini della istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina, attraverso la delimitazione provvisoria dei relativi confini sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato

nonché le regioni, secondo le procedure dell'articolo 34 della legge-quadro n. 394 del 1991.

Da tale momento il Ministero dell'ambiente non ha più rivestito alcuna competenza nel procedimento istitutivo del Parco. Inoltre, a seguito della nomina del Commissario *ad acta* e su sua formale richiesta, nel dicembre 2014 è stata fornita copia al medesimo della documentazione relativa al procedimento sino ad allora condotto dal Ministero ritenuta utile ai fini dello svolgimento del suo incarico, ivi compresa una ipotesi preliminare per la perimetrazione del Parco scaturita da una attività concertativa di riunioni e tavoli tecnici tenuti con le competenti istituzioni locali.

Allo stato delle cose, quindi, il Ministero dell'ambiente non può in questa fase svolgere alcuna funzione volta all'esame o al riesame di iniziative poste legittimamente in essere dal Commissario *ad acta* in esecuzione dei compiti ad egli istituzionalmente attribuiti, ovvero sostituirsi ad esso nello svolgimento dei rapporti concertativi.

Nondimeno, lo stesso Ministero non mancherà di esprimere il proprio parere, qualora e nei limiti di una eventuale richiesta, nonché di esercitare in pieno le proprie funzioni nella fase successiva alla adozione del pertinente decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco.

## ALLEGATO 5

**5-05777 Mariani: Iniziative del Governo per armonizzare la normativa italiana con quella europea in materia di classificazione dei rifiuti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il 18 dicembre 2014 la Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) N. 1357/2014 « che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive » e la Decisione 2014/955/UE « che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ».

Il regolamento 1357/2014 contiene le nuove indicazioni comunitarie necessarie all'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti e sostituisce le precedenti caratteristiche di pericolo da H1 a H15 con le nuove caratteristiche da HP1 a HP15.

La Decisione 2014/955/UE invece modifica l'elenco europeo dei rifiuti introducendo alcuni nuovi codici, sopprimendo gli articoli 2 e 3 della Decisione 2000/532/CE e ritoccando l'introduzione dell'allegato.

Le nuove disposizioni dell'Unione europea sono diventate applicabili nel nostro ordinamento giuridico a partire dal 1° giugno 2015.

Con l'intento di sanare il *disallineamento normativo* che si sarebbe venuto a creare dal 1° giugno, è stato costituito presso il Ministero dell'ambiente, un apposito gruppo di lavoro che ha predisposto lo schema di decreto con lo scopo di allineare la vigente normativa nazionale ai

contenuti delle suddette normative dell'Unione europea apportando i correttivi necessari agli allegati D e I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Come prescritto dall'articolo 264, comma 2-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sullo schema di decreto sono stati acquisiti i concerti del Ministro della salute e del Ministro dello sviluppo economico, unitamente al preventivo parere dell'ISPRA.

È stato poi acquisito il necessario parere della Conferenza unificata, nonché il parere del Consiglio di Stato, in data 15 maggio 2015, che ha espresso alcune osservazioni debitamente recepite nello schema di decreto. L'*iter* ha avuto seguito con l'invio del provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla quale si attende il prescritto « nulla osta ».

Non appena verrà acquisito il Nulla Osta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, il provvedimento, sottoscritto dai Ministri interessati, sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione (articolo 17, comma 4, della legge 400 del 1998).

Tuttavia, la competente Direzione generale del Ministero sta predisponendo una circolare per fornire i necessari chiarimenti in merito alle implicazioni pratiche che derivano dall'applicazione delle citate disposizioni dell'Unione europea, nonché alla relazione di queste ultime con il vigente quadro legislativo nazionale.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3. (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) . 142

#### RISOLUZIONI:

7-00635 Minnucci: Manutenzione e sicurezza della rete stradale italiana (*Discussione e rinvio*) . 146

#### INTERROGAZIONI:

5-04011 Catalano: Modalità di finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria e di redazione del piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria . 148

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 151

5-04833 Anzaldi: Assenza di uno specifico regime sanzionatorio per le violazioni commesse dagli aerei a pilotaggio remoto.

5-04879 Anzaldi: Assenza di uno specifico regime sanzionatorio per le violazioni commesse dagli aerei a pilotaggio remoto ..... 148

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 152

5-04849 Latronico: Iniziative volte all'inserimento dell'aviosuperficie « Enrico Mattei » di Pisticci (MT) tra gli scali di interesse nazionale all'interno del piano nazionale degli aeroporti ..... 149

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 153

5-05259 D'Atorre: Declassamento dell'ufficio della motorizzazione civile di Catanzaro .... 149

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 154

5-05675 Segoni: Interferenze tra treni ad alta velocità e treni regionali nel sistema ferroviario toscano ..... 149

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 155

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

#### La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014.****Doc. LXXXVII, n. 3.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 3123 di delegazione europea 2014, già approvato dal Senato, unitamente alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2014. Sottolinea che il disegno di legge è composto da 21 articoli e da due allegati e prevede l'adeguamento dell'ordinamento interno a innovazioni di estremo rilievo intervenute nel diritto UE come il regolamento n. 1024/2013, che ha attribuito alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi (articolo 4), la direttiva 2014/59 che ha istituito un meccanismo di risanamento e risoluzione degli enti creditizi basato sul contributo di azionisti e creditori (cd. Bail-In, articolo 8) e la direttiva 2014/52 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (articolo 14).

Rileva che numerose direttive inserite negli allegati A e B risultano di competenza della IX Commissione. In particolare, nell'allegato A (che contiene le direttive da recepire senza parere parlamentare sul relativo schema di decreto), è inserita (peraltro unica direttiva presente in tale allegato) la direttiva 2014/111 relativa all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) delle nuove codificazioni internazionali Codice III e Codice RO. Il Codice III

definisce un elenco minimo di risorse e di processi che gli Stati di bandiera devono adottare al fine di dimostrare la conformità delle navi alle prescrizioni strutturali, meccaniche ed elettriche. Il Codice RO attiene invece alle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione delle navi. La direttiva ha la finalità di allineare il diritto UE a queste innovazioni dell'Organizzazione marittima internazionale.

Nell'allegato B (che contiene le direttive da recepire con parere parlamentare sul relativo schema di decreto) risultano di competenza della IX Commissione le direttive 2013/53, in materia di imbarcazioni da diporto; 2013/54, concernente il lavoro marittimo; 2014/61, in materia di reti di comunicazione elettronica; 2014/89, concernente la pianificazione dello spazio marittimo; 2014/100, in materia di monitoraggio del traffico navale, e 2015/413, concernente lo scambio di informazioni in materia di sicurezza stradale. In particolare, la direttiva 2013/53, sostituendo la precedente direttiva 94/25/CE, disciplina la costruzione delle imbarcazioni da diporto, con riferimento ai requisiti essenziali dei prodotti per la costruzione, agli obblighi dei fabbricanti e alla valutazione *post-costruzione* delle imbarcazioni. Il termine per il recepimento è fissato al 18 gennaio 2016. La direttiva 2013/54 intende assicurare che gli Stati dell'Unione europea adempiano agli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale sul lavoro marittimo del 2006 dell'Organizzazione sul lavoro marittimo; a tal fine, tra le altre cose, l'articolo 3 paragrafo 1 della direttiva incarica gli Stati membri di garantire l'istituzione di appositi meccanismi di attuazione e di controllo, comprese le ispezioni. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 marzo 2015. Osserva che notevole rilievo assume la direttiva 2014/61. La direttiva mira infatti a facilitare e incentivare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente. Tra le altre cose, l'articolo 3 stabilisce il principio in base a cui i detentori di infrastrutture

fisiche devono fornire l'accesso alla rete alle imprese fornitrici di reti di comunicazione elettronica e l'eventuale rifiuto deve essere giustificato da criteri oggettivi, trasparenti e proporzionati. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva gli edifici nuovi per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 31 dicembre 2016 devono essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica interna predisposta per l'alta velocità fino ai punti terminali di rete. Al riguardo segnala che l'ordinamento italiano già prevede, in base all'articolo 135-*bis* del testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), introdotto dall'articolo 6-*ter* del decreto-legge n. 133 del 2014, l'obbligo per gli edifici di nuova realizzazione con domanda presentata dopo il 1° luglio 2015 di dotarsi di impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete, nonché di un punto di accesso (vale a dire il punto fisico che consente la connessione tra la rete interna dell'edificio e rete pubblica di comunicazione). La direttiva prevede anche, all'articolo 10, l'istituzione di un organismo nazionale di risoluzione delle controversie che deve essere giuridicamente distinto e funzionalmente autonomo dagli operatori di rete. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 1° gennaio 2016. La direttiva 2014/89 istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, con una particolare attenzione allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, del settore dei trasporti marittimi e della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine la direttiva prevede che ogni Stato membro sia tenuto ad elaborare ed attuare la pianificazione mediante appositi piani di gestione. Il termine per il recepimento della direttiva scade il 18 settembre 2016. La direttiva 2014/100 modifica la direttiva 2002/59/CE che ha istituito il sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, sostituendone l'allegato III. Obiettivo della modifica è quello di inserire i progressi tecnici intervenuti con l'adozione del si-

stema SafeSeaNet per lo scambio dei dati marittimi. Il termine per il recepimento della direttiva è il 18 novembre 2015. La direttiva 2015/413 sostituisce la precedente direttiva 2011/82 in materia di scambio di informazioni in materia di sicurezza stradale. La direttiva 2011/82 era stata infatti annullata dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 6 maggio 2014 (causa C-43/12), pur mantenendone in vita gli effetti fino al 6 maggio 2015: la Corte ha contestato l'individuazione della base giuridica per l'adozione della direttiva nelle disposizioni dei Trattati UE in materia di cooperazione di polizia, anziché in quelle in materia di sicurezza dei trasporti. Tale base giuridica consentiva di non applicare la direttiva al Regno Unito e alla Danimarca. Ricorda peraltro che la direttiva 2011/82 era già stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 37/2014, sul cui schema di decreto si era espressa anche la IX Commissione. La direttiva 2015/413 riproduce sostanzialmente il contenuto della precedente direttiva in materia, istituendo una specifica procedura per lo scambio di informazioni in materia di infrazioni alla sicurezza stradale al fine di consentire l'identificazione dei conducenti che commettono infrazioni all'estero. Le tipologie di infrazioni alle quali si applica lo scambio di informazioni sono l'eccesso di velocità, il mancato uso della cintura di sicurezza, il mancato arresto di fronte a un semaforo rosso, la guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, il mancato uso del casco protettivo, la circolazione su una corsia vietata, l'uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 maggio 2015. Sottolinea che risultano poi d'interesse della Commissione, anche se non riconducibili al suo diretto ambito di interesse, altre direttive, di cui, con il disegno di legge in esame, si dispone il recepimento. In particolare, la direttiva 2014/53/UE introduce un nuovo quadro regolamentare per l'immissione sul mercato europeo delle apparecchiature radio, da intendersi quali pro-

dotti elettrici o elettronici che emettono o ricevono intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione. La direttiva si applica quindi ad una molteplicità di prodotti quali i telefoni cellulari, i telecomandi e i modem. Per tali prodotti la direttiva fissa alcuni requisiti essenziali di tali apparecchiature, in termini di protezione della salute umana e animale, nonché di protezione dei beni (tra le altre cose si prevede l'obbligo per i fabbricanti di registrazione centralizzata delle apparecchiature, a decorrere dal 12 giugno 2018). Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 12 giugno 2016. Evidenza che risulta di interesse per la Commissione anche la direttiva 2014/112 in materia di orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili. La direttiva dà attuazione all'accordo concluso tra la European Barge Union (cioè la rappresentanza degli armatori fluviali europei), l'organizzazione europea dei capitani e la federazione europea dei lavoratori dei trasporti del febbraio 2012. Tra le altre cose, l'accordo istituisce prescrizioni minime generali relative all'organizzazione dell'orario di lavoro, che tengono conto delle peculiarità del settore del trasporto per le vie navigabili interne. L'orario è fissato in via generale in 8 ore giornaliere; in ogni caso poi l'orario non può essere superiore a 14 ore per ogni periodo di 24 ore, 84 ore per un periodo di 7 giorni e 2304 ore nel periodo di dodici mesi. Il termine per il recepimento della direttiva è il 31 dicembre 2016.

Fa presente che, unitamente al disegno di legge di delegazione europea, la Commissione è chiamata ad esaminare anche la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. La relazione dà conto, tra le altre cose, della posizione assunta dall'Italia nel corso del negoziato sui principali dossier all'esame dell'Unione europea. Per quanto concerne le proposte di atti normativi dell'Unione esaminate anche in fase ascendente dalla IX Commissione, la relazione ricorda che nel Consiglio trasporti del 3 dicembre 2014 è stato raggiunto un orientamento generale sulla proposta di regolamento

COM(2013)410 in materia di spazio aereo comune che affronta anche gli aspetti più controversi, tra i quali viene indicata anche la separazione dei servizi di supporto da quelli di traffico aereo. Ricorda che la IX Commissione, nel documento finale approvato il 12 dicembre 2013, aveva richiesto la soppressione delle disposizioni della proposta relativa alla separazione dei servizi di supporto da quelli di traffico aereo. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di fornire ulteriori elementi in ordine ai contenuti dell'orientamento generale. La relazione segnala anche che nella medesima riunione del Consiglio trasporti è stato raggiunto un orientamento generale anche sulla connessa proposta di regolamento COM(2013)409, per le parti relative agli aeroporti e alla gestione del traffico aereo, rinviando al 2015 l'esame delle parti restanti del provvedimento (si dovrebbe trattare della questione delle tariffe e della struttura di finanziamento dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea). Con riferimento al « quarto pacchetto ferroviario » (il cui esame da parte della IX Commissione si è concluso l'8 ottobre 2014), la relazione segnala che nel Consiglio trasporti del giugno 2014 è stato raggiunto l'accordo politico sul regolamento COM(2013)27 relativo all'Agenzia ferroviaria europea e quindi è stato avviato il negoziato con il Parlamento europeo sugli altri schemi normativi del cd « pilastro tecnico ». La complessità del dossier e il ristretto tempo a disposizione non hanno però consentito di concludere l'esame di tutte le proposte. In base alla relazione, l'Italia, durante la sua presidenza di turno, ha comunque sostenuto che il pilastro tecnico deve essere coniugato a quello politico. Con riferimento al pilastro politico si è svolto quindi in seno al Consiglio un « dibattito strategico » per agevolare l'individuazione di una « strategia condivisa » con riguardo anche ai profili connessi all'attrazione di capitali privati. In questo quadro tutti i ministri hanno sottoscritto un « *progress report* » con linee guida sui testi normativi riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e *governance*, impegnandosi a far sì che gli

aspetti di carattere tecnico, seppur in una fase di negoziazione molto più avanzata, debbano essere inseriti in un sistema normativo coerente anche dal punto di vista del mercato. La relazione afferma inoltre che i contenuti degli atti di indirizzo parlamentari sul quarto pacchetto ferroviario si sono riflessi sulla posizione italiana nel negoziato.

Ivan CATALANO (SCpI) ricorda di aver presentato, già nel corso dell'esame del precedente disegno di legge di delegazione europea, un ordine del giorno accolto dal Governo, con il quale si chiedeva l'inserimento, nella successiva legge di delegazione europea, delle direttive 2014/45/UE e 2014/46/UE, relative rispettivamente ai controlli tecnici periodici dei veicoli e dei rimorchi e ai documenti di immatricolazione dei veicoli, ai fini del loro recepimento. Sottolinea che si tratta di temi all'attenzione della Commissione e fa presente che nel disegno di legge recentemente approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato, recante delega per la riforma del codice della strada, il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) prevede espressamente la riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le norme dell'Unione europea. Preannuncia in ogni caso la presentazione di emendamenti volti ad inserire in allegato al disegno di legge di delegazione europea le due direttive richiamate.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO si riserva di esprimere le valutazioni del Governo in una successiva seduta.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

## RISOLUZIONI

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 14.**

**7-00635 Minnucci: Manutenzione e sicurezza della rete stradale italiana.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Emiliano MINNUCCI (PD) illustra la proposta di risoluzione a propria firma. Osserva in particolare che si è registrata negli ultimi anni una drastica riduzione delle risorse destinate alla manutenzione delle strade. Tale riduzione ha avuto inevitabilmente conseguenze negative anche per quanto concerne il numero degli incidenti stradali, i cui costi sociali sono stimati in circa 26 miliardi di euro. Anche considerando questa situazione soltanto da un punto di vista finanziario, è evidente che la mancata manutenzione delle strade rappresenta un falso risparmio. Al contrario un'azione sistematica di manutenzione e adeguamento della rete stradale assumerebbe indubbio rilievo, sia per la tutela dei diritti fondamentali della sicurezza e dell'integrità fisica, sia anche per l'opportunità di rilancio che offrirebbe a importanti settori economici. In conclusione, per le ragioni illustrate, auspica che la Commissione condivida la propria proposta di risoluzione.

Arianna SPESSOTTO (M5S) dichiara, a nome del proprio Gruppo, di condividere la risoluzione presentata dal collega Min-

nucchi, anche perché essa è coerente con la linea politica costantemente perseguita dal Movimento 5 Stelle di destinare le risorse all'adeguamento e al miglioramento delle infrastrutture esistenti, piuttosto che alla realizzazione di nuove opere di grandi dimensioni, che sono prive di utilità. Per quanto concerne il testo, osserva che sarebbe opportuno che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stilasse un elenco ufficiale delle strade ad alta incidentalità, che potrebbe costituire l'unica fonte di riferimento per i dati sul settore, ponendo fine alla attuale confusione generata dalla pluralità di enti e istituzioni che intervengono e forniscono informazioni e valutazioni sulla materia; ciò costituirebbe la premessa per provvedere alla destinazione delle risorse relative alla messa in sicurezza della rete stradale sulla base di un criterio generale che attribuisce priorità ai tratti stradali ad elevato rischio di incidentalità. Propone pertanto di integrare il dispositivo con il seguente impegno: « a predisporre ed aggiornare annualmente un elenco ufficiale delle strade ad elevato rischio di incidentalità al fine di provvedere, in via prioritaria, alla loro messa in sicurezza; ».

Emiliano MINNUCCI (PD) concorda con le osservazioni della collega Spessotto e pertanto riformula la propria proposta di risoluzione nel senso di accogliere l'impegno indicato.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO dichiara di condividere le finalità e i contenuti della risoluzione. Ritiene peraltro che sarebbe opportuno riformulare il testo degli impegni, senza peraltro alterarne la portata sostanziale.

Per quanto concerne la formulazione del primo impegno, suggerisce di sostituire le parole: « della rete stradale italiana » con le seguenti; « della rete stradale di interesse nazionale ».

Riguardo al secondo impegno, introdotto dal presentatore in accoglimento della proposta dell'onorevole Spessotto, propone di riformularlo nei termini seguenti: « a dare piena attuazione alle di-

sposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2011 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, ed in particolare ad effettuare la classificazione della sicurezza della rete di propria competenza, al fine di individuare la priorità degli interventi in funzione del loro potenziale di miglioramento della sicurezza; ».

Riguardo al terzo impegno, propone anche in questo caso una riformulazione nei termini seguenti: « ad assumere iniziative per sostenere le province nell'assolvimento dei compiti di gestione delle strade provinciali; ».

Emiliano MINNUCCI (PD) si dichiara disponibile ad accogliere le riformulazioni suggerite dal rappresentante del Governo. Osserva peraltro che, per quanto concerne il terzo impegno, occorre fare riferimento, oltre che alle province, anche alle città metropolitane.

Arianna SPESSOTTO (M5S) chiede di avere modo di valutare con attenzione la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, con particolare riferimento al secondo impegno. Invita pertanto la Presidenza a non procedere nella seduta odierna alla votazione sulla proposta di risoluzione.

Michele Pompeo META, *presidente*, ritiene opportuno accogliere la richiesta dell'onorevole Spessotto e rinviare a una successiva seduta la votazione sulla proposta di risoluzione in discussione. Ritiene che ciò potrebbe permettere anche un approfondimento sulla risoluzione nel suo complesso. Evidenzia infatti che la proprietà delle strade risulta assai articolata e, in particolare, le strade di proprietà degli enti locali e delle regioni risultano ancor più bisognose di interventi di manutenzione rispetto alle strade di proprietà dello Stato. Per questo il tema del reperimento di adeguate risorse finanziarie deve essere sviluppato in modo articolato. Per quanto riguarda lo Stato, osserva che vi sono risorse, come quelle relative alla difesa del suolo, che sono state stanziare ma non utilizzate. Rileva altresì che

ANAS, come società, ha l'obbligo di mantenere il pareggio dei propri conti e non dispone di risorse adeguate ad effettuare gli interventi di manutenzione che sarebbero necessari. Per questa ragione dovrebbe essere di nuovo presa in considerazione la proposta, già avanzata in passato, ma non tradottasi in previsioni di legge per la contrarietà e la resistenza di diversi soggetti, di permettere ad ANAS di ricevere una quota dei proventi delle sanzioni che sono comminate nelle strade di propria competenza. Per quanto concerne la rete regionale, sempre al fine di reperire risorse per la manutenzione e la messa in sicurezza, si potrebbe consentire alle regioni di effettuare accertamenti, in particolare quelli che hanno luogo con strumenti automatici, sulle strade regionali. Riguardo infine ai comuni, pur nella consapevolezza della cronica carenza di risorse che affligge tali enti, occorre garantire l'effettiva attuazione delle previsioni che impongono la destinazione dei proventi delle multe alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle strade. Suggestisce infine al presentatore di evitare nelle premesse riferimenti specifici a materiali come il conglomerato bituminoso e il fessato d'asfalto.

Ivan CATALANO (SCpI) segnala l'opportunità di inserire nella proposta di risoluzione l'esigenza di predisporre una piattaforma su internet che renda pubblicamente disponibili i dati sulla rete stradale, sui diversi enti proprietari, sulle opere che vengono realizzate e sullo stato di manutenzione.

Michele Pompeo META, *presidente*, alla luce degli interventi che si sono registrati, rinvia il seguito della discussione ad una successiva seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. —*

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

**5-04011 Catalano: Modalità di finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria e di redazione del piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ivan CATALANO (SCpI), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, chiede di poter prendere visione del piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria in essa citato, dal momento che su di esso la Commissione non è chiamata ad esprimere un parere.

**5-04833 Anzaldi: Assenza di uno specifico regime sanzionatorio per le violazioni commesse dagli aerei a pilotaggio remoto.**

**5-04879 Anzaldi: Assenza di uno specifico regime sanzionatorio per le violazioni commesse dagli aerei a pilotaggio remoto.**

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele ANZALDI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario e sollecita l'attenzione del Governo sulla questione oggetto dell'interrogazione, anche sulla scorta del fatto che i dispositivi a pilotaggio remoto, cosiddetti « droni », costituiscono ormai una risorsa assai utilizzata in molteplici attività di ispezione, precedentemente effettuate con l'utilizzo di gru, e che su di essi molte piccole imprese hanno investito risorse avviando specifiche attività.

**5-04849 Latronico: Iniziative volte all'inserimento dell'aviosuperficie « Enrico Mattei » di Pisticci (MT) tra gli scali di interesse nazionale all'interno del piano nazionale degli aeroporti.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, fa presente che l'interrogazione nasceva dall'esigenza di verificare se ci fossero le condizioni per inserire l'aviosuperficie di Pisticci tra gli aeroporti di interesse nazionale. Sottolinea che la regione di riferimento dello scalo, la Basilicata, soffre di una pesante discontinuità territoriale, dovuta alla sostanziale inefficienza della rete di trasporto, che rende l'aereo l'unico mezzo efficace per raggiungere le località turistiche regionali e la città di Matera, che è stata designata come Capitale europea della cultura per il 2019. Si riserva in ultimo di valutare il Piano nazionale degli aeroporti citato da sottosegretario nella risposta, attualmente in corso di esame presso le competenti commissioni parlamentari, nella sua formulazione definitiva ed eventualmente di intervenire con ulteriori atti di sindacato ispettivo.

**5-05259 D'Attorre: Declassamento dell'ufficio della motorizzazione civile di Catanzaro.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alfredo D'ATTORRE (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, della quale tuttavia si dichiara insoddisfatto. Osserva, infatti, che in tutte le altre regioni d'Italia la sede della direzione regionale della motorizzazione civile è ubicata nel capoluogo della regione stessa, e che solo per la Calabria tale sede è stata spostata da Catanzaro, capoluogo di regione, a Reggio Calabria. Ritiene che la scelta della sede regionale non possa essere fatta sulla base di meri calcoli numerici relativi alle pratiche svolte, bensì tenendo conto della collocazione territoriale e del vantaggio per i cittadini dell'intera regione nel raggiungere tale sede. Rileva infatti che mentre Catanzaro si trova in posizione baricentrica rispetto al territorio regionale, Reggio Calabria è assai sbilanciata verso sud ed è per di più assai difficile da raggiungere, essendo servita dall'autostrada Salerno-Reggio Calabria di cui sono note le carenze infrastrutturali e che per di più è stata recentemente gravata da un'interruzione che ne rende ancora più difficile la percorribilità. Invita quindi il Governo ad effettuare un'ulteriore valutazione sulla questione oggetto dell'interrogazione e ad avviare nel contempo una riflessione più generale per verificare se i processi di riorganizzazione degli uffici avviati in un'ottica di *spending review* abbiano raggiunto i risultati sperati ovvero abbiano generato una maggiore confusione senza consentire un vero e sostanziale risparmio di risorse.

**5-05675 Segoni: Interferenze tra treni ad alta velocità e treni regionali nel sistema ferroviario toscano.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Samuele SEGONI (Misto-AL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa, che non individua soluzioni idonee rispetto ai gravissimi disagi che si verificano nel trasporto regionale, che sistematicamente subisce ritardi e cancellazioni, con gravi danni soprattutto per l'utenza pendolare. Ritiene che dovrebbe essere messa in campo una politica volta a proteggere tale utenza da evenienze di tale tipo, anche in ragione delle risorse

rivenienti dal pagamento degli abbonamenti, che contribuiscono, seppur in parte, al funzionamento del trasporto pubblico locale.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**5-04011 Catalano: Modalità di finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria e di redazione del piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al finanziamento da 950 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria di cui alle dichiarazioni dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Rete Ferroviaria Italiana segnala che si tratta di un finanziamento diretto fra la Repubblica Italiana e la BEI finalizzato a fornire la provvista per finanziare i contributi pubblici, trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze a RFI per il programma di Manutenzione Straordinaria della rete ferroviaria, in forza del Contratto di Programma Servizi 2012-2014, approvato con decreto del MIT 14 maggio 2014.

In particolare, RFI segnala di non aver richiesto alcun finanziamento alla BEI per la manutenzione straordinaria. Le attività di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria sono infatti finanziate dallo Stato a RFI sulla base di uno specifico Contratto di Programma-Servizi e RFI è il realizzatore degli interventi infrastrutturali destinatari finali del finanziamento. Quest'ultimo è stato deliberato nel gennaio scorso dalla BEI a favore della Repubblica Italiana, a seguito di accordo per la concessione del prestito. RFI è stata poi coinvolta nel percorso di finanziamento in quanto titolare della realizzazione degli interventi destinatari finali del finanzia-

mento. In tale qualità, RFI ha sottoscritto, contestualmente all'accordo tra la Repubblica Italiana e la BEI, un Contratto di progetto con il quale ha assunto impegni per la realizzazione degli interventi finanziati. In ogni caso l'operazione non risulta rientrare nei finanziamenti connessi alla *connecting europe facility*.

Circa le tratte oggetto di manutenzione straordinaria, RFI riferisce che si tratta degli interventi oggetto del Contratto di Programma Servizi 2012-2014, approvato con il citato decreto ministeriale, e pertanto riferiti alla totalità della rete nazionale.

Per quanto riguarda il Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, la competente Direzione generale del MIT segnala che la redazione dello schema di Piano è in fase di conclusione e che, come è noto, verrà sottoposto all'attenzione delle associazioni di categoria del settore prima della pubblicazione, come previsto dal decreto legge 133 del 2014.

Tale schema riporta gli interventi in corso e programmati sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, in coerenza con gli altri atti di programmazione e, in particolare, con il Contratto di Programma – parte investimenti 2012-2016.

## ALLEGATO 2

**5-04833 Anzaldi: Assenza di uno specifico regime sanzionatorio per le violazioni commesse dagli aerei a pilotaggio remoto.**

**5-04879 Anzaldi: Assenza di uno specifico regime sanzionatorio per le violazioni commesse dagli aerei a pilotaggio remoto.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni n. 5-04833 e n. 5-04879 in quanto vertono su medesimo argomento.

I dispositivi volanti a pilotaggio remoto costituiscono una vasta gamma di apparecchi, già congegnati per specifiche esigenze militari e scientifiche, utilizzati senza la presenza del pilota a bordo e giuridicamente definiti, in campo nazionale, aeromobili.

Con l'esponentiale evoluzione tecnologica e l'ampia tipologia di mezzi in commercio, oggi disponibili a costi estremamente contenuti, i cosiddetti droni trovano largo impiego nei campi più diversi, tanto da essere oramai molto diffusi a livello mondiale, anticipando un'importante occasione di sviluppo tecnologico e industriale in numerosi settori produttivi.

Per disciplinare il settore, il 16 dicembre 2013 l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC) ha emanato un Regolamento tecnico contenente le linee guida relative alle procedure in materia dei permessi di volo rilasciati a cura dello stesso Ente.

Tuttavia, come anche il Ministero dell'interno rileva, il documento riporta esclusivamente aspetti di *safety* – intesi come pubblica incolumità – che fanno capo all'ENAC e, nell'ambito dell'*iter* amministrativo necessario al rilascio dell'autorizzazione ai soggetti richiedenti le abilitazioni, non è prevista alcuna comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza, né tanto meno la richiesta di un parere;

inoltre, è prevista la possibilità di effettuare sorvoli, seppur parziali, su infrastrutture critiche e su luoghi in cui vi siano assembramenti di persone.

È stata pertanto ravvisata la necessità di istituire un Tavolo tecnico interforze e interdisciplinare presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno – cui partecipano MIT, Ministero difesa ed ENAC – per la disamina degli aspetti di regolamentazione e autorizzazione per l'uso dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli aeromobili.

Nel contempo, è stata condivisa la preoccupazione per i possibili riflessi connessi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, riguardo all'utilizzo improprio delle suddette apparecchiature e dell'uso illecito delle stesse, vista anche la mancanza di un relativo sistema sanzionatorio.

Quindi, come riferisce il Ministero dell'interno, una approfondita analisi di settore ha consentito di compilare un *Vademecum* - Prontuario destinato agli Operatori di polizia nell'espletamento delle attività d'istituto.

Sono tuttora in corso le attività del tavolo tecnico per l'individuazione di tipiche condotte di volo, graduarne la pericolosità e associare ad esse l'opportuno regime autorizzatorio procedendo anche all'esame tecnico giuridico e all'eventuale qualificazione di nuove fattispecie sanzionatorie.

## ALLEGATO 3

**5-04849 Latronico: Iniziative volte all'inserimento dell'aviosuperficie « Enrico Mattei » di Pisticci (MT) tra gli scali di interesse nazionale all'interno del piano nazionale degli aeroporti.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il processo di individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 698 del Codice della navigazione, ha visto una proposta iniziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenuta nell'Atto di pianificazione della rete aeroportuale nazionale e delle azioni di razionalizzazione ed efficientamento del settore e dei relativi servizi adottato il 25 settembre 2014.

In tale proposta, era stato previsto che gli aeroporti di interesse nazionale fossero considerati tali purché realizzassero, tra l'altro, due condizioni consistenti, sostanzialmente, nella specializzazione dello scalo funzionale al sistema di bacino in cui lo stesso risulta inserito e nel raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche tendenziale, e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale.

Al predetto Atto di pianificazione è conseguita una prima delibera del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2014, di approvazione dello schema di decreto del

Presidente della Repubblica, che ha accolto le linee guida del predetto Atto di pianificazione.

Su tale schema di decreto del Presidente della Repubblica, il 19 febbraio scorso, è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per poter procedere, sentita l'Agenzia del demanio e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, all'emanazione del definitivo decreto del Presidente della Repubblica che individua, in base alla suddetta norma del Codice della navigazione, gli aeroporti di interesse nazionale.

Attualmente, il Piano, come noto, è all'esame delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato.

All'esito dei pareri, il Governo, in sede di esame definitivo, esaminerà le indicazioni del Parlamento al fine di adottare il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal citato articolo 698 del Codice della navigazione.

## ALLEGATO 4

**5-05259 D'Attorre: Declassamento dell'ufficio della motorizzazione civile di Catanzaro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli obiettivi generali di *spending review* che hanno originato la recente riorganizzazione delle strutture del MIT hanno imposto una riduzione degli uffici dirigenziali che, al fine di garantire comunque la precedente capillarità dei servizi di motorizzazione, ha comportato la necessità di articolare in sezioni i residui uffici di livello dirigenziale.

Il criterio per l'individuazione della sede dei 26 residui uffici dirigenziali territoriali – comprensivi di Centri prova autoveicoli e Uffici speciali trasporti a impianti fissi – è stato, in primo luogo, quello del numero di servizi erogati a favore dell'utenza e, in subordine, quello dell'equilibrio territoriale in termini di distanza fisica dalle sezioni coordinate.

In particolare, per quanto attiene specificatamente agli uffici di Reggio Calabria e di Catanzaro, si rappresenta la netta prevalenza del primo (+40 per cento nel triennio 2012-2014) sul secondo, in termini di numero di servizi erogati.

Quanto, poi, ai servizi maggiormente *time consuming* per gli uffici della motorizzazione, la prevalenza delle operazioni effettuate dall'ufficio di Reggio Calabria è ancora più netta: +100 per cento per revisioni e +55 per cento per esami di patente effettuati nell'ultimo triennio.

La riorganizzazione degli uffici, comunque, non si è limitata alla semplice aggregazione di più sedi coordinate (sezioni) sotto la direzione di un unico dirigente, ma mira anche all'obiettivo più ampio di porre in essere le condizioni abilitanti per l'attivazione di sinergie operative fra le diverse sedi e finalizzate ad offrire, a parità di risorse umane disponibili, un livello più elevato di servizio agli utenti.

Stanti i vincoli imposti dalle norme di revisione della spesa e nello spirito di razionalizzazione sopra descritto, appare secondario il luogo fisico, che pure va definito, dove prevalentemente risiede il Direttore di ciascun ufficio.

## ALLEGATO 5

**5-05675 Segoni: Interferenze tra treni ad alta velocità e treni regionali nel sistema ferroviario toscano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) evidenzia che l'offerta programmata di treni regionali istradati sulla linea DD da/per Firenze Campo Marte è rimasta invariata nel corso degli ultimi anni, nonostante l'incremento dei treni AV. Infatti, nell'orario di servizio vigente, il volume di traffico giornaliero di treni regionali risulta mediamente pari a 38 treni/giorno (tra 1° Bivio Valdarno Nord e Firenze Campo Marte), identico a quanto previsto nell'orario di servizio 2008/2009 sulla medesima tratta.

L'assegnazione delle tracce, i relativi criteri di priorità e la disciplina di eventuali incompatibilità fra servizi di pari priorità avvengono nel pieno rispetto delle regole, peraltro riportate nel Prospetto Informativo Rete.

RFI elabora la programmazione del modello di offerta a seguito di un processo che tiene conto delle richieste dei vari soggetti coinvolti. Ciò vale, ovviamente, anche per i servizi di trasporto regionale per le linee citate nell'interrogazione, per le quali l'offerta programmata discende principalmente dalle deliberazioni e dalle attività in materia di politiche dei trasporti messe in atto dalla Regione Toscana. In particolare, l'Accordo Quadro fra Regione Toscana ed RFI è in fase di definizione e la sua sottoscrizione è prevista entro la fine del 2015.

Per quanto riguarda le soluzioni adottate nella gestione della circolazione, i criteri di risoluzione dei conflitti sono deducibili dalle norme di esercizio vigenti, che costituiscono parte integrante dell'orario di servizio.

Pertanto, la specificazione riportata nel Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 10 aprile tra Regione Toscana ed RFI, così come richiamata dagli interroganti, si pone in conformità alle norme vigenti e alle consuetudini operative.

L'adozione di provvedimenti di deviazione non è necessariamente riconducibile agli obiettivi di puntualità dei treni AV e, quando necessaria, evidenzia il mancato rispetto della programmazione per perturbazioni di circolazione legate a cause di diversa natura.

Nell'ambito delle azioni operative per il contenimento della propagazione dei ritardi al di fuori dell'area dove si sono generate le perturbazioni, è in genere ragionevole privilegiare la corsa dei treni che proseguono su altre linee e altri nodi, il cui ritardo può diventare critico per un maggiore numero di treni interferiti.

In fase di programmazione, RFI è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti tecnici per soddisfare il maggior numero possibile di richieste di servizi, con l'obiettivo di garantire l'utilizzo ottimale della capacità disponibile sull'infrastruttura ferroviaria nazionale. Tra tali tecniche, la specializzazione delle linee per categorie di velocità è uno strumento basilare per sfruttare appieno le potenzialità dei sistemi di distanziamento.

Per quanto riguarda il richiamato studio di fattibilità «per verificare l'incremento delle capacità ferroviarie e del mantenimento dei treni regionali esistenti» nella tratta Firenze Rovezzano-Figline Valdarno, RFI ricorda che tali obiettivi sono stati mantenuti nella pro-

grammazione dell'offerta effettuata su tale tratta da RFI anche negli anni successivi al 2009.

Quanto, poi, alla sperimentazione in esercizio di un sistema di distanziamento a « sezioni ridotte » sulla tratta Rovezzano – Campo di Marte sono state sviluppate di recente soluzioni tecnologiche innovative; al termine della fase di sperimentazione, tali soluzioni potranno essere estese ad altri contesti di « infrastruttura a capacità limitata », in relazione alle previsioni di sviluppo del Contratto di Programma e ai sensi del Prospetto Informativo della Rete, conformemente alle risorse finanziarie disponibili.

In merito alla possibilità di utilizzare materiali del servizio regionale in grado di raggiungere velocità di 200 km/h, tale

valutazione è in capo alle Imprese Ferroviarie erogatrici del servizio. Tali *performance* sono pienamente compatibili con le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche sulla direttissima a sud del Posto di Movimento Rovezzano.

Per quanto riguarda l'eventuale conversione della linea direttissima a 300 km/h, le possibilità di attuazione di tale intervento sono in corso di approfondimento con le preposte strutture di RFI. Nel frattempo sono in via di affidamento i lavori propedeutici per l'attrezzaggio di detta linea con ERTMS – liv2 e ACC-M (il sistema di distanziamento, sicurezza e controllo/comando usato sulla rete AV/AC italiana), nonché per il potenziamento delle sottostazioni elettriche.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00574 Taranto: Valorizzazione dei contratti di rete ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00117</i> ) .....	157
<i>ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione)</i> .....	160

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	158
5-05769 Ricciatti: Iniziative a favore dell'industria e del turismo nautico .....	158
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	166
5-05770 Benamati: Riduzione delle tariffe elettriche a favore delle piccole e medie imprese ...	158
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	167
5-05771 Allasia: Convocazione di un tavolo di concertazione sul sito produttivo Alcatel – Lucent di Trieste .....	159
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	168
5-05772 Crippa: Iniziative adottate per l'efficientamento degli immobili pubblici .....	159
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	169

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL in merito alla riorganizzazione di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile .....	159
--	-----

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**7-00574 Taranto: Valorizzazione dei contratti di rete.** (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00117.*)

Luigi TARANTO (PD) presenta una nuova formulazione della risoluzione in

titolo (*vedi allegato 1*) nella quale ha inteso rappresentare alcune istanze dei soggetti intervenuti in audizione.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI accoglie tutti gli impegni recati dalla parte dispositiva della nuova formulazione della risoluzione.

Mattia FANTINATI (M5S), osservato che fare rete rappresenta il futuro delle imprese e è di vitale importanza per i processi di internazionalizzazione, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo. Ricorda di aver presentato, in

occasione dell'esame di recenti provvedimenti, emendamenti volti a prevedere forme di incentivazione per i contratti di rete che, tuttavia, sono stati respinti. Auspica, pertanto, che il sostegno a questa tipologia contrattuale non si limiti ad un atto di indirizzo al Governo, ma trovi spazio in un prossimo provvedimento legislativo.

Ludovico VICO (PD), rilevato che i contenuti della risoluzione sono molto impegnativi per il Governo, auspica che i contratti di rete siano fortemente incentivati rappresentando un prezioso strumento di crescita e di valorizzazione del patrimonio industriale del Paese.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), nel dichiarare voto favorevole, sottolinea l'importanza della promozione dei contratti di rete. In relazione al punto 9 della parte dispositiva, avrebbe preferito che anche per i professionisti non iscritti agli albi si fossero previste opportune modalità di partecipazione all'esperienza dei contratti di rete.

Lara RICCIATTI (SEL), nel dichiarare il convinto voto favorevole del proprio gruppo, auspica che lo strumento del contratto di rete possa essere effettivamente sostenuto e incentivato dal Governo.

La Commissione approva quindi all'unanimità la nuova formulazione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00117.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

#### 5-05769 Ricciatti: Iniziative a favore dell'industria e del turismo nautico.

Lara RICCIATTI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lara RICCIATTI (SEL), replicando, si dichiara solo parzialmente insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, pur apprezzando la disponibilità ad attivare un tavolo di confronto fra le parti sociali per salvaguardare le competenze tecniche, il *know how* nonché i livelli occupazionali di una società leader nel settore della nautica da diporto. Sottolinea, al riguardo, come sia altresì necessario provare ad immaginare un progetto che includa reti di infrastrutture e interventi nel settore terziario che riduca le diversità tutt'ora esistenti fra il Nord ed il Sud.

#### 5-05770 Benamati: Riduzione delle tariffe elettriche a favore delle piccole e medie imprese.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo sottolineando, in particolare l'importanza dei dati forniti in relazione alla disponibilità di risorse – pari a circa 100 milioni di euro – di recupero del gettito della componente A2 della bolletta elettrica, auspicando che tali risorse siano destinate specificatamente alle PMI, come peraltro sembra essere nelle intenzioni del Governo, sulla base di quanto è emerso dagli elementi di risposta forniti nella seduta odierna.

**5-05771 Allasia: Convocazione di un tavolo di concertazione sul sito produttivo Alcatel – Lucent di Trieste.**

Stefano ALLASIA (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefano ALLASIA (LNA), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea come Alcatel-Lucent rappresenti un'azienda strategica nel settore dell'alta tecnologia delle telecomunicazioni e come il sito di Trieste sia un asset fondamentale per il territorio e l'economia triestina. Sollecita pertanto il Governo a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione.

**5-05772 Crippa: Iniziative adottate per l'efficiamento degli immobili pubblici.**

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Giudica infatti assai preoccupante che il previsto decreto interministeriale non sia stato ancora emanato, mentre risultano già depositati numerosi progetti per i quali si è conclusa l'istruttoria preliminare. Si augura che questo non significhi un inutile lavoro da parte di chi ha già presentato un progetto solo in teoria finanziabile, in quanto non ancora adottato il decreto interministeriale che deve stabilire modalità di accesso al finanziamento. Stigmatizza, infine, il fatto che anche la cabina di regia sia stata costituita con notevole ritardo rispetto al termine di legge previsto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 11 giugno 2015.*

**Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL in merito alla riorganizzazione di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.35.

## ALLEGATO 1

**Risoluzione n. 7-00574 Taranto: Valorizzazione dei contratti di rete****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La X Commissione,

premessi che:

secondo i dati resi pubblici, nel mese di novembre 2014, dal quinto Osservatorio Intesa-Sanpaolo Mediocredito Italiano sulle reti d'impresa, risultano registrati presso le camere di commercio, al 10 ottobre 2014, 1770 contratti di rete, cui aderiscono 9129 imprese, di cui 1226 – pari al 13,4 per cento del totale inserite all'interno di 173 reti con soggettività giuridica;

il suddetto Osservatorio segnala, altresì, « una progressiva accelerazione » del fenomeno reti: se, nel 2011, risultavano mediamente entrate in rete 326 imprese in ciascun trimestre, il dato medio trimestrale del 2014 risulta invece pari, nei primi nove mesi dell'anno, a 793 imprese;

circa il 45 per cento delle imprese italiane in rete si trova in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, mentre l'Abruzzo – con lo 0,46 per cento delle imprese regionali in rete – risulta la regione più attiva, fermo restando che il dato medio italiano di imprese in rete non va, comunque, oltre lo 0,18 per cento;

risultano elevati il grado di multi-territorialità delle reti – solo in 7 regioni la quota di reti monoregionali supera il 50 per cento – ed il loro grado di differenziazione produttiva e dimensionale: il 55,5 per cento delle reti è formato da imprese di diversi macrosettori ed il 28,4 per cento delle reti è, invece, costituito da imprese dello stesso macrosettore, ma operanti in diversi comparti produttivi; nel 60 per cento dei contratti di rete, sono altresì

presenti micro-imprese insieme ad imprese di una diversa classe dimensionale;

a livello settoriale, il 44,5 per cento delle imprese rientra nell'area dei servizi (anzitutto, servizi professionali e turismo), il 29,5 per cento si colloca in ambito industriale, il 16 per cento nell'ambito delle costruzioni e dell'immobiliare e, infine, 885 imprese rientrano nel macrosettore dell'industria agro-alimentare;

le imprese manifatturiere in rete « presentano molto spesso – prosegue l'analisi del già richiamato Osservatorio – un miglior posizionamento competitivo rispetto alle imprese non coinvolte in contratti di rete », emergendo, infatti, « una probabilità più elevata di far parte di reti per le imprese con certificati di qualità, certificati ambientali, brevetti in portafoglio, attività di export e marchi registrati a livello internazionale », nonché la circostanza che « più le imprese sono grandi e più è probabile che facciano parte di reti di impresa. La probabilità di entrare in rete è poi più elevata per le imprese che fanno parte di gruppi economici. Al contrario, appartenere a multinazionali estere sembra avere un impatto negativo sulla probabilità di far parte di reti di impresa. Far parte di un gruppo internazionale, pertanto, consente di per sé di superare le criticità strategiche legate alle dimensioni aziendali »;

quanto alle *performance* economico-reddituali, « le statistiche descrittive – annota l'Osservatorio – offrono segnali ancora molto deboli: nel biennio 2012-2013 le imprese che erano già in rete nel 2011 hanno mostrato un calo del fatturato

solo di poco inferiore a quello delle imprese non in rete (-3,6 per cento vs. - 4,9 per cento)», mentre «in termini di Ebitda margin hanno guadagnato 2 decimi di punto percentuale (salendo al 7,9 per cento nel 2013 dal 7,7 per cento nel 2011) rispetto ai 2 decimi persi dalle altre imprese (da 7,8 per cento a 7,6 per cento)», sicché occorrerà attendere «i bilanci del 2014 per ampliare il campione di analisi e trarre valutazioni più solide sugli effetti dei contratti di rete sulle performance economico-reddituali delle imprese»;

nello studio su «Le reti di imprese» – pubblicato, nel febbraio 2013, nella serie «Questioni di economia e finanza (*Occasional Papers*)» della Banca d'Italia – Chiara Bentivogli, Fabio Quintiliani e Daniele Sabbatini osservano come il contratto di rete – di cui al più volte modificato articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. – consenta di procedere all'adozione di un programma comune con finalità di accrescimento della competitività o della capacità innovativa, formalizzando «schemi di coordinamento altamente differenziati quanto alla propria funzione e all'intensità del vincolo», ma senza che alle diverse funzioni perseguibili da parte del contratto di rete corrispondano «modelli tipici di regolazione della rete sotto il profilo dell'organizzazione, della responsabilità e degli aspetti patrimoniali. Tali profili devono essere definiti dalle parti, nel contratto e nel programma di rete ad esso allegato nel rispetto dei principi generali che il legislatore delinea»;

sempre nel suddetto studio, si osserva come gli incentivi fiscali per la promozione dell'utilizzo del contratto di rete, di cui all'articolo 42 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, consistenti in un regime di sospensione d'imposta sugli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per gli investimenti definiti in sede di programma di rete, potrebbero avere risentito, in termini di

efficacia, «di un quadro composito in cui sussistono, soprattutto a livello regionale, una pluralità di schemi di incentivo delle reti» e della destinazione «a tutti i contratti di rete asseverati senza differenziare in base alle caratteristiche dei progetti e delle reti»;

lo studio indica, altresì, le aree critiche passibili di miglioramento: «a) l'impossibilità di partecipazione al contratto di soggetti istituzionali, come ad esempio le università, su cui invece la disciplina sui consorzi è più permissiva; b) l'ampia indeterminatezza della regolazione legislativa, che se da un lato garantisce flessibilità, dall'altro aumenta i costi di transazione degli operatori per valutare la serietà e l'adeguatezza dell'assetto regolamentare concretamente prescelto dalle parti, problema solo in parte compensato dalla previsione di un'asseverazione delle associazioni di categoria. Benefici deriverebbero da un'attività di standardizzazione non vincolante»;

ne conseguirebbe, dunque, l'utilità «di orientare l'autonomia privata verso modelli regolamentari efficienti senza comprometterne la necessaria flessibilità», ricorrendo alla messa a punto «di contratti tipo o di standard contrattuali che contengano una disciplina degli aspetti organizzativi e patrimoniali coerenti con le finalità di volta in volta perseguite. Al fine di ridurre i costi transattivi per le imprese un ruolo specifico nella standardizzazione potrebbe essere svolto dalle associazioni di categoria»;

al riguardo, merita ancora di essere segnalata «la rilevanza della tipizzazione delle reti come fattore di riduzione dei costi di analisi per le banche, prodotti dall'eccessiva indeterminatezza e possibilità di differenziazione del contratto di rete»;

le conclusioni dello studio del febbraio 2014 su «Le Regioni a favore delle reti d'impresa» – frutto della collaborazione tra RetImpresa-Confindustria e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, supportate da Gruppo Impresa

– confermano il ruolo del contratto di rete quale strumento utile « a risolvere l'eccessiva frammentazione del nostro sistema produttivo » e a concorrere alla crescita di competitività ed innovazione delle imprese;

il suddetto studio osserva, anzitutto, che « nel corso del quadriennio 2010-2013 sono state finanziate ben 490 richieste di agevolazione presentate da aggregazioni di imprese costituite tramite contratto di rete. Ciò significa che circa il 40 per cento dei contratti di rete ad oggi stipulati risulta beneficiario di contributi regionali per un valore complessivo di 92 milioni di euro »;

all'importo dei contributi regionali « vanno aggiunti i fondi nazionali destinati prevalentemente al regime di sospensione di imposta vigente per il periodo di imposta 2010-2012 per gli utili destinati alla realizzazione degli investimenti del programma di rete, nonché i fondi messi a disposizione dal sistema camerale per agevolare la costituzione e l'avvio del programma di rete »;

comunque, « una parte rilevante delle reti non ha fruito di contributi pubblici » e « quindi, il fenomeno dei contratti di rete, pur essendo sostenuto dagli aiuti pubblici, trova la sua ragione di esistenza altrove, ossia nella necessità delle imprese di attuare forme di collaborazione stabili che consentano di accrescerne il livello di competitività preservando nel contempo l'assetto proprietario e la peculiarità delle imprese coinvolte »;

risulta, ancora, « che i provvedimenti regionali destinati alle aggregazioni sotto forma di contratto di rete, e in generale ai partenariati di imprese, sono più utilizzati per promuovere obiettivi di ricerca e sviluppo rispetto all'insieme complessivo degli interventi regionali » e che « circa il 20 per cento degli interventi includono tra gli indirizzi programmatici il sostegno alle imprese sui mercati internazionali »;

ne deriva che « i contratti di rete dovrebbero pertanto essere utilizzati dal

policy maker, non tanto o non solo come strumento per consentire una crescita dimensionale delle imprese, ma piuttosto come strumento privilegiato per attuare politiche industriali finalizzate all'innovazione e all'internazionalizzazione o ad altri obiettivi specifici che consentano di incrementare il livello di competitività delle piccole e medie imprese. Dal punto di vista della politica industriale la sfida vera e più interessante è di far diventare le reti un vero e proprio *mainstream*, un « filo rosso » che attraversa tutte le *policy* per le imprese »;

quanto all'analisi dei provvedimenti regionali, si osserva che « la premialità più ricorrente è rappresentata dal numero delle imprese aderenti all'aggregazione... », ma, al riguardo, così annota lo studio: « Non si condivide del tutto questa impostazione. L'elevato numero delle imprese aderenti ad un'aggregazione può essere un parametro valido per stabilire la validità del progetto comune ma può essere anche foriero di criticità collegate alla *governance* del progetto »;

piuttosto, « si dovrebbero prevedere delle premialità per gli imprenditori che decidono di aggregarsi non solo per il tempo necessario a realizzare il progetto agevolato ma per perseguire nel medio lungo termine degli obiettivi strategici » e, inoltre, i bandi dovrebbero ancora annoverare « una riserva di fondi o delle premialità per le domande presentate da più imprese aggregate su base contrattuale, come peraltro previsto dallo Statuto delle imprese »;

la ricerca su « Le Regioni a favore delle reti d'impresa » formula, pertanto, le seguenti proposte conclusive: « maggior coordinamento tra lo Stato e le Regioni per un'azione sinergica, senza la sovrapposizione di iniziative che complicano e confondono la realizzazione di progetti e programmi di sviluppo; inserire sistematicamente le reti d'impresa tra i beneficiari dei bandi regionali; rendere le procedure di attuazione ed erogazione dei finanziamenti per le reti più rapide e più semplici.

Troppe volte i provvedimenti – come lo sblocco dei fondi o l’emanazione delle graduatorie finali – arrivano in ritardo rispetto alle esigenze delle imprese; introdurre un sistema premiante nella redazione delle graduatorie per sostenere lo sforzo degli imprenditori che lavorano in rete. Riconoscere un *quid in più*, una premialità, che valorizzi la crescita di competitività del tessuto imprenditoriale; superare l’esclusiva dimensione regionale degli interventi. Vengono infatti finanziate solo le imprese della rete che hanno sede nella Regione che emette il bando. Questo approccio, tuttavia, si scontra con la sovraregionalità di molte reti d’impresa che puntano sulle eccellenze provenienti da più territori; ipotizzare la costituzione di un Fondo Nazionale (o altro meccanismo interregionale) che integri il singolo finanziamento regionale allo scopo di supportare le imprese non beneficiarie, a causa della mancanza di sede nel territorio della Regione che emette il contributo. In tal caso le imprese non appartenenti alla regione finanziatrice dovrebbero comunque rispettare gli altri requisiti di idoneità previsti dal bando »;

la relazione al Presidente del Consiglio, per l’anno 2014, del Garante per le micro, piccole e medie imprese segnala quali priorità sul versante delle aggregazioni di imprese: l’estensione del regime fiscale agevolato delle reti con un aumento del limite massimo di utili accantonabili a 2 milioni di euro; incentivi alle iniziative di reti per l’internazionalizzazione promosse da « un soggetto catalizzatore, ovvero guidate da imprese di medio-grande dimensione in grado di gestire gli elementi di complessità (finanziaria, logistico-distributiva, legale e di marketing) legati alla realizzazione del Programma di rete, che ad esempio nel caso dell’export si mostra sempre più orientato su filiere complesse e mercati distanti da quelli di tradizionale presidio delle nostre Micro PMI »; l’introduzione di « una fiscalità di vantaggio per le aggregazioni in reti o consorzi, con consumi energetici cumulati »;

le «Linee guida di un programma europeo/italiano per la ripresa della crescita e dell’occupazione» presentato, a giugno del 2014, dall’Associazione italiana politiche industriali – concludono indicando la necessità di « concordare a livello europeo due criteri guida: 1. Destinare parti cospicue dei fondi europei alla creazione di aggregazioni di imprese di entrambi i modelli aggregativi esistenti negli Stati membri e cioè *cluster* e reti contrattuali di stile italiano. Queste ultime, ovviamente, del tipo ente soggetto, l’unico idoneo alla internazionalizzazione e alla gestione dei *business* lucrativi. Il primo tipo di aggregazione, finalizzato allo sviluppo della innovazione tecnologica, con effetti sulla occupazione più a lungo termine; il secondo come misura anticiclica e a effetti immediati per la competitività e l’occupazione. 2. Il vincolo qualificante per la promozione e il supporto finanziario deve essere la modifica della curva di distribuzione delle imprese per dimensione... Il vincolo, quindi, deve diventare il numero degli addetti e non il numero dei partner dell’aggregazione come purtroppo indicato nei bandi pubblici attuali »;

sempre le richiamate «Linee guida di un programma europeo/italiano per la ripresa della crescita e dell’occupazione» segnalano che « il successo del Piano sarebbe molto facilitato, forse determinato, dalla destinazione di incentivi fiscali e contributi per ogni singola rete formata per valori stimolanti, come potrebbero essere nella misura di euro 500.000,00 per rete. Il contributo potrebbe essere a fondo perduto o come prestito a tasso zero e in ogni caso il Piano potrebbe essere definito a costo zero o addirittura in utile, giacché l’incremento delle imposizioni sul VA creato compenserebbe ampiamente i costi in uscita... »;

la relazione al Presidente del Consiglio, per l’anno 2015, del Garante per le micro, piccole e medie imprese rinnova le indicazioni del 2014, richiamando altresì, tra l’altro: « l’introduzione della figura di “manager di rete” sul modello delle agevolazioni già previste per i “temporary

*export manager*”, attraverso l'erogazione di voucher»; la semplificazione della « normativa “lavoristica” delle reti»; la promozione del « modello italiano di contratto di rete in Europa con l'impostazione di un contratto europeo al fine di favorire l'internazionalizzazione delle reti... »;

il Programma nazionale di riforma, nell'ambito del DEF 2015, segnala – alla Sezione I.6 « La strategia: rafforzare le leve per la competitività delle imprese » – azioni in favore dei contratti di rete coerenti con quanto evidenziato nelle già richiamate relazioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese,

impegna il Governo:

1. a valorizzare lo strumento dei contratti di rete – anche in sede di elaborazione dell'*Industrial Compact* del nostro Paese – nel contesto delle politiche indirizzate al supporto dei processi di innovazione ed internazionalizzazione del tessuto delle micro piccole e medie imprese e ciò con particolare riferimento alle opportunità di finanziamento di tali politiche nel ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi europei e nei programmi COSME e Horizon 2020;

2. a verificare costantemente l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 novembre 2011, n. 180 (« Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese »), concernenti la garanzia dello Stato in ordine all'istituzione in favore delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese di « una riserva minima del 60 per cento per ciascuna delle misure di incentivazione di natura automatica o valutativa, di cui almeno il 25 per cento è destinato alle micro e piccole imprese »;

3. a valutare tempestivamente ogni intervento utile ad agevolare la collaborazione tra reti, università ed enti pubblici di ricerca, nonché l'agibilità da parte delle reti delle normative di incentivazione dei processi di ricerca, sviluppo ed innovazione;

4. a promuovere la diffusione e il trasferimento delle esperienze delle reti *green* e dei cluster tecnologici intesi – ai sensi dell'avviso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 maggio 2012 – « come aggregazioni organizzate di imprese, università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri soggetti anche finanziari attivi nel campo dell'innovazione, articolate in più aggregazioni pubblico-private, ivi compresi i distretti tecnologici già esistenti, presenti su diversi ambiti territoriali, guidate da uno specifico organo di coordinamento e gestione, focalizzate su uno specifico ambito tecnologico e applicativo, idonee a contribuire alla competitività internazionale sia dei territori di riferimento sia del sistema economico nazionale »;

5. a favorire – in raccordo con le Camere di commercio, con le associazioni imprenditoriali e con il sistema bancario – la predisposizione e la diffusione di « linee guida » e di ogni utile semplificazione amministrativa, anche sulla scorta dell'esperienza dell'adozione del modello standard di trasmissione del contratto di rete al Registro Imprese, nonché la valorizzazione dell'esperienza maturata da Camere ed associazioni nello start-up e nella gestione dei contratti di rete, anche attraverso l'attivazione di specifiche misure di assistenza nell'ambito della programmazione dei fondi europei per il 2014-2020;

6. a valutare criteri di premialità in materia di incentivazione, fondati, in particolare, sull'apprezzamento di aggregazioni di medio-lungo termine per il perseguimento di obiettivi strategici con impatti rilevanti a vantaggio di produttività, crescita ed occupazione, verificando una simile impostazione in sede di confronto, coordinamento ed intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché – attraverso strutturate modalità di confronto e di collaborazione – con le associazioni imprenditoriali;

7. a verificare la possibilità della più tempestiva attuazione operativa delle azioni in materia di contratti di rete di cui alle relazioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese ed al Programma nazionale di riforma-DEF 2015, nonché l'opportunità di un diretto accesso delle reti-soggetto al Fondo di garanzia per le PMI;

8. ancora in sede di confronto, coordinamento ed intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a verificare la possibilità dell'istituzione di un fondo con finalità di integrazione di finanziamenti regionali, riservato ad imprese aderenti a contratti di

rete multiregionali e che – pur presentando gli altri requisiti richiesti in sede di bandi – non abbiano però sede nei territori delle regioni di emissione di detti finanziamenti;

9. ad avviare un confronto con tutte le parti interessate circa la possibilità di prevedere opportune modalità di partecipazione all'esperienza dei contratti di rete da parte dei liberi professionisti, in specie di area tecnico-scientifica, iscritti agli Albi.

**(8-00117)** « Taranto, Benamati, Martella, Bargerò, Bini, Cani, Ginefra, Minnucci, Montroni, Peluffo, Scuvera, Senaldi, Simoni, Tildei ».

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-05769 Ricciatti: Iniziative a favore dell'industria e del turismo nautico****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello sviluppo economico è a conoscenza delle vicende che coinvolgono la società Isa Yatch che, come noto, ha fatto richiesta di concordato preventivo al Tribunale di Ancona per mancanza di commesse.

Lo stesso Ministero è comunque disponibile ad attivare, su richiesta delle parti, un tavolo di confronto al fine di salvaguardare le competenze tecniche e il *know how* acquisiti dalla società nel settore dell'imbarcazioni di lusso, nonché i livelli occupazionali.

Aggiungo, inoltre, che il Ministero dei Trasporti per quanto di sua competenza, ha informato che al fine favore lo sviluppo del turismo nautico sono stati posti essere

una serie di interventi, anche sulla base delle richieste delle associazioni di settore. Tali interventi sono finalizzati a snellire gli adempimenti amministrativi dell'utenza del diporto nautico, quali ad esempio: il bollino blu e i controlli coordinati in mare durante il periodo estivo, le procedure di dismissione di bandiera, la semplificazione degli adempimenti relativi al turismo nautico praticato con gli yacht provenienti da Stati esteri, la rimodulazione in senso più favorevole all'utente della restituita tassa di stazionamento e la predisposizione di una normativa più favorevole per i requisiti visivi per il conseguimento delle patenti nautiche, il cui iter è in corso di perfezionamento.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-05770 Benamati: Riduzione delle tariffe elettriche a favore delle piccole e medie imprese****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo con le misure introdotte con il decreto-legge 91/2014 ha inteso agire sui costi energetici delle imprese, in particolare le medie e piccole, dando un segnale nel senso della maggiore equità tra le varie categorie di consumatori e perseguendo una riduzione in tempi brevi del 10 per cento della spesa elettrica delle PMI (non interessate da forme specifiche di riduzione degli oneri di sistema).

I dati che sono pubblici e disponibili sul sito del Ministero dello sviluppo economico, confermano le stime già effettuate, con una riduzione minima relativa all'effetto delle norme su fotovoltaico e con una correzione al ribasso di circa 100 milioni dello « spalma volontario », dove le adesioni formali sono state inferiori a quanto dichiarato dalle stesse imprese. L'effetto complessivo consiste in una riduzione per l'anno 2015 di circa 2,7 MLD euro su base annua, di cui quasi 1,6 MLD euro (sempre su base annua) a vantaggio delle PMI con potenza impegnata superiore a 16,5 kW e 1,1 MLD euro su tutti i rimanenti consumatori, ivi incluse le PMI con potenza inferiore alla citata soglia.

Gli effetti del pacchetto sono, per la quasi totalità delle misure, verificabili anche nei provvedimenti di aggiornamento tariffario emanati dall'Autorità per l'energia, che esplicitamente ne cita gli estremi, e nella gran parte dei casi esprime condivisione delle valutazioni del Ministero.

Per quanto riguarda gli effetti dei precedenti interventi, l'Autorità ha parzialmente attuato le riduzioni correlate, preferendo attendere il maturarsi degli effetti: ad esempio, riguardo alla riduzione degli oneri connessi alle risoluzioni delle convenzioni Cip 6, l'Autorità ha ritenuto di

attendere, onde avere certezza che non vi siano nuove richieste di risoluzione di convenzioni. La questione sarà definitivamente chiarita entro il 30 settembre 2015, ultima data entro la quale gli operatori interessati possono chiedere la risoluzione.

In ogni caso, la gran parte del risparmio è di natura strutturale ed è già in bolletta: mancano solo circa 100 ML euro di recupero del gettito della componente A2, che però sono già disponibili sulla contabilità del Ministero dello sviluppo economico e che saranno trasferiti alla Cassa Conguaglio non appena sarà emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si sottolinea, come già richiamato in precedenza, che tutte le PMI beneficiano degli effetti del « taglia bollette » e delle misure collegate, ancorché parte delle misure sia destinata specificatamente alle imprese con una potenza impegnata superiore a 16,5 kW: la selettività verso il segmento più sensibile ai prezzi dell'energia, adottata dal Governo, non ha escluso gli altri consumatori, cui è andato un notevole effetto di riduzione di oltre 1 miliardo di euro all'anno.

Occorre ricordare che eventuali interventi di revisione degli oneri a favore di una singola categoria di utenti sono a carattere redistributivo a invarianza di gettito, pertanto una vera riduzione a favore di una categoria, senza penalizzare altre categorie, deve necessariamente individuare nuove manovre di « tagli » alle bollette, ad oggi non previste.

Il Governo persevererà nella sua politica di razionalizzazione dei costi, ricercando una maggiore equità contributiva a favore di chi finora non ha goduto di particolari agevolazioni.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-05771 Allasia: Convocazione di un tavolo di concertazione sul sito produttivo Alcatel – Lucent di Trieste****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo sta seguendo con grande attenzione le vicende dell'Alcatel.

In data 22 aprile scorso si è svolto un incontro con il Ministro dello sviluppo economico, al centro del quale è stata posta la questione dello stabilimento italiano del gruppo a Trieste che occupa circa 700 persone e rispetto al quale è emerso che non vi è rischio di chiusura.

L'azienda, che ha recentemente annunciato un accordo per la fusione con la Nokia, ha ribadito al Ministro la strategicità dello stabilimento di Trieste che produce tecnologie ottiche, un mercato considerato in espansione a livello mondiale.

Qualunque sarà l'assetto futuro del gruppo Alcatel Lucent in Italia, lo stabilimento di Trieste è stato definito « un

asset fondamentale », come lo stesso amministratore delegato ha comunicato di aver confermato recentemente a tutti i dipendenti italiani del gruppo.

In quella sede, è stato pertanto ribadito che non esiste alcun pericolo di chiusura per lo stabilimento di Trieste e che la futura fusione con la Nokia non inciderà sul proprio assetto.

È stata inoltre avviata la procedura *ex* articolo 47 della legge 428/90 relativa al trasferimento di ramo d'azienda, da Alcatel Lucent Flextronics per la cessione di della unità produttiva di Trieste alla multinazionale Flextronics.

Gli incontri stanno proseguendo e proseguiranno sempre presso il Mise nel corrente mese di giugno.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-05772 Crippa: Iniziative adottate per l'efficientamento degli immobili pubblici****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ad attuazione di quanto previsto nel decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, si informa che

il decreto interministeriale, che disciplina le modalità di esecuzione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, è in fase di concertazione, al fine di dirimere alcuni aspetti prettamente operativi riguardanti le procedure di gestione e finanziamento degli interventi, nonché i ruoli delle Amministrazioni coinvolte. A breve ne è prevista l'emanazione.

Al fine di permettere alle Pubbliche Amministrazioni centrali di elaborare le proposte di progetto per l'efficientamento dei loro immobili e di perseguire l'impegno preso a livello europeo, Il MiSE, di concerto con il Ministero dell'ambiente, ha organizzato le attività di programmazione e valutazione degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili.

A seguito della prima *call*, chiusa il 15 ottobre 2014, sono stati presentati 30 progetti per i quali si è conclusa l'istruttoria preliminare e risultano attualmente finanziabili. Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni centrali sono state invitate a presentare altre proposte progettuali entro il 15 luglio prossimo. Tali progetti saranno finanziabili appena sbloccato il citato decreto interministeriale.

In aggiunta a questo canale, sono stati, inoltre attivati e/o programmati i progetti delle Pubbliche Amministrazioni centrali

finanziati con fondi strutturali residui 2007-2013 e i progetti di manutenzione del parco immobiliare della PA centrale promossi dall'Agenzia del demanio.

Come riportato nella relazione annuale inviata alla Commissione europea il 30 aprile scorso, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 della direttiva 2012/27/UE, la superficie totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà e occupati da Pubbliche Amministrazioni centrali che è stata riqualificata o la cui riqualificazione è stata programmata nel corso dell'anno 2014, è pari a oltre 560.000 m<sup>2</sup>.

Infine, si evidenzia che il decreto interministeriale del 9 gennaio 2015 ha definito le modalità di funzionamento della « cabina di regia » composta dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e finalizzata a migliorare il coordinamento degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica, come previsto dal Decreto legislativo 102/2014.

La cabina di regia è pienamente operativa e i lavori, in questa fase, si sono concentrati nel promuovere le iniziative per la riqualificazione del parco immobiliare nazionale, per stimolare la realizzazione di edifici ad « energia quasi zero », per attivare il Fondo nazionale per l'efficienza energetica. In questo ambito è stato, inoltre, deciso di avviare una mappatura dei certificati di prestazione energetica negli edifici della pubblica amministrazione.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-04106 Ribaudò: Indennità e compensi spettanti ai componenti degli organi dell'Ente di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) e iscrizione a tale Ente dei medici ospedalieri .....	170
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	174
5-05432 Tripiedi: Iniziative per la tutela occupazionale dei lavoratori della sede di Cinisello Balsamo della società CALL & CALL Milano Srl .....	171
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	176

#### RISOLUZIONI:

7-00600 Dall'Osso: Iniziative concernenti l'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	171
--	-----

#### SEDE REFERENTE:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).	
Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 (Doc. VII, n. 443) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	173

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**5-04106 Ribaudò: Indennità e compensi spettanti ai componenti degli organi dell'Ente di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) e iscrizione a tale Ente dei medici ospedalieri.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco RIBAUDO (PD) si dichiara soddisfatto con riferimento ai dati forniti dal Governo ma solo parzialmente soddisfatto rispetto al quesito posto dalla sua interrogazione, pur tenendo in considerazione il carattere privatistico dell'ente. Rileva, infatti, che i dati forniti dimostrano l'ingente ammontare delle spese connesse alle indennità e ai compensi spettanti ai componenti degli organi dell'ENPAM, non giustificabile, in tempi di crisi, nemmeno dall'attivo di bilancio, pure cospicuo. Sollecita pertanto il Ministero dell'economia e delle finanze e la Commissione medesima a valutare l'opportunità di intervenire in tale ambito, anche in considerazione che l'ENPAM impone a tutti i medici, iscritti e non, anche disoccupati, il pagamento di una quota fissa media di 2 mila euro.

**5-05432 Tripiedi: Iniziative per la tutela occupazionale dei lavoratori della sede di Cinisello Balsamo della società CALL & CALL Milano Srl.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Claudio COMINARDI (M5S), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, dichiara che, sulla base dei dati forniti dal Governo e considerando il fatturato complessivo di tutte le aziende che fanno capo alla CALL & CALL, si potrebbe mettere in dubbio lo stato di crisi della società. Ferma tale considerazione, osserva che, a suo avviso, l'effetto delle disposizioni del *Jobs Act* sarebbe quello di incentivare i licenziamenti piuttosto che le assunzioni. La CALL & CALL, infatti, sembra riuscire, grazie alla sua natura composita, a massimizzare i vantaggi offerti dalla nuova disciplina, a scapito dei lavoratori. Per tali motivi, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo in quanto da essa non si evince se esista la possibilità di intervenire per migliorare la condizione dei dipendenti della società CALL & CALL e dei lavoratori che si trovino in analoghe condizioni. Chiede, inoltre, quali iniziative il Governo intenda assumere per prevenire l'insorgenza di tali distorsioni, anche in considerazione del fatto che in Italia non sono previsti strumenti, quali il reddito di cittadinanza, che abbiano la funzione di « paracadute sociale » in circostanze come quelle descritte nell'interrogazione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**7-00600 Dall'Osso: Iniziative concernenti l'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).**

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 6 maggio 2015.

Claudio COMINARDI (M5S) richiamati la discussione già svolta e gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni informali svolte, segnala l'opportunità di mettere ai voti la risoluzione il prima possibile.

Il sottosegretario Massimo CASSANO, conferma, come già precedentemente illustrato nella seduta dello scorso 6 maggio e nella risposta fornita all'interrogazione n. 5-05019 dell'onorevole Fedriga, l'impossibilità per il Governo di assumere l'impegno richiesto dalla risoluzione, in quanto esulerebbe dalle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intervento sulla misura dei contributi imposti agli iscritti all'ENPAF. Infatti, l'ente gode di autonomia contabile, organizzativa e gestionale e la misura del contributo previdenziale obbligatorio è fissata annualmente dal Consiglio nazionale dell'ENPAF con delibera sottoposta all'approvazione dei ministeri vigilanti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Claudio COMINARDI (M5S) contesta l'asserita incompetenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a intervenire in materia di determinazione della misura del contributo obbligatorio.

Marialuisa GNECCHI (PD) assicura l'impegno del gruppo del PD ad approfondire la questione e constata che il problema riguarda anche altri enti previdenziali, ad esempio l'ENPAM e l'ENASARCO. Propone, pertanto, di rinviare il voto sulla

risoluzione, anche al fine di verificare la possibilità di elaborare una posizione comune di tutti i gruppi politici.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).**

**Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 (Doc. VII, n. 443).**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto del disegno di legge C. 3134 e della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, sulla base di quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 4 giugno scorso, nella giornata di oggi si concluderà l'esame preliminare e che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle 10 di venerdì 12 giugno. Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola alla rappresentante del Governo e alla relatrice per i rispettivi interventi in sede di replica.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA, dando conto delle precisazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, conferma in primo luogo che l'intervento disciplina l'indicizzazione delle pensioni relativa agli anni 2012-2013 specificando i termini del relativo riconoscimento nei vari anni, ferme restando le regole di indicizzazione relative alle rivalutazioni afferenti gli anni successivi, come stabilite dall'ordinamento vigente. Sottolinea che eventuali incrementi di tale quota comporterebbero maggiori oneri strutturali, di rilevante ammontare, che necessitano di copertura finanziaria mediante corrispondenti riduzioni di spesa, anche al fine di rispettare la cosiddetta «regola della spesa» prevista dal cosiddetto Fiscal compact. Per quanto riguarda l'articolo 5, conferma che per effetto dell'applicazione dello stesso non si determinano distorsioni che possano ripercuotersi negativamente sull'accumulo del montante contributivo rispetto alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del provvedimento, essendo lo stesso diretto ad evitare l'applicazione di una rivalutazione con un coefficiente inferiore a 1 per chi accede al pensionamento nell'anno in cui sarebbe stata applicata tale rivalutazione. Con riferimento poi all'ipotesi di «valutare la possibilità di escludere un recupero della rivalutazione negativa negli esercizi successivi», rappresenta che tale modifica normativa comporterebbe da un lato maggiori oneri per la finanza pubblica, in relazione ai quali risulterebbe necessario reperire adeguata copertura finanziaria con profilo strutturale e crescente, e, dall'altro, si sostanzierebbe in una modifica strutturale di un meccanismo endogeno di riequilibrio del sistema pensionistico valutato positivamente dagli Organismi internazionali. Precisa, inoltre, che l'INPS, nel confermare che a partire dal 2017 tornerà ad applicarsi la perequazione prevista dalla legge n. 388 del 2000, ha segnalato che, ad avviso dell'Istituto, la rivalutazione che viene riconosciuta ai sensi del nuovo capoverso comma 25-bis non costituisce base di calcolo nelle ordinarie perequazioni, ma viene aggiunta nella mi-

sura stabilita dallo stesso comma 25-*bis*, come una quota fissa, sull'importo della pensione determinato secondo la normativa preesistente alla sentenza della Corte costituzionale. Per quanto concerne il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, fa presente che, dalle verifiche contabili effettuate tramite l'INPS, la spesa riguardante tali prestazioni è in costante riduzione negli ultimi tre anni. Tale decrescita è frutto anche dei nuovi criteri disposti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2014, attraverso i quali sono state riviste le condizioni di accesso sia soggettive che oggettive a istituti di sostegno al reddito. Infatti, dai tre miliardi erogati nell'anno 2013, si è passati ai circa due miliardi nell'anno 2014, per arrivare al miliardo preventivato per l'anno in corso. Osserva poi il contratto di solidarietà di « tipo B » ha avuto nell'anno in corso un'involuzione delle richieste rispetto agli anni passati, dovuta alla mancanza del rifinanziamento di detto strumento con la legge di stabilità 2015, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti. I 70 milioni previsti dall'articolo 4 del decreto-legge sono fina-

lizzati, in primo luogo, ad avviare le istruttorie per le domande presentate nel 2014, domande che saranno esaminate secondo uno stretto ordine cronologico. Esaurite quest'ultime, si darà corso alle domande relative all'anno 2015. Resta ferma la necessità di un ulteriore finanziamento, in quanto i predetti 70 milioni non riusciranno certamente a coprire tutte le domande che perverranno nell'arco dell'anno in corso e la previsione dell'ulteriore occorrenza finanziaria è di circa 60-65 milioni di euro, entro la fine del 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto che la relatrice rinuncia a intervenire in sede di replica, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 11 giugno 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

## ALLEGATO 1

**5-04106 Ribaudò: Indennità e compensi spettanti ai componenti degli organi dell'Ente di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) e iscrizione a tale Ente dei medici ospedalieri.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sui compensi e sulle indennità percepite dagli organi statutari della fondazione ENPAM.

A tale proposito rappresento che a decorrere dal 1° dicembre 2012 gli importi delle indennità di carica sono stati ridotti del 10 per cento con delibera del Consiglio Nazionale del 26 novembre 2011. La tabella n. 1, che metto a disposizione della Commissione, espone analiticamente gli importi delle indennità di carica.

Per quanto concerne il cosiddetto gettone di presenza, rappresento che è stato anch'esso ridotto del 10 per cento passando da 600 a 540 euro, a far data 1° dicembre 2012. Successivamente, con delibera del Consiglio Nazionale del 28 giugno 2014, è stata stabilita un'ulteriore riduzione del 10 per cento a decorrere dal 1° settembre 2014. L'importo, pertanto, ammonta attualmente a 486 euro lordi. Preciso, altresì, che in occasione di più riunioni svolte nella medesima giornata, viene corrisposto un unico gettone di presenza.

Per quanto concerne l'indennità di trasferta, rappresento che anch'essa è stata ridotta del 20 per cento a decorrere dal 1° settembre 2014. L'importo è, pertanto, passato da 450 a 360 euro lordi. Preciso, altresì, che tale indennità è ridotta di un terzo nel caso in cui viene richiesto il rimborso delle spese per il vitto o l'alloggio, mentre, nel caso in cui vengano richieste il rimborso di entrambe, è ridotta della metà.

Anche per quanto riguarda i rimborsi spese, preciso che la delibera del Consiglio Nazionale del 28 giugno 2014 ne ha ridotto i relativi importi stabilendo un limite massimo fissato in:

60 euro a pasto e 100 euro al giorno per il vitto;

200 euro per l'alloggio;

un importo pari a quello previsto dalle tabelle ACI, oltre al pedaggio autostradale per le spese di viaggio in caso di uso di mezzo di trasporto proprio.

Preciso, inoltre, che nel bilancio preventivo 2015 l'Ente ha esposto le riduzioni sin ora citate.

Per quanto concerne più specificatamente i compensi e le indennità percepite dagli enti collegati all'Enpam, faccio presente che il presidente della fondazione ENPAM è anche presidente della società partecipata ENPAM REAL ESTATE srl e percepisce per tale incarico un'indennità di 72 mila euro nonché un gettone di presenza e un'indennità di trasferta nella misura e modalità applicate agli organi della Fondazione.

Inoltre, il presidente del Collegio sindacale dell'ENPAM è anche presidente del Collegio sindacale della predetta società partecipata e percepisce per tale incarico un'indennità di carica di 45 mila euro, così come uno dei sindaci dell'ente è anche componente del collegio sindacale della ENPAM Real Estate e percepisce un'indennità di carica di 28 mila euro.

Rappresento, inoltre, che il presidente della Fondazione è anche presidente di assemblea e comitato esecutivo dei Fondi immobiliari di tipo chiuso « Ippocrate », « Q3 » e « Antirion Core » con compensi rispettivamente di 24.431 euro, 35 mila euro e 34 mila euro, erogati da tali fondi immobiliari.

Per quanto concerne i compensi riconosciuti nel 2014 al Presidente dell'ENPAM, per le varie cariche ricoperte, rappresento che essi ammontano a:

345.938 euro lordi percepiti dalla fondazione Enpam a titolo di indennità di carica (105.300 euro), gettoni di presenza (27.000 euro), indennità di trasferta (184.950 euro) e rimborso spese sostenute ed anticipate (28.688 euro);

77.394 euro lordi percepiti dalla (ENPAM Real Estate, a titolo di indennità di carica (72.000 euro), gettoni di presenza, indennità di trasferta e rimborso spese (complessivamente 5.394 euro);

24.431 euro dal Fondo Ippocrate;

35.000 euro dal Fondo Q3;

34.000 euro dal *Fondo Antirion Core*.

Per quanto concerne la contribuzione dei medici ospedalieri, rappresento che l'iscrizione all'Enpam consente ai medesimi di svolgere attività libero professionale intramoenia o extramoenia senza ulteriori oneri previdenziali per i redditi fino a circa 10.000 euro annui e di beneficiare di un'aliquota ridotta del 2 per cento per i redditi superiori a tale soglia.

Ricordo, inoltre, che in base al principio per cui ogni reddito da lavoro deve essere assoggettato a contribuzione previdenziale, in assenza dell'iscrizione alla Fondazione i medici ospedalieri sarebbero soggetti a una contribuzione INPS più elevata pari al 23,50 per cento.

Da ultimo, faccio presente che l'Enpam, ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, ha lo scopo di attuare il principio solidaristico della previdenza e dell'assistenza in favore degli iscritti, pertanto rendere facoltativa l'iscrizione potrebbe compromettere la garanzia dell'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni previdenziali secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni.

Tabella n. 1 – Indennità di carica ENPAM dal 1° dicembre 2012.

Presidente	euro 105.300 (euro 117.000 fino al novembre 2012)
Vicepresidente vicario	euro 70.200 (euro 78.000 fino al novembre 2012)
Vicepresidente	euro 56.700 (euro 63.000 fino al novembre 2012)
Presidente Collegio sindacale	euro 35.100 (euro 39.000 fino al novembre 2012)
Consigliere di amministrazione/Componente Collegio sindacale	euro 28.080 (euro 31.200 fino al novembre 2012)
Presidente supplente Collegio sindacale	euro 9.720 (euro 10.800 fino al novembre 2012)
Componenti supplente Collegio sindacale	euro 7.560 (euro 8.400 fino al novembre 2012)

## ALLEGATO 2

**5-05432 Tripiedi: Iniziative per la tutela occupazionale dei lavoratori della sede di Cinisello Balsamo della società CALL & CALL Milano Srl.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Tripiedi ed altri, inerente alla situazione occupazionale dell'impresa Call&Call Milano srl, facente capo al Gruppo CALL&CALL HOLDING S.p.A., con specifico riferimento all'unità operativa di Cinisiello Balsamo (MI), faccio presente che la predetta Società – operante nel segmento dei servizi di customer care per importanti società italiane – è presente sul territorio nazionale mediante la sede principale di Cinisiello Balsamo (MI) e la filiale di Sestu (CA).

Innanzitutto è opportuno precisare che, già a decorrere dall'anno 2014, la Società – a causa della progressiva crisi che ha colpito il settore del contact center – ha manifestato l'intenzione di avviare la procedura di licenziamento collettivo per la chiusura del sito di Cinisiello Balsamo.

Ne sono scaturiti diversi incontri con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, nel corso dei quali la società ha rappresentato l'andamento negativo della produttività del sito di Cinisello Balsamo, nonché la progressiva perdita di commesse nel corso degli ultimi anni.

In ogni caso, nel corso del primo semestre dell'anno 2014, la società è riuscita a mantenere inalterata la consistenza dell'organico, garantendo la stabilità dei livelli occupazionali.

Tuttavia, a causa dell'aggravarsi delle criticità del mercato di riferimento, il 20 giugno 2014 la Società ha dichiarato un

esuberato di 41 lavoratori in forza presso la sede di Cinisello Balsamo, su un organico pari a 186 unità lavorative.

In siffatto contesto, il 25 giugno 2014, la Società e le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, della legge n. 236 del 1993, presso la sede di Assolombarda di Milano un contratto di solidarietà difensivo di tipo B, avente scadenza 30 giugno 2015.

Conseguentemente, il 22 luglio del 2014, la società ha presentato ai competenti uffici del Ministero che rappresento istanza per la concessione del contributo di solidarietà in favore dei lavoratori in forza presso l'unità di Cinisiello Balsamo, relativamente al periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015.

Al riguardo, la competente Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero che rappresento ha reso noto che le domande per la concessione del contributo di solidarietà presentate nell'anno 2014 non sono state sin'ora esaminate a causa della mancanza di fondi e che, tuttavia, le stesse verranno valutate nei prossimi mesi in conseguenza del rifinanziamento dei contratti di solidarietà recentemente previsto dal decreto-legge n. 65 del 2015. Tuttavia, nella vigenza del contratto di solidarietà, la perdurante crisi nonché la notevole riduzione dell'attività hanno indotto la società a comunicare, lo scorso 10 aprile, l'avvio – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – della

procedura di licenziamento collettivo nei confronti dei 186 dipendenti dell'unità di Cinisiello Balsamo per totale cessazione dell'attività del sito medesimo.

Lo scorso 22 maggio, la società ha comunicato ai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento la chiusura, con mancato accordo tra le Parti, della cosiddetta « fase sindacale » della procedura di licenziamento collettivo in precedenza avviata, a causa dell'inconciliabilità delle posizioni espresse nel corso della trattativa.

Informo, al riguardo, che nella giornata di ieri, l'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL) di Milano ha convocato le Parti, presso le proprie sedi, per lo svolgimento della successiva fase « istituzionale » della procedura.

La Regione Lombardia – espressamente interpellata – ha comunicato che la vicenda in esame è già stata affrontata nell'ambito di una mozione con la quale il Consiglio regionale ha impegnato Giunta ad effettuare un monitoraggio sulla evoluzione della situazione occupazionale Call&Call Milano srl al fine di scongiurare il licenziamento dei 186 lavoratori dichiarati strutturalmente in esubero dall'azienda. La Regione ha altresì reso noto che in data odierna la IV Commissione consiliare ha indetto una audizione delle Parti e che sulla base degli elementi conoscitivi che emergeranno nel corso di tale audizione verrà definito un percorso volto a facilitare la soluzione della vertenza in atto.

In conclusione, nel ribadire il grande interesse del Governo per la tutela dei livelli occupazionali delle imprese in crisi, faccio tuttavia presente che la vicenda in esame esula dalle competenze del Ministero che rappresento in considerazione della sua rilevanza meramente locale e della conseguente competenza esclusiva della Regione Lombardia nella gestione della stessa.

Da ultimo, con riferimento al secondo quesito formulato dall'interrogante, occorre far presente che l'esonero contributivo triennale introdotto dall'articolo 1,

comma 118, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) non può essere riconosciuto se il datore di lavoro viola il diritto di precedenza dei lavoratori licenziati stabilito dall'articolo 4, comma 12, lettera b) della legge n. 92 del 2012, che così recita: « gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza – stabilito dalla legge o dal contratto collettivo – alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere ».

La predetta disposizione normativa è stata, peraltro, puntualmente richiamata dalla circolare INPS n. 17 del 2015, con la quale l'istituto ha evidenziato che « il diritto alla fruizione dell'incentivo finalizzato a favorire l'assunzione risulta subordinato al rispetto, da un lato, dei principi da ultimo sistematizzati attraverso la legge n. 92 del 2012 – tra cui, per l'appunto, quello stabilito all'articolo 4, comma 12, lettera b) – e, dall'altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti introdotti *ad hoc* dall'articolo 1, comma 118, della legge di stabilità per il 2015 ».

L'INPS ha altresì precisato che il principio richiamato alla lettera b) comma 12, dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012 attiene alla sfera dei diritti dei lavoratori in quanto vincola il datore di lavoro che decide di effettuare una nuova assunzione ad assumere il lavoratore che, per particolari condizioni di « svantaggio », risulta meritevole di una tutela rafforzata.

Ciò posto, venendo al caso in esame, l'INPS ritiene applicabile la preclusione alla fruizione degli incentivi contributivi stabilita dall'articolo 4, comma 12, lettera b) della legge n. 92 del 2012 qualora si accerti che l'iniziativa di licenziamento

collettivo posta in essere da una società riconducibile ad un gruppo imprenditoriale sia preordinata alla fruizione degli incentivi contributivi mediante la contemporanea assunzione di lavoratori a tempo indeterminato da parte di altre società del medesimo gruppo.

Al riguardo, l'istituto ha reso noto di aver interessato della vicenda la competente Direzione centrale vigilanza, prevenzione e contrasto all'economia sommersa al fine di accertare l'eventuale illegittima fruizione di incentivi da parte del gruppo Call&Call.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-03160 Lorefice: Istituzione di un registro nazionale e di un osservatorio sulla endometriosi . . . .	179
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> . . . . .	183
5-05734 Capelli: Valutazione della funzionalità dell'Ospedale di Giarre (CT) . . . . .	180
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> . . . . .	186

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle malattie rare.

Audizione del sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) . . . . .	180
--	-----

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . . .	180
---	-----

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

#### 5-03160 Lorefice: Istituzione di un registro nazionale e di un osservatorio sulla endometriosi.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario De Filippo per l'articolato quadro riepilogativo fornito, pur rilevando che manca una

risposta alla specifica questione dell'istituzione di un registro e di un osservatorio nazionale sulla endometriosi. Osserva che tali strumenti sono complementari e potrebbero essere, come emerso anche dai numerosi incontri con le associazioni di pazienti, di grande aiuto per una migliore conoscenza dell'endometriosi al fine di una più efficace azione sanitaria.

Esprimendo apprezzamento per la volontà di inserire la patologia all'interno del previsto adeguamento dei LEA, ricorda che il suo gruppo parlamentare ha presentato una proposta di legge sull'argomento che può costituire una base per l'adozione di una normativa nazionale sulla falsariga dell'ottimo lavoro svolto dalla regione Friuli Venezia Giulia. In conclusione si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta.

**5-05734 Capelli: Valutazione della funzionalità dell'Ospedale di Giarre (CT).**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario CARUSO (PI-CD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, osserva che dalla risposta ricevuta si delinea un quadro di efficienza che non corrisponde alla realtà dei fatti sul territorio. Ricorda in proposito i gravi casi che hanno portato nei mesi scorsi al decesso di alcuni pazienti. Avverte pertanto un forte malessere al riguardo e preannuncia che si recherà in Sicilia per verificare puntualmente quanto riportato nella risposta sulla base degli elementi forniti a livello locale.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.05.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Indagine conoscitiva sulle malattie rare.**

**Audizione del sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi Pierpaolo VARGIU, *presidente*, e i deputati Massimo Enrico BARONI (M5S), Daniela SBROLLINI (PD), e Paola BINETTI (AP).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il sottosegretario De Filippo per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.**

**C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 9 giugno 2015

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta sono stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

Nella seduta odierna la Commissione passerà ad esaminare gli emendamenti presentati all'articolo 3.

Invita, quindi, la relatrice Binetti e il Governo ad esprimere i pareri su di essi.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, precisando che si riserva di esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi riferiti al medesimo articolo successivamente.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Eleonora BECHIS (Misto-AL) illustra e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.19, che intende sostituire l'articolo 3 con un impianto di più ampio respiro, includendo aspetti quali la realizzazione di una banca-dati o l'istituzione di specifici master universitari.

La Commissione respinge l'emendamento Bechis 3.19.

Marialucia LOREFICE (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Mantero 3.24 di cui è cofirmataria, ribadendo l'inaccettabilità, in primo luogo da un punto di vista etico, di una legge sull'autismo priva di risorse finanziarie.

Donata LENZI (PD) ricorda che nel corso dell'esame preliminare è stato chiarito che i nuovi LEA prevedono specifici interventi per i disturbi dello spettro autistico.

Silvia GIORDANO (M5S), rammentando che nel corso della discussione generale sono stati affrontati, anche con spirito condiviso, numerosi aspetti critici, rileva che in sede di esame degli emendamenti l'atteggiamento è mutato radicalmente in quanto, praticamente senza dibattito, sono rigettate tutte le proposte di modifica. Ribadisce quindi l'insensatezza di un intervento normativo privo di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, rammentando che lo schema di DPCM per

l'adeguamento dei LEA è all'esame della Conferenza Stato-regioni e che sarà poi sottoposto, come da previsione normativa, al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ribadisce che con tale strumento saranno previste appropriate risorse per i disturbi dello spettro autistico.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, precisa che, tenendo presente l'aggiornamento dei LEA, la proposta di legge all'esame della Commissione deve fornire un quadro di riferimento generale e sistematico.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottolinea che la Commissione non può tacere sul fatto che l'aggiornamento dei LEA è atteso da più di un decennio.

Silvia GIORDANO (M5S) giudica improprio fare riferimento ad uno strumento normativo, quale il DPCM di aggiornamento dei LEA non ancora in vigore e il cui contenuto non è pienamente definito. Richiamando le richieste provenienti dal mondo associativo, evidenzia che i gruppi di maggioranza si stanno assumendo una grave responsabilità.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Mantero 3.24 e Baroni 3.25.

Marialucia LOREFICE (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Vita 3.26 di cui è cofirmataria, rimarcando l'importanza di un corretto inserimento scolastico delle persone autistiche, anche utilizzando la legge n. 170 del 2010.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Vita 3.26, Grillo 3.27 e Piccione 3.18.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Nicchi 3.7 e 3.8, si intende vi abbia rinunciato.

Marialucia LOREFICE (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.29, che mira a rendere

più cogente la previsione dell'individuazione dei centri di riferimento da parte delle regioni.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, osserva che l'intento dell'emendamento Lorefice 3.29 appare condivisibile ma che una risposta in tal senso è già contenuta nell'articolo aggiuntivo 3.028, prima firmataria la collega Lenzi, rispetto al quale preannuncia un orientamento favorevole.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Lorefice 3.29 e Bechis 3.20 e gli identici emendamenti Silvia Giordano 3.28 e Nicchi 3.5.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Nicchi 3.6 si intende via abbia rinunciato.

Silvia GIORDANO (M5S) sottoscrive l'emendamento Nicchi 3.9.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 3.9, fatto proprio dalla collega Silvia Giordano.

Silvia GIORDANO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Mantero 3.30 di cui è cofirmataria, sottolineando che il tema dell'inclusione sociale, anche attraverso processi abilitativi, appare fondamentale per garantire un'esistenza dignitosa alle persone autistiche.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, rammenta che le Linee guida dell'ISS tengono nella dovuta considerazione i percorsi abilitativi per le persone affette da disturbi dello spettro autistico.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 3.30.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

## ALLEGATO 1

**5-03160 Loreface: Istituzione di un registro nazionale e di un osservatorio sulla endometriosi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Endometriosi, disordine genetico poligenico multifattoriale, caratterizzata per la presenza di tessuto endometriale ectopico, che determina una reazione infiammatoria cronica, è una malattia cronica ancora poco conosciuta.

Non esistono dati nazionali sull'entità dell'endometriosi, se non i dati relativi ai ricoveri e alle dimissioni per tale patologia, che ha un tempo medio di diagnosi di circa 9,3 anni, secondo due studi americani (4,7 anni prima che la paziente consulti il medico e 4,6 anni per l'identificazione e la conferma della diagnosi); non è ancora definito un trattamento standard (sia farmacologico che chirurgico), mentre diversa è l'evoluzione della patologia a seconda della reattività individuale.

Ne soffrono circa tre milioni di donne, di cui il 10 per cento in Europa.

Pertanto, si tratta di una patologia il cui approccio deve avvenire a vari livelli di intervento: attività di educazione sanitaria, formazione dei medici sulla conoscenza della patologia e degli strumenti diagnostici, conoscenza e approfondimento delle cause, definizione dello standard di terapia sia farmacologica che chirurgica.

Per quanto riguarda l'inserimento della patologia in esame nel decreto sulle malattie croniche, è necessario tener presente che esiste uno stadio 0 in cui il soggetto è a rischio di Endometriosi, e per il quale l'intervento più idoneo riguarda l'attività di prevenzione e informazione; alcune forme di questa patologia che hanno una regressione spontanea o evolvono verso un percorso non endometrioso (percorso annessiale); alcune forme possono essere risolte chirurgicamente.

Pertanto, solo alcune condizioni (gravi e infiltranti corrispondenti al III e al IV stadio) presentano caratteristiche di irreversibilità, con alterazione della qualità della vita e perdita dell'autonomia e, anche dopo una terapia medica e/o chirurgica, presentano una elevatissima possibilità di recidive della sintomatologia e delle lesioni.

Pertanto, è evidente che le forme cliniche, a seconda del livello di gravità, hanno un differente fabbisogno di prestazioni, e rispondono diversamente ai criteri previsti dal decreto legislativo n. 124/1998, cronicità, invalidità, onerosità della quota di partecipazione.

Ai fini dell'inserimento nel decreto n. 329/1999, segnalo che, nella proposta di aggiornamento dell'elenco di malattie croniche allegato allo stesso d.m. n. 329/1999, inclusa nella più complessiva proposta di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, è stata inserita la « Endometriosi moderata e grave », con un pacchetto di prestazioni specialistiche ambulatoriali utili al monitoraggio dell'evoluzione della malattia e alla prevenzione degli aggravamenti.

Tale proposta è attualmente all'esame delle Regioni e del Ministero dell'economia e delle finanze, per le valutazioni di competenza.

Infatti, l'Endometriosi compromette non solo la salute sessuale della donna che ne viene colpita, ma anche la vita sociale e lavorativa.

I costi economici individuali per la paziente e per il Servizio Sanitario Nazionale per accertamenti diagnostici, terapie farmacologiche croniche, ricoveri ospedalieri, trattamenti chirurgici, sono molto alti.

A causa della sintomatologia subdola con cui insorge tale malattia, la diagnosi certa di Endometriosi si fa tardivamente (di solito dopo circa 9 anni dall'insorgere dei sintomi), a seguito di ricerche diagnostiche lunghe e dispendiose.

Pertanto, è necessario prevedere un percorso diagnostico assistenziale, specificatamente dedicato alla presa in carico globale delle donne affette da tale malattia, imprescindibile da un'accurata anamnesi, in cui devono essere valutate le caratteristiche della sintomatologia dolorosa, prima di procedere all'indagine laparoscopica e al prelievo istologico diretti alla diagnosi.

Spetta ai Medici di Medicina Generale o ai Servizi territoriali, a cui la donna si rivolge, individuare tempestivamente il caso, indirizzando così la paziente allo specialista ginecologo per una conferma diagnostica e per la sua successiva gestione, attraverso una Rete di assistenza sul territorio che deve prevedere strutture dotate di personale sanitario competente, che siano punto di raccordo con i Centri di Alta Specializzazione.

Tale Rete diagnostico-terapeutica deve accompagnare la donna in tutto il suo percorso in modo costante e continuato.

A sostegno del percorso diagnostico-assistenziale, è fondamentale prevedere la formazione e l'aggiornamento di tutte le figure professionali a vario titolo coinvolte.

Per consentire alle Regioni di sviluppare specifici progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita e di salute delle donne affette da malattie croniche invalidanti della sfera uro-genitale, tra le quali anche l'Endometriosi, nell'Accordo sugli Obiettivi di Piano, approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 20 febbraio 2014, è stata prevista un'apposita linea progettuale, diretta proprio all'implementazione di percorsi diagnostico-assistenziali e di supporto per migliorare la vita delle donne affette da queste patologie, e allo scopo è stata vincolata la somma di 15 milioni di euro.

Inoltre, si segnala che a livello regionale, oltre al Friuli Venezia Giulia, Re-

gione citata nell'interrogazione, anche altre Regioni si sono adoperate sul tema con proprie leggi regionali.

Il Ministero della salute, al fine di informare e sensibilizzare le donne ad una più pronta identificazione della patologia e ad un approccio diagnostico terapeutico, finalizzato anche alla prevenzione della sterilità legata a questa condizione, già nel 2012 ha lanciato una specifica campagna di comunicazione dal titolo « Quello che non so di me », con video cinematografico, spot, opuscolo, cartolina.

Sempre al fine di diffondere la conoscenza della malattia, soprattutto tra le adolescenti, un'apposita pagina sull'Endometriosi è stata inserita nell'opuscolo informativo « La fertilità è un bene comune. Prenditene cura », prodotto dal Ministero della salute e destinato alle giovani delle scuole superiori.

Recentemente, di « endometriosi e dolore sessuale » si è parlato anche nella Conferenza Europea sulla salute della donna, che si è svolta nell'ottobre 2014 nell'ambito delle iniziative del semestre di Presidenza italiana del Consiglio d'Europa, e che è stata un'importante occasione di confronto e scambio tra i paesi U.E. su questa tematica.

Nell'imminente Piano Nazionale Fertilità è previsto uno specifico riferimento all'endometriosi tra le patologie da conoscere e riconoscere, in quanto possono compromettere la fertilità della donna.

In merito agli effetti invalidanti di tale patologia, sono state oggetto di attenta valutazione da parte del Ministero della salute le relative richieste provenienti dalle Associazioni di pazienti, tanto che l'Endometriosi è stata inclusa, nei suoi quattro stadi clinici, nelle nuove tabelle dell'invalidità civile prodotte da un'apposita Commissione ministeriale nel novembre 2011. Purtroppo, nel corso del complesso iter di approvazione delle Tabelle, si è registrata una fase di blocco, dovuta alle richieste di approfondimento da parte delle Regioni.

Queste ultime hanno espresso, in Conferenza Stato Regioni, parere negativo, ritenendo le Tabelle prodotte inadeguate a

tradurre i bisogni della disabilità, soprattutto in ordine ai moderni orientamenti in materia.

Da ultimo, al fine di migliorare la conoscenza epidemiologica sull'Endometriosi, sui relativi accertamenti diagnostici e sui trattamenti terapeutici adottati, nel D.P.C.M. di istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri previsto dal decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con la legge 17 dicembre 2012,

n. 221, in corso di predisposizione, è stata prevista l'istituzione di un apposito registro nazionale.

Il registro di patologia potrà consentire di stabilire appropriate strategie di intervento e di verificarne l'efficacia.

Inoltre, nello schema di D.P.C.M. di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, è previsto anche l'aggiornamento delle malattie croniche esenti, ivi compresa l'Endometriosi medio/grave.

## ALLEGATO 2

**5-05734 Capelli: Valutazione della funzionalità dell'Ospedale di Giarre (CT).****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha segnalato che il Presidio Ospedaliero di Giarre (Azienda Sanitaria Provinciale di Catania) conta, sulla base della programmazione della rete sanitaria regionale, 12 posti letto di geriatria, 18 di medicina generale, 6 di neurologia, 15 di psichiatria, più 2 posti letto medici e 2 posti letto chirurgici, per un totale di 55 posti letto per acuti e 16 posti di lungodegenza, per un totale complessivo di 71 posti letto.

Il dimensionamento del presidio, la tipologia delle attività ospedaliere, nonché la distanza con il Presidio Ospedaliero di Acireale nell'ambito degli Ospedali Riuniti « Acireale-Giarre », ne determinano le condizioni per la rifunzionalizzazione in ospedale di comunità, come previsto nella nuova rete ospedaliera approvata con decreto assessoriale n. 46 del 14 gennaio 2015.

Già nella programmazione del 2009, per lo stesso presidio, si prevedeva l'attivazione di processi di rifunzionalizzazione, perseguendo l'integrazione con la medicina ambulatoriale e territoriale.

Nel medesimo presidio è allocato un Presidio Territoriale di Assistenza attivo dal 2012.

Nella nuova rete ospedaliera, pertanto, per il P.O. di Giarre, accorpato al P.O. di Acireale, è previsto che lo stesso abbia delle caratteristiche particolari in grado di garantire l'assistenza di tipo territoriale, rimandando al vicino Ospedale di Acireale quella ospedaliera.

Nel merito, il Direttore Generale dell'Asp di Catania, sulla base dell'indirizzo pregiudiziale proposto dal sindaco del

comune di Giarre, in rappresentanza dell'assemblea dei sindaci del Distretto socio-sanitario n. 17, ha predisposto e sottoscritto, insieme al predetto sindaco, una soluzione condivisa sulle scelte attuative relativamente sia all'implementazione delle attività sanitarie integrate con il distretto, sia sulle peculiarità dell'assistenza ospedaliera da erogare nel Presidio Ospedaliero di Giarre, incentrati sulle seguenti proposte:

Potenziamento del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) già presente all'Interno del P.O.;

Mantenimento delle attuali attività di ricovero per acuti;

Implementazione del Punto di Primo Intervento (PPI);

Implementazione dei Punti di Primo Intervento Pediatrico (PPIP);

Attivazione di 20 p.l. di medicina territoriale;

Attivazione di 15 p.l. di psichiatria sperimentale;

Attivazione di 16 p.l. di lungodegenza;

Attivazione di 12 p.l. di gestione dei disturbi dell'alimentazione;

Attivazione del « Day service » medico e chirurgico;

Implementazione del « Day Surgery ».

Per la struttura ospedaliera di Giarre si sono tenute in grande considerazione tutte

le risorse utilizzate, anche a garanzia del servizio assistenziale territoriale.

Relativamente ai decessi richiamati nell'atto ispettivo, con riguardo al primo caso di decesso di una donna di anni 68, avvenuto nella notte tra il 2 e 3 maggio 2015 presso il Reparto di Geriatria del P.O. di Giarre, è stato predisposto l'accesso ispettivo.

È stato quindi chiesto al Direttore Generale dell'ASP di Catania e al Direttore Generale della Centrale Operativa 118 del Bacino di Catania-Ragusa e Siracusa, di trasmettere, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, dettagliate relazioni, nonché copia della documentazione clinica.

Si è in attesa di acquisire la relazione e la documentazione clinica richiesta al Direttore Generale dell'ASP di Catania, all'esito della quale potranno essere rese al Ministero della salute le risultanze finali sulla disposta attività di verifica.

In ordine al secondo caso, il Direttore Generale dell'ASP di Catania, il Direttore della Centrale Operativa 118 del Bacino di Catania-Ragusa e Siracusa e il Direttore Generale dell'A.O. per Emergenza « Cannizzaro » di Catania, sono stati invitati a produrre, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, dettagliate relazioni, nonché copia delle documentazioni cliniche.

Più in generale, rammento che il Programma Operativo 2010-2012 della Regione Siciliana, prosecuzione dell'originario Piano di rientro 2007-2009, nel quadro del potenziamento dell'attività territoriale, aveva previsto l'attivazione di Presidi Territoriali di Assistenza (PTA), tra i quali il P.O. « San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro » di Giarre, gradatamente realizzati nelle diverse Aziende Sanitarie attraverso la rifunzionalizzazione di presidi ospedalieri che avrebbero dovuto trasferire parte dell'attività assistenziale per acuti verso forme alternative di assistenza.

L'attivazione del PTA di Giarre è stata formalizzata con atto deliberativo n. 3172 del 31 dicembre 2010.

Nonostante la suddetta formalizzazione dell'Ospedale di Giarre in PTA, dai dati

delle schede di dimissioni ospedaliere (SDO) in possesso del Ministero della salute, per l'anno 2012, risulta confermata la presenza, nella struttura di Giarre, di un presidio ospedaliero.

Allineando la propria rete ospedaliera agli standard previsti dalla legislazione nazionale in materia, in particolare con il documento adottato dal Comitato LEA nella seduta del 26 marzo 2012 e con il decreto interministeriale sul Regolamento recante « Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera », la Regione Siciliana, con il decreto assessoriale n. 46/2015 di rifunzionalizzazione e riconversione della rete ospedaliera-territoriale, ha confermato l'accorpamento gestionale ed amministrativo dell'Ospedale « San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro » di Giarre con il Presidio Ospedaliero di Acireale per formare gli « Ospedali Riuniti di Giarre-Acireale ».

La regione prevede, in un momento successivo, la disattivazione dei posti letto per le acuzie ed il mantenimento dei soli posti letto per le post-acuzie.

È altresì previsto che il P.O. di Giarre, all'interno della rete dell'emergenza-urgenza, si configuri come Pronto Soccorso da rifunzionalizzare, nonché, in materia di servizi territoriali, sede di PTA, PPI e PPI pediatrico.

In base ai dati di attività SDO del 2013, si evince una bassa occupazione dei posti letto, inferiore al 70 per cento e il valore della degenza media standardizzata risulta pari a circa 8 giornate, superiore sia alla media regionale, che a quella nazionale, segno della presenza di discipline quali medicina generale, lungodegenza e recupero e riabilitazione funzionale.

Inoltre, i valori dell'indice di « case mix » (ICM) e dell'indice comparativo di « performance » (ICP), sembrerebbero evidenziare la presenza di una casistica poco complessa e una non piena efficienza organizzativa.

Il citato decreto n. 46/2015 è alla valutazione dei Ministeri affiancanti: tale decreto ha visto un intenso lavoro di affiancamento da parte del Ministero della

salute, anche attraverso alcuni incontri tecnici specificatamente dedicati, volti a limitare i rischi connessi ad aggregazioni anomale di presidi, e a garantire l'erogazione dei Lea in condizioni di sicurezza per i pazienti e con buoni livelli di qualità assistenziale.

Il parere che verrà reso dai Ministeri affiancanti, necessariamente, comporterà l'indicazione di revisioni, finalizzate al rispetto degli standard nazionali, pur tenendo conto delle specificità del territorio.

Per completezza, rammento che le assegnazioni finanziarie per la costruzione dell'Ospedale sono state effettuate con due delibere del CIPE del 2004 e del 2006.

Nell'ambito della prima fase del programma di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie (articolo 20, legge n. 67/1988), che si è conclusa nel 1996, la Regione Siciliana ha realizzato, tra gli altri, i seguenti interventi:

1) « Completamento e ampliamento A.O. San Giovanni di Dio e San Isidoro di Giarre »: sono state assegnate risorse con delibera CIPE del 20 dicembre 1994, per

un importo a carico dello Stato di 24,092 miliardi di lire. Dal monitoraggio, al 31 dicembre 2008, l'intervento risulta concluso e attivato;

2) « Riconversione Ospedale San Giovanni di Dio in Distretto Socio-Sanitario di Giarre (CT): all'intervento sono state assegnate risorse con delibera CIPE del 27 novembre 1996, per un importo complessivo di 800 milioni di lire, di cui a carico dello Stato 760 milioni. Dal monitoraggio, alla data del 31 dicembre 2008, risulta che i lavori sono stati aggiudicati e consegnati il 19 settembre 2006 e poi sospesi a causa della concomitanza con l'intervento di consolidamento statico. A tal fine, sono state assegnate risorse anche a carico della Protezione Civile e i relativi lavori, ultimati, sono stati già collaudati. Successivamente, si è provveduto a riprendere i lavori sospesi richiamando l'impresa aggiudicataria. Alla copertura finanziaria si provvede, oltre che con il suddetto finanziamento di prima fase *ex* articolo 20, anche con la somma di euro 75.009,00 impegnata a carico del bilancio aziendale.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	189
ALLEGATO ( <i>Correzioni di forma approvate dalla Commissione</i> ) .....	192

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .	190
ERRATA CORRIGE .....	190

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.**

**C. 3104 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni permanenti I, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV, della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, della II Commissione Giustizia, per gli aspetti attinenti alla materia di sanzioni e, ai sensi del comma 1 dell'articolo 96-*bis*, del Comitato per la legislazione. I testi di detti pareri sono in distribuzione.

Avverte che, in accoglimento della richiesta di rinvio inoltrata ieri dalla Commissione, l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio lunedì 15 giugno.

Avverte inoltre che è in distribuzione una proposta di correzioni formali al testo originario del decreto-legge. Invita i colleghi a prenderne visione poiché tali correzioni saranno poi assunte dalla Commissione prima del conferimento del mandato al relatore.

Nel dare atto della presenza dei deputati Venittelli, Catania e Palma, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.20.**

Luca SANI, *presidente e relatore*, pone in votazione le correzioni di forma, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento (*vedi allegato*).

La Commissione approva le correzioni di forma.

Luca SANI, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, così come modificato in sede referente, e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luca SANI, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.**

**C. 3123 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2014.**

**Doc. LXXXVII, n. 3.**

(Parere XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta dell'8 giugno scorso ha introdotto la discussione, in sostituzione del relatore, on. Taricco. Ricorda altresì che ieri l'Ufficio di presidenza ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di domani, venerdì 12 giugno. Ricorda infine che la XIV Commissione ha chiesto di terminare l'esame dei provvedimenti entro lunedì 22 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 9 giugno 2015:

a pagina 234, prima colonna, alla ventiduesima riga, dopo la parola « *linee* » aggiungere la seguente: « *guida* »;

a pagina 237, seconda colonna, alla decima riga, sostituire le parole « *nel corso degli anni 2013, 2014, e 2015* » con le seguenti: « *copertura dei rischi* »;

a pagina 239, prima colonna, dopo l'ultima riga, aggiungere le parole « *(Approvato)* ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 10 giugno 2015:

a pagina 127, prima colonna, alla ventesima riga, sostituire la parola « *Esame* » con le seguenti: « *Seguito del-*

*l'esame* »; conseguentemente aggiornare anche il sommarietto;

a pagina 127, seconda colonna, alla quartultima riga, sostituire la parola « *Esame* » con le seguenti: « *Seguito dell'esame* »; conseguentemente aggiornare anche il sommarietto;

a pagina 129, seconda colonna, alla quinta riga, sostituire il segno « ; » con il seguente: « . »;

a pagina 129, seconda colonna, alla sesta riga, le parole da: »; a pagina 239 » a « *(Approvato)* » sono soppresse.

## ALLEGATO

**Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104).**

**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 2, comma 1, capoverso 4-ter.1, alle lettere c), c-bis) e c-ter), le parole: ma meno del, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: e fino al;*

*All'articolo 3:*

*al comma 4, primo periodo, le parole: su richiesta dall'organizzazione interprofessionale sono sostituite dalle seguenti: su richiesta dell'organizzazione interprofessionale;*

*al comma 6, terzo periodo, le parole: è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste sono sostituite dalle seguenti: è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e dell'irrogazione delle sanzioni ivi previste;*

*al comma 6, quinto periodo, le parole: Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato sono sostituite dalle seguenti: Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, primo periodo, dopo le parole: data di entrata in vigore del pre-*

*sente decreto, le imprese agricole sono aggiunte le seguenti: , anche se costituite in forma cooperativa;*

*al comma 1, primo periodo, le parole: avversità atmosferiche definite « tempesta violenta » che raggiunge almeno l'11° grado della scala Beaufort sono sostituite dalle seguenti: avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort;*

*al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura nei territori colpiti da avversità atmosferiche sono sostituite dalle seguenti: Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura operanti nei territori colpiti da avversità atmosferiche;*

*All'articolo 6-bis:*

*al comma 1, le parole: Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e di consentire la formazione di prezzi sono sostituite dalle seguenti: Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi;*

*al comma 4, le parole: costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del professor Giorgio Brosio sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	193
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	193

#### AUDIZIONI

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 8.10.**

**Audizione del professor Giorgio Brosio sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata.**

*(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Giorgio BROSIO, *professore emerito di scienza delle finanze, Università degli Studi di Torino*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i deputati Federico D'INCÀ (M5S) e Giovanni PAGLIA (SEL), nonché le senatrici Magda Angela ZANONI (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD).

Giorgio BROSIO, *professore emerito di scienza delle finanze, Università degli Studi di Torino*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, ringrazia il professor Brosio per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del Presidente della Regione Lombardia, onorevole Roberto Maroni (*Svolgimento e conclusione*) ..... 194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 195

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 11 giugno 2015. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.**

**Audizione del Presidente della Regione Lombardia, onorevole Roberto Maroni.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Roberto MARONI, *Presidente della Regione Lombardia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, la senatrice Laura FASIOLO (PD), i senatori Riccardo CONTI (FI-PDL) e Luis Alberto ORELLANA (MISTO).

Interviene Roberto MARONI, *Presidente della Regione Lombardia*, per una precisazione.

Intervengono successivamente, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato David ERMINI (PD), il senatore Marco SCIBONA (M5S), il deputato Massimo ARTINI (MISTO-AL), il senatore Paolo ARRIGONI (LNA), i deputati Micaela CAMPANA (PD) e Giorgio BRANDOLIN (PD)

Risponde Roberto MARONI, *Presidente della Regione Lombardia*, fornendo ulte-

rriori elementi di valutazione e osservazione.

Intervengono per precisazioni i deputati Giorgio BRANDOLIN (PD) e Micaela CAMPANA (PD).

Risponde Roberto MARONI, *Presidente della Regione Lombardia*, fornendo ulteriori chiarimenti.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver

ringraziato il Presidente Maroni, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 11 giugno 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 9.55.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	196
Audizione del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno, Prefetto Fulvio Della Rocca ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	196
Comunicazioni del Presidente .....	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	197

*Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno, Prefetto Fulvio Della Rocca.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno ricordando che il tema dell'audizione sono i c.d. Patti territoriali per la legalità e la sicurezza promossi dal Ministero dell'interno. La Commissione nel corso della

missione svolta lo scorso 24 novembre per approfondire i temi della contraffazione nel distretto tessile di Prato, che è oggetto di una relazione tematica affidata all'onorevole Susanna Cenni, ha avuto modo, nel corso di proficui incontri con il Prefetto di Prato, Maria Laura Simonetti e i rappresentanti delle Forze dell'ordine, di valutare l'esperienza dei « Patti per Prato » come modello di efficace coordinamento delle strutture dello Stato e degli enti territoriali operanti sul territorio per il rispetto della legalità e il contrasto della contraffazione.

Fulvio DELLA ROCCA, *Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, e la deputata Susanna CENNI (PD) e la vicepresidente Colomba MONGIELLO (PD).

Fulvio DELLA ROCCA, *Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno*, risponde a più riprese ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Prefetto Della Rocca, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Mario CATANIA, *presidente*, comunica che il collaboratore del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza assegnato alla

gestione e tenuta dell'archivio della Commissione, maresciallo aiutante, Fabio Pannacci, è stato sostituito dal Luogotenente Alfonso Simeone a partire dal 5 giugno 2015.

#### **La seduta termina alle 9.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione I) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	3
Disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione XIV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione</i> ) .....	9

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati .....	11
Verifica dei poteri nella Circoscrizione Estero .....	11

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Atto n. 164 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	15
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i> .....	37
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 171 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	15

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	39
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative) (Pubblicato in un fascicolo a parte)</i>	

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015)240 final ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41
---	----

**SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato)	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3) ( <i>Parere alla XIV Commissione</i> ) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	42

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	44
5-05766 Fiano, Lacquaniti e altri: Sul servizio di tesoreria del comune di Gioia Tauro ...	44
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	46
5-05767 Dadone: Sulla sospensione della normativa vigente relativa alla carica di segretario provinciale .....	45
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	48

**II Giustizia****SEDE REFERENTE:**

Modifiche al codice penale e al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e altre disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche. C. 2595 Dambruoso ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	50
Sui lavori della Commissione .....	56

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 166 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	57
--	----

**III Affari esteri e comunitari****COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione di Suha Oda, giornalista ed attivista per i diritti umani in Iraq, e di Jimmy Shahinian, attivista per i diritti umani in Siria ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	58

**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione di Jorge Molano, attivista per i diritti umani in Colombia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	59

**IV Difesa****INTERROGAZIONI:**

5-05755 Vito: Sulla sistemazione degli alpini dell'Ottavo Reggimento di Cividale e Venzone reclutati per la sicurezza dell'Expo di Milano .....	60
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	63

5-04705 D'Arienzo: Sull'allarme provocato nella provincia di Verona da due aerei militari in sorvolo che avrebbero superato la barriera del suono .....	61
5-05624 Frusone: Sulle parti di aerei da combattimento F-16 che il Governo italiano intende fornire alla Repubblica araba d'Egitto .....	61
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	64
5-04890 Marcon: Sull'attività delle navi militari italiane impiegate al largo delle coste libiche .....	61
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	67
Sui lavori della Commissione .....	62
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione della Commissione difesa del Nationalrat austriaco .....	62

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012. C. 2796-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	69
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. C. 2802-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	69
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 2676-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	70
AVVERTENZA .....	70

## VI Finanze

### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	71
Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Atto n. 161 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	72
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) .....	98
Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Atto n. 162 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	72
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore) .....	101
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Atto n. 172 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	73

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Atto n. 163 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	92
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	104
ALLEGATO 4 ( <i>Proposte di modifica alla proposta di parere del relatore</i> ) .....	107
ALLEGATO 5 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pesco ed altri</i> ) .....	113
ALLEGATO 6 ( <i>Osservazioni del deputato Paglia sulla proposta di parere del relatore</i> ) .....	117
ALLEGATO 7 ( <i>Riformulazione della proposta di parere del relatore</i> ) .....	119
ALLEGATO 8 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	112

## VII Cultura, scienza e istruzione

### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa .....	125
--	-----

### INTERROGAZIONI:

5-05228 Carrescia: Sull'assegnazione dei posti di organico di diritto dei docenti nella regione Marche .....	125
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	128

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sui lavori della Commissione .....	126
ALLEGATO 2 ( <i>Interrogazioni pendenti e sollecitate presso la VII Commissione</i> ) .....	130

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali. Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	133
--	-----

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05773 Matarrese: Iniziative del Governo a tutela della specie protetta della tartaruga « caretta caretta » .....	134
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	136
5-05774 Daga: Intendimenti del Governo in merito all'attuazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014, relativo ad interventi nel settore idrico .....	134
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	137
5-05775 Pellegrino: Sulla grave situazione di inquinamento ambientale cagionato dalla società Sardinia gold Mining .....	134
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	139
5-05776 Castiello: Iniziative del Governo per l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina .....	135
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	140
5-05777 Mariani: Iniziative del Governo per armonizzare la normativa italiana con quella europea in materia di classificazione dei rifiuti .....	135
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	141

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .	142

**RISOLUZIONI:**

7-00635 Minnucci: Manutenzione e sicurezza della rete stradale italiana (*Discussione e rinvio*) . 146

**INTERROGAZIONI:**

5-04011 Catalano: Modalità di finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria e di redazione del piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria . 148

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 151

5-04833 Anzaldi: Assenza di uno specifico regime sanzionatorio per le violazioni commesse dagli aerei a pilotaggio remoto.

5-04879 Anzaldi: Assenza di uno specifico regime sanzionatorio per le violazioni commesse dagli aerei a pilotaggio remoto ..... 148

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 152

5-04849 Latronico: Iniziative volte all'inserimento dell'aviosuperficie « Enrico Mattei » di Pisticci (MT) tra gli scali di interesse nazionale all'interno del piano nazionale degli aeroporti ..... 149

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 153

5-05259 D'Attorre: Declassamento dell'ufficio della motorizzazione civile di Catanzaro .... 149

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 154

5-05675 Segoni: Interferenze tra treni ad alta velocità e treni regionali nel sistema ferroviario toscano ..... 149

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 155

**X Attività produttive, commercio e turismo****RISOLUZIONI:**

7-00574 Taranto: Valorizzazione dei contratti di rete (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00117*) ..... 157

*ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione)* ..... 160

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Sulla pubblicità dei lavori ..... 158

5-05769 Ricciatti: Iniziative a favore dell'industria e del turismo nautico ..... 158

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 166

5-05770 Benamati: Riduzione delle tariffe elettriche a favore delle piccole e medie imprese ... 158

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 167

5-05771 Allasia: Convocazione di un tavolo di concertazione sul sito produttivo Alcatel – Lucent di Trieste ..... 159

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 168

5-05772 Crippa: Iniziative adottate per l'efficientamento degli immobili pubblici ..... 159

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 169

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL in merito alla riorganizzazione di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile ..... 159

**XI Lavoro pubblico e privato****INTERROGAZIONI:**

5-04106 Ribaudò: Indennità e compensi spettanti ai componenti degli organi dell'Ente di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) e iscrizione a tale Ente dei medici ospedalieri ..... 170

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 174

5-05432 Tripiedi: Iniziative per la tutela occupazionale dei lavoratori della sede di Cinisello Balsamo della società CALL & CALL Milano Srl .....	171
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	176
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00600 Dall'Osso: Iniziative concernenti l'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) (Seguito della discussione e rinvio) .....	171
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).	
Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 (Doc. VII, n. 443) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio) .....	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	173
<b>XII Affari sociali</b>	
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-03160 Lorefice: Istituzione di un registro nazionale e di un osservatorio sulla endometriosi ....	179
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	183
5-05734 Capelli: Valutazione della funzionalità dell'Ospedale di Giarre (CT) .....	180
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	186
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sulle malattie rare.	
Audizione del sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo (Svolgimento e conclusione) .....	180
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò (Seguito dell'esame e rinvio) .....	180
<b>XIII Agricoltura</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Seguito dell'esame e conclusione) .....	189
ALLEGATO (Correzioni di forma approvate dalla Commissione) .....	192
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio) .	190
ERRATA CORRIGE .....	190
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE</b>	
<b>AUDIZIONI:</b>	
Audizione del professor Giorgio Brosio sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata (Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione) .....	193
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	193

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del Presidente della Regione Lombardia, onorevole Roberto Maroni (*Svolgimento e conclusione*) ..... 194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 195

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

Sulla pubblicità dei lavori ..... 196

Audizione del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno, Prefetto Fulvio Della Rocca (*Svolgimento e conclusione*) ..... 196

Comunicazioni del Presidente ..... 197

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 197

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 11,00



\*17SMC0004690\*